

REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI ALGERIA

Anno 2007

io

RIEPILOGO

Libro I - Disposizioni generali

1-52

1-10

Titolo I - Effetti e applicazione delle leggi

1-24

1-6

Capo I - Conflitti di leggi nel tempo

6-8

2

Capitolo II - Conflitti di leggi nello spazio

9-24

2-6

Titolo II - Persone fisiche e giuridiche

25-52

7-10

Capo I - Persone fisiche

25-48

7-9

Capo II - Persone giuridiche

49-52

10

Libro II - Obblighi e contratti

53-673

11-110

Titolo I - Fonti dell'obbligazione

53-159

11-28

Capo I - Della legge

53

11

Capo II - Il contratto

54-123

11-21

Sezione I - Disposizioni preliminari

54-58

11

Sezione II - Condizioni del contratto

1- Consenso

2- Dell'oggetto

2 bis- Della causa

59-105

59-91

92-95

96-98

12-18

12-16

16-17

17

Sezione II bis - Risoluzione e nullità del contratto

99-105

17-18

Sezione III - Effetti del contratto
106-118
19-20
Sezione IV - Risoluzione del contratto
119-123
21
Capo II bis - Impegno per testamento unilaterale
123 bis - 123 ter
22
Capo III - Atto dannoso
124 -140 bis1
22-25
Sezione I - Responsabilità per atto personale
124-133
22-24
Sezione II - Responsabilità per atti altrui
134-137
24-25
Sezione III - Responsabilità per atto di cose
138 -140 ter
25
Capo IV - Quasi contratti
141-159
26-28
Sezione I - Arricchimento senza causa
141-142
26

Sezione II - Pagamento dell'eccedenza
143-149
26
Sezione III - Gestione aziendale
150-159
27-28
Titolo II - Effetti dell'obbligazione
160-202
28-33
Capo I - Esecuzione in natura
164-175
28-29
Capo II - Esecuzione per equivalente
176-187
30-31
Capo III - Garanzia dei diritti dei creditori
188-202
31-33
Sezione I - Modalità di realizzazione
189-199
32-33
Sezione II - Diritto di ritenzione
200-202
33
Titolo III - Condizioni dell'obbligazione
203-238
34-39

Capitolo I - Condizione e Termine
203-212
34-35
Sezione I - Condizione
203-208
34
Sezione II - Del termine
209-212
35
Capitolo II - La pluralità degli oggetti
213-216
35-36
Sezione I - Obbligo alternativo
213-215
35-36
Sezione II - Obbligo facoltativo
216
36
Capo III - La pluralità dei soggetti
217-238
36-39
Sezione I - Solidarietà
217-235
36-38
Sezione II - Indivisibilità
236-238
38-39
Titolo IV - Trasmissione dell'obbligazione
239-257
39-41
Capo I - Cessione del debito
239-250
39-40
Capo II - Cessione del debito
251-257
40-41
Titolo V - Estinzione dell'obbligo
258-322
41-50
Capitolo I - Pagamento
258-284
41-44
Sezione I - Parti del pagamento
258-275
41-43
Sezione II - Causale del pagamento
276-284
43-44
Capo II - Modalità di estinzione equivalenti al pagamento
285-304
44-47
Sezione I - Data in pagamento
285-286
44

Sezione II - Novazione e delega

287-296

45-46

Sezione III - Indennizzo

297-303

46-47

Sezione IV - Confusione

304

47

Capo III - Estinzione dell'obbligazione senza pagamento

305-322

47-50

Sezione I - Rinuncia all'obbligazione

305-306

47

Sezione II - Impossibilità di esecuzione

307

48

Sezione III - Prescrizione

308-322

48-50

Titolo VI - Prova dell'obbligazione

323-350

50-56

Capitolo I - Prova scritta

323-332

50-53

Capo II - Prove testimoniali

333-336

54-55

Capo III - Presunzioni

337-340

55

Capitolo IV - Confessione

341-342

55

Capitolo V - Giuramento

343-350

56

Titolo VII - Contratti relativi alla proprietà

351-466

57-72

Capo I - Il contratto di vendita

351-412

57-65

Sezione I - Disposizioni generali

1- Elementi della vendita

2- Obblighi del venditore

3- Obblighi dell'acquirente

351-396

351-360

361-386

387-396

57-62

57-58

58-61

62

Sezione II - Varietà di vendita

1- La vendita di proprietà altrui

2- La vendita dei diritti contestati

3- La vendita dell'eredità

4- Della vendita nell'ultima malattia

5- La vendita del rappresentante a se stesso

397-412

397-399

400-403

404-407

408-409

410-412

63-65

63

63-64

64

64

64-65

Capo II - Il contratto di scambio

413-415

65

Capo III - Il contratto di partenariato

416-449

65-70

Sezione I - Elementi della società

418-426

66-67

Sezione II - Amministrazione della società

427-431

67

Sezione III - Effetti della società

432-436

68

Sezione IV - Fine della società

437-442

68-69

IV

Sezione V - Liquidazione e scissione della società

443-449

69-70

Capo IV - Il contratto di prestito al consumo

450-458

70-71

Capitolo V - L'operazione

459-466

72

Sezione I - Elementi della transazione

459-461

72

Sezione II - Effetti dell'operazione

462-464

72

Sezione III - Nullità dell'operazione

465-466

72

Titolo VIII - Contratti relativi al godimento delle cose

467-548

73-90

Capitolo I - Il contratto di locazione

467-537

73-88

Sezione I - La locazione in generale

1- Elementi del contratto di locazione

2-Trasferimento del contratto di locazione e subaffitto

3-La morte dell'assicurato

467-513

467-504

505-509

510-513

73-83

73-81

82-83

83

Sezione II - Mantenimento dei locali e diritto al recupero

514-537

84-88

Capo II - Prestito d'uso

538-548

89-90

Sezione I - Obblighi del prestatore

539-541

89

Sezione II - Obblighi del mutuatario

542-545

89-90

Sezione III - Estinzione del prestito

546-548

90

Titolo IX - Contratti per la fornitura di servizi

549-611

90-101

Capo I - Il contratto di impresa

549-570

90-94

Sezione I - Obblighi del contraente

550-557

91-92

Sezione II - Obblighi del responsabile del progetto

558-563

92-93

Sezione III - Subappalto

564-565

93

Sezione IV - Estinzione del contratto di lavoro

566-570

93-94

Capo I bis - Il contratto di gestione

1-10

94-95

Sezione I - Il contratto di gestione

1

94

**Sezione II - Obblighi dell'impresa pubblica o della società
economia mista**

2-3

95

Sezione III - Obblighi del dirigente

4-8

95

Sezione IV - Fine del contratto di gestione

9-10

95

v

Sezione I - Elementi del mandato
571-574
96

Sezione II - Effetti del mandato
575-585
96-97

Sezione III - Fine del mandato
586-589
98

Capo III - Deposito
590-601
98-100

Sezione I - Obblighi del depositario
591-595
98-99

Sezione II - Obblighi del depositante
596-597
99

Sezione III - Varietà di deposito
598-601
99-100

Capitolo IV - Ricevitore
602-611
100-101

Titolo X - Contratti casuali
612-643
101-106

Capitolo I - Giochi e scommesse
612
101

Capo II - Vitalizio
613-618
101-102

Capo III - Contratto di assicurazione
619-643
102-106

Sezione I - Disposizioni generali
619-625
102-103

Sezione II - Varietà assicurative
626-643
103-106

Titolo XI - Fideiussione
644-673
107-110

Capo I - Elementi della fideiussione
644-653
107-108

Capo II - Effetti della fideiussione
654-673
108-110

Sezione I - Rapporti fideiussione-creditore

654-669

108-109

Sezione II - Rapporti fideiussore-debitore

670-673

109-110

Libro III - Principali diritti reali

674-881

110-145

Titolo I - Diritto di proprietà

674-843

110-139

Capo I - Il diritto di proprietà in generale

674-772

110-128

Sezione I - Portata e sanzione

674 - 681 bis³

110-112

Sezione II - Classificazione delle cose e dei beni

682-689

112-113

Sezione III - Restrizione al diritto di proprietà

690-712

113-116

Sezione IV - Patrimonio indiviso

713-742

116-119

Sezione V - Comproprietà di edifici costruiti

1-Disposizioni generali

2-Diritti e doveri del comproprietario e/o degli occupanti

3-Amministrazione e gestione degli immobili ad uso collettivo

743-772

743 - 750 bis

750bis1-756bis1

756 bis2-772

119-128

119-121

122-124

124-128

Capo II - Modalità di acquisto dei beni

773-843

129-139

Sezione I - Professione e successione

773-774

129

Sezione II - Del testamento

775-777

129

Sezione III - Adesione

778-791

129-131

Sezione IV - Il contratto di proprietà

792-793

131

Sezione V - Chefãa (prelazione)

1-Condizioni di esercizio

2-La procedura dello chefãa

3-Effetti dello chefãa

4- Decadenza dal diritto allo chefãa

794-807

794-798

799-803

804-806

807

132-134

132

132-133

133

134

Sezione VI - Possesso

1-Acquisizione, trasferimento e perdita del possesso

2-Protezione del possesso

3-Effetti del possesso. prescrizione acquisitiva

4-Acquisizione di mobili attraverso il possesso

5-Dall'acquisizione dei frutti da parte del possesso

6-ripetizione di spese

7-Responsabilità in caso di smarrimento

808-843

808-816

817-826

827-834

835-836

837-838

839-841

842-843

134-139

134-135

135-136

136-137

137-138

138

138

138-139

Titolo II - Smembramento del diritto di proprietà

844-881

139-145

Capo I - Uso, uso e abitazione

1-Utilizzo

2-dell'uso e dell'abitazione

3-Uso dei terreni assegnati dallo Stato

4-Uso del terreno assegnato ai membri dei collettivi

844 -866

844 -854

855-857

858 -861

862 -866

139-142

139-140

141

141

142

Capitolo II - Servitù

867-881

143-145

Libro IV - Diritti reali accessori o interessi reali di sicurezza

882-1003
145-164
Titolo I - Del mutuo
882-936
145-153
Capo I - Costituzione dell'ipoteca
883-893
145-146
Capo II - Effetti dell'ipoteca
894-932
147-152
Sezione I - Effetti tra le parti
1-Per quanto riguarda il costituente
2-Riguardo al creditore ipotecario
894-903
894-900
901-903
147-148
147-148
148
Sezione II - Effetti nei confronti dei terzi
904-906
148-149

Sezione III - Il diritto di preferenza e il diritto di seguito
907-932
149-152
Capo III - L'estinzione del mutuo
933-936
153
Titolo II - Diritto di cessione
937-947
153-155
Capo I - Costituzione del diritto di cessione
937-945
153-154
Capo II - Effetto, riduzione ed estinzione del diritto di cessione
946-947
155
Titolo III - Impegno
948-981
155-160
Capo I - Elementi di garanzia
948-950
155
Capo II - Effetti della garanzia
951-963
156-157
Sezione I - Tra le parti
1-Obblighi del concedente in pegno
2-Obblighi del creditore privilegiato
951-960
951-954
955-960
156-157

156
156-157
Sezione II - Nei confronti dei terzi
961-963
157-158
Capo III - Estinzione delle garanzie
964-965
158
Capo IV - Garanzie immobiliari
966-968
158
Capitolo V - Impegno
969-981
159-160
Titolo IV - Privilegi
982-1003
161-164
Capo I - Disposizioni generali
982- 988
161-162
Capitolo II - Diversi privilegi
989-1003
162-164
Sezione I - Privilegi generali e privilegi mobili speciali
990-998
162-164
Sezione II - Privilegi immobiliari speciali
999-1003
164

1

Ordinanza n°75-58 del 20 Ramadan 1395 corrispondente al 26 settembre 1975 sul codice civile, modificato e integrato.

IN NOME DEL POPOLO,

Il Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei ministri,

Sulla relazione del ministro della Giustizia, guardiano dei sigilli,

Viste le ordinanze n°s 65-182 del 10 luglio 1965 e 70-53 del 18 Djoumada I 1390 corrispondente il 21 luglio 1970 che istituisce il Governo;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Ordine:

PRENOTA I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

EFFETTI E APPLICAZIONE DELLE LEGGI

Articolo 1st. - La legge disciplina tutte le materie alle quali la lettera o lo spirito di uno dei suoi disposizioni.

In assenza di una disposizione di legge, il giudice decide secondo i principi del diritto musulmano e, predefinito, secondo consuetudine.

Se del caso, ricorre al diritto naturale e alle regole dell'equità.

Arte. 2. - La legge prevede solo il futuro; non ha effetto retroattivo. La legge non può essere abrogato solo da una legge successiva che ne promulga espressamente l'abrogazione.

Tuttavia, l'abrogazione può essere implicita anche quando la nuova legge contiene una disposizione incompatibile con quella della legge precedente o disciplina una materia precedentemente disciplinata dalla presente ultima.

Arte. 3. - Salvo disposizioni speciali, le scadenze sono calcolate secondo il calendario gregoriano.

Arte. 4. - Le leggi promulgate sono esecutive nel territorio della Repubblica Algerina democratici e popolari, dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Algerina democratico e popolare.

Sono obbligatori ad Algeri, un giorno chiaro dopo la loro pubblicazione e ovunque nell'ambito di ogni daïra, un giorno limpido dopo la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare che li contiene, ha raggiunto la capitale di questa daïra.
La data del sigillo della daïra apposto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare, per dimostrarlo.

Arte. 5. - Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti coloro che abitano il territorio.

2

capitolo i

CONFLITTI DI LEGGI NEL TEMPO

Arte. 6. (Modificato) - Le leggi relative alla capacità giuridica si applicano a tutte le persone che soddisfare le condizioni previste.

Quando una persona avente capacità giuridica secondo la vecchia legge diventa incapace secondo la nuova legge, tale incapacità non pregiudica gli atti da essa precedentemente compiuti. (1)

Arte. 7. (Modificato) - Le nuove disposizioni procedurali si applicano immediatamente.

Tuttavia, in materia di prescrizione, le norme in materia di decorrenza, sospensione e interruzione, sono quelli determinati dalla vecchia legge per tutto il periodo antecedente l'entrata in nuove disposizioni.

Se le nuove disposizioni prevedono un termine di prescrizione più breve di quello previsto dall'art la vecchia legge, il nuovo periodo comincerà a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disposizioni, anche se il vecchio periodo ha già iniziato a decorrere.

Tuttavia, se il periodo residuo del termine previsto dalla vecchia legge è inferiore al periodo previsto dalle nuove disposizioni, il termine di prescrizione sarà adempiuto al termine del periodo residuo.

Lo stesso vale per i termini procedurali. (2)

Arte. 8. (Modificato) - Le prove precostituite sono soggette alla legge in vigore, al momento in cui il prova è stabilita o quando avrebbe dovuto essere stabilita. (3)

Capitolo II

CONFLITTI DI LEGGI NELLO SPAZIO

Arte. 9. - In caso di conflitto di leggi, la legge algerina è competente a qualificare la categoria a quale sia il rapporto giuridico, oggetto della controversia, al fine di determinare la legge applicabile.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- Le leggi relative alla capacità si applicano a tutte le persone che soddisfano le condizioni stabilite.

Quando una persona avente capacità giuridica secondo la vecchia legge diventa incapace secondo la nuova legge, questo l'incapacità non incide sugli atti da essa precedentemente compiuti”.

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Le nuove disposizioni procedurali si applicano immediatamente. Tuttavia, in termini di prescrizione, le norme relative alla partenza, alla sospensione e all'interruzione, sono quelle determinate dalla vecchia legge per l'insieme periodo antecedente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Lo stesso vale per i termini procedurali. ”

(3) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Le prove precostituite sono soggette alla legge in vigore, nel momento in cui la prova è stabilita o nel momento in cui è avrebbe dovuto essere stabilito”.

3

Arte. 10. (Modificato) - Lo stato civile e la capacità delle persone sono regolati dalla legge dello Stato di loro Nazionalità.

Tuttavia, se una delle parti, in una transazione pecuniaria conclusa in Algeria e ivi dovuta produrre i suoi effetti, capita di essere un estraneo incapace e che questa incapacità sia il risultato di una causa oscuro che non può essere facilmente rilevato dall'altra parte, questa causa non ha alcun effetto sulla sua capacità e la validità della transazione.

Lo status di persone giuridiche, società, associazioni, fondazioni e altri è disciplinato dalla legge statale dov'è la sede principale, principale ed effettiva.

Tuttavia, le persone giuridiche straniere che esercitano un'attività in Algeria sono soggette alla legge algerina. (1)

Arte. 11. (Modificato) - Le condizioni sostanziali relative alla validità del matrimonio sono regolate dalla legge cittadino di ciascuno dei due coniugi. (2)

Arte. 12. (Modificato) - Gli effetti personali e matrimoniali del matrimonio sono soggetti al diritto nazionale

del marito, al momento del matrimonio.

Lo scioglimento del matrimonio e la separazione personale sono soggetti alla legge nazionale del coniuge, momento dell'atto di avvio del procedimento. (3)

Arte. 13. - Nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, se uno dei due coniugi è algerino, al momento della conclusione del matrimonio, la legge algerina è l'unica applicabile, salvo per quanto riguarda la capacità di sposarsi.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Le leggi riguardanti lo stato e la capacità del popolo, governano gli algerini anche residenti in paesi stranieri. Tuttavia, se una delle parti, in una transazione pecuniaria conclusa in Algeria e dovendo ivi produrre i suoi effetti, risulta essere uno straniero incapace e che questa incapacità è dovuta a una causa oscura che non può essere facilmente individuata, questa causa non ha alcun effetto sulla sua capacità e validità della transazione. Persone giuridiche straniere, società, associazioni, le fondazioni o altri che esercitano un'attività in Algeria, sono soggetti al diritto algerino”.

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Le condizioni relative alla validità del matrimonio sono regolate dal diritto nazionale di ciascuno dei due coniugi”.

(3) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Gli effetti del matrimonio, compresi quelli riguardanti il patrimonio, sono soggetti alla legge nazionale del marito, al momento della conclusione del matrimonio.

Lo scioglimento è soggetto alla legge nazionale del coniuge, al momento dell'atto introduttivo del giudizio”.

4

Arte. 13a. (Nuovo) - Filiazione, riconoscimento della paternità e disconoscimento della paternità sono soggetti alla legge nazionale del padre al momento della nascita del figlio.

Se il padre muore prima della nascita del figlio, è la legge nazionale del padre al momento della morte che è applicabile. (1)

Arte. 13 ter. (Nuovo) - La validità della collezione legale (Kafala) è contemporaneamente soggetta alla legge cittadino del titolare del diritto di riscossione (Kafil) e quello del minore in affidamento (Makfoul) al momento della sua istituzione. Gli effetti della riscossione legale (Kafala) sono soggetti al diritto nazionale del titolare del diritto di raccolta (Kafil).

L'adozione è soggetta alle stesse disposizioni. (2)

Arte. 14. - L'obbligazione alimentare tra i genitori è disciplinata dal diritto nazionale del debitore.

Arte. 15. (Modificato) - Le condizioni sostanziali in materia di tutela, tutela testamentaria, sono determinate la tutela e le altre istituzioni per la tutela dei minori, incapaci e assenti dalla legge nazionale della persona da proteggere.

Tuttavia, la legge algerina si applica alle misure di emergenza, se minorenni, persone incapaci e assenti sono in Algeria quando vengono prese queste misure o se riguardano la loro proprietà situato in Algeria. (3)

Arte. 16. (Modificato) - Gli stati, testamenti e altre disposizioni derivanti dalla morte sono regolati da la legge nazionale *del de cuius*, del testatore o del disponente al momento della morte.

La donazione e il Wakf sono soggetti alla legge nazionale del donatore o del concedente al momento della loro istituzione. (4)

Arte. 17. (Modificato) - La qualificazione dei beni, mobili o immobili, è disciplinata dal legge dello Stato in cui si trovano.

Il possesso, la proprietà e altri diritti reali sono soggetti alla legge dell'ubicazione dell'edificio.

Per quanto riguarda i mobili materiali, è soggetto alla legge del luogo in cui si trovava nel momento in cui si è verificata la causa che ha determinato l'acquisizione o la perdita del possesso, della proprietà o di altri diritti reali. (5)

(1) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

(2) Aggiunto dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

(3) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Le norme sostanziali in materia di amministrazione legale, curatela e altre istituzioni per la tutela degli incapaci e assenti, sono determinati dalla legge nazionale della persona da proteggere”.

(4) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 15).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Le successioni, testamenti e altre disposizioni a causa di morte, sono regolate dalla legge nazionale del de cuius, del testatore o del disponente al momento della morte.

Tuttavia, la forma del testamento è disciplinata dalla legge nazionale del testatore, al momento del testamento o dalla legge del luogo in cui il testamento è stato redatto. Lo stesso vale per la forma delle altre disposizioni sulla causa di morte”.

(5) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sono soggetti, per quanto riguarda i beni immobili, alla legge della situazione di

5

Arte. 17a. (Nuovo) - La proprietà immateriale è regolata dalla legge del luogo della sua ubicazione in momento del verificarsi della causa che ha determinato l'acquisizione o la perdita del possesso, della proprietà o di altro diritti reali.

È considerato come il luogo del bene letterario e artistico, il luogo del primo pubblicazione o produzione dell'opera.

Il paese che lo ha concesso è considerato il luogo del brevetto di invenzione.

Il luogo del disegno industriale è considerato il paese in cui è stato registrato o depositato.

Il luogo in cui si trova il marchio è considerato il luogo in cui viene utilizzato.

La posizione del nome commerciale è considerata il paese della sede centrale del fondo. commercio. (1)

Arte. 18. (Modificato) - Le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge di autonomia non appena essa ha un rapporto reale con i contraenti o il contratto.

In caso contrario, si applicherà la legge del comune domicilio o della comune cittadinanza.

In caso contrario, si applicherà la legge del luogo in cui è concluso il contratto.

Tuttavia, i contratti relativi a edifici sono soggetti alla legge della situazione dell'edificio. (2)

Arte. 19. (Modificato) - Gli atti giuridici sono soggetti, quanto alla loro forma, alla legge del luogo in cui si trovano stato compiuto.

Possono anche essere soggetti alla legge del comune domicilio, alla legge nazionale comune del contrattuale o alla legge che disciplina le norme sostanziali. (3)

Arte. 20. - Le obbligazioni extracontrattuali sono soggette alla legge dello Stato sul cui territorio si trovano produce l'evento che dà origine all'obbligazione.

Tuttavia, nel caso di un'obbligazione derivante da un evento dannoso, la disposizione del comma precedente non si applica agli atti avvenuti all'estero e che, ancorché illeciti ai sensi della diritto straniero, sono considerati legittimi dal diritto algerino.

Arte. 21. - Le precedenti disposizioni si applicano solo ove non diversamente disposto da una legge speciale o da una convenzione internazionale in vigore in Algeria.

Arte. 21 bis. (Nuovo) - Le regole di giurisdizione e procedura sono soggette al diritto statale in cui viene proposta l'azione o avviato il procedimento. (4)

(1) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del luogo in cui è stato concluso il contratto, salvo che le parti d'accordo che verrà applicata un'altra legge.

Tuttavia, i contratti relativi a edifici sono soggetti alla legge della situazione dell'edificio”.

(3) Modificato dalla legge n. 05-10 del 20 giugno 2005 (GU n. 44, pag. 16).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Gli atti tra vivi sono soggetti, quanto alla loro forma, alla legge del luogo in cui sono stati compiuti. Possono anche essere fatto salvo il diritto nazionale comune alle parti”.

(4) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

6

Arte. 22. (Modificato) - In caso di più nazionalità, il giudice applica la nazionalità effettiva.

Tuttavia, si applica la legge algerina se la persona presenta, allo stesso tempo, la cittadinanza Algerino, nei confronti dell'Algeria e di altra nazionalità, nei confronti di uno o più Stati esteri.

In caso di apolidia, il giudice applica la legge del domicilio o quella del luogo di residenza. (1)

Arte. 23. (Modificato) - Quando le disposizioni precedenti si riferiscono alla legge di uno Stato in cui Ci sono diverse leggi, è la legge interna di quello Stato che determina la legislazione da applicare.

Se la legge competente non prevede disposizioni in materia, si applica la normativa dominante.

in caso di più comunità, o la legislazione della capitale in caso di più comunità territoriale. (2)

Arte. 23 bis. (Nuovo) - La legge algerina è applicabile nel caso in cui sia impossibile provare legge straniera applicabile. (3)

Arte. 23 ter. (Nuovo) - In caso di applicazione di una legge straniera, solo la sua disposizioni interne, escluse quelle relative al conflitto di leggi nello spazio.

Tuttavia, la legge algerina è applicabile nel caso in cui le norme di conflitto di questa legge straniera dà competenza. (4)

Arte. 23c. (Nuovo) - In assenza di un testo, i principi generali del diritto internazionale privato sui conflitti di leggi. (5)

Arte. 24. (Modificato) - Il diritto straniero, in virtù degli articoli precedenti, non è applicabile se lo è contrari all'ordine pubblico o al buon costume in Algeria, o se è dimostrato che non è diventato competente solo a seguito di frode contro la legge.

La legge algerina è applicabile quando la legge straniera si dimostra contraria all'ordine pubblico e al bene costumi. (6)

(1) Modificata dalla legge n. 05-10 del 20 giugno 2005 (GU n. 44, pag. 16).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-In caso di più nazionalità, il giudice applica la nazionalità effettiva.

Tuttavia, si applica la legge algerina se la persona presenta, allo stesso tempo, la cittadinanza algerina, per quanto riguarda Algeria e, altra nazionalità, nei confronti di uno o più Stati esteri.

In caso di apolidia, la legge da applicare è determinata dal giudice”.

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Quando le precedenti disposizioni si riferiscono alla legge di uno Stato in cui esistono più ordinamenti giuridici, il sistema da applicare è determinato dal diritto interno di tale Stato”.

(3) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

(4) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

(5) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

(6) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 16).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- L'applicazione del diritto straniero, in virtù degli articoli precedenti, è esclusa se contraria all'ordine pubblico o al buona morale in Algeria”.

TITOLO II

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

capitolo I

DI INDIVIDUI

Arte. 25. (Modificato) - La personalità inizia con la nascita di successo del bambino vivente e finisce con la morte.

Il bambino concepito gode dei diritti determinati dalla legge a condizione che nasca vivo. (1)

Arte. 26. - La nascita e la morte sono stabilite a tal fine dai registri.

In mancanza di tale prova o qualora sia accertata l'inesattezza delle informazioni contenute nei registri, il la prova può essere fornita con qualsiasi altro mezzo nelle forme previste dalla legge sullo stato civile.

Arte. 27. - È disciplinata la tenuta dei registri delle nascite e dei decessi e delle relative dichiarazioni dalla legge sullo stato civile.

Arte. 28. - Tutti devono avere un nome e uno o più nomi. Il nome di un uomo si espande ai suoi figli.

I nomi di battesimo devono essere algerini; potrebbe essere diverso per i bambini nati da genitori appartenenti a una fede non musulmana.

Arte. 29. - L'acquisizione e la modifica del nome sono regolate dalla legge sullo stato civile.

Arte. 30. - La nazionalità algerina è regolata dal codice della nazionalità.

Arte. 31. - La scomparsa e l'assenza sono soggette alle prescrizioni del diritto di famiglia.

Arte. 32. - La famiglia è composta dai genitori della persona. Sono imparentati tra loro persone con un autore comune.

Arte. 33. - La parentela in linea diretta è quella che esiste tra ascendenti e discendenti.

La parentela collaterale online è quella che esiste tra persone che hanno un autore comune, senza l'uno discende dall'altro.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“La personalità inizia con la nascita riuscita del bambino vivo e termina con la morte.

Il bambino concepito gode dei diritti civili a condizione che nasca vivo”.

Arte. 34. - Nella linea retta, il grado di parentela si calcola risalendo all'autore comune e da contando ogni genitore, escluso l'autore. Nella linea collaterale, torniamo dal discendente a

l'ascendente comune, poi si scende all'altro discendente. Qualsiasi genitore, escluso l'autore comune, conta come un grado.

Arte. 35. - I genitori di uno dei due coniugi sono gli alleati dell'altro coniuge, nella stessa linea e nella stessa misura.

Arte. 36. (Modificato) - Il domicilio di ogni algerino è il luogo della sua residenza principale. A in caso contrario, subentra la residenza abituale.

La persona non può avere più di un domicilio contemporaneamente . **(1)**

Arte. 37. - Il luogo in cui la persona esercita il suo mestiere o la sua professione, è considerato come domicilio speciale per gli affari connessi con questo mestiere o professione.

Arte. 38. (Modificato) - Il minore, il proibito, il disperso e l'assente hanno come domicilio il domicilio rappresentante legale.

Tuttavia, il minore emancipato ha il proprio domicilio per tutto ciò che concerne gli atti che egli è legalmente in grado di svolgere. **(2)**

Arte. 39. (Modificato) - Può essere eletto domicilio speciale per l'esecuzione di un atto giuridico determinato.

La scelta del domicilio deve essere provata per iscritto. Il domicilio scelto per l'esecuzione di un atto giuridico sarà considerato domicilio per tutto ciò che concerne il presente atto, ivi compresa la procedura di esecuzione forzata, a meno che l'elezione non sia espressamente limitata a determinati atti specifici. **(3)**

Arte. 40. - Ogni adulto che gode delle sue facoltà mentali e non essendo stato interdetto, è pienamente in grado di esercitare i suoi diritti civili.

La maggioranza è fissata in diciannove (19) anni.

Articolo 41: Abrogato (4)

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- La casa di ogni algerino è il luogo in cui si trova la sua casa principale. In mancanza, la residenza abituale tiene conto luogo ”.

(2) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Il minore, l'inibito, il disperso e l'assente hanno come domicilio il domicilio del loro legale rappresentante.

Tuttavia, il minore che ha compiuto i diciotto (18) anni e le persone a lui assimilate, hanno il proprio domicilio, per tutto che riguarda gli atti che sono legalmente capaci di compiere”.

(3) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Possiamo eleggere un domicilio speciale per l'esecuzione di un atto giuridico specifico.

La scelta del domicilio deve essere provata per iscritto. Il domicilio scelto per l'esecuzione di un atto giuridico sarà considerato come domicilio per tutto quanto attiene al presente atto, ivi compresa la procedura esecutiva, salvo che l'elezione sia espressamente limitato a determinati atti specifici”.

(4) Abrogato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- L'esercizio di un diritto è considerato abusivo nei seguenti casi:

- se avviene al solo scopo di nuocere ad altri,
- se tende a soddisfare un interesse la cui importanza è minima rispetto al conseguente danno ad altri,
- se tende a soddisfare un interesse illecito”.

Arte. 42. (Modificato) - La persona priva di discernimento a causa della sua giovane età o per questo della sua debolezza d'animo o della sua follia, non ha la capacità di esercitare i suoi diritti civili.

Il bambino che non ha compiuto i tredici anni è considerato privo di discernimento. **(1)**

Arte. 43. (Modificato) - Colui che ha raggiunto l'età del discernimento, senza essere maggiorenne, nonché che hanno raggiunto la maggiore età, pur essendo sontuosi o imbecilli, hanno capacità limitate in conformità con i requisiti legali. **(2)**

Arte. 44. - Gli incapaci, in tutto o in parte, sono soggetti, a seconda dei casi, alla regime di amministrazione legale, tutela o curatela alle condizioni ed ai sensi del regole prescritte dalla legge.

Arte. 45. - Nessuno può rinunciare alla sua capacità o modificarne le condizioni.

Arte. 46. - Nessuno può rinunciare alla sua libertà individuale.

Arte. 47. - Chiunque subisca un'illecita violazione dei diritti inerenti alla sua personalità, può chiedere la cessazione e il risarcimento del danno derivato.

Arte. 48. - Chiunque sia ingiustamente contestato il diritto di usare un nome o il cui nome sia stato indebitamente portato da un altro, può chiedere l'annullamento di questo fatto e il risarcimento del danno subito.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-La persona priva di discernimento a causa della sua giovane età o a causa della sua debolezza di mente o della sua demenza, non ha la capacità di esercitare i suoi diritti civili.

Si considera privo di discernimento il minore che non ha compiuto i sedici (16) anni di età".

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Colui che ha raggiunto l'età del discernimento, senza essere maggiore, così come colui che ha raggiunto la maggiore età, pur essendo suntuosi o imbecilli, hanno una capacità limitata secondo le prescrizioni della legge".

10

Capitolo II PERSONE GIURIDICHE

Arte. 49. (Modificato) - Le persone giuridiche sono:

- lo Stato, la wilaya, il comune,
- enti pubblici di natura amministrativa,
- società civili e commerciali,
- associazioni e fondazioni,
- il Wakf,
- qualsiasi gruppo di persone o beni cui la legge riconosce personalità giuridica. (1)

Arte. 50. - La persona giuridica gode, nei limiti determinati dalla legge, di tutti i diritti, a esclusione di quelli specifici della persona fisica.

Ha in particolare:

- eredità,
- una capacità nei limiti determinati nell'atto costitutivo o stabiliti dalla legge,
- un domicilio che è il luogo in cui si trova la sede della sua amministrazione. Società con sede in Algeria, sono considerati, ai sensi del diritto nazionale, avere la loro sede in Algeria,
- un rappresentante per esprimere i suoi desideri,
- il diritto di citare in giudizio.

Arte. 51. - La legge determina le condizioni alle quali le istituzioni e gli organi statali economici e sociali, i governi, come le associazioni e le cooperative, possono costituire e acquisire personalità giuridica o perderla.

Arte. 52. (Modificato) - Fatte salve le disposizioni speciali applicabili agli stabilimenti con carattere amministrativo, lo Stato, in caso di partecipazione diretta ai rapporti di diritto civile è rappresentato dal ministro delle Finanze. (2)

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Le persone giuridiche sono:

- lo Stato, la wilaya, il comune,
- gli enti e gli uffici pubblici alle condizioni determinate dalla legge,
- imprese e cooperative socialiste, associazioni e qualsiasi gruppo cui la legge conferisca personalità morale".

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Fatte salve le disposizioni speciali applicabili agli stabilimenti e alle società amministrative socialisti, lo Stato, in caso di partecipazione diretta ai rapporti di diritto civile, è rappresentato dal Ministro delle finanze".

11

LIBRO II OBBLIGHI E CONTRATTI TITOLO I FONTI DELL'OBBLIGO capitolo I DELLA LEGGE

Arte. 53. - Gli obblighi che derivano direttamente ed esclusivamente dalla legge sono regolati dal disposizioni di legge che le hanno stabilite.

Capitolo II DEL CONTRATTO

Sezione I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Arte. 54. (Modificato) - Il contratto è un accordo mediante il quale una o più persone

obbligarsi, verso uno o più altri, a dare qualcosa da fare o da non fare. **(1)**

Arte. 55. - Il contratto è sinallagmatico o bilaterale, quando i contraenti si impegnano reciprocamente gli uni agli altri.

Arte. 56. - È unilaterale quando una o più persone sono obbligate a una o più altri, senza alcun impegno da parte di quest'ultimo.

Arte. 57. - È commutativo quando ciascuna delle parti si impegna a dare o a fare qualcosa che è considerato come l'equivalente di ciò che le diamo o di ciò che facciamo per lei.

Quando l'equivalente è la possibilità di vincere o perdere per ciascuna delle parti, secondo a evento incerto, il contratto è casuale.

Arte. 58. - Il contratto, a titolo oneroso, è quello che sottopone ciascuna delle parti a dare o fare Qualcosa.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Il contratto è un accordo con il quale una o più persone si impegnano, nei confronti di una o più altre, a dare, fare o non fare qualcosa".

Sezione II

CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1 - Consenso.

Arte. 59. - Il contratto si perfeziona non appena le parti si siano scambiate le loro concordi volontà, senza salve le disposizioni di legge.

Arte. 60. - Si può dichiarare la propria volontà verbalmente, per iscritto o mediante i segni generalmente in uso. o da una condotta tale da non lasciare dubbi sulla vera intenzione del suo autore.

La dichiarazione di volontà può essere tacita quando la legge o le parti non lo richiedono esprimere.

Arte. 61. - La dichiarazione di volontà ha effetto non appena ne viene a conoscenza destinatario. Si riterrà che quest'ultimo abbia preso conoscenza della dichiarazione al momento della ricezione, a meno che prova contraria.

Arte. 62. - Se l'autore della dichiarazione muore o diventa incapace prima che la dichiarazione produca effetto, la dichiarazione non è meno efficace quando viene a conoscenza della sua destinatario, a meno che non risulti il contrario dalla dichiarazione di volontà o dalla natura delle cose.

Arte. 63. - Quando è fissato un termine per l'accettazione, l'autore dell'offerta è vincolato dalla sua offerta fino al la scadenza di tale periodo.

La fissazione del termine può essere implicita nelle circostanze o nella natura del caso.

Arte. 64. - Se, durante una riunione contrattuale, viene fatta un'offerta a una persona presente, senza fissare termine per l'accettazione, l'offerente è liberato se l'accettazione non avviene immediatamente. è anche se l'offerta è fatta di persona per telefono o altro mezzo simile.

Tuttavia, il contratto è concluso, anche se l'accettazione non è immediata, quando, nel frattempo tra l'offerta e l'accettazione, nulla indica che l'autore dell'offerta l'abbia ritirata, purché la dichiarazione l'accettazione avviene prima della fine della sessione contrattuale.

Arte. 65. - Quando le parti hanno espresso il loro accordo su tutti i punti essenziali del contratto e hanno si è riservato di concordare successivamente su punti di dettaglio, senza prevedere che, in mancanza di tale accordo, il contratto sarebbe senza effetto, il presente contratto si considera concluso, i dettagli saranno poi, in caso di controversia, determinato dal giudice, secondo la natura della causa, i requisiti di legge, l'uso e equità.

Arte. 66. - L'accettazione che modifica l'offerta è valida solo come nuova offerta.

Arte. 67. - Salvo patto o disposizione contraria, il contratto tra assenti si considera concluso nel quando e dove l'offerente è venuto a conoscenza dell'accettazione.

L'autore dell'offerta si considera a conoscenza dell'accettazione nel luogo e nel momento in cui l'accettazione lo ha raggiunto.

Arte. 68. - Quando l'autore dell'offerta non dovrebbe, per la natura del caso o per il usi commerciali, o altre circostanze, prevedano espressa accettazione, il contratto è considerata conclusa se l'offerta non è stata rifiutata entro un termine ragionevole. L'assenza di una risposta vale accettazione quando l'offerta si riferisce a rapporti commerciali già esistenti tra le parti o

quando è solo nell'interesse del destinatario.

Arte. 69. - In materia di asta, il contratto è formato solo dall'aggiudicazione. Asta esce non appena viene emesso un rilancio, anche zero.

Arte. 70. - L'accettazione in un contratto di adesione risulta dall'adesione di una parte ad un progetto regolamento che l'altro stabilisce senza consentire discussione.

Arte. 71. - L'accordo con cui le parti o una di esse si impegnano a concludere in futuro un determinato contratto, ha effetto solo se i punti essenziali del contratto previsto e il termine entro il quale questo contratto deve essere concluso, sono specificati.

Quando la legge subordina la conclusione del contratto all'osservanza di una certa forma, quest'ultima vale anche per l'accordo contenente la promessa di contrarre.

Arte. 72. - Quando la parte obbligata a concludere un contratto si rifiuta di farlo, il giudice può, al richiesta dell'altra parte, se sono soddisfatte le condizioni richieste per la conclusione del presente contratto in particolare quelli relativi alla forma, per rendere una decisione che costituisce un contratto.

Arte. 72 bis. (Nuovo) - Salvo patto contrario, il pagamento di una caparra, al momento del conclusione del contratto, dà facoltà a ciascuna delle parti contraenti di recedere entro il termine pattuito.

Se chi ha versato la caparra si dedica, perde quanto ha pagato.

Se la persona che ha ricevuto la caparra si sta dedicando, deve restituire il doppio dell'importo della caparra, anche se non lo fa

nessun pregiudizio deriva dal recesso. **(1)**

Arte. 73. - Quando il contratto è concluso in via di rappresentanza, si deve tener conto, non la persona del mandante, ma quella del rappresentante, per quanto riguarda i vizi del consenso o gli effetti legati al fatto che avremmo saputo che avremmo dovuto necessariamente sapere certe circostanze speciali.

Tuttavia, quando il rappresentante è un mandatario che agisce secondo precise istruzioni del suo principale, non può invocare l'ignoranza da parte del suo agente delle circostanze che avrebbe dovuto avere necessariamente sapere.

(1) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

14

Arte. 74. - Il contratto concluso dal rappresentante nei limiti dei suoi poteri per conto del preponente, genera diritti e obbligazioni direttamente a vantaggio del preponente e nei suoi confronti.

Arte. 75. - Quando, al momento della conclusione del contratto, il contraente non si è manifestato in qualità di rappresentante, il contratto produce i suoi effetti solo a vantaggio del preponente o nei suoi confronti se la parte con

quale il mandatario deve necessariamente conoscere il rapporto di rappresentanza o se fosse indifferente alla terza parte a trattare con l'uno o l'altro.

Arte. 76. - Se il rappresentante e il terzo con cui ha contratto erano ignari, al momento del conclusione del contratto, cessazione del rapporto di rappresentanza, scaturiscono gli effetti del contratto nel patrimonio del mandante o dei suoi aventi causa.

Arte. 77. - Salve le disposizioni contrarie della legge e delle norme in materia di commercio, nessuno può, in nome della persona che rappresenta, contrattare con se stesso, per proprio conto o per conto di altri, senza l'autorizzazione del mandante, che può, però, in tal caso, ratificare il contratto.

Arte. 78. (Modificato) - Chiunque è in grado di contrarre se non dichiarato totalmente o parzialmente inabile ai sensi di legge. **(1)**

Arte. 79. (Modificato) - In materia di norme di capacità dei minori, divieti giudiziari e persone giuridiche e degli altri incapaci, le disposizioni a tal fine previste dal Codice del famiglia. **(2)**

Arte. 80. (Modificato) - Quando un individuo è sordomuto, sordo-cieco o cieco-muto e non può, in conseguenza di tale infermità, esprimere la sua volontà, il tribunale può nominare per lui un consiglio giudiziario per assisterlo negli atti ove il suo interesse lo richieda.

È annullabile ogni atto per il quale è stata disposta l'assistenza di un difensore, se è stata eseguita dalla persona cui è stato prestato il parere giudiziario, senza l'assistenza di tale consulenza successiva alla trascrizione della decisione di pronuncia dell'assistenza. **(3)**

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Chiunque è capace di contrarre a meno che non sia dichiarato totalmente o parzialmente incapace ai sensi della legge".

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Per quanto riguarda le regole di capacità dei minori, i divieti giudiziari e legali e altri incapaci, si fa applicazione delle disposizioni a tal fine previste dal Codice della Famiglia".

(3) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Quando un individuo è sordomuto, sordo-cieco o cieco-muto e che non può, a causa di questa infermità, esprimere a sua volontà, il tribunale può nominare un consiglio giudiziario che lo assista negli atti ove il suo interesse lo richieda. Qualsiasi atto per il quale è stata decisa l'assistenza di un legale, se è stato eseguito dalla persona fornito con il difensore, senza l'assistenza di questo difensore dopo la trascrizione della decisione che pronuncia assistenza ".

15

Arte. 81. - La risoluzione del contratto può essere richiesta dalla parte che, al momento della sua conclusione, abbia commesso un errore fondamentale.

Arte. 82. - L'errore è essenziale quando la sua gravità raggiunge un grado tale che, se questo errore non fosse stato commesso, la parte sbagliata non avrebbe stipulato il contratto.

L'errore è essenziale in particolare:

- quando si tratta di una qualità della cosa che le parti hanno ritenuto sostanziale o che deve considerarsi tale, tenuto conto delle condizioni alle quali il contratto è stato concluso e della buona fede che dovrebbe prevalere negli affari.

- quando riguarda l'identità o una delle qualità della persona con cui si contrae, se questa identità o questa qualità è la causa principale che determina la conclusione del contratto.

Arte. 83. - In assenza di disposizione di legge contraria, l'errore di diritto comporta l'annullamento del contratto, se soddisfa i presupposti dell'errore di fatto, ai sensi degli articoli 81 e 82.

Arte. 84. - Semplici errori di calcolo o di scrittura non inficiano la validità del contratto; esse bisogno di essere corretto.

Arte. 85. - La parte che è vittima di un errore non può invocarlo in modo contrario alle norme in buona fede. In particolare, resta vincolato dal contratto che intende concludere, se l'altra parte si dichiara pronto per eseguirlo

Arte. 86. - Il contratto può essere risolto per dolo, quando le manovre praticate da uno parti o dal loro rappresentante erano tali che, senza queste manovre, l'altra parte non avrebbe contratto.

Il silenzio intenzionale di una delle parti su un fatto o una modalità costituisce frode quando è provato che il contratto non sarebbe stato concluso, se l'altra parte ne fosse stata a conoscenza.

Arte. 87. - La parte vittima di frode da parte di un terzo non può chiedere l'annullamento del contratto, a meno che non è accertato che la controparte era a conoscenza o doveva necessariamente essere a conoscenza del dolo.

Arte. 88. - Il contratto può essere rescisso per violenza, se una delle parti ha contratto l'impero di un fondato timore che l'altra parte gli avrebbe ispirato senza diritto.

Il timore si ritiene giustificato quando la parte che lo invoca dovrebbe ritenere, secondo le circostanze, che un pericolo grave e imminente minacciasse lei, o un suo parente, nella sua vita, nella sua persona, suo onore o proprietà.

Nella valutazione del vincolo si tiene conto di sesso, età, condizione sociale e la salute della vittima, nonché qualsiasi altra circostanza che possa incidere sulla sua gravità.

16

Arte. 89. - Quando la violenza è esercitata da un terzo, la vittima non può chiedere la cancellazione del contratto solo se è accertato che la controparte ne aveva o doveva necessariamente esserne a conoscenza.

Arte. 90. (Modificato) - Se le obbligazioni di uno dei contraenti sono sproporzionate rispetto a il vantaggio che gli deriva dal contratto o dalle obbligazioni dell'altro contraente e se è accertato che la parte il danneggiato ha stipulato il contratto solo in conseguenza dello sfruttamento da parte dell'altra parte della sua notoria leggerezza o di un passione sfrenata, il giudice può, su richiesta del contraente leso, risolvere il contratto o ridurre il obblighi di questo contraente.

L'azione in tal senso deve, a pena di inammissibilità, essere proposta entro un anno dal della data del contratto.

In caso di contratto a valore, la controparte può evitare l'azione di annullamento se offre pagare un supplemento che il giudice riconosca sufficiente a riparare il danno. **(1)**

Arte. 91. - L'articolo 90 si applica fatte salve le disposizioni speciali relative al pregiudizio in alcuni contratti.

2- Dell'oggetto.

Arte. 92. - Il futuro e certe cose possono essere oggetto di un'obbligazione. Tuttavia, qualsiasi accordo sulla successione di un vivente, è nullo, anche se stipulato con il suo consenso, salvo nei casi previsti dalla legge.

Arte. 93. (Modificato) - Se l'oggetto dell'obbligazione è di per sé impossibile o se è contrario all'ordine pubblico o morale, il contratto è assolutamente nullo. **(2)**

Arte. 94. - Se l'oggetto dell'obbligazione non è un determinato ente, deve, a pena di nullità, essere determinato quanto alla sua specie e alla sua proporzione. Tuttavia, è sufficiente che l'oggetto sia determinato nella sua specie, se il contratto prevede i mezzi per specificare la porzione. In assenza di un accordo sulla qualità o se questo non può essere determinato dall'uso o per qualsiasi altra circostanza, il debitore deve fornire qualcosa di media qualità.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 17).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Se le obbligazioni di uno dei contraenti sono sproporzionate rispetto al vantaggio che egli trae dal contratto o con il obblighi dell'altro contraente e se è accertato che il danneggiato ha concluso il contratto solo a seguito dello sfruttamento da parte di l'altra parte della sua notoria leggerezza o sfrenata passione, il giudice può, su richiesta del contraente leso, annullare la contratto o ridurre gli obblighi di quel contraente.

L'azione a tal fine deve, a pena di inammissibilità, essere proposta entro un (1) anno dalla data di contrarre.

Nel caso di contratto a titolo oneroso, la controparte può sottrarsi all'azione di annullamento proponendosi di pagare un supplemento che il giudice riconoscerà sufficiente a riparare la lesione".

(2) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 18).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Se l'obbligazione ha per oggetto qualcosa di impossibile in sé, il contratto è radicalmente nullo".

17

Arte. 95. - L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro riguarda solo la somma numerica indicato nel contratto, indipendentemente da qualsiasi aumento o diminuzione del valore della valuta sul momento del pagamento.

2a - Della causa (Nuovo) (1)

Articolo 96: abrogato

(2)

Arte. 97. - Il contratto è nullo quando uno si impegna senza causa o per una causa contraria all'ordine pubblico o buona morale.

Arte. 98. - Si presume che l'obbligazione abbia una causa lecita, fino a quando non si verifica il contrario dimostrato.

La causa espressa nel contratto si considera vera fino a prova contraria. Quando il è data la prova della simulazione della causa, spetta a chi sostiene che l'obbligazione ha un altra causa legittima, per provarlo.

Sezione II bis

Risoluzione e nullità del contratto (3)

Arte. 99. - Quando la legge riconosce ad uno dei contraenti il diritto di risolvere il contratto, l'altro contraente non può avvalersi di tale diritto.

Arte. 100. - Il diritto di recesso dal contratto si estingue per espressa o tacita conferma.

La conferma è retroattiva alla data del contratto, fatti salvi i diritti dei terzi.

(1) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 18).

(2) Abrogato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Il contratto è nullo se l'oggetto è contrario all'ordine pubblico o al buon costume".

(3) Modificata dalla legge n. 05-10 del 20 giugno 2005 (GU n. 44, pag. 18).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"3 - Nullità del contratto".

18

Arte. 101. (Modificato) - Se il diritto di recesso dal contratto non è invocato, è prescritto dal (5) anni.

Tale termine decorre, in caso di incapacità, dal giorno della cessazione di tale incapacità, in caso di errore o dol dal giorno in cui sono stati scoperti, in caso di violenza dal giorno in cui è cessata. Tuttavia, la cancellazione non può più essere invocato per errore, frode o violenza quando, dopo la conclusione del contratto sono trascorsi dieci (10) anni. **(1)**

Arte. 102. - Quando il contratto è nullo assoluto, tale nullità può essere fatta valere da chiunque interessato e anche pronunciato d'ufficio dal giudice. Non può scomparire per conferma. L'azione di nullità si prescrive in quindici (15) anni, dalla conclusione del contratto.

Arte. 103. (Modificato) - Quando il contratto è nullo, le parti sono restituite nello stato in cui c'erano prima. Se questa restituzione è impossibile, possono essere risarciti da a maniera equivalente.

Tuttavia, quando il contratto di una persona incapace viene annullato a causa della sua incapacità, quest'ultima non è obbligato a restituire solo il valore del profitto che ha ottenuto dall'esecuzione del contratto.

In caso di nullità del contratto, la persona che ha saputo o che è stata all'origine del illiceità. (2)

Arte. 104. - Quando una parte del contratto è nulla o annullabile, questa sola parte è soggetta a nullità, a meno che non sia accertato che il contratto non sarebbe stato concluso senza la parte nulla o annullabile, nel qual caso il contratto è nullo.

Arte. 105. - Quando un contratto nullo o annullabile soddisfa le condizioni per l'esistenza di un altro contratto, esso si applica in quanto tale se vi è motivo di ammettere che la sua conclusione, in quanto tale, fosse voluta dalle parti.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 18).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- Se il diritto di recesso non è invocato, si prescrive in dieci (10) anni.

Tale termine decorre, in caso di incapacità, dal giorno della cessazione di tale incapacità, in caso di errore o dolo, dal giorno in cui sono stati scoperti, in caso di violenza, dal giorno in cui è cessata. Tuttavia, la cancellazione non può più essere invocata a causa di un errore, di dolo o violenza, quando, dalla conclusione del contratto, siano trascorsi quindici (15) anni”.

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 18).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“-Quando il contratto è nullo o annullato, le parti vengono restituite allo stato in cui erano prima. Se questa restituzione è impossibile, possono essere risarciti in modo equivalente.

Tuttavia, quando il contratto di una persona incapace viene annullato a causa della sua incapacità, l'incapace è obbligato solo a restituire il valore del profitto che ha tratto dall'esecuzione del contratto”.

Sezione III

EFFETTI DEL CONTRATTO

Arte. 106. - Il contratto è diritto delle parti. Può essere revocato o modificato solo a propria discrezione. mutuo consenso o per le cause previste dalla legge.

Arte. 107. - Il contratto deve essere eseguito conformemente al suo contenuto e in buona fede.

Obbliga il contraente, non solo a quanto ivi espresso, ma anche a tutto ciò che la legge, la consuetudine ed equità considerano come necessaria prosecuzione del presente contratto secondo la natura dell'obbligazione.

Tuttavia, quando, in conseguenza di eventi eccezionali, imprevedibili, aventi carattere di generalità, l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, senza diventare impossibile, diventa eccessivamente oneroso, in modo da minacciare il debitore con una perdita esorbitante, il giudice può, a seconda delle circostanze e tenuto conto degli interessi delle parti, ridurre, in misura ragionevole, l'obbligazione diventare eccessivo. Ogni patto contrario è nullo.

Arte. 108. - Fatte salve le norme in materia di successione, il contratto ha effetto tra le parti e i loro successori, universalmente, a meno che non derivi dalla natura del caso o da una disposizione legale, che il contratto non produce alcun effetto nei confronti degli aventi causa, su base universale.

Arte. 109. - Diritti e doveri personali creati da contratti relativi a qualcosa che ha trasmessa successivamente ai successori, in particolare, non trasmessa loro, in insieme alla cosa, quando sono elementi essenziali, e i successori l'hanno avuta conoscenza durante la trasmissione di questa cosa.

Arte. 110. - Quando il contratto si forma per adesione, il giudice può, se il contratto contiene clausole leonini, modificare queste clausole o esentare la parte aderente, secondo le regole del equità. Ogni patto contrario è nullo.

Arte. 111. - Quando i termini del contratto sono chiari, non si può deviare da essi, per cercare, da modo interpretativo, quale fosse la volontà delle parti.

Quando c'è motivo di interpretazione, si deve scoprire quale fosse l'intenzione comune delle parti, senza fermarsi nel senso letterale dei termini, tenuto conto della natura della questione, nonché della lealtà e la fiducia che sussiste tra le parti contraenti secondo le consuetudini ammesse nell'impresa.

Arte. 112. - Il dubbio va interpretato a vantaggio del debitore.

Tuttavia, l'interpretazione delle clausole oscure di un contratto di adesione non deve pregiudicare il parte aderente.

20

Arte. 113. - Il contratto non impegna i terzi, ma può far sorgere diritti a loro vantaggio.

Arte. 114. - La persona che rivolge al pubblico una promessa di un terzo non vincola il terzo. si tiene risarcire l'altro contraente, se il terzo rifiuta di impegnarsi. Può, tuttavia, esimersi dall'obbligo compensare eseguendo il servizio a cui è obbligato.

Nel caso in cui il terzo accetti l'impegno, la sua accettazione ha effetto solo dal giorno in cui è dato, a meno che non derivi dalla sua intenzione, espressa o tacita, che deve essere retroattivo al giorno del convenzione.

Articolo 115: Abrogato (1)

Arte. 116. - Puoi stipulare, a tuo nome, a vantaggio di un terzo, quando hai un interesse personale, materiale o morale, nell'adempimento dell'obbligazione stipulata.

Per effetto della stipula e salvo diverso accordo, il terzo beneficiario acquisisce un diritto diretto nei confronti di chi si è impegnato ad eseguire la stipulazione e può pretendere da lui il pagamento. Il debitore può opporre al beneficiario le eccezioni derivanti dal contratto.

Il contraente può altresì continuare la prestazione del servizio a vantaggio del beneficiario, salvo che che dal contratto risulta che la prestazione può essere richiesta solo da quest'ultimo.

Arte. 117. - Il stipulante può, ad esclusione dei suoi creditori e dei suoi eredi e salvo che ciò è contrario allo spirito del contratto, revocare la stipulazione fino a quando il beneficiario non abbia dichiarato al debitore o al stipulante, volendo usufruirne.

Salvo patto contrario, espresso o tacito, tale revoca non libera il debitore nei confronti del stipulante. Questo può sostituire il terzo con un altro beneficiario, o applicare a se stesso il beneficio di l'operazione.

Arte. 118. - La stipulazione per altri può intervenire a vantaggio di future persone o istituzioni, nonché a favore di soggetti o enti non specificati, al momento della stipula del contratto, purché che sono determinabili nel momento in cui il contratto deve produrre i suoi effetti, in forza della stipula.

(1) Abrogato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Chi promette al pubblico una ricompensa in cambio di un determinato servizio, è tenuto a pagarla a chi ha prestato il servizio, anche se quest'ultimo avrebbe agito senza alcuna considerazione della promessa di ricompensa o senza averne conoscenza.

Quando il promittente non ha fissato un termine per l'esecuzione del servizio, può revocare la sua promessa mediante comunicazione al pubblico, senza che tuttavia tale revoca possa avere alcun effetto nei confronti di chi ha già prestato il servizio.

Il diritto di pretendere il premio deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei (6) mesi dal pubblicazione dell'avviso di revoca".

21

Sezione IV

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Arte. 119. - Nei contratti sinallagmatici, quando una delle parti non adempie alla sua obbligazione, l'altra parte può, dopo aver messo in mora il debitore, pretendere l'adempimento del contratto o richiederlo risoluzione con il risarcimento del danno, in entrambi i casi, ove applicabile.

Il giudice può concedere un ritardo al debitore a seconda delle circostanze. Può anche rifiutare la richiesta nella risoluzione, quando la violazione dell'obbligo è di poca importanza rispetto a tutto il servizio promesso.

Arte. 120. - Le parti possono convenire che in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, ciò si risolverà, di diritto, non appena le condizioni previste dalla clausola saranno soddisfatte e senza che il giudice possa impedire o ritardare l'inadempimento del contratto. Questa clausola lascia il necessità di una messa in mora, il cui termine, in mancanza di fissazione da parte delle parti contraenti, è determinato in base all'uso.

Arte. 121. (Modificato) - Nei contratti sinallagmatici, se l'obbligazione si estingue per conseguenza impossibilità di adempimento, si estinguono anche le obbligazioni corrispondenti e il contratto si risolve dal tutto a destra. (1)

Arte. 122. - Con la risoluzione del contratto le parti sono riportate nello stato in cui si trovavano. in precedenza. Se tale restituzione è impossibile, il giudice può concedere un risarcimento.

Arte. 123. - Nei contratti sinallagmatici, se sono dovute le obbligazioni corrispondenti, ciascuna delle parti contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altra non esegue la propria.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 18).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Nei contratti sinallagmatici, se l'obbligazione si estingue per impossibilità di adempimento, le obbligazioni

22

CAPITOLO II BIS

IMPEGNO DI WILL

LATO SINGOLO (1)

Arte. 123 bis. (Nuovo) - Possiamo impegnarci per nostra volontà unilaterale finché la terza parte non lo è obbligatorio.

L'impegno per volontà unilaterale è soggetto alle disposizioni che regolano il contratto ad eccezione di quelli relativi all'accettazione.

Arte. 123 ter. (Nuovo) - Colui che promette al pubblico una ricompensa in cambio di una performance determinato, è tenuto a versarlo alla persona che ha prestato il servizio, anche se quest'ultimo avrebbe agito senza alcuna considerazione della promessa di ricompensa o senza averne conoscenza.

Quando il promittente non ha fissato un termine per l'esecuzione del servizio, può revocare il suo promessa mediante avviso pubblico, senza che tuttavia tale revoca possa avere effetto nei confronti di colui che ha già svolto il servizio.

Il diritto di pretendere il premio si esercita, a pena di decadenza, entro sei (6) mesi, dalla pubblicazione dell'avviso di revoca.

CAPITOLO III

DELL'ATTO DANNOSO

Sezione I

Responsabilità per atto personale (2)

Arte. 124. (Modificato) - Qualsiasi atto della persona che cagiona danno ad un altro obbliga colui per colpa del quale è successo, per ripararlo. **(3)**

Arte. 124 bis. (Nuovo) - Costituisce colpa l'esercizio abusivo di un diritto, in particolare nel seguenti casi:

- se avviene con lo scopo di nuocere ad altri,
- se tende a soddisfare un interesse la cui importanza è minima rispetto al danno che risultati per gli altri,
- se tende a soddisfare un interesse illecito. **(4)**

(1) Il capo II bis composto dagli articoli 123 bis e 123 ter è stato aggiunto dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 8).

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 18).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"Capitolo III

DELL'ATTO DANNOSO

Sezione I

RESPONSABILITÀ PERSONALE "

(3) Modificato dalla legge n. 05-10 del 20 giugno 2005 (GU n. 44, pag. 18).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Qualsiasi fatto dell'uomo che causi danno agli altri, obbliga colui per colpa del quale è accaduto, a aggiustare ".

(4) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 18).

23

Arte. 125. (Modificato) - Non risponde dei danni causati dalla sua azione, astensione, negligenza o la sua incoscienza che l'autore ha fornito con discernimento. **(1)**

Arte. 126. (Modificato) - Quando più persone sono responsabili di un atto dannoso, loro sono solidalmente obbligati a riparare il danno. La responsabilità è condivisa tra loro da parti uguali, a meno che il giudice non abbia fissato la parte di ciascuno nell'obbligo di riparazione. **(2)**

Arte. 127. - In assenza di previsione legale o contrattuale, sfugge all'obbligo di riparazione del danno, colui che prova che tale danno deriva da una causa a lui non imputabile quale il caso fortuito o forza maggiore, per colpa della vittima o di un terzo.

Arte. 128. - Chiunque, in caso di legittima difesa della propria persona o dei suoi beni, non risponde o la persona o la proprietà di un terzo cagiona ad altri un danno, senza eccedere la misura necessaria a questa difesa. Se necessario, è tenuto al pagamento dell'indennità fissata dal giudice.

Arte. 129. (Modificato) - I dipendenti pubblici e i pubblici ufficiali non sono personalmente responsabili atti con i quali cagionano danno ad altri se hanno compiuto tali atti in esecuzione di ordini ricevuto da un superiore, ordini a cui dovevano obbedire. **(3)**

Arte. 130. - Colui che reca danno ad un altro per evitare un danno maggiore che lo minacci o che minacci un terzo, risponde solo della riparazione che il giudice ritiene equa.

Arte. 131. (Modificato) - Il giudice determina, secondo le disposizioni degli articoli 182 e 182 bis , tenendo conto delle circostanze, l'entità del risarcimento del danno subito dalla vittima. Qualora non sia possibile, in sede di giudizio, determinare in via definitiva l'entità della riparazione, il giudice può riservare alla vittima il diritto di chiedere, entro un termine determinato, una rivalutazione dell'importo riparazione. (4)

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'incapace è obbligato ai suoi atti dannosi, quando ha agito con discernimento.

Tuttavia, in caso di danno cagionato da persona priva di discernimento, il giudice può, se questa persona non ha convenuto o se la vittima non può ottenere da lui il risarcimento, condannare al risarcimento l'autore del danno equo, tenuto conto della situazione delle parti".

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Quando più persone sono responsabili di un fatto dannoso, sono solidalmente obbligate a riparare il

Peccato. La responsabilità è ripartita tra loro in parti uguali a meno che il giudice non abbia fissato la quota di ciascuno in l'obbligo di riparazione".

(3) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- I dipendenti pubblici e i pubblici ufficiali non sono personalmente responsabili degli atti con i quali cagionano a danno ad altri se hanno compiuto questi atti in esecuzione di ordini ricevuti da un superiore, ordini a cui erano dovuti obbedire "

(4) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Il giudice determina, secondo le disposizioni dell'articolo 182, tenuto conto delle circostanze, la misura del risarcimento del danno subito dalla vittima. Qualora non sia possibile, in sede di giudizio, determinare l'entità del riparazione definitiva, il giudice può riservare alla vittima il diritto di chiedere, entro un termine determinato, a rivalutazione dell'importo del risarcimento".

24

Arte. 132. (Modificato) - Il giudice determina le modalità della riparazione secondo le circostanze. Il l'indennità può essere suddivisa in più rate o essere erogata sotto forma di rendita; in questi due casi, il al debitore può essere richiesto di fornire una garanzia.

La riparazione consiste in una somma di denaro. Tuttavia, su richiesta della vittima, il giudice può, a seconda delle circostanze, ordinare il risarcimento del danno restituendo gli articoli alle condizioni originali prima o svolgendo un determinato servizio connesso all'atto illecito. (1)

Arte. 133. (Modificato) - L'azione risarcitoria si prescrive in quindici (15) anni, dal giorno in cui l'atto danno è stato commesso. (2)

Sezione II

Responsabilità per l'atto altrui (3)

Arte. 134. (Modificato) - Chiunque sia tenuto per legge o per patto ad esercitare sorveglianza su una persona che, a causa della sua minoranza o del suo stato mentale o fisico, ha bisogno da vigilare, è obbligato a riparare il danno che questa persona ha causato a un terzo con il suo atto dannoso.

Chi è tenuto a esercitare la vigilanza può sottrarsi alla responsabilità dimostrando di avere adempiuto al proprio dovere di vigilanza o che il danno si sarebbe verificato anche se la vigilanza fosse stata stata esercitata con la dovuta diligenza. (4)

Articolo 135: Abrogato (5)

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Il giudice determina la modalità di riparazione secondo le circostanze. La riparazione può essere suddivisa in più termini o essere assegnati sotto forma di rendita in entrambi i casi, il debitore può essere tenuto a fornire una garanzia.

La riparazione consiste in una somma di denaro. Tuttavia, su richiesta della vittima, il giudice può, a seconda delle circostanze ordinare il risarcimento del danno ripristinando le cose allo stato precedente o effettuando una certo servizio connesso all'atto illecito".

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'azione risarcitoria si prescrive in quindici (15) anni, dal giorno in cui è stato commesso l'atto dannoso".

(3) Il titolo della sezione 2 del capitolo 3 del titolo I del libro II è stato modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 9).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-LA RESPONSABILITÀ PER L'AZIONE DI ALTRI GRAZIE".

(4) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Chiunque sia tenuto, per legge o per convenzione, a vigilare su una persona che, in ragione della sua minoranza o il loro stato mentale o fisico, ha bisogno di essere controllato, è obbligato a riparare il danno che questa persona causa a un terzo con il suo atto dannoso. Tale obbligo sussiste anche se l'autore dell'atto dannoso è privi di discernimento".

(5) Abrogato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue

“-Il padre e, dopo la sua morte, la madre sono responsabili dei danni causati dai figli minorenni che vivono con loro; insegnanti, educatori e artigiani sono responsabili dei danni causati dai loro alunni e apprendisti durante il tempo in cui sono sotto la loro supervisione. Tuttavia, la responsabilità civile dello Stato si sostituisce a quella degli insegnanti e educatori.

Chi è tenuto a esercitare la vigilanza può sottrarsi alla responsabilità dimostrando di aver adempiuto al proprio dovere di sorveglianza o che il danno si sarebbe verificato, anche se la sorveglianza fosse stata esercitata con la dovuta diligenza”.

25

Arte. 136. (Modificato) - Il mandante risponde del danno cagionato dall'atto dannoso di suo dipendente, quando tale atto è stato da lui compiuto nell'esercizio o durante l'esercizio delle sue funzioni o all'occasione di questi.

Il vincolo di preposizione sussiste, anche quando il preponente non aveva la libertà di scegliere il suo mandatario, purché quest'ultimo operi per conto del mandante. **(1)**

Arte. 137. (Modificato) - Il mandante può rivalersi sull'agente nel caso in cui quest'ultimo abbia commessa negligenza grave. **(2)**

Sezione III

RESPONSABILITA' PER I FATTI DELLE COSE

Arte. 138. - Chiunque ha la custodia di una cosa ed esercita su di essa un potere d'uso, of gestione e controllo, si presume responsabile e deve rispondere dei danni da essa cagionati.

Il custode dell'oggetto è esente da tale responsabilità se fornisce la prova che il danno è a causa di una causa che normalmente non poteva prevedere, come l'atto della vittima, l'atto di un terzo, l'evento fortuito o forza maggiore.

Arte. 139. - Chi ha la cura di un animale, anche se non lo possiede, è responsabile dei danni causati da tale animale, anche se si è smarrito o fuggito, a meno che il detentore non prova che l'incidente sia dovuto a una causa a lui non imputabile.

Arte. 140. - Chiunque possieda, a qualsiasi titolo, tutto o parte dell'immobile o della proprietà mobili, in cui è scoppiato un incendio, non è responsabile nei confronti di terzi per danni causato da questo incendio, solo se è provato che l'incendio era da imputare a colpa sua o di persone di cui è responsabile.

Il proprietario di un immobile è responsabile dei danni cagionati dalla sua rovina, anche parziale, a meno che che non prova che il sinistro sia dovuto, né a mancanza di manutenzione, né a obsolescenza, né a difetto di costruzione.

Chi è minacciato di danni che possono derivare dall'edificio, ha il diritto di chiedere al proprietario che questi adottino le misure necessarie per prevenire il pericolo; colpa del proprietario di farlo, può essere autorizzato dal tribunale a prendere tali provvedimenti a spese del proprietario.

articolo 140 bis. (Nuovo) - Il produttore è responsabile dei danni dovuti al difetto del prodotto, anche in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con la vittima.

I beni mobili, anche quelli incorporati nell'edificio, in particolare prodotti agricoli e industriali, nonché quelli dell'allevamento, dell'agroalimentare, della pesca, caccia ed elettricità. **(3)**

Arte. 140 ter. - (Nuovo) - In assenza di una persona responsabile di lesioni personali e se la vittima non lo fa non è la causa, lo Stato sostiene la riparazione di questo danno. **(4)**

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Il mandante è responsabile del danno cagionato dall'atto illecito del suo agente, quando questo atto è stato compiuto da quest'ultimo nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni.

Il vincolo di preposizione sussiste anche quando il mandante non ha avuto la libertà di scegliere il suo mandatario, purché abbia a lui un effettivo potere di vigilanza e di direzione”.

(2) Modificato dalla legge 26 settembre 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-La persona responsabile dell'atto altrui può rivalersi sull'autore del danno nei limiti in cui si trova responsabile di questo danno”.

(3) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

(4) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

26

Capitolo IV

QUASI CONTRATTI

Sezione I

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Arte. 141. - Colui che, in buona fede, ha tratto profitto dall'opera o cosa altrui, senza motivo chi giustifica questo profitto, è tenuto a risarcire quello a spese del quale si è arricchito nella misura in cui ha tratto profitto dal suo atto o dalla sua cosa.

Arte. 142. - L'azione di limitazione dell'arricchimento senza causa si prescrive in dieci (10) anni, a dal giorno in cui la parte lesa è venuta a conoscenza del suo diritto alla restituzione e, comunque, da quindici (15) anni, dal giorno in cui sorge il diritto.

Sezione II

DEL PAGAMENTO DELL'INDU

Arte. 143. - Chiunque abbia ricevuto, a titolo di pagamento, un servizio che non gli era dovuto, è obbligato a restituirlo.

Tuttavia, non vi è motivo di restituzione quando la persona che ha pagato sapeva di non essere obbligata a farlo, a meno che

che non era incapace, o che non aveva pagato sotto l'impero della costrizione.

Arte. 144. - Si ha motivo di restituzione dell'indebito, quando il pagamento sia stato effettuato in esecuzione di a un'obbligazione la cui causa non è stata realizzata o un'obbligazione la cui causa è venuta meno.

Arte. 145. - Non si può esigere prima della scadenza del termine ciò che è dovuto solo a termine, ma ciò che è stato prepagato non può essere ripetuto fino a quando il debitore non ne abbia ignorato il termine. In quest'ultimo caso, il debitore

ha diritto di pretendere, nei limiti del suo danno, l'arricchimento che tale anticipo avrebbe avuto fornito al creditore.

Arte. 146. - Non c'è luogo per la restituzione della somma indebita, quando il pagamento è effettuato da una persona diverso dal debitore, se il creditore, in conseguenza di tale pagamento, ha in buona fede liberato il suo titolo, si è privato delle garanzie del suo credito o ha lasciato prescrivere la sua azione contro il vero debitore. Quest'ultimo dovrà, in tal caso, indennizzare il terzo che ha effettuato il pagamento.

Arte. 147. - Se colui che ha ricevuto l'indebito è in buona fede, è tenuto solo a restituire ciò che ha ricevuto.

Se agisce in malafede, è tenuto a restituire, oltre ai profitti che ha realizzato o trascurato

derivare dalla cosa indebitamente ricevuta dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è divenuta in malafede.

In ogni caso, la persona che ha ricevuto il pagamento indebito è tenuta alla restituzione dei frutti dal giorno della richiesta.

ingiustizia.

Arte. 148. - Se la persona che ha ricevuto l'eccedenza non è in grado di impegnarsi contrattualmente, è vincolata solo nel misura del suo arricchimento.

Arte. 149. - L'azione di recupero dell'indebito si prescrive in dieci (10) anni, dal giorno in cui la persona ha pagato il torto è stato messo a conoscenza del suo diritto di reiterazione e, in ogni caso, da quindici (15) anni dal dal giorno in cui è sorto questo diritto.

Sezione III

DI GESTIONE AZIENDALE

Arte. 150. - Si ha gestione d'impresa quando una persona, senza esservi obbligata, assume consapevolmente gestione dell'attività di un'altra persona per conto di quella persona.

Arte. 151. - La gestione esiste anche se il manager avrebbe gestito contemporaneamente gli affari di altri che si trattava di affari suoi, a causa di un collegamento tra i due casi, tale che ciascuno di essi non possono essere gestiti separatamente dall'altro.

Arte. 152. - Le norme del mandato si applicano se il capo del caso ha ratificato l'operazione compiuta dal gestore.

Arte. 153. - Il dirigente deve continuare il lavoro che ha iniziato, fino al titolare dell'impresa poterlo fare da solo. Deve anche, appena può, dare notizia del suo intervento, padrone del caso.

Arte. 154. - Il dirigente deve portare alla direzione la diligenza del buon padre. Risponde per il suo errore ; ma il giudice può ridurre l'importo dei risarcimenti dovuti per colpa dell'amministratore, se il circostanze giustificano tale riduzione.

Se il dirigente ha delegato in tutto o in parte l'attività di cui è responsabile ad un'altra persona, è responsabile della atti del suo delegato, fermo restando il ricorso che il comandante può esercitare direttamente nei confronti di quest'ultimo.

Se ci sono più manager della stessa attività, sono corresponsabili.

Arte. 155. - Il gestore è tenuto agli stessi obblighi dell'agente, per quanto riguarda la restituzione di questo che ha ricevuto come risultato della gestione e della responsabilità.

Arte. 156. - In caso di morte del gestore, i suoi eredi sono tenuti agli stessi obblighi del quelli degli eredi del mandatario, ai sensi dell'articolo 589, comma 2.

In caso di morte del titolare dell'impresa, il gestore resta responsabile nei confronti degli eredi dello stesso obblighi rispetto a quelli dovuti al loro autore.

Arte. 157. - Il dirigente si considera rappresentante del titolare dell'impresa, se ha agito da buon padre per famiglia, anche se il risultato sperato non sarebbe stato raggiunto. Il proprietario del caso deve quindi adempiere alle obbligazioni assunte per suo conto dal dirigente, risarcirlo degli impegni che ha sostenuto, rimborsargli tutte le spese necessarie od utili giustificate dalle circostanze e risarcirlo del danno subito a causa di tale gestione. Il dirigente non ha diritto ad alcun compenso per il suo lavoro, a meno che questo lavoro non rientri nell'ambito della sua professione.

Arte. 158. - Se il gestore non è in grado di impegnarsi contrattualmente, non è responsabile della sua gestione. solo nella misura dell'arricchimento che ne ha ottenuto, a meno che la sua responsabilità non derivi da un atto illecito.

Il titolare dell'impresa, anche se non ha la capacità di impegnarsi contrattualmente, incorre in una responsabilità totale.

Arte. 159. - L'azione risultante dalla gestione dell'impresa, si prescrive in dieci (10) anni, dal giorno in cui ciascuna parte sia stata informata del proprio diritto e, comunque, entro quindici (15) anni, dal giorno dove è nata la legge.

TITOLO II

EFFETTI DELL'OBBLIGO

Arte. 160. - Il debitore è obbligato ad adempiere alla sua obbligazione.

Tuttavia, l'adempimento di un'obbligazione naturale non può essere preteso.

Arte. 161. - Spetta al giudice decidere, in mancanza di testo, se sussista un obbligo naturale.

In ogni caso, l'obbligazione naturale non può essere contraria all'ordine pubblico.

Arte. 162. - Il debitore non può essere restituito a quanto ha volontariamente pagato al fine di per adempiere un obbligo naturale.

Arte. 163. - Un'obbligazione naturale può servire da causa di un'obbligazione civile.

capitolo i

ESECUZIONE IN GENERE

Arte. 164. - Il debitore è vincolato, quando è stato messo in mora a norma degli articoli 180 e 181, per adempiere in natura alla sua obbligazione, se tale adempimento è possibile.

Arte. 165. - Fatte salve le norme in materia di catasto, l'obbligo di trasferire il proprietà o altro diritto reale ha l'effetto di trasferire, per effetto di legge, la proprietà o il diritto reale, se l'oggetto dell'obbligazione è un determinato organismo appartenente al debitore.

Arte. 166. - Se l'obbligo di trasferire un diritto reale ha per oggetto soltanto una cosa determinata quanto alla sua specie, il diritto si trasferisce solo se la cosa è individualizzata.

Se il debitore non adempie alla sua obbligazione, il creditore può, previa autorizzazione del giudice, acquisire dal oneri del debitore, una cosa simile. Può anche esigere il valore della cosa, senza pregiudizio del suo diritto al risarcimento.

Arte. 167. - L'obbligo di trasferire un diritto reale comprende quello di consegnare la cosa e conservare fino alla consegna.

Arte. 168. - Quando il debitore, tenuto da un obbligo di fare compreso quello di consegnare una cosa, non consegna questa cosa dopo essere stato messo in mora, i rischi sono con il suo carico, anche se loro erano prima della messa in mora a carico del creditore.

Tuttavia, i rischi non passano al debitore, nonostante la messa in mora se stabilisca che la cosa sarebbe perito anche dal creditore, se gli fosse stato consegnato, a meno che il debitore non avesse acconsentito farsi carico di eventi fortuiti.

I rischi della cosa rubata, però, restano al ladro, comunque il cosa è perita o è andata perduta.

Arte. 169. - Quando l'accordo o la natura dell'obbligazione richiede che l'obbligazione di eseguita personalmente dal debitore, il creditore può rifiutare che l'esecuzione sia eseguita da un altro nessuno.

Arte. 170. - In caso di inadempimento di un'obbligazione da parte del debitore, il creditore può ottenere

giudica l'autorizzazione ad eseguire l'obbligazione a spese del debitore, se tale adempimento è possibile.

Arte. 171. - Quando la natura dell'obbligazione lo consente, la sentenza del giudice può, nelle obbligazioni a fungere da titolo, fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari.

Arte. 172. - Il debitore di un'obbligazione, che è al tempo stesso tenuto alla custodia della cosa, per amministrarla o per agire con prudenza nell'adempimento della sua obbligazione, è liberato se contribuisce a l'esecuzione di questo con la diligenza di un buon padre, anche se il risultato desiderato non era ottenuto, se non diversamente previsto o concordato.

In ogni caso, il debitore rimane responsabile del suo dolo o colpa grave.

Arte. 173. - Se il debitore viola un obbligo di non fare, il creditore può chiedere soppressione di quanto fatto in violazione dell'obbligo. Può ottenere l'autorizzazione dai tribunali provvedere egli stesso a tale cancellazione a spese del debitore.

Arte. 174. - Quando la prestazione in natura è possibile o opportuna solo se la compie il debitore stesso, il creditore può ottenere una sentenza che condanni il debitore all'adempimento della sua obbligazione, sotto pena di una sanzione.

Se il giudice ritiene che l'importo della sanzione non sia sufficiente a superare le resistenze del debitore, egli può aumentarlo ogni volta che lo ritiene opportuno.

Arte. 175. - Quando si ottiene la prestazione in natura o quando il debitore persiste nel suo rifiuto per eseguire, il giudice fissa l'importo dell'indennizzo che il debitore dovrà pagare, tenendo conto del pregiudizio subito dal creditore e l'atteggiamento ingiustificato del debitore.

Capitolo II

DI ESECUZIONE PER EQUIVALENTE

Arte. 176. - Se la prestazione in natura diventa impossibile, il debitore è condannato al risarcimento del il danno subito a causa dell'inadempimento dell'obbligazione, salvo che sia accertata l'impossibilità di l'esecuzione deriva da una causa che non può essere attribuita ad essa. È lo stesso, in caso di ritardo in adempimento della sua obbligazione.

Arte. 177. - Il giudice può ridurre l'importo dell'indennità o anche non concederla, se il il creditore ha, per sua colpa, contribuito a creare il danno o ad aumentarlo.

Arte. 178. - Si può convenire che il debitore sopporti i rischi del caso fortuito o forza maggiore.

Si può anche convenire che il debitore sia esonerato da ogni responsabilità per inadempimento. dell'obbligazione contrattuale, salvo quella che derivi da suo dolo o colpa grave. Il debitore può, tuttavia, stabilisca che sarà esonerato da responsabilità derivanti da dolo o colpa grave commessi dalle persone di cui si avvale per l'adempimento del suo obbligo.

Ogni clausola che esonera dalla responsabilità civile è nulla.

Arte. 179. - Salvo disposizione contraria, l'indennizzo è dovuto solo se il debitore è inadempiente.

Arte. 180. - Il debitore è costituito inadempiente, o con citazione o con atto equivalente, o con per posta secondo le modalità previste dal presente codice, o per effetto di un accordo che preveda che il debitore si costituirà inadempiente alla sola scadenza del termine, senza necessità di altra formalità.

Arte. 181. - La diffida non è necessaria nei seguenti casi:

- se l'adempimento dell'obbligazione diventa impossibile o senza interessi da parte del debitore,
- se l'oggetto dell'obbligazione è il risarcimento dovuto a causa di un evento dannoso,
- se l'oggetto dell'obbligazione è la restituzione di qualcosa che il debitore sa rubato o di a qualcosa che aveva ricevuto consapevolmente, impropriamente,
- se il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere alla sua obbligazione.

Arte. 182. - Il giudice fissa l'importo del risarcimento, se non è stato determinato nel contratto o da la legge.

La riparazione copre le perdite subite dal creditore e i guadagni di cui è stato privato, a condizione che questo è il normale risultato dell'inadempimento dell'obbligazione o del ritardo nell'adempimento. La suite normale comprende un danno che non era ragionevolmente in potere del creditore di evitare.

Tuttavia, se si tratta di un obbligo contrattuale, il debitore che non ha commesso dolo o colpa pesante, è responsabile solo del danno che normalmente avrebbe potuto essere previsto al momento del contratto.

Arte. 182 bis 1. (Nuovo) - Il danno non patrimoniale comprende qualsiasi violazione della libertà, dell'onore o notorietà. (1)

Arte. 183. - Le parti possono fissare anticipatamente l'importo del risarcimento, sia nel contratto che

in un atto successivo. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli da 176 a 181.

Arte. 184. - Il risarcimento fissato dal patto non è dovuto se il debitore accerta che il creditore non ha subito alcun pregiudizio.

Il giudice può ridurre l'importo dell'indennizzo se il debitore accerta che è eccessivamente esagerato o che l'obbligazione principale è stata parzialmente adempiuta.

Ogni patto concluso in contrasto con le disposizioni dei due commi precedenti è nullo.

Arte. 185. - Quando il danno eccede l'importo del risarcimento fissato dall'accordo, il creditore non può pretendere una somma maggiore salvo che dimostri dolo o colpa grave da parte del debitore.

Arte. 186. - Quando l'oggetto dell'obbligazione tra privati consiste in una somma di denaro il cui importo è fissato al momento dell'azione legale, il debitore è responsabile, in caso di ritardo nell'esecuzione, per riparare i danni causati da tale ritardo.

Arte. 187. - Se, facendo valere il proprio diritto, il creditore ha, in malafede, prorogato la durata della lite, il giudice può ridurre l'importo del risarcimento fissato dall'accordo o non concederlo, per l'intero durata della proroga ingiustificata della controversia.

Capitolo III

GARANZIA DEI DIRITTI DEI CREDITORI

Arte. 188. - I debiti del debitore sono costituiti in pegno contro tutti i suoi beni.

In assenza di un diritto di prelazione acquisito a norma di legge, tutti i creditori sono trattati, riguardo a questo impegno su un piano di parità.

(1) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

Sezione I

Mezzi di realizzazione

Arte. 189. - Ogni creditore, anche se il suo debito non è esigibile, può esercitare, in nome di suo debitore, tutti i suoi diritti, ad eccezione di quelli che sono inerenti alla sua persona o che sono sfuggente.

L'esercizio da parte del creditore dei diritti del suo debitore è ammissibile solo se il creditore dimostra che il debitore si astiene dall'esercitarle e che tale astensione rischia di provocare o aggravare insolvenza del debitore. Il creditore non deve necessariamente intimare al debitore di agire, ma deve sempre biasimarlo.

Arte. 190. - Il creditore, nell'esercizio dei diritti del suo debitore, si considera rappresentante di Questo. Il prodotto risultante da tale esercizio rientra nel patrimonio del debitore e funge da pegno per tutti suoi creditori.

Arte. 191. - Ogni creditore il cui diritto è esigibile può chiedere che l'atto giuridico compiuto da il debitore a pregiudizio dei suoi diritti, essere dichiarato senza effetto nei suoi confronti, purché questo atto sia in diminuendo il suo patrimonio, o aumentando i suoi obblighi, ha determinato o aggravato la sua insolvenza e che è soddisfatta una delle condizioni previste dal successivo articolo.

Arte. 192. - Se l'atto sottoscritto dal debitore è contro pagamento, non è opponibile al creditore se sussiste una frode da parte del debitore e se l'altra parte è a conoscenza di tale frode. Basta, per l'atto è ritenuto fraudolento da parte del debitore, che quest'ultimo sappia, al momento della conclusione dell'atto, suo stato di insolvenza.

Si suppone che l'altra parte fosse a conoscenza della frode del debitore, se ne era a conoscenza stato di insolvenza.

Se, invece, l'atto del debitore è a titolo gratuito, esso è inopponibile al creditore in caso di anche dove l'acquirente sarebbe in buona fede.

Se l'acquirente ha alienato, a titolo oneroso, il bene a lui trasmesso, il creditore non può invocare l'inopponibilità dell'atto del suo debitore solo se il subacquirente è a conoscenza della frode del debitore e se l'acquirente stesso era a conoscenza di tale frode, nel caso in cui l'atto consentito dal debitore è stato pagato e, in caso di atto gratuito, se il subacquirente era a conoscenza di l'insolvenza del debitore nel momento in cui l'atto è stato concesso all'acquirente.

Arte. 193. - Il creditore che addebiti l'insolvenza del suo debitore, deve solo stabilire l'importo del suo debiti. Spetta al debitore dimostrare che il suo patrimonio è uguale o superiore alle sue passività.

Arte. 194. - Una volta che l'atto è stato dichiarato inopponibile al creditore, il beneficio che ne deriva va a beneficio di tutti

i creditori contro i quali è stato fatto l'atto.

Arte. 195. - Se l'acquirente dei beni di un debitore insolvente non ha pagato il prezzo degli stessi, può sfuggire alle conseguenze dell'azione del creditore, a condizione che il prezzo corrisponda al prezzo normale e

purché li depositi in tesoreria.

33

Arte. 196. - Truffa che consiste solo nel dare al creditore una preferenza ingiustificata, comporta solo la perdita di tale vantaggio.

Se il debitore insolvente perde gli interessi nei confronti di uno dei suoi creditori prima della scadenza del termine originario

fisso, tale pagamento non è opponibile ad altri creditori. Non è opponibile anche il pagamento effettuato dopo la scadenza del termine, se è stato eseguito con concerto fraudolento tra debitore e creditore disinteressato.

Arte. 197. - L'azione di inopponibilità si prescrive in tre (3) anni, dal giorno in cui il creditore aveva conoscenza della causa dell'inapplicabilità. Si prescrive, in ogni caso, da quindici (15) anni, a dal giorno in cui è stato compiuto l'atto impugnato.

Arte. 198. - In caso di simulazione, i creditori dei contraenti e gli aventi causa particolare, possono, se sono in buona fede, fare affidamento sull'atto apparente.

Arte. 199. - Quando l'atto apparente nasconde un atto reale, solo quest'ultimo ha effetto tra le parti. contraenti e i loro successori su base universale.

Sezione II

DEL DIRITTO ALLA RITENZIONE

Arte. 200. - La persona che è vincolata da una prestazione può astenersi dall'eseguirla, se il creditore non offre adempiere ad un'obbligazione a lui incombente ed avere un rapporto causale e connesso con quello del debitore o se il creditore non fornisce garanzie sufficienti per garantire l'adempimento della sua obbligazione. Questo diritto spetta in particolare al possessore o al detentore di una cosa sulla quale ha fatto spese necessarie o utili. L'oggetto potrà quindi essere trattenuto fino al rimborso di quanto dovuto, salvo che l'obbligo di restituzione derivi da atto illecito.

Arte. 201. - Il diritto di ritenzione non comporta un privilegio per il creditore.

Chi esercita il diritto di ritenzione deve custodire la cosa, secondo le regole stabilite in questione di pegno e deve rendere conto dei frutti.

Il conservatore può, in caso di oggetti soggetti a deperimento o suscettibili di deterioramento, chiedere l'autorizzazione alla vendita in giudizio, ai sensi dell'articolo 971. Il diritto di ritenzione è poi riporta il prezzo delle cose vendute.

Arte. 202. - Il diritto di ritenzione si estingue con la perdita del possesso o la detenzione.

Tuttavia, il servitore che ha perso il possesso o il possesso, a sua insaputa o nonostante la sua opposizione, può richiedere la restituzione dell'articolo, se lo richiede entro trenta (30) giorni, dal quando è venuto a conoscenza della perdita del possesso o del possesso, purché non lo fosse è trascorso un anno dalla data di tale perdita.

34

TITOLO III

TERMINI DELL'OBBLIGO

capitolo I

DI CONDIZIONI E DURATA

Sezione I

DELLA CONDIZIONE

Arte. 203. - L'obbligazione è condizionata, se la sua esistenza o la sua estinzione dipendono da un evento futuro la cui realizzazione è possibile.

Arte. 204. - L'obbligazione non sussiste quando la condizione sospensiva da cui dipende è impossibile, contrario al buon costume o all'ordine pubblico. Se la condizione è risolutiva, l'obbligazione è puro e semplice.

Tuttavia, l'obbligazione interessata da una condizione risolutiva contraria al buon costume o all'ordine pubblico è inesistente se la condizione è la causa determinante dell'obbligazione.

Arte. 205. - L'obbligazione è inesistente se è affetta da una condizione sospensiva che renda dipendono dall'esistenza dell'obbligazione unicamente dalla volontà di colui che si obbliga.

Arte. 206. - Se l'obbligazione dipende da una condizione sospensiva, non diventa esecutiva fino al compimento della condizione.

Prima dell'adempimento della condizione, l'obbligazione non è soggetta ad esecuzione forzata o ad esecuzione volontaria. Il creditore può tuttavia adottare misure cautelari a tutela del proprio diritto.

Arte. 207. - L'obbligazione si estingue se è soddisfatta la condizione risolutiva. Il creditore è tenuto a

restituire ciò che ha ricevuto e, se la restituzione diventa impossibile per una causa di cui è responsabile, è tenuto a risarcimento del danno subito.

Tuttavia, gli atti amministrativi compiuti dal creditore conservano i loro effetti, nonostante la compimento della condizione.

Arte. 208. - L'adempimento della condizione è retroattivo al giorno in cui è sorta l'obbligazione, salvo che l'esistenza dell'obbligazione o la sua estinzione non devono, per volontà delle parti o per ragione del natura del contratto, si realizzano quando la condizione è soddisfatta.

Tuttavia, la condizione non ha effetto retroattivo se l'adempimento dell'obbligazione diventa impossibile, prima del l'avveramento della condizione, a seguito di causa non imputabile al debitore.

35

Sezione II

DEL TERMINE

Arte. 209. - L'obbligazione è a termine se la sua esigibilità o la sua estinzione dipendono da un evento futuro e certo.

L'evento è considerato certo se deve necessariamente verificarsi, anche se il momento in cui deve accadere, non è noto.

Arte. 210. - Se dall'obbligazione deriva che il debitore deve adempiere il suo impegno quando può o ne avrà i mezzi, il giudice fissa un congruo termine per la scadenza del termine, tenuto conto della risorse attuali e future del debitore e richiedendogli la diligenza del buon padre.

Arte. 211. - Il debitore è decaduto dal beneficio del termine:

- se è dichiarato fallito ai sensi delle disposizioni di legge,
- se ha, con il suo atto, notevolmente ridotto le garanzie speciali concesse al creditore, anche in virtù di di un atto successivo o per legge, a meno che il creditore non preferisca chiedere un'ulteriore sicurezza,
- se la riduzione della garanzia è dovuta a causa non imputabile al debitore, si avrà la decadenza del termine, a meno che il debitore non fornisca garanzie sufficienti,
- se non fornisce al creditore le garanzie promesse nel contratto.

Arte. 212. - L'obbligazione sospensiva diviene esigibile al momento della scadenza del termine. Ma il creditore può, anche prima della scadenza del termine, adottare misure cautelari per salvaguardare i suoi diritti. Può, in particolare, chiedere garanzie se teme che il debitore cada in fallimento e se stabilisce che questo timore è giustificato.

Decorso il termine estintivo, l'obbligazione si estingue, senza che tale estinzione abbia effetto retroattivo.

Capitolo II

PLURALITÀ DI OGGETTI

Sezione I

DELL'OBLIGO ALTERNATIVO

Arte. 213. - L'obbligazione è alternativa quando riguarda più servizi e il debitore è completamente liberato adempiendo ad uno di essi; l'opzione spetta al debitore, a meno che la legge o la convenzione non prevedono diversamente.

36

Arte. 214. - Se l'opzione spetta al debitore e questi si astiene dall'esercitarla, o se i debitori multipli non si sono accordati tra loro, il creditore può chiedere al giudice di fissare un termine in modo che il debitore stabilisca la sua scelta o in modo che i diversi debitori si accordino tra loro; Per in mancanza, il giudice stesso determina l'oggetto dell'obbligazione.

Se l'opzione spetta al creditore e questi si astiene dall'esercitarla, o se vi sono più creditori e non sono d'accordo tra loro, il giudice fissa, su richiesta del debitore, un termine allo scadere del quale l'opzione passa al debitore.

Arte. 215. - Se l'opzione spetta al debitore e nessuno dei molteplici servizi coperti da obbligazione, non può essere eseguita, il debitore è tenuto a pagare il valore dell'ultimo dei servizi diventi impossibile da eseguire a condizione che sia responsabile di tale impossibilità di esecuzione, almeno per quanto riguarda uno dei vantaggi.

Sezione II

DELL'OBLIGO FACOLTATIVO

Arte. 216. - L'obbligazione è facoltativa quando il debitore deve un solo servizio ma con l'opzione liberarsi fornendo un altro servizio.

Oggetto dell'obbligazione è la prestazione dovuta e non la prestazione la cui prestazione libera il debitore. È questo

oggetto che determina la natura dell'obbligazione.

Capitolo III

DELLA PLURALITÀ DEI SOGGETTI

Sezione I

SOLIDARIETÀ

Arte. 217. - Non si può presumere la solidarietà tra creditori o tra debitori. Nasce dal convenzione o legge.

Arte. 218. - Quando c'è solidarietà tra i creditori, il debitore può pagare il debito all'uno o all'altro creditori, a meno che uno di loro non si opponga a tale pagamento.

Tuttavia, la solidarietà non impedisce che il credito sia diviso tra gli eredi del creditore solidale, a meno che non sia esso stesso indivisibile.

Arte. 219. - I creditori solidali possono citare in giudizio il loro debitore simultaneamente o separatamente.

Si tiene però conto della modalità che incide sul vincolo di ciascuno di essi.

Il debitore non può, se è convenuto per il pagamento da uno dei creditori solidali, opporsi a ciò eccezioni dei creditori personali di altri creditori.

Ma può stabilire eccezioni che sono personali del creditore in causa e quelle che sono comune a tutti i creditori.

Pagina 45

37

Arte. 220. - Se il debitore è liberato dal debito, nei confronti di uno dei creditori solidali, per un causa diversa dal pagamento, è liberato nei confronti degli altri creditori solo fino all'importo del quota del creditore nei confronti del quale è liberato.

Nessuno dei creditori solidali può agire in modo da recare pregiudizio agli altri creditori.

Arte. 221. - Ciò che il creditore solidale riceve dal debito in pagamento appartiene a tutti creditori ed è ripartito tra loro mediante conferimento.

La condivisione avviene in parti uguali salvo diverso accordo o altra disposizione di legge.

Arte. 222. - Quando vi è responsabilità solidale tra i debitori, il pagamento effettuato da uno di essi libera tutti gli altri.

Arte. 223. - Il creditore può citare contemporaneamente o separatamente tutti i debitori solidali.

Tuttavia, si tiene conto della modalità che incide sul rapporto di ciascuno dei debitori.

Il debitore convenuto per il pagamento non può opporre al creditore eccezioni personali ad altri debitori, ma può costituire eccezioni a lui personali, oltre a quelle che gli sono comune a tutti i debitori.

Arte. 224. - La novazione del debito contratto dal creditore con uno dei debitori solidali comporta la liberazione di altri debitori, a meno che il creditore non si sia riservato nei loro confronti.

Arte. 225. - Il debitore solidale non può opporsi alla compensazione di ciò che il creditore gli deve degli altri condebitori solidali, che per la parte di questo debitore.

Arte. 226. - La confusione che si verifica nella persona del creditore e di uno dei debitori solidali estingue l'obbligazione nei confronti degli altri condebitori, solo fino alla concorrenza di tale debitore.

Arte. 227. - La remissione del debito concessa dal creditore ad uno dei debitori solidali non libera il altri condebitori, solo se il creditore lo dichiara espressamente.

In mancanza di tale dichiarazione, può citare gli altri condebitori solo previa detrazione della quota di colui che ha liberato, a meno che non si sia riservato contro di loro il suo diritto per tutto il debito. In questo caso, questi

quest'ultimo può impugnare il debitore liberato per la sua quota di debito.

Arte. 228. - Se il creditore acconsente ad uno dei debitori solidali, il suo diritto agire per il tutto contro gli altri, sussiste, salvo diverso accordo.

Pagina 46

38

Arte. 229. - In tutti i casi di remissione, sia del debito che della solidarietà, gli altri condebitori può appellarsi contro il debitore al quale è stata corrisposta la remissione, per la sua eventuale contribuzione alla quota insolventi, ai sensi dell'articolo 235.

Tuttavia, se il creditore ha liberato il debitore al quale ha rimesso l'obbligazione, il contributo di questo debitore alla quota di insolvente è a carico del creditore.

Arte. 230. - Se il debito si estingue con prescrizione, nei confronti di uno dei debitori solidali, il gli altri co-debitori beneficiano di questa prescrizione solo per la parte di questo debitore.

Se la prescrizione è interrotta o sospesa nei confronti di uno dei condominiali congiunti, il il creditore non può invocare l'interruzione o la sospensione nei confronti degli altri condebitori.

Arte. 231. - Nell'adempimento dell'obbligazione, il debitore solidale risponde solo per le sue azioni. La messa in mora di uno dei co-debitori in solido o l'azione legale intentata contro uno di essi, non hanno effetto nei confronti degli altri codebitori. Ma se uno dei co-debitori mette il creditore, la presente costituzione in mora avvantaggia gli altri co-debitori.

Arte. 232. - Il riconoscimento del debito, proveniente da uno dei debitori solidali, non impegna gli altri co-debitori.

Se uno dei debitori solidali rifiuta di prestare il giuramento a lui riferito o deferisce il giuramento al creditore e che quest'ultimo lo presti, il giuramento rifiutato o prestato non nuoce agli altri condebitori. Se il creditore differisce il giuramento ad uno solo dei debitori solidali e quest'ultimo lo prende, ciò giuramento avvantaggia gli altri co-debitori.

Arte. 233. - La sentenza resa contro uno dei debitori solidali non ha autorità contro gli altri.

Se il giudizio è favorevole ad uno di essi, giova agli altri, a meno che il giudizio non sia sulla base di un evento personale del debitore a favore del quale è stato restituito.

Arte. 234. - Se uno dei debitori solidali paga integralmente il debito, non ha rivalsa contro ciascuno dei altri condebitori che per la sua quota di debito, anche se esercitasse l'azione del creditore a titolo di di surroga.

Il debito pagato è diviso tra i debitori in parti uguali, salvo diverso accordo o concordato contraria legale.

Arte. 235. - Se uno dei debitori solidali diventa insolvente, la sua quota è a carico del debitore che effettuato il pagamento e da tutti gli altri codebitori solvibili, a titolo di contributo.

Sezione II INDIVISIBILITÀ

Arte. 236. - L'obbligazione è indivisibile:

- Quando ha per oggetto una cosa che, per sua natura, non è divisibile.
- Se dalla finalità perseguita dalle parti risulta che l'adempimento dell'obbligazione non deve essere diviso o se questa è l'intenzione delle parti.

39

Arte. 237. - Ciascuno dei debitori solidali è tenuto per l'intero, se l'obbligazione è indivisibile.

Il debitore che ha effettuato il pagamento ricorre contro gli altri condebitori, ciascuno per la sua parte, a salvo che dalle circostanze derivi il contrario.

Arte. 238. - Quando vi sono più creditori o più eredi dello stesso creditore, ciascuno dei i creditori o gli eredi possono esigere l'integrale adempimento dell'obbligazione indivisibile. Se uno di loro lo fa interrompere il pagamento il debitore deve rispettare tutti i creditori insieme o registrare lo scopo dell'obbligazione.

I cocreditori possono rivalersi sul creditore che ha ricevuto il pagamento, ciascuno per la propria parte.

TITOLO IV TRASMISSIONE DELL'OBBLIGO capitolo I CESSIONE DEI CREDITI

Arte. 239. - Il creditore può cedere il suo diritto a un terzo, salvo che il credito non sia trasferibile da in forza di una disposizione di legge, di un accordo tra le parti o in ragione della sua stessa natura. Cessione è perfetto, senza richiedere il consenso del debitore.

Arte. 240. - Il credito è trasferibile solo nella misura in cui può essere pignorato.

Arte. 241. - La cessione è opponibile al debitore o a un terzo solo se accettata dal debitore o se gli viene notificato con atto extragiudiziale.

Tuttavia, l'accettazione del debitore rende la cessione opponibile al terzo solo se ha una data certa.

Arte. 242. - Il cessionario può, prima della notifica della cessione o del suo accettazione, adottare tutte le misure cautelari a tutela del diritto ad essa attribuito.

Arte. 243. - La cessione di un credito comprende le garanzie che lo garantiscono, come il fideiussione, pegno, ipoteca e garanzia, nonché arretrati in ritardo.

Arte. 244. - Salvo patto contrario, il cedente garantisce solo l'esistenza del credito nei confronti del al momento del trasferimento, se concesso a titolo oneroso.

Se la cessione è effettuata a titolo gratuito, il cedente non garantisce neppure l'esistenza del credito.

Arte. 245. - Il cedente garantisce la solvibilità del debitore solo se tale garanzia è specialmente stipulato.

Se il cedente ha garantito la solvibilità del debitore, tale garanzia non lo fa, salvo patto al contrario, solo sulla solvibilità del debitore al momento della cessione.

40

Arte. 246. - Quando vi è ricorso in garanzia nei confronti del cedente, ai sensi degli articoli 244 e 245, quest'ultimo non può essere ritenuto, nonostante patto contrario, per quanto ha ricevuto, nonché per le spese.

Arte. 247. - Il creditore cedente risponde per suo fatto personale, anche se la cessione sarebbe gratuito o che sarebbe stato reso senza garanzia.

Arte. 248. - Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che potrebbe opporre al cedente quando la cessione è divenuta esecutiva nei suoi confronti. Può anche opporsi alle eccezioni derivanti dal contratto di cessione.

Arte. 249. - In caso di conflitto tra più incarichi aventi ad oggetto la medesima pretesa, il viene data preferenza alla cessione divenuta opponibile ai terzi rispetto ad altri.

Arte. 250. - Quando si effettua un pignoramento nelle mani del debitore ceduto prima del la cessione è divenuta opponibile ai terzi, la cessione equivale al sequestro a carico del pignorante. In tal caso, se viene effettuato un altro pignoramento dopo che la cessione è divenuta opponibile a terzi, il credito è ripartito per contributo tra il primo pignorante, il cessionario e il successivo pignorante; e dalla quota di quest'ultimo viene detratta la somma necessaria per completare, a beneficio del cessionario l'importo della somma trasferita.

Capitolo II

TRASFERIMENTO DEL DEBITO

Arte. 251. - La cessione del debito avviene di comune accordo tra il debitore e un terzo debito al posto del debitore.

Arte. 252. - La cessione del debito è opponibile al creditore solo dopo la sua ratifica da parte di quest'ultimo. Nel caso in cui il cessionario o il debitore originario notifichi al creditore la cessione, in sede di cessione un congruo termine per la ratifica, la cessione si considera rifiutata se il creditore mantiene la silenzio fino alla scadenza del termine.

Arte. 253. - Fintanto che il creditore non sia intervenuto ratificando o rifiutando la cessione, il cessionario è tenuto al debitore originario ad effettuare tempestivamente il pagamento nelle mani del creditore, salvo diverso accordo. Questa disposizione si applica anche se il creditore ha rifiutato il Incarico.

Tuttavia, il debitore originario non può esigere che il cessionario effettui il pagamento al creditore, purché non abbia adempiuto egli stesso all'obbligazione dovuta al cessionario in forza del contratto di incarico.

41

Arte. 254. - Il debito ceduto è ceduto con tutte le sue garanzie.

Tuttavia, il fideiussore, sia reale che personale, resta obbligato nei confronti del creditore solo se acconsente all'incarico.

Arte. 255. - Salvo patto contrario, il debitore originario è il garante della solvibilità del cessionario al momento della ratifica del creditore.

Arte. 256. - Il cessionario può opporre al creditore le eccezioni che appartenevano al debitore primitivo, in quanto può opporsi a quelli risultanti dal contratto di cessione.

Arte. 257. - La cessione del debito può avvenire anche per patto tra il creditore e il cessionario, sostituendo quest'ultimo al debitore originario nelle sue obbligazioni. In tal caso, le disposizioni degli artt 254 e 256 sono applicabili.

TITOLO V

RISOLUZIONE DELL'OBBLIGO

capitolo I

DI PAGAMENTO

Sezione I

PARTI DEL PAGAMENTO

Arte. 258. - Il pagamento può essere effettuato dal debitore, dal suo rappresentante o da altro interessato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 170.

Può anche, con la stessa prenotazione, essere effettuato da una persona che non ne sia interessata, anche all'insaputa del debitore o contrariamente alla sua volontà. Tuttavia, il creditore può rifiutare il pagamento offerto dal terzo, se il debitore si è opposto e ha portato la sua opposizione a conoscenza del creditore.

Arte. 259. - Se il pagamento è effettuato da un terzo, quest'ultimo può rivalersi sul debitore fino al concorrenza per quello che ha pagato.

Tuttavia, il debitore, malgrado il quale sia stato effettuato il pagamento, può differire in tutto o in parte la

ricorso da parte di chi lo ha pagato, qualora dimostri di avere interesse ad opporsi al pagamento.

Arte. 260. - Il pagamento è valido solo se chi paga è il proprietario dell'oggetto pagamento ed è in grado di disporne.

Arte. 261. - Quando il pagamento è effettuato da un terzo, quest'ultimo è surrogato al creditore disinteressato nei seguenti casi:

- quando la persona che ha pagato era vincolata dal debito con il debitore o per lui,
- quando essendo egli stesso creditore, anche chirografario, ha pagato un altro creditore avendo il preferenza su di lui al ritmo di una vera sicurezza,
- quando, acquistato un fabbricato, ha utilizzato il prezzo per il pagamento dei creditori ai quali questo edificio è stato assegnato a garanzia dei loro diritti,
- quando una disposizione speciale della legge gli concede il beneficio della surroga.

Arte. 262. - Il creditore che riceve il pagamento da un terzo può, di comune accordo tra lui e questi lo surrogano nei suoi diritti, anche senza il consenso del debitore. Questa convenzione non deve essere concluso dopo il pagamento.

42

Arte. 263. - Appartiene anche al debitore, quando ha preso in prestito la somma con la quale ha pagato proprio debito, di surrogare il prestatore al creditore che riceve il pagamento anche senza il consenso di questo infine, purché, nell'atto di prestito, si menzioni che la somma è stata prestata per questo pagamento, e che nella ricevuta è indicato che il pagamento è stato effettuato con denaro fornito da il nuovo creditore.

Arte. 264. - Il terzo surrogato al creditore, legalmente o convenzionalmente, gli è sostituito in sua pretesa, fino alle somme da lui stesso versate, con tutti gli attributi, accessori, garanzie ed eccezioni allegare a questa pretesa.

Arte. 265. - Salvo patto contrario, quando un terzo ha pagato al creditore parte del suo pretesa ed è surrogato a lui in questa parte, questo pagamento non può nuocere al creditore, che può esercitare i suoi diritti per quanto gli spetta, preferibilmente nei confronti di tale terzo.

Se un altro terzo è surrogato al creditore in quanto gli era ancora dovuto, il secondo surrogato concorda con la prima a titolo di contributo in proporzione a quanto dovuto a ciascuno di essi.

Arte. 266. - Il terzo titolare che ha saldato tutto il debito ipotecario e che è surrogato ai creditori, non può, in virtù della sua surroga, pretendere dal terzo titolare di altro immobile ipotizzato per la stesso debito della sua quota di debito in proporzione al valore dell'immobile di sua proprietà.

Arte. 267. - Il pagamento deve essere effettuato al creditore o a un suo rappresentante. Colui che produce al debitore ricevuta dal creditore, si considera legittimato a ricevere il pagamento, a meno che non sia stato convenuto che il pagamento dovesse essere effettuato personalmente al creditore.

Arte. 268. - Il pagamento effettuato a persona diversa dal creditore o dal suo rappresentante non libera il debitore, a meno che non sia rettificato dal creditore, che si sia rivolto a vantaggio di quest'ultimo e fino a quando concorrenza per tale profitto, o che sia stato fatto in buona fede a chi era in possesso del debito.

Arte. 269. - Se il creditore si rifiuta, senza giusta causa, di ricevere il pagamento che gli spetta regolarmente offerto, o per compiere atti senza i quali il pagamento non può essere effettuato, o se dichiara di non accettare il pagamento, si costituisce in mora non appena è stato rilevato il suo rifiuto, da a citazione notificata in forma giuridica.

Arte. 270. - Quando il creditore è in mora, la perdita e il deterioramento della cosa spettano a lui rischi e il debitore acquisisce il diritto di depositare la cosa a spese del creditore e di pretendere il risarcimento del danno che ne deriva.

Arte. 271. - Se l'oggetto del pagamento è un determinato ente, il debitore può ottenere, in via giudiziale, autorizzazione al deposito. Nel caso di edifici o cose destinate a rimanere in vigore, il debitore può chiederne il sequestro.

43

Arte. 272. - Il debitore può, **previa** autorizzazione del tribunale, vendere all'asta pubblica il cose soggette a rapido degrado o che richiedono costi di deposito o custodia spropositati e registrare il prezzo nella tesoreria.

Quando le cose hanno un prezzo di mercato, possono essere vendute all'asta solo se non lo è. non è possibile venderli amichevolmente al prezzo corrente.

Arte. 273. - La consegna o altra misura equivalente può aver luogo anche:

- se il debitore non conosce l'identità o il domicilio del creditore,

- se quest'ultimo, essendo totalmente o parzialmente incapace, non ha un rappresentante con potere di ricevere il pagamento per lui,
- se il sinistro è oggetto di controversia tra più persone,
- o se sussistono altri gravi motivi che giustificano tale misura.

Arte. 274. - L'offerta reale vale il pagamento nei confronti del debitore, quando è seguita da consegna, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, o qualsiasi altro provvedimento equivalente, purché approvato dal creditore o riconosciuto valido con sentenza pronunciata in forza di cosa giudicata.

Arte. 275. - Il debitore che ha fatto offerte seguite da consegna o da provvedimento equivalente, può ritirare le sue offerte, purché il creditore non le abbia accettate o non siano state riconosciute valide con sentenza passata in giudicato, nel qual caso i codebitori e i fideiussori non sono non rilasciato.

Ma se il debitore ritira le sue offerte dopo la loro accettazione da parte del creditore o dopo la sentenza, avendo dichiarato valido e se tale recesso è accettato dal creditore, quest'ultimo non ha più il diritto di invocare fideiussioni a garanzia del proprio debito; i codebitori e le fideiussioni sono, in questo caso, liberati.

Sezione II

SCOPO DEL PAGAMENTO

Arte. 276. - Il pagamento deve riguardare l'oggetto stesso che è dovuto. Il creditore non può essere obbligato ricevere un altro oggetto, anche di valore uguale o superiore.

Arte. 277.

- Salvo diverso accordo o disposizione legale, il debitore non può obbligare il creditore a ricevere il pagamento parziale del suo credito.

Nel caso in cui il debito sia parzialmente contestato e il creditore accetti di ricevere il pagamento del riconosciuta parte del suo credito, il debitore non può rifiutarsi di pagare questa parte.

Arte. 278. - Quando il debitore essendo tenuto a pagare, oltre al debito principale, le spese, fa a pagamento che non copra il debito e i suoi accessori, tale pagamento è imputato, in assenza di accordo anzi, prima sui costi, poi sul debito principale.

44

Arte. 279. - Se il debitore è debitore verso lo stesso creditore per più debiti della stessa natura e se il pagamento da lui effettuato non è sufficiente a coprire tutti i debiti, spetta a lui designare, quando pagamento, il debito che intende pagare, sempre che non sussista alcun impedimento legale o convenzionale a questa designazione.

Arte. 280. - In mancanza di scelta da parte del debitore, alle condizioni indicate nell'articolo 279, il pagamento è imputato al debito scaduto o al debito più oneroso, nel caso in cui vi siano più debiti in ritardo.

Arte. 281. - Salvo patto contrario o disposizione di legge, il pagamento deve essere eseguito non appena l'obbligazione è definitivamente sorta nel patrimonio del debitore.

I giudici possono tuttavia, in considerazione della posizione del debitore e tenuto conto della situazione economica, prevedere periodi di pagamento che prendano in prestito la loro misura da circostanze, senza tuttavia eccedere un anno, e sospendendo l'esecuzione del procedimento, tutto quanto rimanendo così com'è.

In caso di urgenza, la stessa facoltà spetta, in ogni caso, al giudice sommario.

Se l'esecuzione del procedimento è sospesa, i termini fissati dal codice di procedura civile per il validità dei procedimenti esecutivi, sono sospesi fino alla scadenza del termine concesso dal giudice.

Arte. 282. - Salvo patto contrario o disposizione di legge, quando l'oggetto dell'obbligazione è un determinato corpo, deve essere consegnato nel luogo in cui si trovava quando è sorta l'obbligazione. Per le altre obbligazioni, il pagamento è dovuto nel luogo in cui è domiciliato il debitore, quando pagamento o presso la sede della sua società se l'obbligazione riguarda questa società.

Arte. 283. - Salvo disposizione contraria o disposizione di legge, le spese di pagamento sono dovute. carico del debitore.

Arte. 284. - Chi paga parte del debito ha il diritto di chiedere l'estinzione di quanto ha pagato nonché la menzione del pagamento sul titolo del debito. Ha anche il diritto, quando il debito è pagato per intero, per richiedere la consegna o l'annullamento del biglietto. In caso di smarrimento, può chiedere al creditore una dichiarazione scritta che attesti la perdita del titolo.

Se il creditore rifiuta di adempiere agli obblighi previsti dal comma precedente, il debitore può registrare l'oggetto dovuto.

Capitolo II

MODALITÀ DI ESTINZIONE EQUIVALENTI AL PAGAMENTO

Sezione I

DALLA DATA IN PAGAMENTO

Arte. 285. - Quando il creditore accetta in pagamento del suo credito una prestazione diversa da quella che era dovuto a lui, questo dare in pagamento prende il posto del pagamento.

Arte. 286. - Le disposizioni relative alla vendita, in particolare quelle relative alla capacità di parti, la garanzia di sfratto e quella dei vizi occulti, si applicano alla messa in pagamento, in quanto trasferisce la proprietà della cosa data in sostituzione del servizio dovuto. Quelli che sono relativi pagamento, in particolare quelli relativi all'imputazione e all'estinzione delle garanzie, sono applicabili a lui in quanto estingue il debito.

45

Sezione II

DELLA NOVAZIONE E DELLA DELEGAZIONE

Arte. 287. - C'è novazione:

- per modifica del debito, quando le due parti convengono di sostituire il vecchio obbligo una notizia diversa dalla prima, per il suo oggetto o per la sua fonte.
- per cambio di debitore, quando il creditore e un terzo convengono che quest'ultimo venga sostituito al debitore originario e che quest'ultimo sarà liberato dal debito senza che sia necessario il suo consenso o quando il debitore fa accettare al creditore un terzo che acconsente a essere il nuovo debitore,
- per cambio di creditore, quando il creditore, il debitore e un terzo convengono che quest'ultimo diventerà il nuovo creditore.

Arte. 288. - La novazione si compie solo se i due obblighi, il vecchio e il nuovo, sono esenti da ogni causa di nullità.

Se il vecchio obbligo nasce da un contratto annullabile, la novazione è valida solo se il nuovo l'obbligazione è stata assunta sia per confermare il contratto sia per sostituire l'obbligazione precedente.

Arte. 289. - Non si presume la novazione; deve essere espressamente concordato o risultare chiaramente delle circostanze.

In particolare, la novazione non risulta, salvo diverso accordo, dalla sottoscrizione di un biglietto per debito preesistente o modifiche che riguardano solo il tempo, il luogo o le modalità di esecuzione del servizio, né delle modifiche che riguardano solo le fideiussioni.

Arte. 290. - La mera iscrizione del debito in conto corrente non costituisce novazione.

C'è, tuttavia, novazione quando il saldo del conto è stato chiuso e riconosciuto; ma se il debito è garantito mediante apposita cauzione, viene conservato salvo diverso accordo.

Arte. 291. - La novazione ha l'effetto di estinguere la vecchia obbligazione con i suoi accessori e sostituire un nuovo vincolo.

Le garanzie reali che garantiscono l'adempimento della vecchia obbligazione non garantiscono la nuova, a meno che la legge disponga diversamente o che derivi dall'accordo o dalle circostanze, un'intenzione contraria alle parti.

Arte. 292. - Qualora il debitore avesse fornito garanzie reali a garanzia della vecchia obbligazione, il Le seguenti disposizioni sono osservate nel contratto relativo al trasferimento di tali garanzie all'obbligazione notizia :

- quando la novazione avviene modificando il debito, il creditore e il debitore possono accordarsi che questi titoli saranno trasferiti alla nuova obbligazione nella misura in cui ciò non comporti in danno a terzi,
- quando la novazione avviene per cambio del debitore, il creditore e il nuovo debitore possono convenire, anche senza il consenso del debitore originario, che i reali interessi di garanzia saranno mantenuti,
- quando la novazione avviene per cambio di creditore, i tre contraenti possono concordare che la garanzia sarà mantenuta.

Il contratto relativo al trasferimento delle garanzie è opponibile a terzi solo se è stipulato in contestualmente alla novazione, fatte salve le disposizioni in materia di catasto.

Arte. 293. - La fideiussione reale o personale nonché la solidarietà non sono trasferite al nuovo obbligo del solo consenso dei fideiussori e dei condebitori solidali.

46

Arte. 294. - Si ha delega quando il debitore fa accettare dal creditore un terzo consenziente pagare il debito in sua vece.

La delega non implica necessariamente la preesistenza di un debito tra il debitore e il terzo.

Arte. 295. - Quando, nella delega, i contraenti convengono di sostituire i primi un nuovo obbligo, questa delega equivale a novazione per cambiamento del debitore. Ha l'effetto di

rilasciare il delegante al delegato, purché il nuovo obbligo assunto dal delegato sia valida e che quest'ultima non sia insolvente al momento della delega.

Tuttavia, la novazione non è presunta in materia di delega; in mancanza di accordo sul novazione, il vecchio obbligo sussiste contemporaneamente a quello nuovo.

Arte. 296. - Salvo patto contrario, vale l'obbligazione del delegato nei confronti del delegato, anche se il suo obbligo nei confronti del delegante sarebbe nullo o soggetto a eccezioni, salvo il ricorso da parte del delegato contro delegante.

Sezione III

COMPENSAZIONE

Arte. 297. - Il debitore ha diritto al risarcimento di quanto deve al creditore, con quanto a lui dovuto da quest'ultimo, anche se le cause dei due debiti sarebbero diverse, purché la loro oggetto, entrambi, somme di denaro o cose fungibili della stessa natura e della stessa qualità e che sono certe, liquide, esigibili e soggette ad azione legale.

La dilazione di pagamento a seguito di un ritardo concesso dal giudice o concessa dal creditore, non ostacolo al risarcimento.

Arte. 298. - Il debitore può avvalersi della compensazione anche nei luoghi di pagamento dei due debiti sarebbe diverso; ma deve, in tal caso, riparare il danno subito dal creditore, il fatto che quest'ultimo non sia stato in grado, a causa dell'indennità, di ottenere o eseguire il servizio nel luogo ivi fissato effetto.

Arte. 299. - La compensazione ha luogo, qualunque siano le fonti dei debiti, salvo casi a seguire:

- quando uno dei due debiti ha per oggetto la restituzione di una cosa di cui è stato proprietario spogliato ingiustamente,
- quando uno dei due debiti ha per oggetto la realizzazione di una cosa depositata o data in comodato d'uso,
- quando uno dei due debiti costituisce un debito inesigibile.

Arte. 300. - Il risarcimento ha luogo solo se si oppone all'interessato. non possiamo rinunciare in anticipo.

Estingue i due debiti, fino all'importo del minore, non appena sono passibili di compensazione. L'imputazione è fatta sia per il risarcimento che per il pagamento.

47

Arte. 301. - Se il termine di prescrizione del credito fosse scaduto al momento della compensazione contrario, ciò avviene, ferma restando l'eccezione di limitazione, se, nel momento in cui la compensazione è stata possibile, il termine di prescrizione non era ancora completamente scaduto.

Arte. 302. - Il risarcimento non può avvenire a pregiudizio dei diritti acquisiti da un terzo.

Se, a seguito di un pignoramento di un terzo nelle mani del debitore, quest'ultimo diventa creditore del suo creditore, non può, a danno del pignorante, opporsi alla compensazione.

Arte. 303. - Se il creditore ha ceduto il suo credito a un terzo, il debitore che accetta la cessione senza riserva, non può più opporre al cessionario il risarcimento che avrebbe potuto opporre prima di aver accettato cessione; può esercitare il suo credito solo nei confronti del cedente.

Ma il debitore che non ha accettato la cessione e al quale è stata notificata, può nondimeno tale incarico, opporsi al risarcimento.

Sezione IV

DI CONFUSIONE

Arte. 304. - Quando le due qualità di creditore e debitore di uno stesso debito si incontrano in stessa persona, il debito si estingue nella misura in cui vi sia confusione.

Quando la causa della confusione scompare retroattivamente, il debito riprende vita con i suoi accessori nei confronti di tutti gli interessati e la confusione si ritiene non si sia mai verificata.

Capitolo III

RISOLUZIONE DELL'OBLIGO SENZA PAGAMENTO

Sezione I

DELLA CONSEGNA DELL'OBLIGO

Arte. 305. - L'obbligazione si estingue con la rinuncia volontaria fatta dal creditore. Lo sconto è perfetto non appena viene a conoscenza del debitore, ma decade se viene rifiutato da quest'ultimo.

Arte. 306. - La consegna dell'obbligazione è soggetta al regolamento del fondo che disciplina le donazioni. Nessun modulo speciale è richiesto per la consegna, anche se si tratta di un'obbligazione la cui nascita era soggetta a una forma speciale prescritta dalla legge o concordata dalle parti.

48

Sezione II**IMPOSSIBILITA' DI ESECUZIONE**

Arte. 307. - L'obbligazione si estingue quando il debitore constata che l'adempimento è divenuto impossibile per causa a lui non imputabile.

Sezione III**DELLA PRESCRIZIONE**

Arte. 308. - Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e fatte salve le seguenti eccezioni, l'obbligo è prescritto da quindici (15) anni.

Arte. 309. - Qualsiasi debito periodico e rinnovabile, come affitti, arretrati, stipendi, stipendi e pensioni, è prescritto da cinque (5) anni, anche se riconosciuto dal debitore.

Tuttavia, i frutti dovuti dal possessore in malafede, così come i frutti dovuti dal gestore di proprietà indivisa ai beneficiari, sono prescritti solo da quindici (15) anni.

Arte. 310. - Reclami dovuti a medici, chirurghi, odontoiatri, ostetriche, farmacisti, avvocati, ingegneri, architetti, esperti, fiduciari, intermediari, professori o insegnanti e educatori, sono prescritti da due (2) anni, a condizione che tali debiti siano loro dovuti dietro compenso di a lavoro rientrante nell'esercizio della loro professione o a rimborso delle spese da essi sostenute.

Arte. 311. - Le imposte e tasse dovute allo Stato si prescrivono in quattro (4) anni. La prescrizione di le tasse e le imposte annuali iniziano a decorrere dalla fine dell'esercizio per il quale sono dovute, che onorari da riscuotere sugli atti giudiziari, dalla data di chiusura dei dibattiti in giudizio al oggetto del quale tali documenti sono stati redatti o, in mancanza di discussione, dalla data in cui sono stati redatti. Il diritto alla ripetizione di tasse e dazi indebitamente pagati è inoltre prescritto da quattro (4) anni. Questa il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento.

Le precedenti disposizioni si applicano fatte salve le disposizioni previste dalle leggi. speciale.

Arte. 312. - I seguenti debiti sono prescritti da un (1) anno:

- somme dovute a commercianti e produttori per forniture effettuate a persone che non lo fanno nessuna permuta degli articoli forniti, nonché quelli dovuti ad albergatori e ristoratori per alloggio, cibo o esborsi effettuati per i propri clienti,
- importi dovuti ai lavoratori e agli altri dipendenti per la loro retribuzione,
- chi invoca questa prescrizione di un (1) anno, deve prestare giuramento di aver effettivamente adempiuto alla debito. Il giudice differisce d'ufficio il giuramento. Se il debitore è deceduto, il giuramento è deferito agli eredi o, se sono minorenni, ai loro tutori, a condizione che dichiarino di non essere a conoscenza dell'esistenza del debito o che sappiano che il pagamento è avvenuto.

Arte. 313. - La prescrizione dei crediti previsti dagli articoli 309 e 311, decorre dal giorno in cui il servizi sono stati forniti dai creditori, anche se questi ultimi avrebbero continuato a fornire altri benefici.

Quando una di queste rivendicazioni è stata accertata in un documento scritto, è prescritta solo dopo quindici (15) anni.

49

Arte. 314. - Il termine di prescrizione è conteggiato per giorni, non per ore; il giorno iniziale non è conteggiata e la prescrizione si acquisisce solo se è trascorso l'ultimo giorno.

Arte. 315. - La prescrizione non decorre, se non in caso di speciale disposizione, fino al giorno in cui la domanda è diventare pagabile.

In particolare, non decorre, con riferimento ad un credito sottoposto a condizione sospensiva, fino al giorno in cui sorge la condizione, rispetto a un'azione di garanzia di sfratto, dal giorno in cui lo sgombero interviene, per quanto riguarda una pretesa a termine, solo dalla scadenza del termine.

Quando la data in cui il debito diviene esigibile dipende dalla volontà del creditore, decorre la prescrizione dal giorno in cui ha avuto l'opportunità di esprimere la sua volontà.

Arte. 316. - La prescrizione non si applica ogniquale volta vi sia un ostacolo, debitamente giustificato, che impedisce al creditore di far valere il suo credito. Né si corre tra rappresentativo e rappresentato.

La prescrizione, il cui periodo è inferiore a cinque (5) anni, non si applica alle persone incapaci, assenti e quelli condannati a sanzioni penali se non hanno un rappresentante legale.

La prescrizione, la cui durata sia superiore a cinque (5) anni, non è gravante sui soggetti di cui all'art comma precedente, anche se hanno un legale rappresentante, per tutto il periodo del loro incapacità.

Arte. 317. - La prescrizione è interrotta da una richiesta legale, anche fatta a un tribunale

incompetente, dal comando o dal sequestro, dalla richiesta avanzata dal creditore tendente a fare ammettere il suo credito nel fallimento del debitore o in una distribuzione o con qualsiasi atto compiuto dal creditore durante il procedimento, al fine di far valere il proprio credito.

Arte. 318. - La prescrizione è interrotta dal riconoscimento, espresso o tacito, del diritto di creditore per debitore.

Si considera tacito riconoscimento il fatto da parte del debitore di lasciare nelle mani del creditore un pegno a garanzia del suo debito.

Arte. 319. - Quando la prescrizione viene interrotta, inizia a decorrere una nuova prescrizione dal momento in cui l'atto interruttivo ha cessato di produrre il suo effetto. La nuova prescrizione allo stesso durata rispetto alla prima.

Tuttavia, se il debito è stato accertato con sentenza passata in giudicato, o se si tratta di un debito che è prescritto da un (1) anno e la cui prescrizione è stata interrotta dal riconoscimento del debitore, è prescritto solo da quindici (15) anni, a meno che il debito stabilito con sentenza comprendono gli obblighi periodici e rinnovabili che sono scaduti solo dopo il giudizio.

Arte. 320. - La prescrizione estingue l'obbligazione, ma nondimeno lascia un'obbligazione naturale.

Quando un debito si estingue per prescrizione, si estinguono anche i suoi accessori, anche se il requisito speciale applicabile a quest'ultimo non sarebbe soddisfatto.

50

Arte. 321. - Il giudice non può sollevare automaticamente la prescrizione.

Questo deve essere richiesto dal debitore, da uno dei suoi creditori o da qualsiasi persona interessata, anche se il debitore non lo fa.

La prescrizione è opponibile, in ogni caso, anche in appello.

Arte. 322. - Non si può rinunciare alla prescrizione prima di aver acquisito il diritto di invocarla, né concordare un termine diverso da quello fissato dalla legge.

Ma chiunque abbia la capacità di disporre dei suoi diritti può rinunciare, anche tacitamente, a prescrizione di cui può avvalersi; tuttavia, la rinuncia fraudolenta ai diritti dei creditori, non è loro opponibile.

TITOLO VI

PROVA DELL'OBLIGO

capitolo I

PROVA SCRITTA

Arte. 323. - Il creditore deve fornire la prova dell'obbligazione e il debitore quella della sua liberazione.

Arte. 323 bis. (Nuovo) - La prova scritta risulta da una serie di lettere o caratteri o da numeri o qualsiasi altro segno o simbolo dotato di un significato intelligibile, qualunque sia il loro media e le loro modalità di trasmissione. **(1)**

Arte. 323 ter. (Nuovo) - Sono ammessi come prova allo stesso modo gli atti scritti in formato elettronico come scritto su carta, a condizione che la persona la cui emana e che è stabilito e conservato in condizioni tali da garantirne l'integrità. **(2)**

Arte. 324. (Modificato) - Un atto pubblico è quello in cui un funzionario, un pubblico ufficiale o osserva l'incaricato di un pubblico servizio, nelle forme giuridiche e nei limiti della propria autorità e giurisdizione, fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni resegli da l'interessato. **(3)**

Arte. 324 bis 1. (Nuovo) - Oltre agli atti che la legge impone imperativamente di formare autentico, atti relativi al trasferimento di beni immobili o diritti immobiliari, beni aziendali o dell'industria, o di una sua componente, cessioni di quote o quote di società, locazioni rurali, locazioni commerciali, la gestione di aziende o stabilimenti industriali deve, a pena di nullità, essere redatti in forma autentica e il pagamento del prezzo effettuato nelle mani di il pubblico ufficiale che ha strumentato o redatto l'atto.

Deve inoltre essere annotato, a pena di nullità, con atto pubblico e il denaro da di tali operazioni, depositato nelle mani del pubblico ufficiale che ha strumentato gli atti costitutivi o cambiamenti aziendali. **(4)**

(1) Aggiunta dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

(2) Aggiunto dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 19).

(3) Modificato dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- L'atto pubblico è quello in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio annota, nelle forme giuridiche e nei limiti delle sue facoltà e competenze, dei fatti avvenuti in sua presenza o del

dichiarazioni rese dagli interessati”.

(4) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

51

Arte. 324 bis 2. (Nuovo) - Gli atti pubblici sono firmati dalle parti, eventualmente dai testimoni, e il pubblico ufficiale fa menzione alla fine dell'atto.

Se vi sono parti o testimoni che non sanno o non possono firmare, il pubblico ufficiale cita, a fine dell'atto, le loro dichiarazioni al riguardo. Hanno messo le loro impronte digitali, tranne grande impedimento.

Inoltre, quando non sono noti il nome, lo stato, il luogo di residenza e la capacità civile delle parti il pubblico ufficiale, gli sono attestati da due (2) testimoni maggiorenni, sotto la loro responsabilità. **(1)**

Arte. 324 bis 3. (Modificato) - Gli atti solenni sono, a pena di nullità, ricevuti dal pubblico ufficiale in presenza di due testimoni strumentali. **(2)**

Arte. 324 bis 4. (Nuovo) - Negli atti di trasferimento o di dichiarazione di beni immobili, il pubblico ufficiale dichiara la natura, l'ubicazione, il contenuto, gli interni e gli esterni degli edifici, i nomi dei precedenti proprietari e, per quanto possibile, il carattere e la data dei trasferimenti successivo. **(3)**

Arte. 324 bis 5. (Nuovo) - L'atto pubblico fa fede delle sue dichiarazioni fino alla registrazione in falso; è esecutiva su tutto il territorio nazionale. **(4)**

Arte. 324 bis 6. (Nuovo) - L'atto pubblico fa piena prova dell'accordo che contiene tra le parti contraenti e i loro eredi e aventi causa.

Tuttavia, in caso di falsa denuncia nel procedimento principale, l'esecuzione dell'atto asseritamente falso sarà sospesa. con atto d'accusa e, in caso di falsa registrazione, fatta incidentalmente, il giudice può, a seconda delle circostanze, sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'atto. **(5)**

Arte. 324 bis 7. (Nuovo) - L'atto pubblico è autentico tra le parti, anche di ciò che non c'è espresso solo in termini enunciativi, purché l'enunciato abbia un rapporto diretto con la disposizione. Il Le dichiarazioni straniere alla disposizione possono servire solo come inizio della prova. **(6)**

(1) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Aggiunto dalla legge n° 88-14 del 3 maggio 1988 (GU n° 18, pag. 541) era così formulato:

"-Gli atti solenni sono, a pena di nullità, ricevuti dal pubblico ufficiale in presenza di due (2) testimoni".

(3) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

(4) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

(5) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

(6) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

52

Arte. 325. - Quando esiste l'originale dell'atto pubblico, fanno fede i dispacci o le fotocopie. nella misura in cui sono certificati come fedeli all'originale.

La copia è considerata fedele all'originale purché non venga contestata da nessuno dei feste; in caso di controversia, la copia deve essere fascicolata sull'originale.

Arte. 326. - Quando l'originale dell'atto pubblico non esiste più, la sua copia fa fede alle condizioni a seguire:

- le prime spedizioni, avallate o meno con la formula esecutiva, sono della stessa fede rispetto all'originale, quando il loro aspetto esterno non suggerisce che siano conformi all'originale,
- lo stesso valore è dato alle copie ufficiali di queste prime spedizioni, ma in questo caso, ciascuna delle parti può richiedere la collazione della copia alla prima spedizione,
- quanto alle copie ufficiali delle copie delle prime spedizioni, possono, a seconda dei casi, essere considerate solo come semplici informazioni.

Arte. 326 bis 1. (Nuovo) - La trascrizione di un atto nei pubblici registri può essere utilizzata solo inizio della prova per iscritto; sarà necessario anche per questo:

1- che è costante che tutto il verbale del notaio dell'anno in cui l'atto risulta essere stato fatto sono perduti, o è provato che la perdita del minuto di questo atto è stata causata da un incidente particolare,

2- che esiste un elenco in ordine del notaio che annota che l'atto è stato fatto nella stessa data.

Quando per mezzo della combinazione di queste due circostanze sarà ammessa la deposizione dei testimoni, sarà necessario che coloro che hanno assistito all'atto, se esistono ancora, siano ascoltati. **(1)**

Arte. 326 bis 2. (Nuovo) - Atto non autentico per incompetenza o incapacità di il pubblico ufficiale o per difetto di forma vale come scrittura privata se firmata dalle parti. **(2)**

Arte. 327. (Modificato) - La sottoscrizione privata si considera emanata dal soggetto cui sono attribuiti la scrittura, la firma o l'impronta digitale ad essa apposte, salvo espressa rinuncia. Il eredi o successori di questa persona non sono tenuti a fare questo disconoscimento e possono essere basta dichiarare sotto giuramento che non sanno che la scrittura, la firma o l'impronta digitale appartengono al loro autore.

La firma elettronica è consentita secondo le condizioni del precedente articolo 323 ter. **(3)**

(1) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

(2) Aggiunto dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541).

(3) Modificato dalla legge n. 05-10 del 20 giugno 2005 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- La sottoscrizione privata si considera emanata dal soggetto cui sono attribuiti lo scritto e la firma apposti su di essa, a disconoscimento meno formale da parte sua. Gli eredi o successori di questa persona non sono tenuti a fare questo disconoscimento e possono accontentarsi di dichiarare sotto giuramento che non sanno che la scrittura e la firma appartengono a loro autore".

53

Arte. 328. - L'atto a firma privata non fa prova della sua data nei confronti dei terzi, fino al momento in cui acquisisce una certa data. L'atto acquisisce una data certa da:

- la sua data di registrazione,
- dal giorno in cui la sua sostanza è annotata in altro atto redatto da un pubblico ufficiale,
- il giorno del visto apposto al titolo da un funzionario pubblico competente,
- il giorno della morte di uno di coloro di cui porta la scrittura e la firma,

Tuttavia, il giudice può, tenuto conto delle circostanze, escludere l'applicazione di tali disposizioni. quando si tratta di ricevute.

Arte. 329. - Le lettere firmate hanno la stessa forza probatoria dei titoli a firma privata.

Lo stesso vale per il telegramma, se l'originale depositato presso l'ufficio di spedizione è stato firmato dal suo mittente; la riproduzione si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Se l'originale del telegramma viene distrutto, la riproduzione viene presa in considerazione solo come semplice intelligenza.

Arte. 330. - I libri di commercio non fanno fede nei confronti dei non commercianti. Tuttavia, quando tali libri recano indicazioni relative a cessioni effettuate da commercianti, il giudice può, in in quanto ammessa la prova testimoniale, differire il giuramento integrativo all'una o all'altra delle parti. I libri dei commercianti prevalgono contro di loro.

Ma se questi libri sono tenuti regolarmente, la persona che vuole trarne prova a suo sostegno non lo è non è consentito dividere il contenuto ed escludere ciò che è contrario alle sue affermazioni.

Arte. 331. - I registri e le carte nazionali fanno fede solo nei confronti della persona da cui provengono. nei seguenti due casi:

- quando quest'ultimo vi dichiara formalmente di aver ricevuto un pagamento,
- quando dichiara formalmente di volere le informazioni da essa iscritte in tali registri e le carte prendono il posto del titolo in favore di quella a favore della quale tali riferimenti fanno valere.

Arte. 332. - Quando una dichiarazione sulla liberazione del debitore, anche non firmata dal creditore, è scritto sul titolo del debito, fa fede nei confronti del creditore, poiché il titolo non è mai uscito dal suo possesso, salvo prova contraria.

Lo stesso vale per la menzione recante la liberazione del debitore e scritta di mano del creditore, senza apporre la sua firma, sul duplicato originale del titolo o su una ricevuta, se tale duplicato o ricevuta è nelle mani del debitore.

54

Capitolo II

PROVE DEI TESTIMONI (1)

Arte. 333. (Modificato) - Se non diversamente previsto dalla legge ed al di fuori delle questioni commerciali, il la prova di un atto giuridico o quella dell'estinzione dell'obbligazione, non può essere fatta da testimoni se il suo valore è maggiore di 100.000 DA o è indeterminato.

L'obbligazione è stimata in base al suo valore al momento della conclusione dell'atto giuridico. La prova da testimoni è ammessa se il valore dell'obbligazione non supera 100.000 DA, solo per effetto dell'assemblea accessori della capitale.

Se l'istanza include più richieste da più origini, ciascuna delle richieste, il cui valore non superi 100.000 DA, può essere provato da testimoni, anche se tutti queste richieste supererebbero questa somma e anche se avrebbero le loro fonti nei rapporti

tra le stesse parti o in atti giuridici della stessa natura. È lo stesso per tutto pagamento il cui valore non superi 100.000 DA . (2)

Arte. 334. (Modificato) - Non è ammessa la prova testimoniale, anche se il valore non superi non 100.000 DA:

- quando si tratta di provare contro o in aggiunta al contenuto di un atto pubblico,
- se l'oggetto della richiesta costituisce il saldo o parte di un credito solo dimostrabile per iscritto,
- se uno dei soggetti coinvolti, dopo aver formulato una richiesta superiore al valore di 100.000 DA, ha ridotto la sua richiesta ad un valore non superiore a tale numero. (3)

Arte. 335. (Modificato) - Laddove sono richieste prove scritte, possono essere ammesse prove testimoniali se c'è un caso prima facie per iscritto.

Costituisce un inizio di prova per iscritto, qualsiasi scritto proveniente dalla controparte e probabile per rendere probabile l'esistenza del presunto atto. (4)

(1) Il titolo del capitolo 2 del titolo IV del libro II è stato modificato nella sola lingua nazionale.

(2) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"-Se non diversamente previsto dalla legge e al di fuori delle questioni commerciali, la prova di un atto legale, o quella di l'estinzione dell'obbligazione, non può essere fatta da testimoni se il suo valore è superiore a 1.000 DA o è indeterminato. L'obbligazione è stimata in base al suo valore al momento della conclusione dell'atto giuridico. La prova testimoniale è ammessa se il valore dell'obbligazione supera 1.000 DA solo per effetto della riunione degli accessori al capitale.

Se l'istanza include più richieste da più origini, ciascuna delle richieste il cui valore non supera non 1.000 DA, può essere provato da testimoni, anche se tutte queste richieste superano questa somma e quindi anche che avrebbero le loro fonti nei rapporti tra le stesse parti o in atti giuridici di stessa natura. Lo stesso vale per qualsiasi pagamento il cui valore non superi 1.000 DA".

(3) Modificato dalla legge n. 05-10 del 20 giugno 2005 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"-Non è ammessa la prova testimoniale, anche se il valore non superi 1.000 DA:

- quando si tratta di provare, contro o in aggiunta al contenuto di un atto pubblico,
- se l'oggetto della richiesta costituisce il saldo o parte di un credito che può essere provato solo per iscritto.
- se uno dei soggetti in questione, dopo aver presentato una richiesta superiore al valore di 1.000 DA, ha ridotto la sua richiesta a un valore non superiore a tale cifra".

(4) Modificato dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Quando è richiesta una prova scritta, la prova da parte dei testimoni può essere ammessa se c'è un inizio della prova da parte di scrivere.

Costituisce un inizio di prova per iscritto, qualsiasi scritto emanato dalla controparte e suscettibile di rendere probabile l'esistenza del presunto atto".

Arte. 336. (Modificata) - È ammissibile anche la testimonianza in luogo della prova scritta:

- quando vi sia stato un impedimento materiale o morale all'ottenimento di prove scritte,
- quando il creditore ha perso il titolo che faceva da prova, per una causa che non può essere imputato. (1)

Capitolo III

PRESUPPOSTI

Arte. 337. - La presunzione legale esonera da ogni altra prova la persona a vantaggio della quale essa è messo in scena. Tuttavia, tale presunzione può, salvo che la legge disponga diversamente, essere impugnata dal prova contraria.

Arte. 338. - Le sentenze che hanno forza di cosa giudicata sono prova dei diritti che esse sanciscono. Il presunzione che ne deriva non può essere contestata da alcuna prova, ma esiste solo in relazione a alle controversie che insorgono tra le stesse parti che agiscono nelle stesse qualità e che riguardano diritti aventi lo stesso oggetto e la stessa causa.

Tale presunzione non può essere sollevata d'ufficio dal giudice.

Arte. 339. - La decisione del giudice penale vincola il giudice civile solo in relazione ai fatti su che ha pronunciato e che necessariamente ha dovuto pronunciare.

Arte. 340. - Le presunzioni non stabilite dalla legge, sono lasciate alla valutazione del giudice. La prova mediante tali presunzioni, è ammessa solo nei casi in cui la legge ammette la prova mediante Testimoni.

CAPITOLO IV

DI CONFESSO

Arte. 341. - La confessione è il riconoscimento di un fatto giuridico fatto in giudizio dalla parte contro la quale questo fatto è dedotto e durante il procedimento ad esso relativo.

Arte. 342. - La confessione è pienamente autentica contro colui che l'ha fatta.

Non può essere diviso contro di essa, a meno che non riguardi più fatti e l'esistenza di uno di essi non implica necessariamente quello degli altri.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Sono ammissibili anche le prove testimoniali al posto delle prove scritte:

- quando vi sia stato un impedimento materiale o morale all'ottenimento della prova scritta,
- quando il creditore ha perduto il titolo che faceva prova per iscritto, per causa che non può essere imputato".

56

Capitolo V DEL GIURAMENTO

Arte. 343. - Ciascuna parte può deferire all'altra il giuramento decisivo; tuttavia, il giudice può impedire la denuncia del giuramento se il differente lo fa in modo improprio.

La persona alla quale è stato prestato il giuramento può riferirlo all'altra parte; tuttavia il giuramento non può essere deferito, quando si riferisce a un fatto non comune alle due parti, ma personale a colui al quale era stato prestato il giuramento.

Arte. 344. - Il giuramento decisivo non può essere differito su un fatto contrario all'ordine pubblico. Il fatto che è l'oggetto, deve essere personale della parte cui si riferisce il giuramento; se il fatto non è personale a questa parte, il giuramento si riferisce alla semplice conoscenza che questo aveva di questo fatto. Può essere segnalato in ogni caso.

Arte. 345. - La parte che ha differito o deferito il giuramento non può più recedere, non appena l'avversario abbia accettato di prestare questo giuramento.

Arte. 346. - **Emesso** il giuramento differito o rinviato, l'avversario non è ammissibile a dimostrare la falsità. Tuttavia, quando tale falsità è stata accertata con una decisione del tribunale repressiva, la parte lesa dal falso giuramento può chiedere il risarcimento, fatte salve le modalità di possibili impugnazioni avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti.

Arte. 347. - Colui al quale è differito il giuramento e che lo rifiuta senza riferirlo al suo avversario, o l'avversario al quale è stato deferito il giuramento e che lo rifiuta, deve soccombere alla sua richiesta.

Arte. 348. - Il giudice può d'ufficio differire il giuramento a una delle parti per farlo dipendere da essa, sia il suo giudizio nel merito della controversia, cioè l'importo della pena.

Affinché il giudice possa ottemperare a tale giuramento, la richiesta non deve essere pienamente giustificata, né essere totalmente privo di prove.

Arte. 349. - Colui al quale il giudice ha deferito il giuramento suppletivo non può deferirlo al suo avversario.

Arte. 350. - Il giudice non può deferire al ricorrente il giuramento integrativo sul valore della cosa richiesto, solo quando non sia possibile accertare diversamente tale valore.

Il giudice fissa, anche in questo caso, la somma fino a concorrenza della quale l'attore sarà accreditato sul suo conto. giuramento.

57

TITOLO VII CONTRATTI IMMOBILIARI capitolo i DEL CONTRATTO DI VENDITA

Sezione I Disposizioni generali

1 - Elementi della vendita.

Arte. 351. - La vendita è un contratto con il quale il venditore si obbliga a trasferire la proprietà di una cosa o qualsiasi altro diritto patrimoniale all'acquirente che deve pagargli il prezzo.

Arte. 352. - L'acquirente deve avere una conoscenza sufficiente dei beni venduti. Questa conoscenza è ritenuta sufficiente se il contratto contiene una descrizione del bene venduto e dei suoi elementi essenziali in modo da consentirne l'identificazione.

Se nel contratto di vendita è indicato che l'immobile venduto è noto all'acquirente, quest'ultimo non ha più il diritto di chiedere la risoluzione del contratto per mancanza di conoscenza, salvo che dimostri la frode del venditore.

Arte. 353. - Quando la vendita è effettuata su campione, la merce venduta deve essere conforme al campione. Se il campione si deteriora o perisce presso uno degli appaltatori, anche senza colpa, è responsabilità di questo appaltatore, venditore o acquirente per stabilire se la cosa è conforme o meno al campione.

Arte. 354. - Nella vendita con riserva di degustazione, è responsabilità dell'acquirente approvare l'oggetto venduto, come ritiene opportuno, ma deve dichiarare la propria approvazione entro il termine fissato dall'accordo o dal utilizzo. La vendita è conclusa solo da questa dichiarazione.

Arte. 355. - Nella vendita di prova, l'acquirente ha la facoltà di approvare l'oggetto venduto o di rifiutarlo. Il venditore è tenuto a consentirne il test. Se l'acquirente rifiuta l'oggetto venduto, deve notificare il suo rifiuto entro il termine concordato e, in mancanza, entro un termine ragionevole stabilito dal venditore. Dopo questo tempo, il silenzio

dell'acquirente che ha avuto l'opportunità di provare l'oggetto venduto merita l'approvazione.

La vendita di prova si considera conclusa alla condizione sospensiva dell'approvazione, a meno che non sia risulta dall'accordo o dalle circostanze in cui è concluso a condizione risolutiva.

Arte. 356. - La determinazione del prezzo può limitarsi all'indicazione delle basi su cui si fonda tale prezzo fissato in seguito.

Quando la vendita viene effettuata al prezzo di mercato, dobbiamo nel dubbio, considerare il prezzo concordato il prezzo di mercato del luogo e dell'ora in cui l'oggetto venduto deve essere consegnato all'acquirente; altrimenti, dobbiamo

si riferiscono al prezzo di mercato del luogo i cui prezzi sono considerati, per uso, essere applicabile.

Arte. 357. - Quando i contraenti non hanno fissato il prezzo, la vendita non è nulla se risulta da circostanze che hanno sentito adottando i prezzi generalmente praticati nel commercio o nelle loro relazioni reciproche.

Arte. 358. - Quando un immobile è stato venduto con danno superiore al quinto (1/5), il venditore ha un'azione in aggiunta al prezzo per costringere l'acquirente a completare i quattro quinti (4/5) del prezzo normale.

Per sapere se c'è un infortunio superiore al quinto (1/5), l'edificio deve essere stimato in base al suo valore a momento della vendita.

Arte. 359. - L'azione in aggiunta al prezzo per danno si prescrive in tre (3) anni dal giorno dell'atto di vendita; questo periodo decorre per le persone inabili dalla cessazione dell'incapacità. L'esercizio della presente azione non pregiudica i terzi che agiscono in buona fede e che hanno acquisito diritti reali su l'immobile venduto.

Arte. 360. - Non vi è ricorso per pregiudizio nelle vendite effettuate all'asta pubblica in virtù di della legge.

2 - Obblighi del venditore.

Arte. 361. - Il venditore è tenuto a compiere quanto necessario per effettuare il trasferimento del diritto ceduto all'acquirente e di astenersi da tutto ciò che potrebbe rendere impossibile o difficoltoso tale trasferimento.

Arte. 362. - Nella vendita in blocco, la proprietà viene trasferita all'acquirente allo stesso modo del proprietà di un determinato organismo.

Si ha vendita in blocco anche quando la fissazione del prezzo dipende dalla determinazione della capacità di l'oggetto venduto.

Arte. 363. - Nelle vendite a credito, il venditore può prevedere che il trasferimento della proprietà all'acquirente è soggetta alla condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo, anche se l'oggetto venduto è stato consegnato. Se il prezzo è pagabile a rate, i contraenti possono stipulare che il venditore ne tratterà uno. parte a titolo di indennizzo in caso di risoluzione, per mancato pagamento di tutte le rate. Tuttavia, il giudice può, a seconda dei casi, ridurre l'importo dell'indennità pattuita, applicando la disposizioni dell'articolo 184, comma 2.

Quando l'acquirente ha pagato tutte le rate, si considera acquisito la proprietà dell'oggetto. venduto retroattivamente dal giorno della vendita.

Le disposizioni dei tre commi precedenti si applicano anche se i contraenti si sono qualificati contratto di affitto.

Arte. 364. - Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente l'oggetto venduto nello stato in cui si trovava nel momento della vendita.

Arte. 365. - Quando la capacità dell'oggetto venduto è stata indicata nel contratto, il venditore, a meno che patto contrario risponde alla mancanza di capacità secondo la consuetudine. Tuttavia, l'acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto per mancanza di capacità, a meno che non sia accertato il deficit raggiunto tale importanza che se ne avesse saputo non avrebbe stipulato il contratto. Se, al contrario, lui

Sembra che la capacità dell'articolo venduto superi quella indicata nel contratto e se il prezzo è stato fissato secondo l'unità, l'acquirente deve, se la cosa non può essere divisa senza pregiudizio, pagare un supplemento prezzo, a meno che l'eccedenza non sia enorme, nel qual caso può chiedere la risoluzione del contratto. Il tutto, salvo diverso accordo.

Arte. 366. - In caso di deficit o eccesso di capacità, diritto dell'acquirente di richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto e quella del venditore di richiedere un supplemento di prezzo, prescrivere entro un anno dal momento della consegna effettiva dell'oggetto venduto.

Arte. 367. - La consegna consiste nella messa a disposizione dell'acquirente dell'oggetto venduto in un luogo che possa prenderne possesso e goderne senza impedimenti anche se non ne ha preso in consegna efficace, a condizione che il venditore gli abbia fatto sapere che l'oggetto è a sua disposizione. Funziona dal modo in cui si presta la natura dell'oggetto venduto.

La consegna può avvenire per semplice consenso delle parti contraenti se l'oggetto venduto è stato, da prima della vendita, detenuto dall'acquirente o se il venditore aveva continuato a conservare l'oggetto venduto in altra veste rispetto a quello del proprietario.

Arte. 368. - Se l'oggetto venduto deve essere inviato all'acquirente, la consegna non ha luogo, a meno che convenzione contraria, che quando l'oggetto lo avrà raggiunto

Arte. 369. - Se la cosa venduta perisce prima della consegna per causa non imputabile al venditore, la vendita è risolta e il prezzo deve essere restituito all'acquirente, a meno che non fosse, prima della perdita, diffida a prendere in consegna l'oggetto venduto.

Arte. 370. - Se l'oggetto venduto diminuisce di valore per deterioramento, prima della consegna, l'acquirente ha la facoltà sia di richiedere la risoluzione della vendita nel caso in cui la diminuzione di valore sia di importanza tale che avrebbe impedito la conclusione della vendita, se tale riduzione fosse avvenuta prima contratto, o di mantenere la vendita con una riduzione del prezzo.

Arte. 371. - Il venditore garantisce che l'acquirente non sarà disturbato nel godimento dei beni venduti né in tutto o in parte, sia che il disturbo derivi da sé stesso, sia che derivi da colpa di un terzo avente sull'oggetto venduto al momento della vendita un diritto opponibile all'acquirente. Il venditore è responsabile della garanzia, anche se il diritto del terzo è successivo alla vendita, purché provenga dal venditore stesso.

Arte. 372. - Quando l'azione di bonifica è promossa contro il compratore, il venditore al quale l'istanza è stata denunciata deve, a seconda dei casi e secondo le disposizioni del codice di procedura civile, intervenire nel procedimento per assistere l'acquirente o agire per suo conto.

Se la denuncia avviene in tempo utile, il venditore che non è intervenuto nel procedimento deve rispondere dello sfratto salvo che dimostri che la sentenza resa nel giudizio ne è stata la conseguenza frode o colpa grave da parte dell'acquirente.

Se l'acquirente non denuncia tempestivamente il procedimento al venditore e viene sfrattato con decisione passata in giudicato, perde il suo ricorso in garanzia, se il venditore accerta che se fosse intervenuto in giudizio, sarebbe riuscito a far respingere la domanda.

Arte. 373. - La richiesta di garanzia spetta all'acquirente, anche se quest'ultimo ha buona fede riconosceva la fondatezza della pretesa del terzo o si sarebbe accordata con lui senza attendere una decisione giudiziaria, purché abbia tempestivamente denunciato il procedimento al venditore e lo abbia invitato invano a prendere fatto e causa per lui. Tutto questo, a meno che il venditore non dimostri che la pretesa del terzo non lo era fondato.

Arte. 374. - Quando l'acquirente ha evitato lo sfratto totale o parziale dell'oggetto venduto mediante pagamento una somma di denaro o la prestazione di un altro servizio, il venditore può essere liberato dalle conseguenze della garanzia rimborsandogli la somma pagata, ovvero il valore della prestazione prestata, con tutte le costi.

Arte. 375. - In caso di sfratto totale, l'acquirente può pretendere dal venditore:

- il valore dell'immobile al momento dello sfratto;
- il valore del frutto che l'acquirente ha dovuto restituire al proprietario che lo ha sfrattato;
- le spese utili che egli può pretendere da detto proprietario, nonché le spese di omologazione qualora il venditore era in malafede;
- tutti i costi dell'azione in garanzia e dell'azione di bonifica, ad eccezione di quelli che l'acquirente potrebbe sostenere evitare denunciando quest'ultima azione al venditore, ai sensi dell'articolo 373;
- e, in generale, il risarcimento delle perdite subite e del mancato guadagno a seguito del pignoramento.

Il tutto, a meno che l'acquirente non basi il suo ricorso su una richiesta di risoluzione o una richiesta nell'annullamento della vendita.

Arte. 376. - In caso di sfratto parziale, o di onere gravante sull'immobile venduto, l'acquirente può, se la perdita che ne risultava è di tale importanza che se l'avesse saputo non avrebbe contratto, pretendendo dal

venditore le somme indicate nell'articolo 375, in cambio della restituzione dell'oggetto venduto e del relativo profitto si è ritirato.

Quando l'acquirente preferisce tenere l'oggetto venduto, o la perdita da lui subito non raggiunge il grado di gravità prevista dal comma precedente, ha solo il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito subito a causa dello sfratto.

Arte. 377. - Le **parti** contraenti possono, per effetto di accordi speciali, peggiorare la garanzia di spiazzandolo, limitandolo o sopprimendolo.

Si presume che il venditore abbia stipulato di non garantire contro una servitù apparente o dichiarata all'acquirente.

Qualsiasi clausola che rimuova o limiti la garanzia di sfratto è nulla, se il venditore ha occultato intenzionalmente il diritto spettante al terzo.

Arte. 378. - Nonostante qualsiasi clausola di non garanzia, il venditore rimane responsabile per qualsiasi sfratto conseguente al suo operato. Ogni patto contrario è nullo.

61

Egli è altresì tenuto, in caso di sfratto conseguente a terzi, a rimborsare all'acquirente la valore del bene venduto al momento dello sfratto, a meno che non si possa dimostrare che l'acquirente era a conoscenza, al momento dello sfratto

vendita, la causa del pignoramento o che aveva acquistato a proprio rischio.

Arte. 379. - Il venditore è vincolato dalla garanzia quando, al momento della consegna, l'oggetto venduto non lo fa non presenta all'acquirente le qualità di cui l'esistenza era stata assicurata da lui, o quando è viziata da vizi che ne riducano il valore o l'utilità, tenuto conto dello scopo perseguito come indicato nel contratto, o come risulta dalla natura o dalla destinazione dell'oggetto. Il venditore è responsabile di questi vizi, anche se li ha ignorati.

Tuttavia, il venditore non è responsabile per eventuali vizi di cui l'acquirente è venuto a conoscenza al momento della vendita o che avrebbe potuto notare lui stesso se avesse esaminato la cosa come persona di media diligenza, salvo che l'acquirente possa provare che il venditore ha affermato l'assenza di di queste colpe o che gliel'ha occultate fraudolentemente.

Arte. 380. - Quando l'acquirente ha preso in consegna l'oggetto venduto, deve verificarne lo stato non appena lo è può secondo le regole in uso negli affari. Se scopre un vizio di cui il venditore è garante, deve darne comunicazione a quest'ultimo entro un termine ragionevole coerente con la consuetudine; altrimenti si ritiene che abbia

accettato l'oggetto venduto.

Tuttavia, in caso di anomalie non rilevabili con i consueti controlli, l'acquirente deve denunciarlo immediatamente al venditore una volta scoperto il difetto; altrimenti si ritiene hanno accettato l'oggetto venduto con i suoi difetti.

Arte. 381. - Quando l'acquirente ha notificato in tempo utile al venditore il difetto dell'oggetto venduto, ha il diritto di diritto di rivalsa in garanzia ai sensi dell'articolo 376.

Arte. 382. - L'azione in garanzia permane anche se l'oggetto venduto fosse perito e quant'altro la causa della perdita.

Arte. 383. - L'azione in garanzia si prescrive entro un (1) anno, dal momento del rilascio del l'oggetto venduto, anche se l'acquirente ha scoperto il difetto solo dopo la scadenza di questo periodo, a meno che il venditore non abbia accettato di garantire per un lungo periodo. Tuttavia, il venditore non può invocare il termine di prescrizione di un (1) anno se è dimostrato che ha occultato fraudolentemente il vizio.

Arte. 384. - Le **parti** contraenti possono, mediante accordi speciali, aumentare l'obbligo di garanzia, limitarla o rimuoverla. Tuttavia, qualsiasi clausola che rimuova o limiti il la garanzia decade se il venditore ha intenzionalmente occultato il difetto dell'oggetto venduto.

Arte. 385. - La vendita **legale** e la vendita amministrativa all'asta non danno luogo a l'azione in garanzia per inadempimento.

Arte. 386. - Salvo patto contrario, quando il venditore ha garantito il corretto funzionamento dell'oggetto venduto per un tempo determinato, l'acquirente che scopre un malfunzionamento deve, a pena di di decadenza, informare il venditore entro un (1) mese dalla scoperta di questo difetto e esercitare il diritto di garanzia entro sei (6) mesi dalla comunicazione.

62

3- Obblighi dell'acquirente.

Arte. 387. - Salvo diversa pattuizione o utilizzazione, il prezzo è pagabile nel luogo in cui si effettua la consegna di

l'oggetto venduto è realizzato.

Se il prezzo non è pagabile al momento della consegna, il pagamento sarà effettuato al domicilio dell'acquirente alla data di scadenza.

Arte. 388. - Salvo diversa pattuizione o utilizzazione, il prezzo è pagabile al momento della consegna di l'oggetto venduto viene eseguito.

Se l'acquirente è disturbato nel suo possesso da un terzo che invoca un diritto prima della vendita o dal venditore, o se è minacciato di sfratto, può, salvo patto contrario, trattenere il prezzo fino alla scomparsa del disturbo o della minaccia di preclusione. Il venditore può, in questo caso, ottenere il pagamento nel caso in cui l'acquirente abbia scoperto un difetto nell'oggetto venduto.

Arte. 389. - Se non diversamente concordato o utilizzato, l'acquirente acquista, dal momento della conclusione della vendita, i frutti e gli aumenti dell'oggetto venduto e ne sopporta le spese.

Arte. 390. - Se il prezzo è immediatamente esigibile in tutto o in parte, il venditore, a meno che non abbia concesso all'acquirente un termine dalla vendita, può trattenere l'oggetto venduto, fino al pagamento del prezzo dovuto, anche se l'acquirente avrebbe offerto un pegno o una fideiussione.

Il venditore può altresì trattenere l'oggetto venduto, anche prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del prezzo, se l'acquirente perde il beneficio del termine in applicazione delle disposizioni dell'articolo 212.

Arte. 391. - Se la cosa venduta perisce nelle mani del venditore mentre quest'ultimo esercitava il suo diritto di ritenzione, la perdita è responsabilità dell'acquirente a meno che non sia causata dal venditore.

Arte. 392. - Salvo patto contrario, in materia di vendita di derrate alimentari o altre cose mobili, quando è stato stipulato un termine per il pagamento del prezzo e la presa in consegna dell'oggetto venduto, la vendita è, a beneficio di

del venditore, risolto automaticamente, e senza preavviso, se il prezzo non è stato pagato allo scadere del termine.

Arte. 393. - Salvo diversa disposizione di legge, imposte di registro e di bollo, la registrazione del terreno, l'imposta notarile e tutti gli altri costi sono a carico dell'acquirente.

Arte. 394. - In mancanza di convenzione o consuetudine che indichi il luogo e l'ora in cui il consegna, l'acquirente è tenuto a prendere in consegna l'oggetto venduto nel luogo in cui si trovava questo oggetto presso il

momento della vendita e di recedere senza indugio, salvo il tempo necessario per effettuare il recesso.

Arte. 395. - Se non diversamente utilizzato o concordato, le spese di ritiro dell'oggetto venduto sono a carico di Il compratore.

Arte. 396. - Quando il venditore si è riservato, durante la vendita, il diritto di riprendere la cosa venduta, entro un certo tempo, la vendita è nulla.

Sezione II

VARIETÀ DI VENDITA

1 - La vendita di beni altrui.

Arte. 397. - Se una persona vende un determinato organismo che non gli appartiene, l'acquirente può chiedere l'annullamento della vendita. Ciò vale anche quando l'oggetto della vendita è un immobile, sia che l'atto sia stato o non pubblicato.

In ogni caso, la presente vendita non è opponibile al proprietario dell'oggetto venduto, anche se l'acquirente ha confermato il contratto.

Arte. 398. - Se il proprietario ratifica la vendita, è a lui opponibile e diventa valida nei confronti di Il compratore.

La vendita diventa valida anche nei confronti dell'acquirente quando il venditore ha acquisito la proprietà di l'oggetto venduto dopo la conclusione del contratto.

Arte. 399. - Se l'annullamento della vendita è stato dichiarato in tribunale a vantaggio dell'acquirente e se quest'ultimo non fosse a conoscenza che l'oggetto venduto non appartenesse al venditore, può chiedere il risarcimento del danno subito

anche se il venditore era in buona fede.

2 - La vendita dei diritti contestati.

Arte. 400. - Il soggetto nei cui confronti è stato ceduto un diritto contestato può essere ritenuto responsabile dal cessionario, rimborsandogli il prezzo effettivo dell'incarico con le spese ed i costi equi.

La legge è considerata contenzioso se c'è una causa o seria contestazione nel suo merito.

Arte. 401. - Le disposizioni previste dall'articolo 400 non si applicano nei seguenti casi:

- quando il diritto contestato fa parte di un insieme di beni venduti in blocco ad un unico prezzo;
- quando il diritto contestato è un diritto indiviso tra più eredi o comproprietari, uno dei quali abbia ha venduto la sua quota all'altro;
- quando il debitore cede al creditore un diritto contestato al pagamento di quanto gli è dovuto;
- quando il diritto contestato costituisce un onere gravante su un fabbricato e viene trasferito al terzo titolare

di questo edificio.

Arte. 402. - Magistrati, avvocati, difensori di giustizia, notai e segretari non possono acquistare, né da soli né da un intermediario, in tutto o in parte, i diritti contestati che sono di la giurisdizione dei tribunali in cui esercitano le loro funzioni, e questo nullità della vendita.

64

Arte. 403. - Gli avvocati e i difensori di giustizia non possono, né da soli né da alcuno interposti a compiere nei confronti dei propri clienti qualsiasi atto relativo ai diritti contestati quando questi si siano assunti la difesa di tali diritti, a pena di nullità del patto.

3 - La vendita dell'eredità

Arte. 404. - Chi vende un'eredità, senza specificarne dettagliatamente i dettagli, ne garantisce solo la qualità di erede, salvo diversa disposizione.

Arte. 405. - In caso di vendita di un'eredità, il trasferimento dei diritti che esso comprende non avviene nei confronti di terzi solo espletando le formalità richieste per la trasmissione di ciascuno di tali diritti. Se la legge prescrive formalità per operare la trasmissione di tali diritti tra le parti, tali formalità devono anche essere soddisfatte.

Arte. 406. - Se il venditore avesse ricevuto dei debiti o venduto dei beni a seconda dell'eredità, deve rimborsare all'acquirente ciò che ha così ricevuto a meno che non abbia espressamente disposto, quando della vendita, una clausola di non rimborso.

Arte. 407. - L'acquirente deve rimborsare al venditore quanto quest'ultimo ha pagato per i debiti della successione e tiene conto di tutto ciò di cui era creditore nei confronti della successione, salvo diverso accordo contrario.

4 - Vendita nell'ultima malattia.

Arte. 408. - La vendita concessa da un malato, durante il periodo acuto della malattia che ha portato alla sua morte, ad uno dei suoi eredi è valida solo se ratificata dagli altri eredi.

La vendita concessa, alle medesime condizioni, ad un terzo si presume avvenuta senza consenso valido e questo fatto è annullabile.

Arte. 409. - Le disposizioni previste dall'articolo 408 non pregiudicano i terzi in buona fede che abbiano acquisito a titolo oneroso un diritto reale sull'immobile venduto.

5 - La vendita del rappresentante a se stesso.

Arte. 410. - Fatte salve disposizioni speciali, chi rappresenta un'altra persona in virtù di un accordo, una disposizione legale o una decisione dell'autorità competente non possono acquistare o direttamente da solo, né per interposta persona, anche mediante gara, di cui è responsabile vendere come rappresentante, a meno che non sia autorizzato a farlo per ordine del tribunale.

65

Arte. 411. - Gli intermediari e gli esperti non possono acquistare, né da soli né per interposta persona, beni la cui vendita o valutazione è stata loro affidata.

Arte. 412. - La vendita prevista dagli articoli 410 e 411 può essere confermata da colui per il conto da cui è stato concluso.

Capitolo II

DEL CONTRATTO DI SCAMBIO

Arte. 413.

- Lo scambio è un contratto con il quale le parti contraenti si accordano reciprocamente trasferire, l'uno all'altro, la proprietà di un bene diverso dal denaro.

Arte. 414. - Se gli articoli scambiati sono di valore diverso secondo la stima delle parti contraenti, il la differenza può essere compensata mediante un pagamento in contanti.

Arte. 415. - Alla permuta si applicano le disposizioni relative alla vendita in quanto la natura del presente contratto lo consente. Ciascuno dei co-commercianti è considerato il venditore dell'oggetto dato in cambio e acquirente dell'oggetto ricevuto.

Capitolo III

DEL CONTRATTO AZIENDALE

Arte. 416. (Modificata) - La società è un contratto con il quale due o più persone fisiche o le persone giuridiche si impegnano a contribuire ad un'attività comune, fornendo contributi nell'industria, in natura o in denaro al fine di condividere l'utile risultante, per conseguire risparmi o, ancora, per perseguire un obiettivo economico di interesse comune.

Soportano le perdite che potrebbero derivare. (1)

Arte. 417. - Per il fatto della sua costituzione, la società è considerata persona giuridica. Tuttavia, questa personalità giuridica è opponibile a terzi solo dopo l'espletamento delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legge.

Tuttavia, i terzi possono, se la società non ha espletato le formalità pubblicitarie prescritte, prevalere su questa personalità.

(1) Modificato dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 541)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- La società è un contratto con il quale due o più persone si impegnano a contribuire a un'attività ordinata pecuniaria, mediante la fornitura di conferimenti in natura o in denaro, al fine di ripartire gli utili e sostenere la perdite che ne possono derivare".

66

Sezione I

ELEMENTI DELL'AZIENDA

Arte. 418. - Il contratto di società deve risultare da atto pubblico a pena di nullità. Sono annullare anche tutte le modifiche apportate al contratto se non assumono la stessa forma di questo contratto. Tuttavia, tale nullità non può essere opposta a terzi dai soci e non ha effetto in il rapporto tra loro solo dalla domanda di nullità formulata da uno dei soci.

Arte. 419. - Salvo diverso accordo o utilizzo, i contributi dei soci si presumono di valore eguali e riguardano la proprietà del bene e non il suo godimento.

Arte. 420. - L'influenza o il credito di un partner non possono, di per sé, costituire il suo contributo.

Arte. 421. - Se il partner il cui contributo consiste in una somma di denaro non versa tale somma al società, potrebbe eventualmente essere tenuto a riparare.

Arte. 422. - Se il conferimento del socio consiste in un diritto di proprietà, usufrutto o diritto reale, il si applicano le disposizioni relative alla vendita in materia di garanzia dei rischi, sfratto, difetti nascosti e aspetto.

Ma se il conferimento consiste nel semplice godimento del bene, sono le disposizioni relative alla locazione che applicare.

Arte. 423. - Se il partner è obbligato a prestare il suo lavoro, deve fornire i servizi che ha promesso e deve tener conto dei guadagni che ha realizzato, dalla costituzione della società, come risultato del lavoro che ha fornito come input.

Tuttavia, non è tenuto a portare in azienda i brevetti che ha ottenuto, salvo disposizione contraria.

Arte. 424. - Se il contributo di un partner consiste in crediti a carico di terzi, il suo obbligo nei confronti del società si estingue solo con l'incasso di tali debiti. Risponde, inoltre, per danni se il i crediti non vengono pagati alla scadenza.

Arte. 425. - Se la quota di ciascuno dei soci negli utili e nelle perdite non è determinata in l'atto della società, questa parte è fissata in proporzione al suo investimento nel fondo sociale.

Se l'atto di società si limita a fissare la quota dei soci negli utili, vale la stessa proporzione per perdite; e viceversa, se è la partecipazione alle perdite che è solo dichiarata nell'atto. si il contributo di uno dei soci è limitato al suo lavoro, la sua quota di utili e perdite è valutata secondo il profitto che l'azienda realizza a seguito di questo lavoro. Se, oltre al suo lavoro, il partner ha dato un contributo

67

in denaro o in natura, ha una parte per il lavoro e un'altra per quanto ha fornito in aggiunta a questo lavoro.

Arte. 426. - Se si conviene di escludere uno dei soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite della società, il contratto di collaborazione è nullo.

Si può convenire di sollevare il socio che contribuisce unicamente con la sua opera, da qualsiasi contributo al perdite, a condizione che non gli sia stato riconosciuto un compenso per il suo lavoro.

Sezione II

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Arte. 427. - Il socio incaricato dell'amministrazione in virtù di apposita clausola del la società può, nonostante l'opposizione degli altri soci, compiere atti amministrativi nonché atti di disposizione che rientrano nell'ambito della normale attività della società a condizione che tali atti amministrazione o disposizione non sono contaminati da frode. Questo partner non può, senza motivo

legittimo, di essere destituito dalle sue funzioni di amministratore, finché dura la società.
Se la carica di amministratore gli è stata conferita dopo l'atto sociale, può essere revocato.
come semplice agente.

Gli amministratori non associati sono sempre revocabili.

Arte. 428. - Quando più soci sono responsabili dell'amministrazione senza le attribuzioni di ciascuno di essi è determinato e senza che sia previsto che nessuno di essi possa agire separatamente, ciascuno di essi può compiere qualsiasi atto di amministrazione, salvo il diritto di ciascuno degli altri amministratori di opporsi a questo atto prima della sua conclusione e il diritto della maggioranza degli amministratori di respingere tale opposizione

; in caso di parità, il diritto di respingere l'opposizione spetta alla maggioranza di tutti i soci.

Qualora sia previsto che le deliberazioni degli amministratori debbano essere prese all'unanimità o a maggioranza, si non si può derogare a tale disposizione salvo che si tratti di atto urgente la cui omissione comporterebbe una grave e irreparabile perdita per la società.

Arte. 429. - Salvo patto contrario, quando una decisione deve essere presa a maggioranza, questo deve essere calcolato pro capite.

Arte. 430. - Sono esclusi dalla gestione i soci che non siano amministratori. Tuttavia, possono prendere conoscenza personale dei libri e dei documenti della società. Qualsiasi patto contrario è zero.

Arte. 431. - In mancanza di apposita clausola sulle modalità di amministrazione, ciascun socio si considera investito da altri del potere di amministrare e può agire senza consultarlo, salvo il diritto di quest'ultimo o uno di loro di opporsi a qualsiasi transazione prima che sia conclusa e il diritto della maggioranza di associati di respingere questa opposizione.

Sezione III

EFFETTI SULLA SOCIETÀ

Arte. 432. - Il socio deve astenersi da qualsiasi attività lesiva della società o contraria allo scopo per cui è stata addestrata.

Egli deve curare e provvedere agli interessi della società oltre che ai propri interessi, a meno che non lo sia responsabile dell'amministrazione della remunerazione, nel qual caso la sua diligenza non deve essere inferiore a quella di un buon padre.

Arte. 433. - Il socio che prende o trattiene una somma appartenente alla società, deve, se necessario, riparare i danni subiti dalla società. .

Arte. 434. - Se i beni sociali non coprono i debiti della società, i soci sono vincolati dalla loro possedere beni ciascuno in proporzione alla quota che dovranno sostenere nelle perdite sociali, a meno che accordi che determinano un'altra proporzione. Ogni clausola che esonera il partner dal debito sociale è nulla. In ogni caso, i creditori della società hanno azione contro ciascuno dei soci proporzionalmente. l'ammontare della quota ad esso attribuita negli utili della società.

Arte. 435. - Nella misura in cui i soci sono responsabili dei debiti sociali, non lo sono in solido, salvo diverso accordo.

Tuttavia, se uno dei soci diventa insolvente, la sua quota di debito viene distribuita tra gli altri in la proporzione che tutti dovrebbero condividere nelle perdite.

Arte. 436. - I creditori personali di un socio non possono, durante la vita della società, ottenere pagamento dei loro debiti solo sulla quota degli utili spettanti a questo socio e non sulla sua quota del capitale.

Ma possono, dopo la liquidazione della società, esercitare i loro diritti sulla quota del loro debitore in patrimonio aziendale, previa deduzione dei debiti della società. Tuttavia, possono, prima della liquidazione, praticare il sequestro conservativo da parte di questo debitore.

Sezione IV

DELLA FINE DELL'AZIENDA

Arte. 437. - La società si estingue allo scadere del termine ad essa fissato o al compimento del scopo per il quale è stato stipulato.

Se, nonostante la scadenza del termine pattuito o il raggiungimento dello scopo sociale, i soci continuare le operazioni della natura di quelle che erano oggetto della società, il contratto è prorogato anno dopo anno alle stesse condizioni.

Il creditore di un partner può opporsi a tale proroga. La sua opposizione sospende l'effetto del proroga nei suoi confronti.

Arte. 438. - L'impresa si estingue con la perdita totale del fondo sociale o con la perdita parziale notevole da rendere superflua la sua continuazione.

Se uno dei soci si è impegnato a dare un contributo consistente in un certo corpo che perisce prima suo raggruppamento, la società si scioglie nei confronti di tutti i soci.

Arte. 439. - La società si estingue con la morte, l'interdizione o il fallimento di uno dei soci.

Tuttavia, può essere convenuto che in caso di morte di un socio, la società continui con i suoi eredi, anche se minorenni.

Può altresì essere convenuto che in caso di morte, interdizione, fallimento di uno dei soci o di un suo recesso secondo quanto previsto dall'articolo 440, la società continua tra gli altri soci. In

in tal caso, tale socio o i suoi eredi hanno solo la sua quota del patrimonio sociale. Questa parte che deve essere pagata in

il denaro è stimato in base al suo valore nel giorno in cui si è verificato l'evento a seguito del quale il partner ha cessato di

far parte della società. Il partner partecipa ai diritti successivi solo nella misura in cui questi diritti provengono da transazioni precedenti a questo evento.

Arte. 440. - La società si estingue per recesso di uno dei soci quando la durata della società è

a tempo indeterminato, a condizione che tale recesso sia preventivamente comunicato agli altri consociati e che non lo sia

né fraudolento né intempestivo.

Si conclude anche con l'accordo unanime dei soci.

Arte. 441. - Lo scioglimento della società può essere pronunciato con decisione giudiziale su richiesta del uno dei soci per inadempimento delle obbligazioni di un socio o per qualsiasi altra causa non imputabile ai soci e la gravità che giustifica lo scioglimento è rimessa al giudizio del giudice.

Ogni patto contrario è nullo.

Arte. 442. - Ogni socio può chiedere, in giudizio, l'esclusione di quella dei soci la cui presenza è stata causa di opposizione alla proroga della società o le cui azioni potrebbero costituire un plausibile motivo di scioglimento della società, a condizione, però, che la società sussista tra i altri soci.

Qualsiasi partner può anche, se la durata della società è determinata, adire i tribunali autorizzazione a recedere dalla società, per motivi ragionevoli. In questo caso, la società è trova sciolto, a meno che i partner non concordino sulla sua continuazione.

Sezione V

LIQUIDAZIONE E CONDIVISIONE DELL'AZIENDA

Arte. 443. - La liquidazione e la divisione del patrimonio della società si effettuano secondo le modalità previste dall'art contrarre. In caso di silenzio valgono le seguenti disposizioni.

Arte. 444. - I poteri degli amministratori cessano con lo scioglimento della società; ma il permane la personalità della società per le esigenze e fino alla fine della liquidazione.

Arte. 445. - La liquidazione è fatta, se necessario, dalla cura o di tutti i soci, o di uno o più liquidatori nominati dalla maggioranza dei soci:

- se i soci non sono d'accordo sulla nomina del liquidatore, quest'ultimo è nominato dal giudice a la richiesta di uno di loro,

- in caso di nullità della società, il tribunale nomina il curatore e determina le modalità di liquidazione su richiesta di qualsiasi interessato,

- fino alla nomina del liquidatore, gli amministratori sono, nei confronti dei terzi, considerati come liquidatori.

Arte. 446. - Il liquidatore non può intraprendere nuovi affari per conto della società a meno che non siano necessari per determinare quelli vecchi.

Può vendere i beni mobili o immobili di proprietà della società, sia all'asta che a amichevolmente, a meno che l'atto della sua nomina non ponga restrizioni a tale potere.

Arte. 447. - I beni sociali sono condivisi tra tutti i soci dopo il pagamento dei creditori sociali e detrazione delle somme necessarie per il pagamento dei debiti non scaduti o contestati e dopo

rimborso delle spese o anticipazioni che sarebbero state corrisposte a beneficio della società da uno dei soci:

- ciascun socio riprende un importo pari al valore del suo contributo nel patrimonio aziendale, così com'è indicato nel contratto o, in mancanza di indicazione, al suo valore al momento della sua esecuzione, a meno che

il socio ha portato solo la sua industria, l'usufrutto o il semplice godimento della cosa che ha conferito,

- se c'è un'eccedenza, deve essere distribuita tra i soci in proporzione alla quota di ciascuno da loro in profitti,

- se il patrimonio netto aziendale non è sufficiente a coprire la ripresa dei contributi, la perdita è distribuita tra tutti soci secondo la proporzione stipulata per il contributo alle perdite e in assenza di stipulazione secondo le disposizioni dell'articolo 425.

Arte. 448. - Le disposizioni relative alla condivisione della proprietà si applicano alla condivisione di aziende.

Arte. 449. - Le disposizioni del presente capo si applicano alle società commerciali solo in nella misura in cui non sia derogato dalle leggi e dagli usi del commercio.

Capitolo IV

CONTRATTO DI PRESTITO AL CONSUMO

Arte. 450. - Il prestito al consumo è un contratto con il quale il prestatore si obbliga a trasferire il proprietà di una somma di denaro o altra cosa fungibile al mutuatario, da questi dovuta a lui in restituire altrettanto della stessa specie e qualità alla fine del prestito.

Arte. 451. - Il prestatore deve consegnare al mutuatario l'oggetto del contratto, e non può pretendere da lui. l'equivalente alla fine del prestito.

Se la cosa perisce prima di essere consegnata al mutuatario, la perdita sarà a carico del mutuante.

71

Arte. 452. - In caso di sfratto, si applicano le disposizioni degli articoli 538 e seguenti in materia di comodato d'uso applicare.

Arte. 453. - In caso di vizio occulto, e se il mutuatario ha preferito trattenere la cosa, non è tenuto a rimborsare solo il valore di quella cosa difettosa.

Tuttavia, se il prestatore ha deliberatamente occultato il vizio, il mutuatario può esigere sia il riparazione del difetto, ovvero la sostituzione dell'articolo difettoso con qualcosa esente da vizi.

Arte. 454. - Tra privati, il prestito è sempre senza remunerazione. Ogni clausola contraria è nulla e vuoto.

Arte. 455. (Modificato)

- Gli enti creditizi possono, in caso di deposito di fondi e al fine di incoraggiare il risparmio, concedere interessi al tasso fissato con ordinanza del ministro competente per finanze. (1)

Arte. 456. (Modificato) - Istituti di credito che concedono prestiti allo scopo di favorire attività economica nazionale, può addebitare interessi, il cui tasso è fissato con ordinanza del Ministro responsabile delle finanze. (2)

Arte. 457. - Il prestito al consumo termina con la scadenza del periodo pattuito.

Arte. 458. - Il debitore può, trascorsi sei (6) mesi dalla data del prestito, notificare la sua intenzione a risolvere il contratto e restituire l'oggetto del prestito, a condizione che la restituzione avvenga entro un termine non superiore a non sei (6) mesi dalla data della presente notifica. Il diritto alla restituzione del mutuatario non può, per convenzione, non essere né soppresso né limitato.

(1) Modificato dalla legge 24 dicembre 1984, n. 84-21 (GU n. 72, pag. 1721).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Le istituzioni finanziarie possono, in caso di deposito di fondi e al fine di favorire il risparmio, concedere un interesse il tasso è fissato per legge".

(2) Modificato dalla legge 24 dicembre 1984, n. 84-21 (GU n. 72, pag. 1722).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"-Le istituzioni finanziarie che concedono prestiti allo scopo di incoraggiare l'attività economica nazionale, possono addebitare gli interessi al tasso fissato dalla legge".

72

Capitolo V

DELLA TRANSAZIONE

Sezione I

ELEMENTI DELLA TRANSAZIONE

Arte. 459. - La transazione è un contratto con il quale le parti risolvono una controversia derivante o prevenire una futura controversia mediante reciproche concessioni.

Arte. 460. - Per giungere ad una transazione, le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti oggetto della transazione.

Arte. 461. - Non possiamo scendere a compromessi su questioni relative alla condizione delle persone o all'ordine pubblico,

ma si può scendere a compromessi sugli interessi pecuniari che sono la conseguenza nati da una questione relativa allo stato delle persone.

Sezione II

EFFETTI DELL'OPERAZIONE

Arte. 462. - L'operazione pone fine alle controversie sulle quali è intervenuta.

Ha l'effetto di estinguere i diritti e le pretese di cui una delle parti ha decisamente rinunciato.

Arte. 463. - L'operazione ha effetto dichiarativo in relazione ai diritti che ne costituiscono l'oggetto. Questo effetto è limitata ai soli diritti contestati.

Arte. 464. - I termini dell'operazione di rinuncia devono essere interpretati restrittivamente.

Qualunque siano questi termini, la rinuncia si riferisce solo a quei diritti che erano in qualche modo netto, oggetto della controversia decisa dall'operazione.

Sezione III

NULLITÀ DELL'OPERAZIONE

Arte. 465. - L'operazione non è impugnabile per errore di diritto.

Arte. 466. - L'operazione è indivisibile. La nullità di una delle sue parti comporta la nullità dell'intera transazione.

Tuttavia, questa disposizione non si applica quando risulta dai termini del contratto o circostanze in cui i contraenti hanno convenuto di considerare le parti della transazione come indipendenti l'uno dall'altro.

73

TITOLO VIII

CONTRATTI RELATIVI AL GODIMENTO DELLE COSE

capitolo I

LOCAZIONE

Sezione I

LOCAZIONE IN GENERALE

1 - Elementi del contratto di locazione.

Arte. 467. (Modificato) - La locazione è un contratto con il quale il locatore concede il possesso di una cosa al inquilino a tempo determinato dietro pagamento di un canone noto.

L'affitto può essere fissato in contanti o in qualsiasi altro beneficio. **(1)**

Arte. 467 bis. (Nuovo) - Il contratto di locazione è concluso, a pena di nullità, per iscritto con data certa. **(2)**

Arte. 468. (Modificato) - Salvo disposizione contraria della legge, chi può compiere solo atti l'amministrazione non può concedere un contratto di locazione per un periodo superiore a tre (3) anni.

Il contratto di locazione concluso per un periodo più lungo è ridotto a tre (3) anni. **(3)**

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 3).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Il rapporto di locazione è costituito dal contratto tra il locatore e il conduttore.

In caso di divorzio, il giudice può designare il coniuge beneficiario del diritto alla locazione tenendo conto degli oneri da lui assunti, soprattutto l'infanzia”.

(2) Aggiunto dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 3).

(3) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 3).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Salvo disposizione contraria, una persona che può compiere solo atti amministrativi non può, se non autorizzata da l'autorità competente, concedere un contratto di locazione per un periodo superiore a tre (3) anni. Se il contratto di locazione è concluso per un periodo più lungo, è ridotto a tre (3) anni”.

74

Arte. 469. (Modificato) - Il contratto di locazione stipulato da un usufruttuario si estingue di diritto allo scadere del usufrutto. **(1)**

Arte. 469 bis. (Nuovo) - Il titolare del diritto d'uso e del diritto di abitazione non può acconsentire ad a locazione solo se l'atto costitutivo lo prevede espressamente.

Il contratto di locazione si estingue automaticamente con l'estinzione del diritto d'uso e di abitazione. **(2)**

Arte. 469 bis 1. (Nuovo) - Il contratto di locazione si estingue allo scadere del termine pattuito, senza che esso sia necessario concedere il congedo.

Tuttavia, il locatario può recedere dal contratto di locazione, per qualsiasi motivo familiare o professionale.

Deve avvisare il locatore con atto extragiudiziale, con due (2) mesi di preavviso. **(3)**

Arte. 469 bis 2. (Nuovo) - Il contratto di locazione non è trasferibile agli eredi.

Tuttavia, in caso di morte del contraente e salvo diverso accordo, il contratto continua fino alla sua termine; in questo caso, gli eredi che abitualmente hanno vissuto con lui per sei (6) mesi possono mettere termine del contratto se i canoni di locazione sono diventati troppo onerosi, in considerazione delle loro risorse o che il contratto di locazione eccede le loro esigenze.

Il diritto di recedere dal contratto di locazione deve essere esercitato entro sei (6) mesi dalla morte del locatario.

Il locatore deve essere informato con atto extragiudiziale con due (2) mesi di preavviso. **(4)**

Arte. 469 bis 3. (Nuovo) - In caso di trasferimento volontario o coatto della proprietà del bene locato, il contratto di locazione è opponibile all'acquirente. **(5)**

Arte. 469 bis 4. (Nuovo) - Il locatario non può opporsi al pagamento anticipato del canone all'acquirente se l'acquirente dimostri che, al momento del pagamento, il locatario aveva o doveva necessariamente sapere di alienazione. In mancanza di prova, l'acquirente ha un solo ricorso contro il precedente locatore. **(6)**

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 3).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il contratto di locazione stipulato da un usufruttuario, senza la ratifica del nudo proprietario, termina con l'estinzione dell'usufrutto, salvo che

osservare i limiti temporali per il congedo e quelli necessari per l'asportazione del raccolto dell'anno".

(2) Aggiunto dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 3).

(3) Aggiunto dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 3).

(4) Aggiunto dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 3).

(5) Aggiunta con legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 3).

(6) Aggiunta dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 3).

75

Arte. 470. (Abrogato)

(1)

Arte. 471. (Abrogato)

(2)

Arte. 472. (Abrogato)

(3)

Arte. 473. (Abrogato)

(4)

Arte. 474. (Abrogato)

(5)

Arte. 475. (Abrogato)

(6)

(1) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Il prezzo del contratto di locazione può consistere in contanti o in qualsiasi altro servizio".

(2) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- In caso di nuova locazione e qualora le parti non abbiano concordato il canone da pagare, il locatore è tenuto a darne comunicazione il suo prezzo per iscritto all'inquilino nel mese successivo all'occupazione dell'alloggio fino alla scadenza del mese successivo al comunicazione, nessuna contestazione da parte del conduttore contro il prezzo proposto, questo prezzo diventa esigibile.

Se il conduttore ha notificato al locatore entro il predetto termine le sue eccezioni e permane il dissenso, la parte più diligente deve rivolgersi al tribunale per la fissazione del canone di locazione. Questa richiesta viene presentata entro due (2) mesi dal dalla notifica della controproposta del conduttore. Il canone fissato dal tribunale decorre dal formazione del contratto.

Fino alla decisione finale del tribunale, è il precedente canone di riferimento che continua a essere pagato. Se non c'è precedente canone di riferimento, il giudice fissa il canone provvisorio che l'inquilino deve pagare.

La comunicazione del prezzo proposto dal locatore e la controproposta del conduttore sono effettuate con atto extragiudiziale oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel calcolo del canone di locazione, il giudice tiene conto delle tariffe ufficiali, dei prezzi praticati per alloggi simili, la data di costruzione, l'ubicazione e le condizioni dell'edificio".

(3) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- In caso di nuovo noleggio e se è stato stipulato un prezzo di noleggio, le parti possono, allo scadere di un periodo occupazione di sei (6) mesi, denunciare il canone contrattuale e richiedere la fissazione di un nuovo canone tramite procedimento giudiziario. La denuncia dell'una o dell'altra delle parti è fatta o con atto extragiudiziale o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In assenza di un accordo amichevole, e allo scadere di un periodo di due (2) mesi dalla denuncia di cui al paragrafo 1 del Questo articolo, la parte più diligente si rivolge al tribunale per la fissazione di un nuovo canone di locazione. Il tasso si applica il giorno della richiesta".

(4) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Una richiesta di revisione del prezzo del contratto di locazione può essere formulata dalle parti anche dopo l'entrata in godimento

dell'inquilino, sia il punto di inizio del contratto di locazione rinnovato, sia il giorno in cui il nuovo prezzo determinato ai sensi dell'articolo 482

della presente ordinanza, è applicabile. Può essere rinnovato ogni tre (3) anni.

Si effettua con atto extragiudiziale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In assenza di accordo amichevole entro due (2) mesi dalla richiesta di revisione, il nuovo valore locativo

è fissato alle condizioni previste dagli articoli 471, ultimo comma e 472, 2° e 3° comma.

La richiesta di revisione non è ammissibile se, dall'ultima fissazione amichevole o giudiziale, l'indice ufficiale del costo della vita non è cambiata di più del 10%".

(5) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Se il contratto di locazione è concluso senza stipulazione di durata o a tempo indeterminato, ovvero se la durata può essere stabilita, uno dei

le parti possono darne comunicazione all'altra solo osservando i termini previsti dall'articolo 475 del presente codice.

Quando il contratto di locazione è stato stipulato per iscritto, cessa alla scadenza del termine pattuito. Tuttavia se, allo scadere di tale termine, il

il locatario rimane o ne è lasciato in possesso, ha luogo un nuovo contratto di locazione il cui effetto è regolato dall'articolo 509 relativo ai canoni di locazione

senza determinazione della durata".

(6) Abrogata dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- I termini di preavviso sono fissati come segue:

- un (1) mese per gli affitti immobiliari,
- tre (3) mesi in caso di appartamento o locale ad uso professionale o artigianale,
- sei (6) mesi nel caso di una casa di abitazione indipendente,

Il congedo deve essere concesso per i seguenti termini:

- 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre.

Se il congedo è concesso per un'altra data, non decorre fino al prossimo mandato".

76

Arte. 476. (Modificato) - Il locatore è tenuto a consegnare al locatario il bene locato in condizioni idonee all'uso. cui è destinato previo accordo tra le parti.

Un verbale di constatazione o una dichiarazione descrittiva sono redatti in modo contraddittorio e allegati al contratto di locazione.

Tuttavia, se l'oggetto noleggiato viene consegnato senza che sia stato redatto un verbale o una dichiarazione descrittiva, il

si presume che il locatario lo abbia ricevuto in buone condizioni, salvo prova contraria. **(1)**

Arte. 477. (Modificato) - Se il bene locato viene consegnato al locatario in condizioni tali da non essere idoneo l'uso per il quale è stato affittato o se tale uso subisce una riduzione significativa, il locatario può richiedere risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo, proporzionale alla riduzione dell'uso e del risarcimento del danno subito in entrambi i casi, ove applicabile. **(2)**

Arte. 478. (Modificato) - Le disposizioni che disciplinano l'obbligo di consegna dell'oggetto venduto, in particolare quelli relativi alla data e al luogo di la consegna della cosa affittata. **(3)**

Arte. 479. (Modificato) - Il locatore è tenuto a mantenere il bene locato nelle condizioni in cui si trovava al tempo di consegna.

Durante il contratto di locazione, deve effettuare le riparazioni necessarie, oltre alle riparazioni del noleggio.

In particolare, è tenuto ad effettuare i necessari lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi e di bonifica dei beh, si occupa anche della manutenzione e dello svuotamento dei pozzi neri e dei tubi del flusso d'acqua.

Il locatore sostiene le tasse, imposte e altri oneri sul bene locato. **(4)**

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il locatore è tenuto a consegnare al locatario il bene locato e i suoi accessori in uno stato d'uso per l'uso per il quale sono inteso secondo l'accordo delle parti o la natura della cosa".

(2) Modificato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Se l'oggetto noleggiato viene consegnato al locatario in condizioni tali da non essere idoneo all'uso per il quale è stato noleggiato o se tale utilizzo subisce una sensibile riduzione, il locatario può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione dell'uso, con risarcimento del danno subito in entrambi i casi se necessario.

Se il bene locato si trova in condizioni tali da costituire un grave pericolo per la salute del locatario, di chi conviventi con lui, o suoi dipendenti o lavoratori, il locatario può chiedere la risoluzione del contratto, anche se avesse rinunciato anticipatamente a questo diritto".

(3) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- All'obbligo di consegna del bene locato si applicano le disposizioni che disciplinano l'obbligo di consegna dell'oggetto venduto, in particolare quelli relativi al momento e al luogo della consegna dell'oggetto noleggiato e al determinazione dei suoi accessori".

(4) Modificato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Il locatore è tenuto a mantenere il bene locato nelle condizioni in cui si trovava al momento della consegna. Egli deve, durante il contratto di locazione, effettuare tutte le riparazioni necessarie diverse dalle riparazioni del contratto di locazione.

È inoltre tenuto ad eseguire i necessari lavori di intonacatura e di lavaggio dei terrazzi, a pulire i pozzi, pozzi neri e tubi utilizzati per il flusso dell'acqua.

Il locatore sostiene le tasse, imposte e altri oneri sul bene locato. L'acqua è a carico del locatore se lo è fornito a prezzo fisso, e a quello del locatario se fornito al prezzo del metro. Elettricità, gas e altre cose utilizzati per uso personale, sono a carico del locatario, l'intero, salvo diversa pattuizione”.

77

Arte. 480. (Modificato) - In mancanza di esecuzione da parte del locatore dell'obbligazione alimentare e dopo l'esecuzione

resta in via stragiudiziale il locatario può chiedere la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del prezzo noleggio, fatto salvo il diritto al risarcimento.

Se le riparazioni sono urgenti, il locatario può eseguirle per conto del quale apparterrà. **(1)**

Arte. 481. (Modificata) - Se durante la locazione la cosa locata perisce nella sua interezza, la locazione si estingue integralmente.
diritto.

Se, senza colpa del locatario, l'oggetto locato viene parzialmente distrutto o cade in tale stato che diventi inadatto all'uso per il quale è stato affittato, o se il suo uso è ridotto

significativo, il locatario può, se il locatore non ripristina la cosa nelle condizioni in cui si trovava entro un opportuno, richiedere, a seconda dei casi, una riduzione del prezzo del contratto di locazione o la sua risoluzione. **(2)**

Arte. 482. (Modificato) - Il locatario non può impedire al locatore di effettuare riparazioni urgenti necessarie per la conservazione del bene locato.

Tuttavia, se l'esecuzione di tali riparazioni impedisce in tutto o in parte il godimento del cosa locata, il locatario può, a seconda dei casi, chiedere la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del prezzo.

Se il locatario continua ad occupare i locali, una volta terminate le riparazioni, non ha più diritto al terminazione. **(3)**

Arte. 483. (Modificato) - Il locatore deve astenersi dal disturbare il locatario nel godimento della cosa affittato. Non può apportare alcuna modifica a questa cosa o alle sue dipendenze che ne riducano il valore.
godimento.

Deve garantire al locatario, non solo in ragione del proprio atto o di quello dei suoi mandatarî, ma anche qualsiasi danno o turbativa legale da parte di un altro inquilino o beneficiario del locatore. **(4)**

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Se il locatore è inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo precedente, il locatario può, fermo restando suo diritto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, essere autorizzato dalla giustizia a farli eseguire lui stesso stesso e trattenute sul prezzo di locazione.

In caso di riparazioni urgenti o riparazioni minori che sono a carico del locatore e che sono dovute a un difetto esistenti al momento della messa in esercizio o intervenuti successivamente, il locatario può, senza autorizzazione giudiziaria, il eseguire e trattenere le spese dal prezzo, se il locatore, previa diffida, non le ha eseguite in tempo utile”.

(2) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Se, durante il contratto di locazione, il bene locato perisce nella sua interezza, il contratto di locazione si estingue automaticamente. Se, senza colpa del locatario, il bene locato viene parzialmente distrutto, o se cade in una condizione tale da divenire inidoneo per l'uso per il quale è stato locato, o se il suo uso subisce una significativa riduzione, il locatario può, se il locatore non ripristina non la cosa nello stato in cui si trovava a tempo debito, chiedere, a seconda dei casi, la riduzione del prezzo o il risoluzione del contratto di locazione, fermo restando il suo diritto di adempiere all'obbligazione del locatore ai sensi del disposizioni dell'articolo 480 che precede.

Nei due casi precedenti, il locatario non può pretendere il risarcimento del danno subito se la perdita o il deterioramento sono dovuti a causa non imputabile al locatore”.

(3) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Il locatario non può impedire al locatore di effettuare le riparazioni urgenti necessarie per la conservazione della cosa affittato. Tuttavia, se l'esecuzione di queste riparazioni impedisce completamente e parzialmente il godimento, il locatario può, a seconda dei casi chiedere la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del prezzo. Tuttavia, se queste riparazioni vengono completate, il locatario continua ad occupare i locali, non ha più diritto alla risoluzione”.

(4) Modificato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Il locatore deve astenersi dal disturbare il locatario nel godimento della cosa giocata. Non può portare questa cosa o nessun cambiamento nei suoi annessi che ne diminuisca il godimento.

Deve al locatario una garanzia non solo in ragione del proprio atto o di quello dei suoi agenti, ma anche di qualsiasi danno o turbativa giudiziaria originati da altro conduttore o legittimo beneficiario del locatore”.

78

Arte. 484. (Modificato) - Azione **giudiziaria**, promossa da un terzo che afferma di avere un legge incompatibile con quella del locatario, obbliga quest'ultimo a denunciare il fatto al locatore e a chiamarlo garanzia. Il locatario può, in tal caso, chiederne l'esonero.

Se a seguito di tale azione il locatario è privato, in tutto o in parte, del godimento del cosa, può chiedere la risoluzione del contratto di locazione, o la riduzione del prezzo, fermo restando il suo diritto a riparazione. **(1)**

Arte. 485. (Modificato) - In caso di concorso di più locatari, viene data preferenza a quello il cui contratto di locazione ha una data certa antecedente a quella di altri contratti.

Nel caso in cui i contratti di locazione riportino la stessa data, viene data preferenza a chi ha preso possesso dei locali. Il locatario, in buona fede, privato di tale preferenza può chiedere un risarcimento al locatore. **(2)**

Arte. 486. - Salvo patto contrario, se in conseguenza di un atto legalmente compiuto da un'autorità amministrativa, il godimento della cosa locata è notevolmente ridotto, il locatario può, a seconda dei casi, richiedere la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del prezzo. Se l'atto di questa autorità è dovuto a un fatto

imputabile al locatore, il locatario può querelarlo per risarcimento.

Arte. 487. (Modificato) - Il locatore non garantisce il locatario contro il disturbo di fatto del terzo che non fa valere alcun diritto sull'oggetto noleggiato, salvo che il locatario possa citare in nome proprio l'autore del guai, a risarcimento del danno subito e ad esercitare nei suoi confronti ogni azione possessoria. **(3)**

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Se un terzo pretende di avere un diritto sull'oggetto locato incompatibile con quelli derivanti dal contratto di locazione a beneficio del locatario, questo

quest'ultimo deve denunciare senza indugio il fatto al locatore e può chiederne l'esonero. In questo caso, l'inseguimento è esercitata solo nei confronti del locatore.

Se, in conseguenza di tale pretesa, il locatario è effettivamente privato del godimento conferitogli dal contratto di locazione, egli può, a norma dell'art.

circostanze, chiedere la risoluzione del contratto di locazione, o la riduzione del prezzo, con il risarcimento del danno subito, se del caso".

(2) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

«- 1° In caso di collaborazione di più acquirenti, viene data preferenza a colui che, senza frode, ne è entrato in possesso per primo.

2° Il locatario in buona fede che ha vinto un'azione risarcitoria nei confronti del locatore".

(3) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il locatore non garantisce il locatario contro il turbamento di fatto portato da un terzo che non faccia valere alcun diritto sulla cosa locata, salvo che il locatario possa citare, in nome proprio, l'autore del disturbo a titolo di risarcimento del danno subito e di esercitare contro di lui tutte le azioni possessorie.

Tuttavia, se il disturbo di fatto è così grave da privare il locatario del godimento della cosa, quest'ultimo può, a seconda del circostanze, chiedere la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del prezzo".

79

Arte. 488. (Modificata) - Salvo patto contrario, il locatore deve garantire al locatario tutti i vizi e vizi che impediscono o diminuiscono sensibilmente il godimento dell'oggetto, ad eccezione di quelli tollerati per uso.

È anche responsabile delle qualità da lui espressamente promesse.

Tuttavia, non è responsabile per i vizi di cui è stato notificato al locatario o di cui sia venuto a conoscenza durante il conclusione del contratto. **(1)**

Arte. 489. (Modificato) - Quando il bene locato presenta un difetto che dà luogo a garanzia, il locatario può, a seconda dei casi, chiedere la risoluzione del contratto di locazione o una riduzione del prezzo. Può anche richiedere il

riparazione di questo difetto o farlo riparare a spese del locatore, se il costo della riparazione non è a carico eccessivo per quest'ultimo.

Se da tale vizio deriva un pregiudizio al locatario, il locatore è tenuto a risarcirlo a meno che non dimostri di non essere a conoscenza dell'esistenza di tale vizio. **(2)**

Arte. 490. (Modificato) - Qualsiasi accordo che escluda o limiti la garanzia per il disordine giuridico.

Qualsiasi patto che escluda o limiti la garanzia per vizi, quando il locatore li nascondeva con inganno. **(3)**

Arte. 491 - Il locatario deve utilizzare il bene locato secondo le modalità convenute. In assenza di accordo, è deve utilizzarlo in modo coerente con lo scopo previsto.

Arte. 492. (Modificato) - Il locatario non può, senza l'autorizzazione scritta del locatore, effettuare alcun

modifica alla cosa affittata.

Se il locatario apporta una modifica alla cosa, è tenuto a riportarla allo stato originario e riparare, se necessario, il danno subito.

Se il locatario, con l'autorizzazione del locatore, ha apportato modifiche al bene locato, che hanno conferito una plusvalenza, il locatore, salvo patto contrario, è tenuto, al termine della locazione, a rimborsare al locatario l'importo delle spese o quello della plusvalenza. (4)

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Salvo patto contrario, il locatore deve garantire il locatario per tutti i vizi e difetti che impediscono o riducono sostanzialmente il godimento della cosa, ma non per quelli tollerati dall'uso. È responsabile dell'assenza delle qualità da lui espressamente promesso o richiesto dalla destinazione della cosa.

Tuttavia, non è responsabile per eventuali vizi di cui sia stato informato il locatario o di cui sia venuto a conoscenza al momento della conclusione del contratto.

(2) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 4).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Quando l'oggetto noleggiato presenta un difetto che dà luogo a una garanzia, il locatario può, a seconda dei casi, chiedere l'annullamento del contratto di locazione o la riduzione del prezzo. Può anche richiedere la riparazione di questo difetto o farlo riparare a spese del locatore, se il costo della riparazione non costituisce un onere eccessivo per quest'ultimo.

Se da tale vizio deriva un pregiudizio al locatario, il locatore è tenuto a risarcirlo a meno che non dimostri che non era a conoscenza dell'esistenza di tale vizio".

(3) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti la garanzia per motivi di disturbo o vizi quando il locatore ne abbia occultato fraudolentemente la causa".

(4) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il locatario non può, senza l'autorizzazione del locatore, sottoporre la cosa ad alcuna modifica, a meno che ciò non comporti nessun danno al locatore.

Se, superando i limiti dell'obbligo previsto dal comma precedente, il locatario modifica la cosa, egli

può essere obbligato a riportare la cosa allo stato originario e a corrispondere l'importo del risarcimento del danno subito qualora vi sia luogo".

80

Arte. 493. - Il locatario può installare l'acqua, l'illuminazione elettrica, ecc. nell'oggetto locato.

gas, telefono e altre installazioni simili a condizione che la modalità di installazione non sia contrariamente alla consuetudine, a meno che il locatore non dimostri che tali impianti mettono a rischio la sicurezza del immobile.

Se l'intervento del locatore è necessario per eseguire l'installazione, il locatario può richiederlo, a spese di da lui a rimborsare le spese sostenute dal locatore.

Arte. 494. - Salvo patto contrario, il locatario è tenuto ad effettuare le riparazioni fisse "a noleggio". per uso.

Arte. 495. - Il locatario deve utilizzare il bene locato e custodirlo con tutta la cura del buon padre famiglia.

È responsabile dei degni e delle perdite subite dall'oggetto durante il suo godimento e che non sono le conseguenza del normale utilizzo dell'oggetto locato.

Arte. 496. - Il locatario è responsabile dell'incendio del bene locato a meno che non dimostri che il la pretesa è dovuta a causa ad essa non imputabile.

Se vi sono più locatari dello stesso immobile, tutti sono responsabili dell'incendio, compreso il locatore se lui vi abita, ciascuno in proporzione alla parte che occupa, a meno che non si dimostri che il fuoco ha iniziato nella parte occupata da uno di loro, che è poi l'unico responsabile.

Arte. 497. (Modificato) - Il locatario deve informare immediatamente il locatore di tutto ciò che richiede il suo intervento come apportare modifiche urgenti all'oggetto noleggiato o che esso presenta un difetto o è oggetto di furto o danneggiamento da parte di terzi. (1)

Arte. 498. (Modificato) - Il locatario deve pagare il canone alle condizioni pattuite e, in mancanza di convenzione, nei termini stabiliti dall'uso locale.

Il pagamento del canone viene effettuato nel luogo di residenza del locatore, e ciò, in mancanza di accordo o di un patto contrario. (2)

Arte. 499. (Modificato) - Al pagamento di una parte del canone può, fino a prova contraria, rispondere precedente dovuto. (3)

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il locatario deve comunicare senza indugio al locatore tutti i fatti che richiedono il suo intervento, quali riparazioni urgenti,

scoperta di vizi, usurpazioni, turbative o danni commessi da terzi sul bene locato”.

(2) Modificato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Il locatario deve pagare il prezzo alle condizioni pattuite e, in mancanza di accordo, alle condizioni fissate dagli usi locali. Salvo diversa pattuizione od uso, il pagamento si effettua al domicilio del locatario”.

(3) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Il pagamento di un termine del canone costituisce una presunzione a favore del pagamento dei termini precedenti fino al prova contraria”.

81

Arte. 500. (Modificato) - Al fine di garantire affitti e oneri, le parti possono concordare un cauzione. (1)

Arte. 501. (Modificato) - Il locatore ha un diritto di ritenzione per garantire i suoi crediti derivanti dal contratto di locazione

sui mobili attaccabili che arredano i locali locati, purché gravati dal privilegio del locatore, quindi anche se non appartengono al locatario.

Il locatore può opporsi al loro trasferimento, e se sono trasferiti, nonostante la sua opposizione o senza saperlo, può reclamarli nelle mani del possessore, anche in buona fede, salvo che quest'ultimo a per far valere i suoi diritti.

Il locatore non può esercitare il diritto di ritenzione o di reclamo quando lo spostamento di questi l'arredamento avviene per le esigenze della professione del locatario o secondo i consueti rapporti di vita, o se i mobili lasciati nei locali o già rivendicati sono sufficienti per soddisfare pienamente affitti. (2)

Arte. 502. - Il locatario deve restituire il bene locato alla scadenza del contratto di locazione; se lo trattiene indebitamente, lui

è tenuto a corrispondere al locatore un indennizzo calcolato sulla base del valore locativo dell'immobile pur tenendo conto del danno subito dal locatore.

Arte. 503. (Modificato) - Il locatario deve restituire l'oggetto nelle condizioni in cui si trovava al momento della liberazione. A tal fine viene redatto un rapporto o una descrizione contraddittoria.

Se al momento della consegna non è stato redatto un verbale o una descrizione dell'oggetto noleggiato, il si presume che il locatario, fino a prova contraria, lo abbia ricevuto in buono stato.

Il locatario è responsabile delle perdite e dei danni subiti dall'oggetto locato, a meno che non dimostri che non lo fanno non sono responsabili. (3)

Articolo. 504. Abrogato (4)

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Salvo diverso accordo, pagamento anticipato dell'affitto o fornitura di altri titoli, il locatario di una casa, negozio, bottega, locali simili o proprietà rurali devono arredare il luogo con mobili, merci, raccolti, bestiame o utensili di valore sufficiente per soddisfare l'affitto per due (2) anni o tutto l'affitto se la durata del contratto di locazione è inferiore a due (2) anni”.

(2) Modificato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Il locatore ha, a garanzia di tutti i suoi debiti derivanti dal contratto di locazione, un diritto di ritenzione su tutti i mobili pignorati arredare i locali locati, purché gravati dal privilegio del locatore, anche se non appartenenti al acquirente. Il locatore può opporsi al loro trasferimento e, se vengono trasferiti nonostante la sua opposizione o a sua insaputa, può rivendicarli nelle mani del possessore, anche in buona fede affinché questi possa far valere i propri diritti.

Il locatore non può esercitare il diritto di ritenzione o pretesa quando lo spostamento di questo mobile avviene per le esigenze della professione del locatario o secondo i consueti rapporti di vita, o se i mobili lasciati nei locali o già rivendicati sono sufficienti per soddisfare integralmente gli affitti”.

(3) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Il locatario deve restituire l'oggetto nello stato in cui si trova al momento della consegna, salvo perdite e danni di cui non è responsabile.

Se, al momento della consegna, non è stato redatto un verbale o una descrizione del bene locato, il locatario è presume, fino a prova contraria, di averlo ricevuto in buono stato”.

(4) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

“- Se il locatario ha realizzato costruzioni, piantagioni o altre normali migliorie che hanno aumentato il valore di l'immobile, il locatore è tenuto, salvo diversa pattuizione al termine del contratto di locazione, a rimborsargli o l'importo di la spesa effettuata è quella del plusvalore.

Se queste migliorie sono state apportate all'insaputa del locatore o nonostante la sua opposizione, egli può chiederne la rimozione e, in oltre, se del caso, a pretendere dal locatario il risarcimento del danno che l'immobile avrebbe subito in conseguenza della rimozione.

Se il locatore preferisce mantenere tali migliorie rimborsando una delle due somme sopra indicate, il giudice può dagli il tempo di sistemarsi”.

82

2 - La cessione del contratto di locazione e il subaffitto.

Arte. 505. (Modificato) - Salvo disposizione contraria di legge, il locatario non può cedere il suo diritto alla locazione o subaffittare tutto o parte del bene locato senza il consenso scritto del locatore. **(1)**

Arte. 506. - In caso di cessione del contratto di locazione, il locatario resta garante del cessionario nell'esecuzione del suo obblighi.

Arte. 507. (Modificato) - Il subconduttore si obbliga nei confronti del locatore a pagare quanto dovuto al conduttore principale entro i termini fissati dal locatore.

Il subconduttore non può contestare il canone dovuto al conduttore principale a meno che non riguardi il periodo precedente alla notifica in conformità con la consuetudine o un accordo immutabile stipulato al momento della costituzione dell'atto di sublocazione. **(2)**

Arte. 507 bis. (Nuovo) - I contratti di locazione stipulati con la precedente legislazione continuano ad esistere essere presentata per dieci (10) anni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, gli individui di età superiore ai sessanta (60) anni alla data di pubblicazione della legge, e chi può rivendicare il diritto di permanere nei luoghi di uso abitativo ai sensi della precedente normativa, continueranno a beneficiarne fino alla loro morte.

Questo diritto non avvantaggia né gli eredi né i conviventi. **(3)**

Arte. 507 bis1. (Nuovo) - Locazioni residenziali concesse da enti pubblici delegati restano soggetti alle disposizioni speciali che li riguardano. **(4)**

(1) Modificato dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il locatario non può cedere in locazione o subaffitto tutto o parte del bene locato senza l'espresso consenso del locatore, l'intero salvo disposizioni di legge contrarie".

(2) Modificato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il sublocatario è vincolato direttamente al locatore fino all'importo di quanto egli stesso deve al locatario al momento della citazione, a lui, fatta dal locatore.

Il sublocatario non può opporre al locatore anticipi versati al locatario, a meno che non siano stati effettuati prima della citazione per consuetudine o per convenzione stabilita e conclusa al momento della sublocazione".

(3) Aggiunto dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

(4) Aggiunto dalla legge n. 07-05 del 13 maggio 2007 (GU n. 31, pag. 5).

83

Articolo. 508. Abrogato (1)

Articolo. 509. Abrogato (2)

3 - Il decesso dell'assicurato.

Articolo. 510. Abrogato (3)

Articolo. 511. Abrogato (4)

Articolo. 512. Abrogato (5)

Articolo. 513. Abrogato (6)

(1) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il contratto di locazione termina alla scadenza del termine fissato dal contratto, suona che è necessario dare preavviso, salvo disposizioni dell'articolo 474 del presente codice".

(2) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Se, alla fine del contratto di locazione, il locatario continua a godere della cosa locata a conoscenza del locatore, il contratto di locazione si considera

sono stati rinnovati alle stesse condizioni, ma a tempo indeterminato. Il contratto di locazione così rinnovato è regolato dal disposizioni dell'articolo 474.

Tale tacito rinnovo va considerato come una semplice estensione del contratto originario. Tuttavia, fatto salvo

norme relative alla registrazione fondiaria, le garanzie reali fornite dal locatario a garanzia del vecchio contratto di locazione continuano ad essere

garantire il nuovo. Quanto alla fideiussione personale o reale, si intende nel nuovo contratto solo con il consenso di la cautela".

(3) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il contratto di locazione non si estingue né per la morte del locatore né per quella del locatario.

Tuttavia, in caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono chiedere la risoluzione del contratto di locazione se dimostrano che, a seguito della

morte del loro autore, gli oneri del contratto di locazione sono diventati troppo onerosi in considerazione delle loro risorse, o che il contratto di locazione

supera i loro bisogni. In tal caso devono essere osservati i termini di preavviso previsti dall'articolo 477 e la richiesta di risoluzione deve essere costituita entro sei (6) mesi al massimo dal decesso dell'assicurato".

(4) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- In caso di trasferimento volontario o forzato della proprietà del bene locato a un'altra persona, il contratto di locazione è opponibile l'acquirente".

(5) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il locatario non può opporsi all'acquirente al pagamento anticipato del prezzo, qualora l'acquirente dimostri che al momento della paga, il locatario sapeva o doveva necessariamente sapere dell'alienazione. In assenza di tale prova, l'acquirente ha rispetto al ricorso contro il locatore".

(6) Abrogata dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il funzionario o dipendente, in caso di cambio di residenza richiesto dal servizio, può, in caso di locazione a termine, determinato dall'abitazione, chiedere la risoluzione del contratto, salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 477. il patto contrario è nullo".

Sezione II

MANUTENZIONE NEI LOCALI E IL DIRITTO DI RECUPERO

Articolo. 514. Abrogato (1)

Articolo. 515. Abrogato (2)

Articolo. 516. Abrogato (3)

Articolo. 517. Abrogato (4)

(1) Abrogata dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Gli occupanti in buona fede di locali residenziali o ad uso professionale, il cui godimento trae origine da un titolo locazione, beneficiare, di diritto e senza espletamento di alcuna formalità, della manutenzione nei locali alle clausole e condizioni del contratto originario non contrarie alle disposizioni del presente codice.

Conduttori, subconduttori, cessionari di contratti di locazione a fine contratto, nonché

gli occupanti che, abitando nei locali in virtù o a seguito di locazione scritta o verbale, regolare subaffitto, a regolare trasferimento di un precedente contratto di locazione, di uno scambio, adempiere ai propri obblighi.

Sono altresì considerati occupanti in buona fede i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente codice sulla Gazzetta, sono considerati occupanti.

funzionario della Repubblica Democratica Popolare d'Algeria, utilizzare locali precedentemente occupati per scopi residenziali affittati a tal fine da una pubblica amministrazione e che giustifichino il pagamento del canone, in particolare mediante ritenuta d'acconto sui loro salari o stipendi. Tuttavia, questa disposizione è applicabile solo al termine del contratto di locazione stipulato da la pubblica amministrazione e nel caso in cui quest'ultima rinunci al proprio diritto".

(2) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il beneficio o la manutenzione nei locali per locali residenziali o per uso professionale appartiene all'evento abbandono della residenza o morte dell'occupante, ai familiari a carico, che vivevano di solito con lui per più di sei (6) mesi.

Tuttavia, non si applica ai locali ad uso esclusivamente professionale, a meno che una delle persone di cui all'art il comma precedente non continua ad esercitare la professione alla quale tali locali sono stati assegnati".

(3) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- La manutenzione dei locali è concessa alle persone giuridiche che esercitano un'attività disinteressata e che adempiono ai condizioni previste dall'articolo 514, in particolare per le associazioni, il Partito e le sue organizzazioni di massa, ma nei loro confronti non è in nessun caso opponibile al titolare di nazionalità algerina che voglia abitare da solo nel proprio stabile o nel far vivere il coniuge, gli ascendenti o i discendenti".

(4) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Non possono soggiornare nei locali i soggetti definiti negli articoli 514.515 e 516:

- che sono stati o saranno oggetto di una decisione giudiziaria avente forza di cosa giudicata avendo pronunciato la loro espulsione con applicazione del diritto comune o di precedenti disposizioni che consentano l'esercizio del diritto di riappropriazione o che saranno oggetto di un'analoga decisione che ne pronunci l'espulsione per una delle cause e alle condizioni ammesse dal presente codice;

tuttavia quando la decisione ha disposto lo sfratto solo per scadenza del contratto di locazione o per un precedente mantenimento nei posti concessi dalle precedenti leggi, l'occupante non è privato del diritto di permanere nei locali;

- che non hanno effettivamente occupato da soli i locali affittati o non li hanno fatti occupare dalle persone che vivevano di solito con loro e che sono membri della famiglia o a carico. L'occupazione deve essere durata otto (8) mesi durante un (1) anno di noleggio, a meno che l'occupazione, l'occupazione dell'occupante o qualsiasi altro motivo legittimo non giustifica un'occupazione di durata inferiore;

- che hanno più di un'abitazione, a meno che non possano giustificare che la loro funzione o professione gli imponga di farlo;

- che occupano locali che siano stati oggetto o di divieto di abitare, o di decreto di pericolo

riparazione o demolizione dell'edificio minacciato di rovina in cui si trovano questi locali.

Tuttavia, quando il divieto è stato emanato solo temporaneamente o se l'ordinanza di pericolo di cui al comma precedente è stata denunciato, gli ex occupanti possono invocare le disposizioni del presente capo per riottenere il possesso.

- che occupano i locali ubicati negli immobili acquisiti o espropriati a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, a incaricato dall'amministrazione di garantire la ricollocazione degli inquilini o degli occupanti sfrattati;

- che occupano i locali delle imbarcazioni da diporto in vista di un uso prettamente stagionale e non residenziale permanente per detti locali;
- il cui titolo di occupazione è accessorio al contratto di lavoro e quando questo è risolto;
- che hanno a loro disposizione o possono recuperare, esercitando il loro diritto al recupero nello stesso agglomerato un altro locale soddisfacendo le loro esigenze e quelle dei loro familiari o persone a carico che abitualmente vivevano con loro per più di sei (6) mesi.

Tuttavia, quando l'occupante può giustificare un procedimento giudiziario regolarmente avviato entro i quindici giorni dalla controversia del diritto di rimanere nei locali, e seguito, non sarà costretto a lasciare i locali fino a quando non potrà effettivamente prendere possesso di detti locali”.

85

Articolo. 518. Abrogato (1)

Articolo. 519. Abrogato (2)

Articolo. 520. Abrogato (3)

Articolo. 521. Abrogato (4)

Articolo. 522. Abrogato (5)

(1) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il diritto di soggiorno nei locali non può essere opposto al proprietario che ha ottenuto l'autorità amministrativa autorità competente, l'autorizzazione a demolire un fabbricato per costruire, sullo stesso terreno, un altro fabbricato di superficie spazio abitativo superiore e contenente più abitazioni rispetto all'edificio demolito.

Il proprietario deve dare sei (6) mesi di preavviso a ciascun occupante per liberare i locali.

Fornisce a ciascuno degli occupanti una stanza in buone condizioni, situata nella stessa città, corrispondenti alle loro esigenze personali o familiari e, se del caso, professionali.

Deve inoltre iniziare i lavori di ricostruzione entro tre (3) mesi dalla partenza dell'ultimo occupante.

I locali così messi a disposizione non potranno in alcun caso essere rioccupati prima dell'inizio dei lavori”.

(2) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il diritto alla permanenza nei locali non può essere opposto al proprietario che, previa autorizzazione dell'autorità autorità amministrativa competente, esegue lavori quali l'innalzamento o l'aggiunta di costruzioni allo scopo di aumentare la superficie abitabile, il numero delle abitazioni, o il comfort dell'edificio e che rendono inabitabile ciò che è necessarie per l'alloggio dell'occupante e della sua famiglia.

Il proprietario deve dare a ciascun occupante un preavviso di sei (6) mesi per liberare i locali affittati.

Fornisce a ciascuno degli occupanti una stanza in buone condizioni, situata nella stessa città, corrispondente alle proprie esigenze personali o familiari e, ove applicabile, professionale.

I lavori devono essere iniziati entro tre (3) mesi dalla partenza dell'ultimo occupante ” .

(3) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

«- Il diritto di permanere nei locali degli occupanti sfrattati in applicazione degli articoli 518 e 519, è trasferito al locali ricostruiti o costruiti.

Al termine dei lavori, il proprietario dovrà inviare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite extra giudiziario, avvisarli per farglielo sapere, entro un (1) mese e nella stessa forma, se sentono usa questo diritto. La notifica deve menzionare, a pena di nullità, la forma e il termine per la risposta”.

(4) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Gli occupanti di un edificio non possono ostacolare lavori come l'innalzamento o l'aggiunta costruzione che il proprietario intende intraprendere previa autorizzazione dell'autorità amministrativa competente e il cui scopo è aumentare lo spazio abitativo, il numero di abitazioni o il comfort dell'edificio, quando tali opere non rendano inagibile quanto necessario per l'alloggio dell'occupante e della sua famiglia. Gli occupanti sono tenuti unicamente ad evacuare la parte dei locali resa inagibile dall'esecuzione dei lavori, fino al il completamento di detti lavori; se il lavoro dura più di quaranta (40) giorni, l'affitto è ridotto in proporzione al tempo e la parte dei locali di cui sono stati privati”.

(5) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il beneficio della manutenzione dei locali non è opponibile al proprietario che voglia riprendersi in tutto o in parte i cortili, giardini o terreni precedentemente affittati spogli come accessori per abitazione, per costruire fabbricati prevalentemente ad uso abitativo, a condizione che la nuova costruzione non renda impossibile la fruizione del alloggio esistente.

Il proprietario comunica agli occupanti, con un preavviso di sei (6) mesi, la sua intenzione di costruire un nuovo edificio in le condizioni previste al comma precedente.

I lavori devono essere iniziati entro tre (3) mesi dalla partenza dell'ultimo occupante.

In tal caso, il valore locativo dei locali di cui l'occupante conserva l'uso, può essere rivalutato sulla base stabilita dal questo codice”.

86

Articolo. 523. Abrogato (1)

Articolo. 524. Abrogato (2)

Articolo. 525. Abrogato (3)

Articolo. 526. Abrogato (4)

Articolo. 527. Abrogato (5)

(1) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Non si può rinunciare al diritto di permanenza nei locali fino alla scadenza del contratto di locazione".

(2) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- In caso di sublocazione parziale, il diritto di permanere nei locali del subconduttore è opponibile solo al proprietario. per la durata del soggiorno nei locali dell'inquilino principale".

(3) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Salvo quanto previsto dall'articolo 515, la permanenza nei locali è un diritto esclusivamente spettante alla persona e non trasferibile".

(4) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il diritto a rimanere nei locali cessa di essere opponibile al titolare di nazionalità algerina che voglia riprendere suo edificio per abitare in se stesso o per farlo abitare dal coniuge, dai suoi ascendenti o dai suoi discendenti, quando pone un la messa a disposizione del conduttore o dell'occupante di locali in buono stato abitativo, ubicati negli stessi agglomerati, rispondenti a condizioni igieniche normali o comunque equivalenti a quelle dei locali da riprendere. Il titolare può esercitare il diritto di cui al primo comma solo per i locali corrispondenti alle esigenze. personali o familiari del beneficiario del subentro e, se del caso, le sue esigenze professionali".

(5) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

«- Il titolare che voglia fruire della prestazione prevista dall'articolo 526, deve impedire, con atto extragiudiziale o lettera raccomandata con avviso di ricevimento colui di cui intende subentrare nei locali; questo atto o questa lettera raccomandata deve indicare a pena di nullità:

- il nome e l'indirizzo del proprietario dei locali offerti,
- la sua posizione,
- il numero di parti che contiene,
- il grado di comfort,
- l'affitto,
- il periodo al termine del quale può effettuare il pignoramento e durante il quale può prendere possesso dei locali offerti, periodo non inferiore a tre (3) mesi, in caso di occupante o, entro il normale periodo di ferie, in caso di inquilino,
- l'identità del beneficiario del subentro nonché la sua situazione familiare e la sua professione".

Articolo. 528. Abrogato (1)

Articolo. 529. Abrogato (2)

Articolo. 530. Abrogato (3)

Articolo. 531. Abrogato (4)

(1) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Se, entro un (1) mese, dalla notificazione dell'atto extragiudiziale o della raccomandata, il l'inquilino o l'occupante acconsente per iscritto alla proposta che gli è stata fatta, deve restituire i locali che occupa al a disposizione del titolare, al più tardi alla data fissata per il recupero nell'atto stragiudiziale o nella raccomandata con avviso di ricevimento previsto dall'articolo 527.

Se, entro lo stesso periodo di un (1) mese, l'inquilino o l'occupante rifiuta o non rende nota la sua decisione, il proprietario gli affida la nomina di un perito.

Detto esperto, che può essere contattato al momento e prima della registrazione, ha il compito di visitare i locali offerti per dire se soddisfano le condizioni igieniche di cui all'articolo 526 e possono soddisfare esigenze personali o famiglia e, se del caso, professionisti dell'inquilino o dell'occupante, per verificare infine se le possibilità di quest'ultimo consentono di sostenere i carichi.

Deve presentare la sua denuncia entro due settimane dal giorno in cui è stata sequestrata. Se non lo fa, è, per effetto di legge, rinunciato e il giudice deve provvedere alla sua sostituzione con una nuova ordinanza emessa entro quarantotto ore (48 h) successivo alla scadenza del suddetto termine.

Entro le quarantotto (48 ore) successive al deposito della presente relazione, le parti sono informate dal cancelliere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento comprensiva di citazione per la prossima udienza utile".

(2) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il diritto alla permanenza nei locali non è opponibile al titolare di nazionalità algerina che voglia riprendere il proprio edificio per abitarlo egli stesso o farlo abitare dal coniuge, dai suoi ascendenti, dai suoi discendenti o, salvo nei casi in cui sono essi stessi proprietari di un edificio sul quale può essere esercitato il diritto di riappropriazione a loro vantaggio, e che giustifica che il beneficiario del pignoramento non dispone di un'abitazione corrispondente alle sue normali esigenze e a quelle dei soci della sua famiglia abitualmente convivente o domiciliata con lui.

Il titolare può esercitare il diritto di cui al primo comma solo per locali rispondenti alle esigenze. personali o familiari del beneficiario del recupero e queste esigenze professionali".

(3) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Quando l'immobile è stato acquistato a titolo oneroso, tale diritto di riappropriazione può essere esercitato solo se l'atto di acquisto è datato certo più di dieci (10) anni prima dell'esercizio di tale diritto. Tuttavia, il proprietario di un edificio acquistato per più di quattro (4) anni, può essere autorizzato dalla giustizia ad esercitare il diritto di riappropriazione se stabilisce che la sua acquisizione è stata effettuata solo per per trovare un alloggio o per soddisfare un legittimo interesse familiare, con esclusione di ogni idea di speculazione".

(4) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).
Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il proprietario che vuole beneficiare del diritto di riappropriazione, deve impedire, secondo la prassi locale e almeno sei (6) mesi di anticipatamente, con atto extragiudiziale o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inquilino o l'occupante propone di rilevare i locali; il detto atto o la raccomandata devono, a pena di nullità:

- indicare che il diritto di rivalsa è esercitato in virtù del presente articolo,
- specificare la data e il mese di acquisizione dell'immobile,
- comunicare il nome e l'indirizzo del proprietario che ospita il beneficiario nonché l'ubicazione e il numero delle camere occupato da quest'ultimo,

Il giudice deve sempre valutare le controversie a lui sottoposte il giorno della notificazione dell'atto extragiudiziale. ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

88

Articolo. 532. Abrogato (1)
Articolo. 533. Abrogato (2)
Articolo. 534. Abrogato (3)
Articolo. 535. Abrogato (4)
Articolo. 536. Abrogato (5)
Articolo. 537. Abrogato (6)

(1) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il beneficiario del diritto di riscatto previsto dagli articoli 529, 530 e 531, è tenuto a mettere a disposizione del locatario o all'occupante di cui subentra, l'alloggio che potrebbe essere reso vacante con l'esercizio di tale diritto. Deve informare il suo titolare dell'azione che sta intraprendendo con atto extragiudiziale o lettera raccomandata con avviso di ricevimento accoglienza entro lo stesso termine di quello previsto dall'articolo 531. Il proprietario del suo alloggio non può opporsi all'arrivo di questo nuovo inquilino o occupante solo per gravi e legittimi motivi. Se intende usare questo diritto, deve a malapena pignoramento, adire il tribunale competente entro quindici (15) giorni dalla predetta notifica. Tale notifica deve, a pena di nullità, indicare che, a colpa del titolare di aver adito il giudice competente in il termine di quindici (15) giorni è prescritto.

Il nuovo occupante ha il titolo di occupante in buona fede".

(2) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il diritto alla permanenza nei locali non è opponibile al titolare di nazionalità algerina che voglia riprendere il proprio edificio per abitarlo stesso quando appartiene ad una delle seguenti categorie:

- inquilini o occupanti sfrattati in applicazione degli articoli 529, 530, 531 e 532 del presente codice.
- le persone che occupano locali che sono stati oggetto sia di interdizione di soggiorno che di decreto di pericolo prescrivendo la riparazione o la demolizione dell'immobile minacciato di rovina in cui si trovano, o che occupano locali ubicati in fabbricati acquisiti o espropriati, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità.

Tuttavia, nessuno di questi beneficiari può esercitare tale diritto di riappropriazione su un'abitazione se ne è il proprietario, in stesso agglomerato, di un'altra stanza libera da qualsiasi inquilino o occupante e corrispondente alle sue esigenze e a quelle sue famiglia.

Il proprietario deve notificare, secondo la prassi locale e con almeno sei (6) mesi di anticipo, tramite atto extragiudiziale o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inquilino o l'occupante dal quale intende prendere in consegna i locali; detto atto o la raccomandata deve, a pena di nullità;

- indicare che il diritto di rivalsa è esercitato in virtù del presente articolo,
- specificare la categoria in cui si trova il proprietario,
- fornire tutte le informazioni utili che consentano al conduttore di verificare la fondatezza della richiesta,

Il giudice deve sempre valutare le controversie a lui sottoposte il giorno della notificazione dell'atto extragiudiziale.

ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

(3) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Quando è stabilito dall'inquilino o dall'occupante che il proprietario invoca il diritto di riappropriazione, per non soddisfare un legittimo interesse, ma con l'intenzione di nuocere all'inquilino o all'occupante o eludere le disposizioni del presente codice, il giudice deve negare al titolare l'esercizio di tale diritto".

(4) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il diritto di rivalsa riconosciuto al titolare dagli artt. 529, 530, 531, 532 e 533 del presente codice, non può essere esercitato contro colui che occupa un locale in cui esercita, alla vista e conoscenza del proprietario e con il suo consenso, almeno tacito, il suo professione".

(5) Abrogato dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- In caso di più locali affittati o occupati nello stesso edificio e sostanzialmente equivalenti, che possono essere pignorati, i proprietari sono tenuti ad esercitare il loro diritto di riscatto su quello occupato dal minor numero di persone. In caso di pari numero di occupanti, il proprietario deve esercitare il suo diritto di riscatto nei locali occupati dall'inquilino. o l'inquilino più anziano dei locali".

(6) Abrogata dalla legge 13 maggio 2007 n. 07-05 (GU n. 31, pag. 5).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"- Il diritto alla permanenza nei locali non è opponibile al proprietario che abbia fatto costruire l'abitazione senza aver potuto occuparlo immediatamente, né al proprietario o all'inquilino principale obbligato a lasciare temporaneamente il suo alloggio che ha locato o subaffittato, a condizione scritta ed accettata dal locatario, che possa subentrare nei locali a sua richiesta".

89

Capitolo II

DAL PRESTITO ALL'USO

Arte. 538. - Il comodato d'uso è un contratto con il quale il prestatore si obbliga a dare al mutuatario un cosa che non può essere consumata gratuitamente per un certo periodo di tempo o per qualsiasi altro uso determinato, a condizione di restituirlo dopo averlo utilizzato.

Sezione I

OBBLIGHI DEL PRESTATORE

Arte. 539. - Il prestatore è tenuto a restituire la cosa prestata al mutuatario nello stato in cui si trova. al momento della conclusione del prestito e di lasciarlo nelle sue mani per tutta la durata del contratto.

Arte. 540. - Se, durante la durata del prestito, il mutuatario fosse obbligato a sostenere le spese necessarie e urgenti per la conservazione della cosa, il prestatore deve rimborsarli.

In caso di spesa utile, gli accantonamenti relativi alle spese effettuate dal titolare del torto fede sono applicabili.

Arte. 541. - Il prestatore è vincolato dalla garanzia di sfratto della cosa prestata solo quando vi sia un contratto di garanzia o che ha deliberatamente nascosto la causa della preclusione.

Non è inoltre vincolato dalla garanzia contro i vizi occulti. Tuttavia, se ha deliberatamente nascosto il vizio della cosa, o se ha garantito che ne sia esente, è tenuto a risarcire il mutuatario di ogni pregiudizio subito da quest'ultimo per questo motivo.

Sezione II

OBBLIGHI DEL MUTUATARIO

Arte. 542. - Il mutuatario può utilizzare solo la cosa prestata nei modi e nella misura determinato dal contratto, dalla natura della cosa o dall'uso. Non può cedere il suo utilizzo a terzi, anche a titolo gratuito, senza l'autorizzazione del prestatore.

Egli non è responsabile per modifiche o deterioramenti che dovessero verificarsi all'oggetto prestato a seguito di a utilizzare in conformità con il contratto.

Arte. 543. - Il mutuatario non ha il diritto di ripetere le spese che ha dovuto sostenere per utilizzare la cosa in prestito. È responsabile dei costi necessari per la normale manutenzione dell'articolo.

Può rimuovere dall'oggetto prestato qualsiasi installazione con cui lo ha fornito, a condizione che l'oggetto venga restituito.

nel suo stato precedente.

Arte. 544. - Il mutuatario deve portare alla conservazione della cosa prestata, la diligenza che porta alle sue cose, a condizione che questa diligenza non sia inferiore a quella di un buon padre.

90

In ogni caso, è responsabile della perdita della cosa prestata per caso fortuito o forza maggiore, se fosse possibile per lui evitare questa perdita usando le sue cose o se, potendo mantenere solo questa o la cosa prestata, preferiva salvare la sua.

Arte. 545. - Il mutuatario deve, al termine del prestito, restituire l'oggetto ricevuto nello stato in cui si trova e ciò, fatta salva la sua responsabilità per perdite o danni.

Salvo patto contrario, la restituzione deve essere effettuata nel luogo in cui il mutuatario ha ricevuto il cosa.

Sezione III

DELLA RISOLUZIONE DEL PRESTITO

Arte. 546. - Il comodato d'uso termina con la scadenza del termine pattuito e, in mancanza di termine, non appena la cosa è stata utilizzata per lo scopo per cui è stata prestata.

Se la durata del prestito non può essere determinata in alcun modo, il creditore può, in qualsiasi momento, chiedi di farla finita.

In tutti i casi, il mutuatario può restituire l'oggetto prestato prima della fine del prestito: tuttavia, se il la restituzione è pregiudizievole per il prestatore, quest'ultimo non può essere costretto ad accettarla.

Arte. 547. - Il prestito d'uso può cessare, in qualsiasi momento, su richiesta del prestatore, nei casi a seguire:

- se il prestatore ha un bisogno urgente e imprevisto della cosa,

- se il mutuatario commette un abuso nell'uso della cosa o trascura di prendere le precauzioni

necessario per la sua conservazione,

- se il mutuatario diventa insolvente dopo la conclusione del prestito o se la sua precedente insolvenza non lo è non noto al creditore.

Arte. 548. - Salvo patto contrario, il comodato d'uso si estingue con il decesso di una delle parti.

TITOLO IX

CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI

capitolo I

DEL CONTRATTO AZIENDALE

Arte. 549. - Il contratto d'impresa è il contratto con il quale una delle parti si obbliga ad eseguire un lavoro o per eseguire un lavoro dietro compenso che l'altra parte si impegna a pagargli.

91

Sezione I

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Arte. 550. - L'appaltatore può impegnarsi a fornire solo la sua opera a spese dell'autore del al fine di fornire il materiale su o con l'aiuto del quale l'appaltatore esegue questo lavoro. Può impegnarsi a fornire il materiale contestualmente all'opera.

Arte. 551. - Se l'appaltatore si impegna a fornire tutto o parte del materiale che costituisce l'oggetto del suo lavoro, è responsabile della buona qualità di questo materiale e deve garantirlo all'autore dell'ordine.

Arte. 552. - Se il materiale è fornito dall'autore dell'ordine, l'appaltatore è tenuto a garantire la sua conservazione, osservare le regole dell'arte durante il suo utilizzo, riferire all'autore dell'ordine dell'uso che ne ha fatto e di restituirgli il resto. Se una parte di esso diventa inutilizzabile a causa della sua negligenza o l'insufficienza della sua capacità professionale, è tenuto a restituire all'autore del controlla il valore di questa parte.

L'appaltatore deve, in assenza di accordo o uso professionale contrario, provvedere a proprie spese gli strumenti e le forniture accessorie necessarie per l'esecuzione del lavoro.

Arte. 553. (Modificato) - Se, durante l'esecuzione dell'opera, si accerta che l'appaltatore la esegue in modo difettoso o contrario ai termini del contratto, l'autore dell'ordine può citare in giudizio per correggere le modalità di esecuzione durante un termine ragionevole che gli è stato fissato. Dopo questo periodo, senza

l'imprenditore ritorna alla normale modalità di esecuzione, l'autore dell'ordine può anche per via giudiziaria chiedere la risoluzione del contratto, o affidarlo ad altro contraente per eseguirlo a spese del in primo luogo, secondo quanto previsto dal precedente articolo 170.

Tuttavia, la risoluzione del contratto può essere richiesta immediatamente, senza necessità di fissare un termine, se il difetto di esecuzione non può essere corretto. **(1)**

Arte. 554. - L'architetto e l'appaltatore sono solidalmente responsabili, per dieci (10) anni, per il distruzione totale o parziale di opere edilizie immobiliari o altre opere permanente, anche se la distruzione sarebbe derivata da difetti del suolo.

La garanzia prevista dal comma precedente si estende ai difetti esistenti nelle costruzioni e strutture e che minacciano la solidità e la sicurezza della struttura.

Il periodo di dieci (10) anni decorre dalla data di accettazione definitiva dell'opera.

Questo articolo non si applica ai rimedi che il contraente può esercitare nei confronti dei subappaltatori.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"-Se, durante l'esecuzione del lavoro, si accerta che l'appaltatore lo esegue in modo difettoso o contrario al accordo, l'ordinante può invitarlo a modificare le modalità di esecuzione durante un periodo di tempo ragionevole che egli fisso. Trascorso tale periodo senza che l'imprenditore torni alle normali modalità di esecuzione, l'autore dell'ordine può, a titolo di giudice o chiedere la risoluzione del contratto, o affidarlo a un altro appaltatore per eseguirlo a spese del in primo luogo, secondo quanto previsto dall'articolo 180".

92

Arte. 555. - L'architetto che si occupa solo di redigere i piani dell'opera senza assumerne il supervisione dell'esecuzione, risponde solo dei difetti derivanti dai suoi piani.

Arte. 556. - Ogni clausola tendente ad escludere o limitare la garanzia incombente all'architetto e al contraente.

Arte. 557. - Le precedenti azioni in garanzia sono prescritte da tre (3) anni dalla data di verificarsi della distruzione o della scoperta del difetto nell'opera.

Sezione II

OBBLIGHI DEL FORNITORE

Arte. 558. (Modificato) - Non appena l'appaltatore avrà ultimato l'opera e l'avrà messa a disposizione del proprietario, quest'ultimo deve procedere, non appena può, al ricevimento, secondo la prassi seguita nell'affare. Se, nonostante la citazione fattagli per vie legali, si astiene senza giustizia motivo della presa in consegna, l'opera si considera ricevuta, e se ne assumerà tutte le conseguenze chi di conseguenza. (1)

Arte. 559. - Il prezzo dell'opera è pagabile alla consegna, salvo consuetudine o convenuto contrario.

Arte. 560. - Quando un contratto è concluso secondo una stima su base unitaria e compare durante il lavoro che è necessario, per l'esecuzione del piano concordato, superare in modo significativo, previsto nel preventivo, l'appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al committente. segnalare il previsto aumento dei prezzi; in caso contrario perde il diritto di pretendere la restituzione di addebiti effettuati.

Se è necessario, per l'esecuzione del piano, superare considerevolmente la stima, il maestro di l'opera può recedere dal contratto e cessare l'esecuzione, purché lo faccia senza indugio e rimborsare all'appaltatore il valore dei lavori eseguiti, stimato secondo i termini del contratto, senza essere tenuto a risarcirlo del guadagno che avrebbe fatto se avesse portato a termine l'opera.

Arte. 561. - Quando, il contratto è concluso a prezzo fisso secondo un piano concordato con il comandante dell'opera, l'appaltatore non può pretendere alcun aumento di prezzo anche se modifiche o integrazioni sarebbero state apportate al piano, a meno che tali modifiche o integrazioni non sono dovuti a colpa del proprietario o che non sono stati autorizzati da lui e il loro prezzo concordato con il contraente.

Questo accordo deve essere registrato per iscritto a meno che il contratto stesso non sia stato concluso verbalmente. Quando, in conseguenza di eventi eccezionali, di carattere generale e che sono stati imprevedibile al momento della conclusione del contratto, l'equilibrio economico tra le rispettive obbligazioni del proprietario e appaltatore è rotto e la base finanziaria del contratto commerciale scompare di conseguenza, il giudice può concedere una maggiorazione del prezzo o ordinare la cessazione del contrarre.

(1) Modificata dalla legge 20 giugno 2005, n. 05-10 (GU n. 44, pag. 20).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975, come segue:

"-Non appena l'appaltatore ha completato i lavori e li ha messi a disposizione della stazione appaltante, quest'ultima deve procedere immediatamente come può, al momento del ricevimento, in conformità con la pratica commerciale. Se, nonostante la convocazione fattagli dai canali legale si astiene, senza giusta causa, dalla presa in consegna, l'opera si considera ricevuta".

Arte. 562. - Se il prezzo non è stato fissato in anticipo, deve essere determinato in base al valore dell'opera e le spese del contraente.

Arte. 563. - L'architetto ha diritto a compensi separati per la predisposizione del progetto e del preventivo e per la direzione dei lavori.

Queste tariffe sono fissate dal contratto.

Tuttavia, se l'opera non viene eseguita secondo i piani redatti dall'architetto, gli onorari devono essere stimate in proporzione al tempo impiegato per la loro preparazione, tenendo conto della natura dell'opera.

Sezione III

SUBAPPALTO

Arte. 564. - L'appaltatore può affidare l'esecuzione dei lavori in tutto o in parte a un subappaltatore se non gli è impedito da una clausola del contratto o se la natura del lavoro non implica una chiamata alla sua abilità personali.

Ma resta, in questo caso, responsabile nei confronti del titolare dell'opera a causa del subappaltatore.

Arte. 565. - Subappaltatori e lavoratori che operano per conto dell'appaltatore presso esecuzione dell'opera, agire direttamente nei confronti della stazione appaltante fino a concorrenza di somme dovute al contraente principale al momento dell'azione. Questa l'azione spetta anche ai lavoratori dei subappaltatori nei confronti sia dell'appaltatore principale che del maestro del lavoro.

Hanno, in caso di pignoramento esercitato da uno di loro nelle mani della stazione appaltante o di l'appaltatore principale, un pegno, in proporzione ai rispettivi diritti, sulle somme dovute a l'appaltatore principale o subappaltatore al momento del pignoramento. Queste somme possono essere loro pagato direttamente.

I diritti dei subappaltatori e dei lavoratori previsti nel presente articolo prevalgono su quelli della persona a cui

il contraente ha ceduto il suo credito nei confronti del cliente.

Sezione IV

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AZIENDALE

Arte. 566. - La stazione appaltante può, in ogni momento prima del completamento dei lavori, denunciare il contratto e interromperne l'esecuzione, a condizione che il contraente sia compensato per tutte le spese che ha sostenuto fatto, il lavoro che ha fatto e il guadagno che avrebbe potuto ottenere se avesse completato il lavoro. Tuttavia, il giudice può ridurre l'importo del risarcimento dovuto al contraente a causa del guadagno mancato, se le circostanze rendono equa tale riduzione. In particolare, deve dedurre da ciò che cosa il contraente avrebbe risparmiato a seguito della risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e questo che avrebbe guadagnato con un uso diverso del suo tempo.

Arte. 567. - Il contratto di lavoro si estingue se la prestazione del lavoro che ne è oggetto diventa impossibile.

94

Arte. 568. - Se l'opera perisce per caso fortuito o forza maggiore prima della sua consegna al proprietario, l'appaltatore non può pretendere il prezzo del suo lavoro o il rimborso del suo spese. La perdita del materiale è a carico di chi lo ha fornito.

Tuttavia, se l'appaltatore è stato avvisato della consegna del lavoro o se il lavoro è perito o crollato danneggiato prima della consegna per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo è tenuto a risarcire il comandante di il libro.

Se è il cliente a cui è stato ordinato di prendere in consegna l'opera o se l'opera è perita o deteriorata per colpa del proprietario o per vizio del materiale da lui fornito, sopporta la perdita e deve all'appaltatore la sua retribuzione, nonché la riparazione del pregiudizio subito, se c'è.

Arte. 569. - Il contratto di impresa si scioglie con la morte dell'imprenditore se le sue attitudini i dati personali sono stati presi in considerazione al momento della conclusione del contratto. In caso contrario, il contratto non è sciolto di diritto e l'amministrazione aggiudicatrice non può, salvo nei casi in cui L'articolo 552, 2° comma si applica alla risoluzione dello stesso solo se gli eredi dell'imprenditore non offrono il garanzie sufficienti per la corretta esecuzione dei lavori.

Arte. 570. - In caso di risoluzione del contratto a seguito del decesso dell'appaltatore, il comandante il lavoro è tenuto a corrispondere all'eredità il valore del lavoro svolto e le spese sostenute in vista di dell'esecuzione del resto, e ciò, in quanto questi lavori e queste spese gli sono utili.

L'amministrazione aggiudicatrice può, dal canto suo, chiedere la consegna dietro equo compenso, materiali preparati e piani la cui esecuzione è iniziata.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'appaltatore che ha iniziato l'esecuzione dei lavori, non non può più finirlo per una causa al di fuori del suo controllo.

Capo Ia (1)

CONTRATTO DI GESTIONE

Sezione I

CONTRATTO DI GESTIONE

Arte. 1°. - Il contratto di gestione è il contratto con il quale un partner che gode di una reputazione affermato dirigente, si impegna a gestire in nome e per conto di una società pubblica società o società semipubblica, dietro compenso, tutto o parte del patrimonio di quest'ultimo, apportandogli il proprio marchio, secondo le sue norme e standard e permettendogli di beneficiare della sua reti di promozione e vendita.

(1) Il titolo IX del libro II è stato integrato, in virtù della legge 7 febbraio 1989, n. 89-01 (GU n. 6, pag. 113) con un capo I bis compresi i punti da 1 a 10.

95

Sezione II

OBBLIGHI DELLA PUBBLICA IMPRESA

O LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE

Arte. 2. - L'impresa economica pubblica o la società di economia mista si impegna a mantenere il ben gestito in buone condizioni durante il periodo di funzionamento e per mantenerlo libero da qualsiasi impegno a salvo quelli che non ne pregiudicano il corretto funzionamento.

Arte. 3. - L'impresa economica pubblica o la società di economia mista mette a disposizione del dirigente tutti i mezzi necessari per il compimento della sua missione e deve contrarre tutte le assicurazioni a garanzia della conservazione e conservazione del bene gestito.

Sezione III

OBBLIGHI DEL GESTORE

Arte. 4. - Il gestore si impegna a mirare all'ottimizzazione della redditività economica e finanziaria del bene, nonché la conquista dei mercati esteri mediante, in particolare, la promozione dei prodotti e servizio fornito.

Arte. 5. - Il gestore deve gestire la proprietà secondo il livello richiesto, deve attuare i mezzi necessari e provvedere a tutte le attività che risultano in via generale e consueta dal tipo di operazione oggetto del contratto.

Arte. 6. - Il gestore è tenuto a stipulare tutte le polizze assicurative che lo garantiscono contro conseguenze finanziarie della responsabilità civile professionale che potrebbe incorrere a causa dei danni fisici, morali e materiali causati a clienti, fornitori di servizi o terzi in occasione dello sfruttamento dei patrimoni gestiti.

Arte. 7. - Il responsabile è tenuto a fornire al titolare tutte le informazioni sull'esecuzione del contratto e riferire periodicamente alla sua gestione.

Arte. 8. - Il compenso del dirigente è fissato nel contratto; deve essere conforme alla consuetudine dedicato all'argomento.

Sezione IV

DELLA FINE DEL CONTRATTO DI GESTIONE

Arte. 9. - Il contratto di gestione termina con la scadenza del periodo per il quale era concluso. Può essere denunciato anche per mancato rispetto degli impegni reciproci.

Arte. 10. - Ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, a proprie spese, di risarcire il suo partner per il danno derivante da tale risoluzione.

Capitolo II

DEL MANDATO

Sezione I

ELEMENTI DEL MANDATO

Arte. 571. - Il mandato o procura è un atto con il quale una persona conferisce ad un'altra, il potere di fare qualcosa in nome e per conto del mandante.

Il contratto si forma solo con l'accettazione dell'agente.

Arte. 572. - Salvo disposizione contraria, il mandato deve essere conferito nella forma richiesta all'atto soggetto giuridico.

Arte. 573. - Il mandato concepito in termini generali non specifica la natura dell'atto giuridico che è l'oggetto, conferisce all'agente solo il potere di compiere atti amministrativi.

Sono considerati atti di amministrazione i contratti di locazione la cui durata non supera i tre (3) anni, gli atti di custodia e mantenimento, recupero crediti e pagamento di debiti; lo stesso vale per tutti gli atti di disposizione necessari per l'amministrazione, come la vendita dei raccolti, beni o mobili soggetti a degrado e l'acquisto di oggetti necessari alla conservazione o lo sfruttamento della cosa, oggetto del mandato.

Arte. 574. - Oltre agli atti amministrativi, è necessario un mandato speciale, in particolare per concludere una vendita, costituire un mutuo, fare una donazione, una transazione, un'ammissione, a compromesso, nonché di differire un giuramento o difendersi in tribunale.

Il mandato speciale per una determinata categoria di atti giuridici è valido, anche se oggetto di l'atto non è specificato, tranne che per gli atti a titolo gratuito.

Il mandato speciale conferisce al mandatario solo il potere di agire nelle materie in esso contenute, specificati e il loro necessario follow-up, a seconda della natura del caso e dell'uso.

Sezione II

EFFETTI DEL MANDATO

Arte. 575. - Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato senza superare i limiti fissati.

Tuttavia, può superarli se non è in grado di avvisare preventivamente il committente e che le circostanze sono tali da far pensare che quest'ultimo avrebbe potuto solo dare il suo approvazione. In tal caso, l'agente è tenuto ad informare immediatamente il preponente di aver superato il limitato del suo mandato.

Arte. 576. - Il mandatario deve sempre, nell'esecuzione del mandato, portare la diligenza di un bene padre di famiglia.

97

Arte. 577. - L'agente è tenuto a fornire al mandante tutte le informazioni necessarie sullo stato esecuzione del suo mandato e riferire allo stesso.

Arte. 578. - Il mandatario non può utilizzare, nel proprio interesse, i beni del mandante.

Arte. 579. - Quando vi sono più mandatari, questi sono solidalmente responsabili se il mandato è indivisibile o se il danno subito dal preponente è conseguenza di una colpa comune. in ogni caso, il gli agenti, anche solidali, non rispondono di ciò che il loro co-agente ha fatto all'esterno o per abuso del suo mandato.

Quando i rappresentanti sono stati nominati nello stesso atto, senza essere autorizzati ad agire separatamente, essi sono tenuti ad agire collettivamente, a meno che non si tratti di atti che non richiedono uno scambio di opinioni, come che ricevere un pagamento o estinguere un debito.

Arte. 580. - Il mandatario che, senza essere autorizzato, ha preso il posto di qualcuno nell'esecuzione del mandato, ne risponde come se fosse opera sua; in questo caso, l'agente e il suo sostituiti sono solidalmente responsabili.

Se l'agente è autorizzato a sostituire qualcuno senza determinare la persona del sostituto, risponde solo della sua colpa nella scelta del sostituto o nelle istruzioni che gli ha dato.

Nei due casi precedenti, il mandante e il sostituto del rappresentante possono ricorrere direttamente Uno contro l'altro.

Arte. 581. - Il mandato è atto a titolo gratuito se non diversamente convenuto espressamente o tacitamente della condizione dell'agente.

Il compenso pattuito è sottoposto al giudizio del giudice, a meno che non sia liberamente assolto dopo l'esecuzione del mandato.

Arte. 582. - Il mandante deve rimborsare l'agente, qualunque sia il risultato dell'esecuzione del mandato, le spese sostenute per il normale adempimento. Qualora l'esecuzione del mandato richieda anticipi, il il mandante deve, su richiesta dell'agente, versare a quest'ultimo anticipi.

Arte. 583. - Il mandante risponde del danno subito dall'agente, senza colpa di questo infine, durante la normale esecuzione del mandato.

Arte. 584. - Quando più persone nominano un solo rappresentante per una questione comune, sono tutti, salvo patto contrario, solidalmente responsabili nei suoi confronti per gli effetti del mandato.

Arte. 585. - Alle relazioni del mandante e del . si applicano gli articoli da 74 a 77 sulla rappresentanza agente con il terzo che tratta con quest'ultimo.

98

Sezione III

DELLA FINE DEL MANDATO

Arte. 586. - Il mandato termina con la conclusione della causa o allo scadere del termine per il quale è data, poiché cessa anche con la morte del mandante o del rappresentante, con la revoca del agente o con rinuncia del mandante.

Arte. 587. - Il mandante può in ogni momento e nonostante patto contrario, revocare o limitare il mandato. Tuttavia, se il mandato è remunerato, il mandante deve indennizzare l'agente del pregiudizio che subisce a seguito del suo licenziamento prematuro o senza giusta causa.

Arte. 588. - L'agente può, in ogni momento e nonostante patto contrario, rinunciare al mandato; la rinuncia avviene mediante comunicazione al mandante. Se il mandato è retribuito, il agente deve risarcire il preponente per il danno derivante dalla prematura rinuncia o senza giusta causa.

Tuttavia, il mandatario non può rinunciare al mandato conferito nell'interesse di un terzo, a meno che non vi sia avere gravi motivi che giustifichino la rinuncia ea condizione che ne dia notizia al terzo concedendoglielo tempo sufficiente per provvedere alla tutela dei suoi interessi.

Arte. 589. - Qualunque sia la causa di cessazione del mandato, il mandatario deve predisporre il l'attività è iniziata, in modo che non crollino.

Nel caso in cui il mandato scada per morte del mandatario, i suoi eredi devono, se ne sono capaci ed avere a conoscenza del mandato, informare immediatamente il mandante della morte del loro autore e provvedere ciò che le circostanze richiedono nell'interesse del preponente.

Capitolo III

DEPOSITARE

Arte. 590. - Il deposito è un contratto con il quale il depositante consegna un bene mobile al depositario a da lui incaricato di tenerlo per un po' e di restituirglielo.

Sezione I

OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO

Arte. 591. - Il depositario è tenuto a ricevere l'oggetto del deposito. Può solo usarlo l'autorizzazione espressa o tacita del depositante.

Pagina 107

99

Arte. 592. - Se il deposito è gratuito, il depositario è tenuto a portare in custodia della cosa, il prendersi cura dei propri affari.

Se il deposito è remunerato, il depositario deve sempre portare nella custodia della cosa, la diligenza di un buon padre.

Arte. 593. - Il depositario non può, senza espressa autorizzazione del depositante, sostituire a nessuno in custodia del deposito, a meno che non sia costretto a farlo per urgente necessità e assoluto.

Arte. 594. - Il depositario è tenuto a restituire il deposito non appena il depositante lo richieda, a meno che che dal contratto risulta che il termine è stipulato nell'interesse del depositario. Il custode può, in qualsiasi tempo, obbligano il depositante a ricevere il deposito, a meno che non risulti dal contratto che il termine è fissato nell'interesse del depositante.

Arte. 595. - Se l'erede del depositario vende in buona fede la cosa depositata, non è tenuto a pagare il proprietario rispetto al prezzo che ha ricevuto o di cederli i suoi diritti nei confronti dell'acquirente. Se l'ha alienata come a libero, deve pagare il valore al momento dell'alienazione.

Sezione II

OBBLIGHI DEL DEPOSITANTE

Arte. 596. - Il deposito dovrebbe essere gratuito. Se viene concordata una remunerazione, il depositante è tenuto, salvo diverso accordo, a versarlo al momento della scadenza della caparra.

Arte. 597. - Il depositante è tenuto a rimborsare al depositario le spese sostenute per la conservazione della cosa e risarcirla per eventuali danni causati dalla cauzione.

Sezione III

VARIETÀ DI DEPOSITO

Arte. 598. - Se l'oggetto del deposito è una somma di denaro o altro bene di consumo e se il depositario è autorizzato ad utilizzarlo, il contratto è considerato un prestito al consumo.

Arte. 599. - Gli albergatori, locandieri o altre persone assimilate sono responsabili come custodi degli effetti portati dai viaggiatori e dai pensionanti che soggiornano presso di loro, salvo che dimostrare un caso fortuito, forza maggiore, colpa del depositante o vizio della cosa. Questo deposito deve essere considerato

come caparra necessaria.

Allo stesso modo, sono responsabili del furto o del danneggiamento degli effetti dei viaggiatori e dei residenti, siano essi

il furto è stato causato dai loro assistenti o è stato causato da estranei che entravano e uscivano istituzione.

Pagina 108

100

Tuttavia, non sono richiesti, per quanto riguarda somme di denaro, titoli e oggetti preziosi solo fino al limite di cinquecento dinari, a meno che non ne abbiano assicurato la custodia cose conoscendo il loro valore o che hanno rifiutato, senza giusta causa, di registrarle, o che il danno non è stato causato dalla loro colpa grave o da quella dei loro propositi.

Arte. 600. - Non sono responsabili per furti commessi con armi o per qualsiasi altro caso di violenza maggiore.

Arte. 601. - Appena viene a conoscenza del furto, smarrimento o deterioramento della cosa, il viaggiatore deve darne avviso all'albergatore o al locandiere, pena, in caso di indebito ritardo, di essere privato dei suoi diritti.

La sua azione contro l'albergatore o l'albergatore è prescritta entro sei (6) mesi dal giorno della sua partenza istituzione.

Capitolo IV

DEL SEQUESTRO

Arte. 602. - Il sequestro convenzionale è il deposito fatto da una o più persone di una cosa contenzioso nelle mani di un terzo che si impegna a restituirlo dopo che la controversia è finita, al persona che si riterrà tenuta ad ottenerlo.

Arte. 603. - Il giudice può disporre il sequestro:

- nei casi previsti dall'articolo 602, in mancanza di accordo, tra gli interessati sul curatore,
- nel caso di mobili o immobili per i quali l'interessato ha motivo di temere pericolo imminente dovuto al fatto che tali beni rimangono nelle mani del possessore,
- negli altri casi previsti dalla legge.

Arte. 604. - Sul bene indiviso può essere disposto il sequestro giudiziale, in caso di vacanza dell'amministrazione o contenzioso tra i comproprietari, qualora sia accertato che il sequestro è un provvedimento essenziale per la tutela degli eventuali diritti degli interessati. In questo caso, il ricevitore termina mediante nomina di un curatore provvisorio o definitivo.

Arte. 605. - Il curatore è nominato di comune accordo dagli interessati. Non riuscendoci va bene, il curatore è nominato dal giudice.

Arte. 606. - Gli obblighi del curatore, i suoi diritti e i suoi poteri sono determinati dal contratto o dalla sentenza che dispone il sequestro. In mancanza, le disposizioni relative al deposito e al mandato sono applicabili in quanto non incompatibili con le seguenti disposizioni.

101

Arte. 607. - Il sequestratore è tenuto ad assicurare la conservazione e l'amministrazione dei beni a lui affidati con la diligenza di un buon padre.

Egli non può, né direttamente né indirettamente, farsi sostituire da uno degli interessati in l'adempimento di tutta o parte della sua missione senza il consenso delle altre parti.

Arte. 608. - Oltre agli atti di amministrazione, il curatore può agire solo con il consenso di tutte le parti interessate o l'autorizzazione dei tribunali.

Arte. 609. - Il curatore può essere retribuito a meno che non abbia rinunciato a ogni compenso.

Arte. 610. - Il curatore deve tenere regolari libri contabili. Potrebbe essere obbligato dal giudice conservare i libri firmati da quest'ultimo.

È tenuto a presentare agli interessati, almeno una volta all'anno, il rendiconto di quanto ha ricevuto e spesa con documenti giustificativi. Se nominato dal giudice, deve depositare anche copia del conto presso l'ufficio del tribunale.

Arte. 611. - Il sequestro termina con l'accordo di tutte le parti interessate o con decisione del tribunale. Il curatore deve quindi, senza indugio, restituire il bene sequestrato alla persona scelta dagli interessati o dal giudice.

TITOLO X

CONTRATTI CASUALI

capitolo I

GIOCHI E PARIGI

Arte. 612. - Sono vietati i giochi d'azzardo e le scommesse.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano alle scommesse sulle corse e alle scommesse sportivo algerino.

Capitolo II

RENDITA VITALE

Arte. 613. - Ci si può obbligare, a titolo oneroso o gratuito, a versare una rendita ad un'altra persona periodicamente per tutta la sua vita.

Tale obbligo nasce o da un contratto o da un testamento.

Arte. 614. - La rendita vitalizia può essere costituita per la durata della vita del beneficiario, del debitore o una terza parte.

Salvo patto contrario, si presume costituito a vita del beneficiario.

102

Arte. 615. - Il contratto di rendita vitalizia è valido solo quando è trascritto per iscritto, senza pregiudizio forme speciali che la legge richiede per gli atti di donazione.

Arte. 616. - La rendita vitalizia può essere stipulata esente da pignoramento solo quando sia stata costituita come liberalità.

Arte. 617. - Al beneficiario della rendita spetta solo la rendita per i giorni che la persona ha vissuto sul quale è stata maturata la rendita.

Tuttavia, se è previsto il pagamento anticipato, l'eventuale termine dovuto verrà acquisito al rendita.

Arte. 618. - Se il debitore non adempie alla sua obbligazione, il beneficiario può chiedere l'esecuzione del contrarre. Può altresì, se il contratto è a titolo oneroso, chiederne la risoluzione con il risarcimento del

pregiudizio se c'è.

Capitolo III

DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Arte. 619. - L'assicurazione è un contratto con il quale l'assicuratore si obbliga, mediante premi o altro pagamenti pecuniari, da fornire all'assicurato o al terzo beneficiario a beneficio del quale l'assicurazione è sottoscritta, una somma di denaro, una rendita o altra utilità pecuniaria, in caso di rischio previsto dal contratto.

Arte. 620. - Il contratto di assicurazione è regolato, oltre alle disposizioni previste dal presente codice, dal leggi speciali.

Arte. 621. - Qualsiasi legittimo interesse economico che una persona può avere a prevenire l'insorgere di un rischio non si rende conto, può essere assicurato.

Arte. 622. - Sono nulle le seguenti clausole:

- la clausola che sancisce la decadenza dal diritto all'indennizzo, per violazione di legge o regolamenti, a meno che tale violazione non costituisca un crimine intenzionale o un delitto,
- la clausola che sancisce la decadenza dal diritto dell'assicurato, per ritardo nella dichiarazione del sinistro alle autorità, o nella produzione di documenti, se dalle circostanze risulta che il ritardo è scusabile,
- qualsiasi clausola stampata che non sia presente in modo apparente e che preveda un caso di nullità o decadenza,
- la clausola compromissoria che è inclusa nelle condizioni generali stampate della polizza e non sotto forma di un accordo speciale delle condizioni generali,
- qualsiasi altra clausola abusiva qualora risulti che la sua violazione non abbia influito sul verificarsi del danno che è oggetto dell'assicurazione.

103

Arte. 623. - L'assicuratore è tenuto a risarcire l'assicurato solo per i danni derivanti dal realizzarsi del rischio assicurato, fino alla somma assicurata.

Arte. 624. - Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro tre (3) anni dal data dell'evento che li ha fatti nascere.

Tuttavia, questo periodo non viene eseguito:

- in caso di riluttanza o di dichiarazione falsa o inesatta sul rischio assicurato, solo dal giorno in cui l'assicuratore ne ha conoscenza,
- in caso di verificarsi del sinistro assicurato, solo dal giorno in cui le parti ne sono venute a conoscenza.

Arte. 625. - Ogni patto in deroga alle disposizioni del presente capo è nullo, salvo che ciò è nell'interesse dell'assicurato o del beneficiario.

Sezione II

VARIETÀ DI ASSICURAZIONE

Articolo 626: Abrogato (1)

Articolo 627: Abrogato (2)

Articolo 628: Abrogato (3)

Articolo 629: Abrogato (4)

(1) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Le somme che l'assicuratore si impegna, nell'assicurazione sulla vita, a pagare all'assicurato o al beneficiario, in caso di dell'evento assicurato o della scadenza del termine diventano esigibili senza che sia necessario dimostrare che l'assicuratore o il beneficiario abbia subito alcun danno".

(2) Abrogato dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assicurazione sulla vita di un terzo è nulla finché il terzo non ha dato il suo consenso scritto prima della conclusione del contratto. Se questa terza parte è incapace, il contratto è valido solo con il consenso del suo rappresentante legale. Il consenso è necessario per la validità della cessione del beneficio dell'assicurazione o per la costituzione in pegno della stessa beneficio".

(3) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assicuratore è esonerato dall'obbligo di pagare la somma pattuita, in caso di suicidio della persona la cui vita è assicurata. Tuttavia, l'assicuratore è tenuto a versare ai beneficiari un importo pari all'importo della riserva.

Se il suicidio è dovuto a una malattia che ha fatto perdere al paziente la libertà di azione, l'obbligo dell'assicuratore è completamente mantenuto. L'assicuratore deve dimostrare che l'assicurato è deceduto per suicidio e il beneficiario deve dimostrare che la persona

assicurato aveva, al momento del suicidio, perso la libertà delle sue azioni".

(4) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Quando l'assicurazione è stata stipulata sulla vita di una persona diversa dall'assicurato, l'assicuratore è liberato dai suoi obblighi, nel caso in cui l'assicurato abbia causato o causato intenzionalmente la morte di tale persona.
Quando l'assicurazione sulla vita è stata stipulata a favore di una persona diversa dall'assicurato, questa persona perde il suo diritto se ha causato o ha causato intenzionalmente la morte della persona la cui vita è assicurata. In caso di semplice tentativo omicidio, l'assicurato può sostituire il beneficiario con un'altra persona, anche se il beneficiario ha già accettato la stipulazione fatta a suo vantaggio".

104

Articolo 630: Abrogato (1)

Articolo 631: Abrogato (2)

Articolo 632: Abrogato (3)

Articolo 633: Abrogato (4)

Articolo 634: Abrogato (5)

Articolo 635: Abrogato (6)

(1) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Nelle assicurazioni sulla vita, si può convenire di pagare la somma assicurata, sia a determinate persone che a persone da nominare successivamente dall'assicurato.

L'assicurazione si considera stipulata a favore di determinate persone se l'assicurato dichiara nella polizza che l'assicurazione è contratto a beneficio del coniuge o dei suoi figli o discendenti nati o nascenti o ai suoi eredi, senza designazione di nome. Se l'assicurazione è stipulata a favore degli eredi, senza indicazione del nome, hanno diritto alla somma assicurata, ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria.

Con il termine "coniuge" si intende colui che possiede tale capacità al momento del decesso dell'assicurato; da figli, discendenti della persona che sarà, in quel momento, chiamata alla successione".

(2) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assicurato che si è impegnato al pagamento dei premi periodici, può essere liberato, in qualsiasi momento, dal suo contratto, salvo una comunicazione scritta inviata all'assicuratore, prima della scadenza del periodo in corso. In questo caso, non risponde più a bonus successivi".

(3) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Nei contratti conclusi per la durata dell'intera vita, senza alcuna condizione di sopravvivenza e in tutti i contratti in cui una somma è stipulato pagabile dopo un certo numero di anni, l'assicurato, nonostante ogni clausola contraria, può, se ha pagato al meno tre (3) premi annui, richiedere la conversione della somma assicurata. Tutto a condizione che sia certo di si verificherà l'evento assicurato.

L'assicurazione sulla vita non è soggetta a riduzione".

(4) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Nei contratti conclusi per la durata dell'intera vita, la somma ridotta non può essere inferiore all'importo di cui l'assicurato avrebbe avuto diritto se avesse pagato un importo pari alla riserva del suo contratto al momento della riduzione, meno l'1% del la somma originariamente assicurata, in quanto tale somma costituisce il premio unico per un'assicurazione dello stesso tipo calcolato secondo le tariffe in vigore al momento della stipula dell'assicurazione iniziale,

- nei contratti in cui si è convenuto di corrispondere la somma assicurata, dopo un certo numero di anni, la somma ridotta non dovrà non deve essere inferiore ad una frazione della somma originariamente assicurata calcolata in proporzione al numero dei premi pagato".

(5) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assicurato può anche, se ha pagato almeno tre (3) premi annui, chiedere il riscatto dell'assicurazione a condizione che essere certi che l'evento assicurato si verificherà.

L'assicurazione sulla vita non è riscattabile. "

(6) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Le condizioni di riduzione e riscatto sono parte integrante delle condizioni generali di assicurazione che devono essere indicato nel carattere".

105

Articolo 636: Abrogato (1)

Articolo 637: Abrogato (2)

Articolo 638: Abrogato (3)

Articolo 639: abrogato (4)

(1) Abrogata dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- In caso di falsa dichiarazione o errore sull'età della persona la cui vita è assicurata, il contratto si risolve solo se l'età effettiva di quella persona supera il limite fissato dalle tariffe assicurative.

In tutti gli altri casi, se, in conseguenza della falsa dichiarazione o errore, il premio stipulato risulta inferiore al premio dovuto, la somma assicurata deve essere ridotta della proporzione esistente tra il premio pattuito e il premio che avrebbe corrispondeva all'età effettiva della persona la cui vita è assicurata.

Ma se il premio pattuito è superiore a quello che avrebbe dovuto essere pagato in base all'età effettiva della persona la cui vita è assicurata, l'assicuratore deve restituire la parte pagata in eccesso e ridurre i premi successivi fino al limite che corrisponde alla vera età".

(2) Abrogato dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Nelle assicurazioni sulla vita, l'assicuratore che ha pagato la somma assicurata non è surrogato all'assicurato o al beneficiario di assicurazione nei loro diritti contro l'autore del danno assicurato o contro la persona responsabile di questo danno".

(3) Abrogato dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Nell'assicurazione incendio, l'assicuratore è responsabile per tutti i danni causati da incendio, da a l'inizio di un incendio che può degenerare in un vero e proprio incendio o una minaccia di incendio che può verificarsi.

Il suo obbligo non si limita ai danni derivanti direttamente dall'incendio, ma si estende anche a quelli che sono l'inevitabile conseguenza dell'incendio, in particolare a quelli che raggiungono gli oggetti assicurati, a seguito delle misure di salvataggio o difesa contro l'estensione del fuoco.

È responsabile della perdita degli oggetti assicurati o della loro scomparsa durante l'incendio, a meno che non dimostri di esserlo sono dovute a furto, il tutto nonostante patto contrario".

(4) Abrogato dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assicuratore è responsabile dei danni derivanti dall'incendio anche se l'incendio è dovuto a un difetto inerente al cosa assicurata".

106

Articolo 640: Abrogato (1)

Articolo 641: Abrogato (2)

Articolo 642: Abrogato (3)

Articolo 643: Abrogato (4)

(1) Abrogato dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assicuratore risponde dei danni cagionati da colpa non intenzionale dell'assicurato, così come risponde dei danni per caso fortuito o forza maggiore.

Nonostante qualsiasi patto contrario, le perdite e i danni causati intenzionalmente o ingannevolmente dall'assicurato non devono non sono coperti dall'assicuratore".

(2) Abrogato dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assicuratore è responsabile dei danni causati da persone di cui l'assicurato è responsabile, qualunque sia la natura della loro colpa e sua gravità".

(3) Abrogato dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Se la cosa assicurata è gravato da pegno, ipoteca o altra garanzia reale, i diritti dei creditori così garantite sono portate a carico dell'indennità spettante al debitore, in forza del contratto di assicurazione.

Quando tali diritti sono stati pubblicati o sono stati portati a conoscenza dell'assicuratore, anche mediante lettera raccomandata, può essere rilasciato nelle mani dell'assicurato solo con il consenso dei creditori.

Quando la cosa assicurata viene sequestrata o posta in amministrazione controllata, l'assicuratore che ne è stato informato secondo le modalità previste dal comma

precedente, non possono più essere rilasciati nelle mani dell'assicurato".

(4) Abrogato dalla legge 9 agosto 1980, n. 80-07 (GU n. 33, pag. 872).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assicuratore è surrogato, di diritto, per tutto ciò che ha pagato a titolo di risarcimento per l'assicurazione contro l'incendio nel azioni dell'assicurato nei confronti dell'autore dell'evento dannoso che ha dato luogo alla responsabilità dell'assicuratore, salvo che l'autore del danno è un parente o un alleato dell'assicurato, convivente con lui, o una persona il cui assicurato è civilmente responsabile".

107

TITOLO XI

DEPOSITARE

capitolo i

ELEMENTI DEL DEPOSITO

Arte. 644. - La fideiussione è un contratto con il quale una persona garantisce l'adempimento di un obbligazione, impegnandosi con il creditore ad adempiere a tale obbligazione se il debitore non la adempie lui stesso.

Arte. 645. - La fideiussione può essere provata solo per iscritto, ancorché l'obbligazione principale può essere provato da testimoni.

Arte. 646. - Quando il debitore si impegna a prestare fideiussione, è tenuto a presentare un solvibile e domiciliato in Algeria.

Può dare sufficiente sicurezza reale al suo posto.

Arte. 647. - Ci si può dare fideiussione all'insaputa del debitore e nonostante la sua opposizione.

Arte. 648. - La fideiussione è valida solo se l'obbligazione garantita è essa stessa valida.

Arte. 649. - La fideiussione che garantisce l'obbligazione dell'incapace a causa di tale incapacità, è tenuta ad adempimento dell'obbligazione se il debitore principale non l'adempie egli stesso, salvo il caso di previsto dal successivo articolo 654, comma 2.

Arte. 650. - Un debito futuro può essere garantito se il suo importo è determinato in anticipo. Possiamo opporre o si può garantire anche un debito condizionato.

Tuttavia, se il fideiussore che ha garantito un debito futuro non ha fissato un termine per la sua fideiussione, è può revocarlo in qualsiasi momento, purché l'obbligazione vincolata non sia ancora sorta.

Arte. 651. - La garanzia di un debito commerciale è considerata atto civile, quindi anche che il garante sarebbe un commerciante.

Tuttavia, si considera sempre come atto di commercio la fideiussione risultante dalla girata o della girata di commercial paper.

Arte. 652. - La fideiussione non può eccedere quanto dovuto dal debitore, né può essere contratta sotto più onerose di quelle del vincolo obbligazionario.

Tuttavia, può essere contratta per una somma inferiore o a condizioni più convenienti.

Arte. 653. - Salvo patto contrario, la fideiussione si estende agli accessori del debito, alle spese della prima richiesta e alle spese successive alla denuncia fatta al fideiussore.

Capitolo II

EFFETTI DEL DEPOSITO

Sezione I

Rapporti fideiussore-creditore

Arte. 654. - La fideiussione è liberata contestualmente al debitore. Può opporsi al creditore tutte le eccezioni di cui il debitore può avvalersi.

Tuttavia, se l'eccezione invocata dal debitore si basa sulla sua incapacità, il garante che era a conoscenza di tale incapacità al momento del contratto, non può farvi affidamento.

Arte. 655. - Quando il creditore accetta una cosa in pagamento del debito, la fideiussione è liberata, anche se si sostiene questa cosa.

Arte. 656. - La fideiussione è liberata fino a concorrenza delle garanzie che il creditore ha perdere per colpa sua.

I titoli di cui al presente articolo sono tutti quelli ceduti a garanzia del debito, anche costituiti dopo la fideiussione oltre a quelle previste dalla legge.

Arte. 657. - La fideiussione non è liberata per ritardo del creditore nel procedimento, o per a causa della sua inerzia.

Tuttavia, è liberato se il creditore non intraprende un'azione legale nei confronti del debitore in un periodo di sei (6) mesi, dalla citazione fattagli dal fideiussore, a meno che il debitore fornirgli sufficiente sicurezza.

Arte. 658. - Se il debitore cade in fallimento, il creditore deve presentare la sua domanda in fallimento, ai sensi della pena la decadenza dal ricorso al fideiussore, fino all'ammontare del danno da ciò derivato omissione.

Arte. 659. - Il creditore è tenuto, al momento del pagamento, a consegnare le garanzie al fideiussore. necessario per il suo ricorso.

Se il debito è garantito da pegno mobile o da un diritto di ritenzione sui beni mobili, il creditore deve cederlo in favore del fideiussore.

Se il debito è accompagnato da una garanzia immobiliare, il creditore deve espletare le formalità prescritte per il trasferimento di tale titolo. Le spese di tale trasferimento sono a carico del fideiussore, salvo il ricorso contro il debitore.

Arte. 660. - Il creditore non può citare isolatamente il fideiussore, solo dopo aver citato in giudizio il debitore.

Può eseguire solo sulla proprietà del fideiussore dopo aver discusso il debitore nella sua proprietà. In questo caso, il garante deve opporsi al beneficio della discussione.

Arte. 661. - Se il fideiussore richiede discussione, deve indicare, a sue spese, al creditore, i beni appartenenti al debitore sufficienti per il recupero dell'intero debito.

I beni indicati dal fideiussore non sono presi in considerazione se ubicati al di fuori del territorio. algerino o se sono in conflitto.

Arte. 662. - In tutti i casi in cui il fideiussore ha indicato i beni, il creditore è tenuto a suo riguardo all'insolvenza del debitore, per mancata azione nei termini.

Arte. 663. - Quando una cauzione reale è assegnata legalmente o per convenzione alla garanzia del debito e che una fideiussione sia prestata dopo o contemporaneamente alla costituzione di tale garanzia, senza stipulazione di solidarietà con il debitore, l'esecuzione contro i beni del fideiussore può avvenire solo dopo l'esecuzione forzata sui beni assegnati al titolo.

Arte. 664. - Quando vi sono più fideiussioni non solidali obbligate per lo stesso debito e dal stesso atto, il debito è diviso tra di loro e il creditore non può che citare ciascuno di loro per la sua parte nel vincolo.

Se i fideiussori sono vincolati da atti successivi, ciascuno di essi è responsabile di tutto il debito, a meno che non si sia riservato il beneficio della divisione.

Arte. 665. - La fideiussione solidale non può esigere il beneficio della discussione.

Arte. 666. - Il fideiussore può avvalersi di tutte le eccezioni che può il fideiussore semplice invocare, in relazione al debito.

Arte. 667. - Le fideiussioni, giudiziali o legali, sono sempre solidali.

Arte. 668. - Se vi sono più fideiussioni solidali, può chiedere chi ha pagato per intero alla scadenza ciascuno degli altri convenuti di pagargli la sua quota di debito e di tener conto della quota di sponsor solidali insolventi.

Arte. 669. - Possiamo garantire la fideiussione. In questo caso, il creditore non può citare in giudizio il certificatore solo dopo aver esercitato il fideiussore principale, a meno che i due fideiussori non siano solidali tra loro esse.

Sezione II

Rapporti fideiussore

Arte. 670. - Il fideiussore deve, prima di saldare il debito, ammonire il debitore, pena la perdita del suo rivalsa nei suoi confronti se ha già pagato o ha, al momento della scadenza, i mezzi per far dichiarare la nullità o l'estinzione del debito.

Se il debitore non si oppone al pagamento, il fideiussore conserva nei suoi confronti il rimedio, anche se hanno già pagato o hanno i mezzi per dichiarare la nullità o l'estinzione del debito.

110

Arte. 671. - Il fideiussore che paga il debito è surrogato al creditore in tutti i suoi diritti nei confronti del debitore. Tuttavia, in caso di pagamento parziale, può esercitarli solo quando il creditore ha recuperato tutto il dovuto.

Arte. 672. - Il fideiussore che ha saldato il debito può rivalersi sul debitore, sia che il fideiussore sia stato dato con o senza la conoscenza di quest'ultimo.

Oggetto di tale ricorso sono il capitale e le spese. Tuttavia, per quanto riguarda i costi, il deposito non lo fa ricorso solo per quelli che sono stati fatti dal giorno in cui ha denunciato al debitore principale il procedimento diretto contro di essa.

Arte. 673. - Quando vi sono più debitori congiunti di uno stesso debito, il fideiussore che li ha tutti l'obbligazionista può rivalersi su ciascuno di essi per l'ammontare di quanto da lei pagato.

LIBRO III

PRINCIPALI DIRITTI REALI

TITOLO I

DIRITTO DI PROPRIETÀ

capitolo I

DIRITTO DI PROPRIETÀ IN GENERALE

Sezione I

Della portata e della sanzione

Arte. 674. - La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose, purché non se ne faccia una. uso vietato da leggi o regolamenti.

Arte. 675. - Il diritto del proprietario della cosa comprende tutto ciò che costituisce elemento essenziale di quella cosa, in modo che non possa esserne separata senza che perisca, si deteriori o si alteri. La proprietà del terreno comprende, in altezza e in profondità, quella della sommità e del fondo, fino al utile limite al godimento.

La proprietà della superficie fondiaria può, per legge o convenzione, essere separata dalla proprietà sopra o sotto.

Arte. 676. - Salvo disposizione contraria di legge o patto, il proprietario della cosa ha diritto a tutti i frutti, prodotti e accessori di questa cosa.

Arte. 677. - Nessuno può essere privato dei suoi beni se non nei casi e alle condizioni previste dalla legge. Tuttavia, l'amministrazione può pronunciare l'espropriazione dei fabbricati in tutto o in parte o di

diritti reali di pubblica utilità, previo giusto ed equo compenso. Nel caso controversia sull'importo del risarcimento, è fissato dal processo giudiziario. La procedura di fissazione dell'indennizzo non può in nessun caso costituire ostacolo alla presa di possesso del bene da espropriare.

111

Arte. 678. - La nazionalizzazione può essere pronunciata solo per legge. I termini e le condizioni del trasferimento nonché la forma dell'indennizzo sono determinati dalla legge.

Arte. 679. (Modificato) - La fornitura di beni e servizi per garantire la l'esercizio dei servizi pubblici, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, si ottiene convenzionalmente amichevole.

Tuttavia, in circostanze eccezionali, di urgenza e per garantire la continuità del servizio pubblico, questa fornitura di beni e servizi può essere ottenuta su richiesta.

I locali effettivamente adibiti ad abitazione non possono in nessun caso essere requisiti. **(1)**

Arte. 680. (Modificato) - La richiesta è individuale o collettiva. È formulato per iscritto. L'ordine è firmato dal wali o da qualsiasi altra autorità legalmente autorizzata. Specifica se è a richiesta per l'ottenimento di beni o servizi, menziona la natura, la qualità e/o la durata del servizio e indica, ove applicabile, l'importo e i termini di pagamento dell'indennità e/o del retribuzione. **(2)**

Arte. 681. (Modificato) - La richiesta è diretta o eseguita dal presidente dell'assemblea comunale popolare.

Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, la sua esecuzione forzata, per via amministrativa, può essere perseguito, fatte salve le sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente. **(3)**

(1) Modificato dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 542).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-La fornitura di beni e servizi necessari per soddisfare le esigenze del paese, nei casi e condizioni previste dalla legge, possono essere ottenute sia per accordo amichevole sia per richiesta. I locali effettivamente adibiti ad abitazione non possono, in nessun caso, essere requisiti".

(2) Modificato dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 542).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-La richiesta è individuale o collettiva. È formulato per iscritto. L'ordine è firmato dal wali. Egli cita il la natura e la quantità delle prestazioni richieste, l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità e specifica se essa sia una requisizione di proprietà, uso o servizi. La richiesta è diretta o eseguita tramite il presidente dell'assemblea popolare comunale".

(3) Modificato dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 542).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-L'indennità di requisizione è fissata di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo, l'importo del risarcimento è fissato dal giudice alle condizioni che saranno precisate con decreto".

112

Arte. 681 bis 1. (Nuovo) - Nel caso in cui il possesso sia preso dal beneficiario del richiesta, questa è preceduta da un inventario.

Allo stesso modo, il recupero da parte del prestatore di servizi dà luogo a un inventario. **(1)**

Arte. 681 bis 2. (Nuovo) - L'indennità di requisizione è fissata di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo, l'importo dell'indennizzo è fissato per via giudiziale, tenendo conto della circostanze e l'oggetto della richiesta, senza pregiudizio per il prestatore di servizi.

Inoltre, può essere riconosciuto un risarcimento in caso di perdita di valore causata dal beneficiario del require. **(2)**

Arte. 681 bis 3. (Nuovo) - Qualsiasi richiesta fatta fuori dei casi e delle condizioni definiti dalla legge e quanto previsto dagli artt. 679 e ss., costituisce abuso che, oltre alle altre sanzioni previste dalla normativa vigente, possono dar luogo a risarcimenti ordinati dal giudice. Detto indennizzo riguarda il risarcimento del danno cagionato, la retribuzione del lavoro e capitale nonché la riparazione di qualsiasi altro deficit. **(3)**

Sezione II

Della classificazione delle cose e dei beni

Arte. 682. Tutto ciò che, per sua natura o per legge, non è fuori commercio, può essere oggetto di diritti economici. Le cose che per loro natura sono fuori mercato sono quelle che non può essere di proprietà esclusiva di nessuno. Quelli che sono fuori commercio in virtù di legge sono cose che, secondo la legge, non possono essere oggetto di diritti economici.

Arte. 683. - Tutto ciò che ha una base fissa e immobile, senza la quale non può essere spostato deterioramento, è una cosa immobiliare. Tutte le altre cose sono mobili.

Tuttavia, è considerato immobile per destinazione, il bene mobile che il proprietario ha investito in un fondo che gli appartiene, destinandolo stabilmente al servizio di questo fondo o il suo sfruttamento.

Arte. 684. - Ogni diritto reale relativo ad un immobile, compreso compreso il diritto di proprietà, nonché ogni azione avente per oggetto un diritto reale su beni immobili. Tutti gli altri diritti patrimoniali sono beni mobili.

(1) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 542).

(2) Aggiunto dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 542).

(3) Aggiunta dalla legge 3 maggio 1988, n. 88-14 (GU n. 18, pag. 542).

113

Arte. 685. - Sono beni di consumo quelli il cui uso, come risulta dalla loro destinazione, consiste solo nel consumarli o smaltirli.

Tutti gli articoli che fanno parte di un'impresa e che sono quindi considerati materiali di consumo sono destinati alla vendita.

Arte. 686. - Le cose fungibili sono quelle che possono essere sostituite l'una dall'altra in a pagamento e che è consuetudine nei rapporti d'affari determinare dal numero, misura, volume o peso.

Arte. 687. - I diritti che hanno per oggetto una cosa immateriale o un elemento immateriale, sono disciplinati da leggi speciali.

Arte. 688. - Sono beni dello Stato i beni immobili e mobili che, di fatto o in forza di testo legislativo sono destinati o ad uso collettivo, o ad un'amministrazione o ad un pubblico servizio, a stabilimento amministrativo, un'impresa socialista, un'unità autogestita o una cooperativa come parte della rivoluzione agraria.

Arte. 689. - Il demanio è inalienabile, inesigibile e imprescrittibile. Tuttavia, le leggi che li affidano ad uno degli organismi di cui all'articolo 688 determinano le condizioni di gestione e eventualmente le condizioni di alienabilità di tali beni.

Sezione III

Dalla restrizione al diritto di proprietà

Arte. 690. - Il titolare deve, nell'esercizio del suo diritto, attenersi alla normativa vigente avente per oggetto la pubblica utilità o quella dei privati. Deve, inoltre, osservare le prescrizioni a seguire.

Arte. 691. - Il titolare non deve esercitare il proprio diritto in maniera abusiva a danno del proprietario del vicino. Il vicino non può esercitare il ricorso per i disagi ordinari di vicinato. Tuttavia, può chiedere la rimozione di tali inconvenienti se superano il limite ordinario. Il giudice tiene conto dell'uso, della natura degli edifici, della loro rispettiva ubicazione e della loro destinazione.

Arte. 692. - La terra è di chi la lavora.

Tutte le risorse idriche sono di proprietà della comunità nazionale.

I termini di applicazione del presente articolo sono determinati rispettivamente dai testi relativi al rivoluzione agraria e quelle relative alla ricerca, distribuzione, uso e sfruttamento dell'acqua.

114

Arte. 693. - Il proprietario il cui terreno è senza sbocco sul mare e che non ha uscita sulla pubblica via o che un'uscita insufficiente per raggiungerlo, può pretendere un passaggio sui fondi limitrofi a spese di a risarcimento proporzionato al danno che può causare.

Arte. 694. - L'uscita sulla pubblica via è ritenuta insufficiente o impraticabile quando essa offre gravi difficoltà che possono essere superate solo a costo di un lavoro eccessivo e sproporzionato con il valore del fondo.

Al contrario, il risultato è ritenuto sufficiente quando presenta solo inconvenienti accidentali e che è facile da rimuovere a buon mercato o che esiste come tolleranza fino a quando non è stato Rifiutato.

Arte. 695. - Il proprietario di un terreno senza uscita o con uscita insufficiente sulla pubblica via, non può rivendicare il diritto di passaggio quando l'enclave risulta dal suo atto volontario. Egli non può altresì avvalersene quando gode o di un diritto di passaggio convenzionale o di una passaggio esercitato in virtù di una semplice tolleranza finché non si estingue il diritto di passaggio convenzionale o la tolleranza rimossa.

Arte. 696. - Il passaggio deve essere preso regolarmente dal lato dove il passaggio è il più conveniente del fondo senza sbocco sul mare alla pubblica via ma anche il meno dannoso per i vicini proprietari.

Arte. 697. - Quando l'enclave risulta dalla divisione di un fondo a seguito di una vendita, uno scambio, condivisione o qualsiasi altro contratto, il passaggio può essere richiesto solo su terreni oggetto di questi atti.

Arte. 698. - La base e le modalità di precedenza per ragioni di enclave sono fissate dal quindici (15) anni di prescrizione.

Quando la prescrizione è adempiuta, la base della servitù non può essere modificata, spostata o trasportato dal proprietario del terreno utilizzato senza il consenso del proprietario del terreno senza sbocco sul mare.

Arte. 699. - Possesso del passaggio sul quale ha esercitato il suo diritto il proprietario del terreno senza sbocco sul mare per quindici (15) anni, equivale ad un titolo per acquisire la servitù che diventa accessorio del fondo a beneficio del quale è stato creato. Il diritto di passaggio a beneficio della terra senza sbocco sul mare, quando è si acquisisce per prescrizione, non si estingue per la cessazione accidentale o definitiva dell'enclave che fosse stata la causa originaria.

Arte. 700. - Il proprietario del terreno che serve non può più chiedere un risarcimento quando se ne è andato prescrivere a beneficio del proprietario del terreno senza sbocco sul mare, il diritto di passaggio per quindici (15) anni di utilizzo e possesso.

Arte. 701. - Quando l'indennità spetta al proprietario del terreno servitore, può consistere in una capitale versato in un'unica soluzione o una somma annua proporzionale al danno cagionato dall'esercizio del passaggio.

115

Arte. 702. - Il diritto di precedenza in caso di enclave può, nonostante il suo carattere di discontinuità, dar luogo all'azione di possesso, anche se il proprietario del terreno senza sbocco sul mare non ha prescritto la base e la modalità della servitù.

Arte. 703. - Ogni proprietario ha il diritto di costringere il suo vicino a erigere cippi di confine al limite della propria proprietà contigue. I costi della demarcazione sono ripartiti tra loro.

Arte. 704. - Il proprietario di un muro di partito ha il diritto di usarlo secondo la sua destinazione e per travi di sostegno per sostenere il suo soffitto, senza che la parete debba sostenere un peso maggiore del suo resistenza.

Quando la parete divisoria diventa inadatta all'uso cui è normalmente destinata, le spese di riparazione e ricostruzione sono a carico dei comproprietari, in proporzione alle loro quote rispettivo.

Arte. 705. - Il proprietario può, se ha un serio interesse, alzare il muro del partito, purché non lo faccia non arrechi gravi danni al suo comproprietario. Deve sostenere da solo anche i costi della raccolta manutenzione della parte rialzata, ed eseguire i lavori necessari affinché la parete possa sopportare il carico aggiuntivo derivante dal sollevamento, senza che la sua resistenza venga ridotta. Se la muro del partito non è in condizione di sostenere l'innalzamento, il comproprietario che vuole rilanciare deve ricostruire l'intera parete ea sue spese in modo che lo spessore eccedente sia, nella misura di possibile, preso dalla sua parte. Il muro ricostruito rimane, a parte la parte rialzata, attigua, senza il vicino che ha sollevato può chiedere qualsiasi risarcimento.

Arte. 706. - Il vicino che non ha contribuito alla lievitazione delle spese può diventare comproprietario del parte sollevata, se paga la metà delle spese sostenute e il valore della metà del terreno su cui lo spessore in eccesso aumenta, in caso di eccesso.

Arte. 707. - **Salvo** prova contraria, il muro che, al momento della sua costruzione, ne separa due fabbricati, si presume contiguo fino a che non alloggia.

Arte. 708. - Il proprietario non può obbligare il vicino a rinchiudersi oa cedere parte delle sue mura o del terreno su cui sorge il muro, salvo il caso previsto dall'articolo 697.

Tuttavia, il proprietario non può distruggerlo volontariamente senza un serio motivo, se la sua distruzione comporta danno al vicino la cui proprietà è chiusa.

Arte. 709. - Nessuno può avere una vista dritta del suo vicino a una distanza inferiore a due metri. La distanza è misurata dalla faccia esterna del muro dove si trova la vista o dalla linea esterna del balcone o davanzale.

Se la vista giusta viene acquisita per prescrizione ad una distanza inferiore a due (2) metri sul fondo del vicino, non può costruire a una distanza inferiore a due (2) metri, misurata come indicato più in alto, e questo su tutta la lunghezza dell'edificio dove si trova la vista.

Arte. 710. - Nessuno può avere una visione obliqua del suo prossimo a una distanza inferiore a sessanta (60) centimetri dal bordo dell'apertura. Questo divieto cessa se questa visione obliqua della terra vicina allo stesso tempo costituisce una visuale dritta sulla pubblica via.

Arte. 711. - Nessuna distanza è richiesta per l'apertura delle singole giornate fissata a due (2) metri al di sopra del pavimento del locale da illuminare e che sono destinati al solo passaggio dell'aria e la luce senza che questi possano dare una visuale del fondo limitrofo.

Arte. 712. - Fabbriche, pozzi, macchine a vapore e tutti gli stabilimenti dannosi per i vicini devono essere costruiti alle distanze e secondo le condizioni prescritte dai regolamenti.

Sezione IV

Di proprietà indivisa

Arte. 713. - Quando due (2) o più persone hanno la proprietà di una cosa, senza la quota parte di ciascuno di essi è divisa, sono comproprietari da indivisi e, salvo prova contraria, le quote sono considerate uguali.

Arte. 714. - Ogni comproprietario nell'indiviso ha la piena proprietà della sua quota. Può disporne, raccoglierne i frutti e utilizzarlo, purché non pregiudichi i diritti dei suoi comproprietari.

Se l'atto di disposizione riguarda una parte divisa della cosa comune e questa parte non cade durante la partizione nel lotto del cedente, il diritto dell'acquirente si trasferisce dalla data di alienazione, dalla parte che spetta al disponente in forza della partizione. L'acquirente può, se non sapesse che il disponendo non fu proprietario diviso della cosa, chiedendo l'annullamento dell'atto.

Arte. 715. - Salvo patto contrario, l'amministrazione della cosa comune spetta a tutti i comproprietari.

Arte. 716. - La decisione presa dalla maggioranza dei comproprietari, in materia di atti ordinari amministrazione, è obbligatorio per tutti. La maggioranza si calcola in base al valore delle quotazioni parti. In mancanza della maggioranza, il tribunale può, su richiesta di uno dei comproprietari, assumere la provvedimenti necessari e nominare, se necessario, un amministratore per la gestione del bene comune.

La maggioranza può anche scegliere un amministratore in quanto può stabilire un regolamento per amministrazione e per una migliore fruizione della cosa comune applicabile anche ai beneficiari causa, universalmente o specificatamente, di tutti i comproprietari.

Il comproprietario che amministra il bene comune, senza opposizione degli altri comproprietari, è considerato il loro agente.

Arte. 717. - I comproprietari, che possiedono almeno i tre quarti (3/4) della cosa comune, può decidere, al fine di una migliore fruizione dell'immobile, di apportare modifiche essenziali o mutamenti nella destinazione di quella cosa che esulano dall'ordinaria amministrazione, purché che tali decisioni siano notificate agli altri comproprietari. I comproprietari dissidenti fanno ricorso in tribunale, entro due (2) mesi dalla notifica.

Il giudice, investito del ricorso, può, pur approvando la decisione presa a maggioranza, ordinare tutti misure che ritiene opportune. Egli può in particolare disporre che la fideiussione sia prestata al cointestatario dissidente, a garanzia di quanto gli spetta a titolo di risarcimento.

Arte. 718. - Ogni comproprietario può, anche senza il consenso degli altri comproprietari, assumere il misure necessarie per la conservazione dell'oggetto.

Arte. 719. - Le spese di amministrazione della cosa comune, nonché le spese di conservazione, le tasse con le quali è gravato e tutti gli altri oneri derivanti o gravanti su questa cosa, sono a carico di tutti i comproprietari, ciascuno in proporzione alla propria quota, salvo diversa disposizione contrario.

Arte. 720. - I comproprietari che possiedono almeno i tre quarti (3/4) della cosa comune, può decidere la sua alienazione, a condizione che la sua decisione sia basata su gravi motivi e che sia notificato agli altri comproprietari con atto extragiudiziale. Il comproprietario dissidente può fornire in tribunale entro due (2) mesi dalla notifica. La corte ha, nel caso in cui la condivisione della proprietà indivisa è pregiudizievole per gli interessi dei condomini, da valutare, secondo l'art. circostanze, se l'alienazione deve aver luogo.

Arte. 721. - Il comproprietario di un bene mobile o di un insieme di beni mobili o immobili può, prima della partizione, esercitare il recesso sulla parte indivisa ceduta amichevolmente da uno dei comproprietari a un terzo. L'esercizio del recesso deve essere effettuato entro un (1) mese dal giorno in cui il co- il comproprietario avrà preso atto della vendita o il giorno o la vendita gli sarà stata notificata. Ritiro avviene mediante dichiarazione notificata al venditore e all'acquirente. Il retrattore è surrogato a diritti e doveri dell'acquirente se lo compensa per tutte le sue spese.

In caso di più ritiri, ciascuno di essi può esercitare il ritiro in proporzione alla propria quota.

Arte. 722. - Ogni co-proprietario può chiedere la condivisione della cosa comune a meno che non lo sia tenuti a rimanere in comproprietà per legge o per accordo.
La condivisione non può essere esclusa per convenzione per un periodo superiore a cinque (5) anni. Quando il termine stipulato non superi tale termine, l'accordo è efficace nei confronti del cointestatario e dei suoi avendo causa.

Arte. 723. - I comproprietari possono, se tutti sono d'accordo, condividere la cosa comune del come vogliono. Se uno di loro è incapace, le formalità prescritte dalla legge devono essere osservate.

Arte. 724. - Se i comproprietari non sono d'accordo sulla condivisione della cosa comune, colui che vuole porre fine alla comproprietà deve portare gli altri comproprietari davanti al tribunale. Il tribunale nomina, se necessario, uno o più periti per stimare la cosa comune e per il condividere in lotti, se la cosa è condivisibile in natura senza che il suo valore sia considerevolmente diminuito.

Arte. 725. - Il perito procede alla formazione dei lotti prendendo come base il più piccolo, anche se la condivisione è parziale.

Se uno dei comproprietari non può ottenere tutta la sua quota in natura, gli viene concesso un conguaglio per compensarlo di ciò che manca a questa quota.

Arte. 726. - Il giudice si pronuncia su tutte le controversie ed in particolare su quelle relative alla formazione di molte.

118

Arte. 727. - La divisione avviene per sorteggio, il tribunale redige verbale e rende un giudizio che attribuisca a ciascun co-indiviso la sua quota divisa.

Arte. 728. - Quando la condivisione in natura non è possibile o se deve comportare una riduzione considerevole del valore della cosa da condividere, la cosa seguente viene venduta all'asta. le norme previste dal codice di procedura civile. Le aste sono riservate ai comproprietari solo se loro sono unanimi nel chiederlo.

Arte. 729. - I creditori di ciascun indiviso possono opporsi alla partizione in natura o l'asta si svolge senza il loro intervento.

L'opposizione si fa tra le mani di tutti i comproprietari e risulta, per questi ultimi, l'obbligo di chiamare i creditori opponendosi a tutti gli atti della procedura, a pena di inopponibilità di divisione nei loro confronti. In ogni caso, i creditori registrati devono essere chiamati prima dell'introduzione di azione di divisione.

Se la partizione è già stata effettuata, i creditori che non sono intervenuti possono aggredirla solo in caso di frode.

Arte. 730. - Si ritiene che il compartecipe abbia posseduto la parte che gli è spettata dal giorno dove divenne proprietario indiviso, e di non aver mai posseduto le altre azioni.

Arte. 731. - I compartecipanti sono reciprocamente garanti del disturbo o dello sfratto dovuto a una causa prima della partizione. Ciascuno di essi è tenuto, in proporzione alla propria quota, a risarcire il co-condivisione, disturbato o estromesso tenendo conto del valore della cosa al momento della condivisione. Se qualcuno dei

il co-share è insolvente, la sua quota è a carico del co-share garantito e tutti i co-condivisori di solventi.

La garanzia non interviene, se la specie di sfratto subito è stata accettata da una particolare clausola e esprime atto di condivisione. Cessa quando è colpa sua se il co-azionista soffre di sfratto.

Arte. 732. - La partizione convenzionale può essere revocata se uno dei partizionari stabilisce, a suo danno, una lesione superiore al quinto (1/5), tenuto conto del valore dell'oggetto in quel momento di condivisione.

L'azione deve essere proposta entro un anno dalla partizione. L'imputato può fermare il corso e impedire una nuova partizione, se fornisce al richiedente il supplemento da parte sua, in contanti o in natura.

Arte. 733. - Con la condivisione provvisoria, i comproprietari si impegnano a destinare a ciascuno di loro il godimento di una quota divisa pari alla sua quota nella cosa comune, rinunciando al beneficio dei comproprietari, per il godimento degli altri soggetti. Questo accordo non può essere concluso per più di cinque (5) anni. Se non è stato fissato alcun termine o se il termine è scaduto, senza che sia stato stipulato un nuovo accordo

interventiva, la condivisione è valida per un (1) anno rinnovabile, salvo denuncia della condivisione da uno dei comproprietari, tre (3) mesi prima della fine dell'anno in corso.

Se la condivisione provvisoria è prorogata per quindici (15) anni, diventa condivisione definitiva, a

meno concordare diversamente. Se si mantiene il possesso di un'unità divisa da uno dei comproprietari per quindici (15) anni, si presume che tale possesso avvenga in virtù di una partizione provvisoria.

Arte. 734. - La partizione provvisoria può aver luogo anche se i comproprietari acconsentono a godere della totalità della cosa comune, ciascuno per un periodo corrispondente alla sua quota.

Arte. 735. - È disciplinata la compartecipazione provvisoria, quanto alla sua opponibilità ai terzi in qualità di congiunto condivisione, i loro diritti e doveri e per quanto riguarda i mezzi di prova, dalle disposizioni relative a contratto di locazione, in quanto non incompatibili con la natura di tale condivisione.

Arte. 736. - I comproprietari possono accordarsi, durante le operazioni di compartecipazione finale, a procedere con la condivisione provvisoria. Questa partizione rimane in vigore fino alla conclusione della partizione finale.

Se i comproprietari non sono d'accordo sulla condivisione provvisoria, questa condivisione può essere ordinata dal tribunale su richiesta di uno dei comproprietari e previo ricorso, se necessario.

119

Arte. 737. - I comproprietari di una cosa usata per l'uso non possono chiederne la condivisione, se risulta dallo scopo per cui la cosa è destinata, che deve rimanere sempre in comune possesso.

Arte. 738. - I membri di una stessa famiglia, avendo un lavoro o interessi comuni, possono concordare per iscritto di creare una comunità familiare. Consiste in una eredità, se loro acconsentire a lasciarlo in tutto o in parte, o di qualsiasi altro bene che gli appartenga.

Arte. 739. - Possiamo accordarci per creare una comunità per un periodo non superiore a quindici (15) anni. Tuttavia ciascuno dei comproprietari può, se ha gravi motivi, chiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare la propria quota di comunità prima della scadenza del termine pattuito.

Quando non c'è un termine fisso per la comunità, ciascuno dei comproprietari può recedere, con preavviso di sei (6) mesi agli altri comproprietari.

Arte. 740. - I comproprietari non possono chiedere la condivisione finché dura la comunità. famiglia e nessun comproprietario può disporre della propria quota a favore di persona estranea alla famiglia, senza il consenso di tutti i comproprietari.

Se una persona estranea alla famiglia acquisisce in conseguenza di un'alienazione volontaria o forzata, il quota di uno dei comproprietari, questa persona fa parte della comunità familiare solo con il consenso degli altri comproprietari.

Arte. 741. - I comproprietari, che riscuotono la maggioranza del valore delle quote, possono nominare tra essi uno o più amministratori. L'amministratore può, salvo diverso accordo, modificare il scopo per cui la cosa comune è destinata, in modo da garantire una migliore fruizione del cosa.

L'amministratore può essere rimosso secondo le modalità con cui è stato nominato, nonostante tutto patto contrario; il giudice può altresì revocarlo, per gravi motivi, su richiesta di qualsiasi comproprietario.

Arte. 742. - Fatte salve le disposizioni che precedono, la comunità familiare è regolata dalle disposizioni relative alla proprietà indivisa e quelle relative al mandato.

Sezione V

Comproprietà di edifici costruiti

1 - Disposizioni generali.

Arte. 743. - La comproprietà è la situazione giuridica di un edificio costruito o di un insieme di edifici fabbricati la cui proprietà è ripartita tra più persone, in lotti ciascuno comprendente una parte privato e una quota nelle aree comuni.

120

Arte. 744. - Le parti private sono le parti dei fabbricati e dei terreni, che appartengono separatamente a ciascuno dei comproprietari e che sono destinati al loro uso esclusivo e particolare. Sono considerate parti private:

- piastrelle, lastre, rivestimenti per pavimenti;
- solai e solai, escluse le opere strutturali;
- pareti divisorie interne con relative porte;
- porte di piano, finestre, portefinestre, persiane, persiane o persiane nonché le loro Accessori ;

- maniglioni per finestre, ringhiere e balaustre in ferro per balconi;
- intonaci interni di pareti e tramezzi, qualunque essi siano;
- tubazioni interne e raccordi speciali, apparecchiature, valvole e

accessori che dipendono da esso;

- le cornici e le sommità di camini, cassapanche e finte cassapanche;
- gli impianti sanitari dei bagni, dei wc e dei gabinetti;
- attrezzature da cucina;
- impianti di riscaldamento e acqua calda individuali che possono esistere all'interno di una stanza privato;

Si presumono contigui tra i contigui comproprietari, i tramezzi o muri divisori dei locali privato e non incluso nel guscio.

Arte. 745. - Le parti comuni sono le parti dei fabbricati e dei terreni, che appartengono a congiuntamente a tutti i comproprietari, ciascuno per una quota relativa a ciascun lotto, e chi sono ceduti ad uso o utilità di tutti o più dei comproprietari.

Sono considerate parti comuni:

- il suolo, cortili, parchi e giardini, strade di accesso;
- le opere strutturali degli edifici, gli elementi di attrezzatura comune, comprese parti di relative tubazioni che attraversano i locali privati;
- cassoni, guaine e testate di camini ad uso comune;
- logie, balconi, terrazzi anche se riservati in tutto o in parte ad uso esclusivo di un comune proprietario ;
- i locali dei servizi comuni;
- androni e corridoi, scale, ascensori.

Sono considerati diritti accessori alle parti comuni:

- il diritto di far sorgere un edificio adibito ad uso comune o comprendente più locali che costituiscono diverse porzioni private;
- il diritto di erigere nuovi edifici in cortili, parchi o giardini costituenti parti comuni.

121

Arte. 746. (Modificato) - La quota delle parti comuni relative a ciascun lotto è proporzionale alla sua parte utile in relazione alla superficie utile complessiva di tutti i lotti costituenti l'unità terra. (1)

Arte. 747. - Le parti comuni ed i diritti ad esse accessori non possono essere oggetto, separatamente dai privati, da un'azione di compartecipazione o da un'asta forzata.

Arte. 748. (Modificata) - Uno statuto di comproprietà specifica la destinazione delle parti comuni e porzioni private, le condizioni d'uso nonché le norme relative all'amministrazione e gestione di queste parti. (2)

Arte. 749. - Ciascun comproprietario ha le parti private comprese nel suo lotto; lui usa e si diverte liberamente delle parti private e comuni a condizione di non ledere i diritti dell'altro proprietario, né incidere sulla destinazione dell'immobile.

Arte. 750 (Modificato) - Le spese comuni si dividono in due categorie:

1°) Spese di 1° categoria inerenti alla gestione quotidiana e piccole riparazioni delle parti comuni.

Queste spese sono a carico di tutti gli occupanti, effettivi o meno. Sono divisi in azioni uguale tra ciascuno degli occupanti che dovrà versarlo all'amministratore secondo il modalità decise dall'assemblea generale.

2°) Oneri di 2° categoria inerenti alle grandi riparazioni dell'immobile, alla sua manutenzione così come la sicurezza dei comproprietari o degli occupanti.

Sono a carico dei comproprietari dell'immobile.

La ripartizione di tali oneri avviene sulla quota di ciascuna parte comune relativa a ciascuna quantità. (3)

Arte. 750 bis. (Nuovo) - Le comunità, i servizi e gli enti pubblici devono fornire, nella loro bilancio, gli stanziamenti necessari per il pagamento degli oneri a loro carico in quanto comproprietari o occupanti. (4)

(1) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 201)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue

"- La quota delle parti comuni relativa a ciascun lotto è proporzionale al valore relativo di ciascuna parte privato rispetto a tutti i valori di dette parti in modo tale che questi valori risultino quando si stabilisce il comproprietà, la consistenza, l'area e l'ubicazione dei lotti, indipendentemente dalla loro destinazione".

(2) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 201)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Un regolamento di comproprietà, che includa o meno una dichiarazione descrittiva di divisione, determina la destinazione delle parti aree private e comuni, nonché le condizioni per il loro utilizzo; stabilisce inoltre le regole relative a

amministrazione degli spazi comuni.

Il regolamento di comproprietà non può imporre alcuna restrizione ai diritti dei comproprietari se non quelli che sono giustificati dalla destinazione dell'immobile, dalle sue caratteristiche o dalla sua ubicazione".

(3) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 201)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- I comproprietari sono tenuti a partecipare a due categorie di oneri:

- gli oneri sostenuti dai servizi collettivi e dalle attrezzature comuni a seconda dell'utilità che essi presentano in relazione a ciascun lotto".

- i costi di conservazione, manutenzione e amministrazione delle parti comuni in proporzione ai valori relativi alle parti private comprese nel loro lotto. Il regolamento di comproprietà fissa la quota relativa a ciascuno lotto in ciascuna delle categorie di carico".

(4) Aggiunto dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202).

122

2 - Diritti e doveri dei comproprietari e/o occupanti (1)

Arte. 750 bis1. (Nuovo) - L'amministratore può presentare ricorso, in caso di mancato pagamento da parte delle persone

interessati degli oneri loro incombenti nell'ambito della 1a e 2a categoria, nella procedura di recupero forzato . (2)

Arte. 750 bis 2. (Nuovo) - Nel caso in cui il comproprietario o l'occupante sia un ente o servizio pubblico o un ente locale, il recupero degli oneri ad esso spettanti, dopo l'attuazione resta, è garantito, in caso di mancato pagamento, dall'addebito automatico sugli stanziamenti previsti a tal fine, dal commercialista, su segnalazione dell'amministratore che deve fornire tutte le giustificazioni, in particolare la fatture, delibere assembleari ed ogni altro documento.

Tale addebito avviene un mese (1) dopo il rinvio al contabile competente. (3)

Articolo 751: abrogato

(4)

Articolo 752: abrogato

(5)

(1) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Diritti e doveri dei comproprietari".

(2) Aggiunto dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202).

(3) Aggiunto dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202).

(4) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- La distribuzione degli oneri può essere modificata solo da una maggioranza di due terzi dei comproprietari. Tuttavia, quando le opere o gli atti di acquisto o di alienazione sono deliberati dall'assemblea generale che delibera a maggioranza assoluta, la modifica della ripartizione degli oneri così resa necessaria può essere decisa con decisione dell'assemblea generale al stessa maggioranza.

In assenza di una decisione dell'assemblea generale che modifichi la base per la ripartizione degli oneri, qualsiasi comproprietario può presentare domanda

il giudice della situazione dell'immobile al fine di far eseguire la necessaria nuova distribuzione".

(5) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Ogni comproprietario può agire in giudizio per rivedere la ripartizione degli oneri se la quota corrispondente a suo lotto è superiore di più di un quarto o se la quota corrispondente a quella di altro comproprietario è inferiore di più di un quarto in una o nell'altra delle categorie di carico, a quello che risulterebbe da una distribuzione secondo le disposizioni dell'articolo 750. Il giudice può procedere alla redistribuzione degli oneri.

Tale azione deve essere esercitata da ogni comproprietario entro cinque (5) anni dalla pubblicazione del regolamento.

dalla comproprietà alla ritenzione dei mutui; può essere esercitato anche dall'acquirente di un lotto prima

la scadenza di un periodo di due (2) anni dal primo trasferimento per il pagamento di questo lotto".

123

Articolo 753: abrogato

(1)

Arte. 754. (Modificato) - In caso di trasferimento, l'ex proprietario rimane tenuto al pagamento di tutti debiti derivanti dalla comproprietà, liquidi ed esigibili alla data del trasferimento, sia che si tratti di un accantonamento o pagamento finale.

Il comproprietario che aliena il suo lotto a titolo oneroso è tenuto a presentare al notaio un certificato di meno di un (1) mese attestante che è esente da ogni obbligo verso la comunità di comproprietari; la comunicazione del trasferimento deve essere data all'amministratore mediante semplice lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, su richiesta dell'acquirente; l'amministratore può formare, entro un termine di

quindici (15) giorni dalla predetta comunicazione di trasferimento, opposizione al pagamento dei fondi per ottenere il pagamento delle somme residue dovute dall'ex proprietario. (2)

Articolo 755: Abrogato (3)

Arte. 756. (Modificato) - I debiti di qualsiasi tipo dell'assemblea, nei confronti di ciascuno comproprietario, sono garantiti da ipoteca legale sul suo lotto.

Tali crediti beneficiano anche del privilegio riservato al locatore dell'immobile. (4)

Arte. 756 bis. (Nuovo) - I comproprietari che subiscono un pregiudizio a seguito dell'esecuzione di opere dovute sia a una diminuzione definitiva del valore del loro lotto, sia a un disturbo dell'uso grave, anche temporaneo, o di degrado hanno diritto al risarcimento.

Tale compenso, a carico di tutti i comproprietari, è ripartito in proporzione di diritti iniziali di ciascuno nelle aree comuni. (5)

(1) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Il regolamento condominiale e le modifiche che ad esso potranno essere apportate non sono opponibili agli aventi causa titolo speciale dei comproprietari solo dalla data della loro pubblicazione all'anagrafe ipotecaria".

(2) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Il comproprietario che aliena il suo lotto a titolo oneroso è tenuto a presentare al notaio, un certificato di durata inferiore a un (1) mese attestando di essere libero da ogni obbligo verso il sindacato; dell'avvenuta cessione deve essere data comunicazione al curatore dell'immobile, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per volere dell'acquirente; il fiduciario può formare, entro 8 (otto) giorni da detto avviso di trasferimento, opposizione al pagamento dei fondi per ottenere il pagamento delle somme residue dovute dall'ex proprietario".

(3) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-La collettività dei comproprietari è costituita da un sindacato dotato di personalità giuridica".

(4) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Le pretese di ogni genere del sindacato nei confronti di ciascun comproprietario sono garantite da ipoteca legale sul suo lotto.

Beneficiano inoltre del privilegio riservato al locatore del fabbricato".

(5) Aggiunta dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202).

124

Arte. 756 bis 1. (Nuovo) - In caso di distruzione totale o parziale, i comproprietari la cui lotti compongono l'edificio danneggiato, può decidere, a maggioranza dei voti, di ricostruirlo costruire o riparare la parte danneggiata.

Le indennità rappresentative dell'edificio distrutto sono, fatti salvi i diritti dei creditori registrato, prioritario per la ricostruzione. (1)

3. - Amministrazione e gestione di immobili ad uso collettivo. (2)

Arte. 756 bis 2. (Nuovo) - Il collettivo dei comproprietari e/o occupanti è costituito come un assemblea dotata di personalità civile.

I compiti dell'assemblea sono l'amministrazione e la conservazione dell'edificio, nonché la gestione aree comuni. (3)

Arte. 756 bis 3. (Nuovo) - L'amministratore è eletto dall'assemblea che può revocarlo, se adeguata.

In mancanza, l'amministratore è nominato automaticamente dal presidente dell'assemblea popolare comunale. del luogo in cui si trova l'edificio. (4)

Articolo 757: Abrogato (5)

Articolo 758: Abrogato (6)

(1) Aggiunta dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202).

(2) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Amministrazione e gestione della proprietà".

(3) Aggiunto dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202).

(4) Aggiunta dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203).

(5) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Il curatore è nominato dalla prima assemblea dei comproprietari che può aggiungergli un sostituto.

In mancanza di nomina da parte dell'assemblea generale, il curatore è nominato dal presidente del tribunale su richiesta di uno o diversi comproprietari".

(6) Abrogata dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Il fiduciario è particolarmente responsabile di:

- assicurare l'esecuzione delle disposizioni del regolamento condominiale e delle deliberazioni dell'assemblea generale;
- ad amministrare l'edificio, a provvedere alla sua conservazione, custodia e manutenzione e in caso di emergenza, a

svolgere, di propria iniziativa, tutti gli interventi necessari alla salvaguardia dell'immobile;
- rappresentare il sindacato in tutti gli atti civili e legali, nonché per la pubblicazione delle modifiche apportate al regolamento di proprietà senza che sia necessario il consenso di ciascun comproprietario;
- il curatore è l'unico responsabile della sua gestione. Non può essere sostituito”.

125

Articolo 759: Abrogato (1)

Articolo 760: Abrogato (2)

Articolo 761: Abrogato (3)

Articolo 762: Abrogato (4)

Arte. 763. (Modificato) - L'assemblea deve tenere un'assemblea ordinaria una (1) volta all'anno, entro tre (3) mesi successivi all'attività alla fine dell'esercizio finanziario, su richiesta dell'amministratore. Tiene anche una riunione straordinaria, se necessario, su convocazione e su iniziativa dell'amministratore o per volere dei comproprietari e degli occupanti. L'assemblea può validamente deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno e per i quali gli avvisi e gli avvisi sono regolarmente emessi . **(5)**

(1) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- Il curatore non può essere nominato per un periodo superiore a due (2) anni, ma può essere rieletto.

Le funzioni di fiduciario possono essere esercitate da qualsiasi persona scelta tra i comproprietari o al di fuori di essi.

Se il fiduciario non è in grado di esercitare i diritti e le azioni del sindacato, un amministratore provvisorio può essere designato con decisione del tribunale”.

(2) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- Un consiglio sindacale di almeno tre (3) membri può, in qualsiasi momento, essere nominato dall'assemblea generale in occasione del maggioranza prevista dall'articolo 766 e, in mancanza, dal presidente del tribunale, su richiesta di uno o più comproprietari.

Il curatore e il coniuge non possono far parte del consiglio, anche se sono comproprietari”.

(3) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- La missione del consiglio sindacale è quella di fungere da collegamento tra la comunità dei comproprietari e il fiduciario, per assistere il fiduciario e controllarne la gestione.

Il consiglio sindacale si riunisce almeno una (1) volta ogni sei (6) mesi su richiesta del suo presidente; può anche essere riunirsi in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei suoi membri o del fiduciario.

Le deliberazioni del consiglio sindacale sono prese a maggioranza semplice dei votanti purché almeno tre (3) dei suoi i membri sono presenti”.

(4) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- Il regolamento condominiale determina le regole di funzionamento e i poteri dell'assemblea soggetta al delle disposizioni degli articoli 764 e 765.

Ogni comproprietario ha un numero di voti corrispondente alla sua quota nelle aree comuni”.

(5) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

“- L'assemblea dei comproprietari è convocata dal curatore ogniqualvolta lo ritenga utile e, almeno, una volta (1) all'anno.

Deve inoltre convocarlo ogni volta che gli viene fatta richiesta o dal consiglio sindacale, se c'è, oppure da uno o più comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei voti di tutti i comproprietari.

L'assemblea elegge il suo presidente all'inizio di ogni riunione.

Il curatore svolge le funzioni di segretario dell'assemblea, salvo che l'assemblea non decida diversamente. Ma, in ogni caso, il fiduciario e il suo

il coniuge, anche se comproprietario, non può presiedere l'assemblea. Inoltre non possono ricevere un mandato per rappresentare un comproprietario.

L'assemblea può solo deliberare sulle questioni all'ordine del giorno”.

126

Arte. 763 bis. (Nuovo) - All'inizio di ogni riunione, l'assemblea designa, per alzata di mano, un presidente; in assenza di candidato viene nominato il più anziano dei comproprietari e/o occupanti sistematicamente.

L'amministratore provvede alla segreteria della riunione. In ogni caso, l'amministratore e il coniuge, anche se comproprietari, non possono presiedere l'assemblea. **(1)**

Arte. 764. (Modificato) - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti semplice o qualificato e la loro esecuzione è affidata all'amministratore del fabbricato posto direttamente sotto il suo controllo.

Questo direttore è il rappresentante dell'assemblea. Lui la rappresenta in tribunale. **(2)**

Arte. 764 bis. (Nuovo) - Il comproprietario partecipa ai lavori dell'assemblea e ne ha il diritto votazione su tutte le questioni inerenti la proprietà.

Anche l'inquilino partecipa a tutti i lavori dell'assemblea e ha voce deliberativa nei seguenti casi:

- 1°) quando l'assemblea delibera oneri di 1° categoria,
- 2°) quando l'assemblea delibera sui lavori di riparazione riconosciuti essenziali dalla maggioranza dei membri,
- 3) quando il comproprietario interessato è assente o non regolarmente rappresentato in assemblea. (3)

Arte. 764 bis 1. (Nuovo) - I comproprietari o gli occupanti possono farsi rappresentare da a agente di loro scelta, ad eccezione dell'amministratore o del suo coniuge.

Nessun delegato può ricevere più di una delega di voto.

In caso di proprietà di un lotto ed in assenza di un rappresentante comune delegato dagli interessati, a rappresentante sarà nominato dal presidente del tribunale, su richiesta di uno dei comproprietari o di l'amministratore. (4)

Arte. 764 bis 2. (Nuovo) - Le decisioni adottate dall'assemblea generale sono vincolanti per tutti comproprietari e/o occupanti e loro aventi causa.

Possono essere impugnati solo da avversari o assenti e non rappresentati in tribunale.

ed entro due (2) mesi dalla notifica delle decisioni loro prese, a stento decadenza (5) .

(1) Aggiunta dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203).

(2) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.201)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Sono prese a maggioranza dei voti dei comproprietari presenti o rappresentati, le deliberazioni dell'assemblea che delibera sulla questioni relative all'applicazione del regolamento di proprietà e i punti che non sarebbero stati previsti e generalmente su tutte le questioni relative alla proprietà".

(3) Aggiunta dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203).

(4) Aggiunta dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203).

(5) Aggiunta dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 203).

127

Articolo 765: Abrogato (1)

Articolo 766: Abrogato (2)

Arte. 767. (Modificato) - L'assemblea generale non può, con alcuna maggioranza, imporre ad un comproprietario una modifica alla destinazione delle sue parti private o ai termini della loro godimento così come risultano dal regolamento di proprietà. (3)

Articolo: 768 Abrogato (4)

(1) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.201)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Sono adottate solo a maggioranza dei voti di tutti i comproprietari, anche assenti o non rappresentati, le deliberazioni dell'assemblea generale concernente:

- l'autorizzazione data ad alcuni condomini ad eseguire, a proprie spese, lavori che interessano le parti comuni o l'aspetto esteriore dell'edificio, ma coerente con la destinazione d'uso;
- la nomina o la revoca del curatore e dei membri del consiglio sindacale;
- le condizioni alle quali si realizzano gli atti di disposizione sulle parti comuni o sui diritti accessori ad esse, parti comuni, quando tali atti derivino da obblighi di legge o regolamentari;
- le modalità di esecuzione e di esecuzione del lavoro reso obbligatorio in forza di disposizioni legislative o regolamentare;
- la modifica della ripartizione dei corrispettivi di cui all'articolo 750 resa necessaria da un cambiamento nell'uso di a o più aree private.

In assenza di una decisione presa alle condizioni di maggioranza del presente articolo, una nuova assemblea generale decide in le condizioni previste dal successivo articolo 766".

(2) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 201).

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Sono prese a maggioranza dei membri del sindacato che rappresentano almeno i tre quarti dei voti, le decisioni di l'assemblea riguardante:

- atti di acquisizione di beni immobili e atti di disposizione diversi da quelli di cui al comma 4 dell'articolo 765;
- la modifica o, eventualmente, l'istituzione del regolamento di proprietà per quanto riguarda il fruizione, uso e amministrazione degli spazi comuni;
- lavori di trasformazione, integrazione o miglioramento diversi da quelli di cui al comma 5 dell'articolo 765".

(3) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, pag. 202)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'assemblea generale non può, con alcuna maggioranza, imporre ad un comproprietario una modifica del destinazione delle sue parti private o i termini del loro godimento, come risultano dalla disciplina del comproprietà.

Non può, se non con voto unanime di tutti i comproprietari, deliberare sull'alienazione delle parti comuni di cui il la conservazione è necessaria per rispettare la destinazione dell'edificio".

(4) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-L'assemblea dei comproprietari, deliberando con la doppia maggioranza prevista dall'articolo 766, può, a condizione che sia

è coerente con la destinazione dell'immobile, decidere su eventuali migliorie, come la trasformazione di uno o più attrezzature esistenti, l'aggiunta di nuovi elementi, lo sviluppo di locali destinati all'uso comune o la creazione di tali locali.

Fissa poi, a pari maggioranza, la ripartizione del costo del lavoro e del costo delle indennità previste dall'articolo 770 del proporzione dei benefici che deriveranno dai lavori previsti per ciascuno dei comproprietari.

Fissa, a pari maggioranza, la ripartizione delle spese di esercizio, manutenzione e sostituzione delle parti. elementi comuni o trasformati o creati.

La decisione presa dall'assemblea generale obbliga i comproprietari a partecipare nella proporzione fissata dall'assemblea. il pagamento dei lavori, il costo delle indennità previste dall'articolo 770 nonché le spese di funzionamento amministrazione, manutenzione e sostituzione di parti comuni o di elementi trasformati o creati".

128

Arte. 769. (Modificato) - L'innalzamento o la costruzione di edifici allo scopo di crearne di nuovi locali ad uso privato, può essere effettuata solo con decisione dell'assemblea presa all'unanimità dai suoi membri. soci comproprietari .

La decisione di concedere, per le medesime finalità, il diritto di sopraelevare un edificio esistente richiede, inoltre l'unanimità dei comproprietari, l'accordo dei comproprietari del piano superiore del detto fabbricato. (1)

Articolo: 770 Abrogato (2)

Articolo: 771 abrogato (3)

Arte. 772. (Modificato) - Atti personali derivanti dall'applicazione dello statuto di comproprietà tra gli occupanti o tra un occupante e l'amministratore, sono prescritti da un periodo di dieci (10) anni.

Le azioni destinate ad impugnare la decisione dell'assemblea devono, a pena di decadenza, essere introdotto da occupanti contrari o inadempienti, entro due (2) mesi da loro comunicazione da parte dell'amministratore. (4)

(1) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.201)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- L'innalzamento o la costruzione di edifici allo scopo di creare nuovi locali ad uso privato, non deve essere effettuata dal sindacato solo se la decisione è presa all'unanimità dai suoi membri.

La decisione di alienare per le medesime finalità il diritto di sopraelevazione dell'immobile esistente richiede, oltre alla maggioranza prevista dall'art

767, il patto dei comproprietari del piano superiore del fabbricato da sopraelevare".

(2) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-I comproprietari che subiscono danni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, sia per riduzione del valore della loro sorte, sia da grave turbamento del godimento, anche temporaneo, sia da danno, hanno diritto al risarcimento.

Tale compenso, che è a carico di tutti i comproprietari, viene ripartito, se si tratta di lavori decisi nel condizioni previste dall'articolo 769 in proporzione alla partecipazione di ciascuno al costo dell'opera e, in caso di aumento previsto dall'articolo 769 secondo la proporzione iniziale dei diritti di ciascuno nelle parti comuni".

(3) Abrogato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.203)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- In caso di distruzione totale o parziale, l'assemblea generale dei comproprietari i cui lotti compongono l'edificio vittima del disastro, può decidere a maggioranza dei voti di questi comproprietari, la ricostruzione di questo edificio o il restauro del parte danneggiata.

Le indennità rappresentative dell'edificio distrutto sono, fatti salvi i diritti dei creditori registrati, lese da priorità alla ricostruzione".

(4) Modificato dalla legge 29 gennaio 1983, n. 83-01 (GU n. 5, p.202)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"-Azioni personali derivanti dall'applicazione dello statuto della comproprietà tra i comproprietari, o tra un comproprietario e il sindacato, sarà prescritto da un periodo di dieci (10) anni.

Le azioni volte ad impugnare la decisione dell'assemblea devono, a pena di decadenza, essere introdotto da comproprietari oppositori o inadempienti, entro due (2) mesi dalla notifica da parte di il curatore delle decisioni dell'assemblea".

129

Capitolo II

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ

Sezione I

DI OCCUPAZIONE E PATRIMONIO

Arte. 773. - Tutti i beni vacanti e senza proprietario e quelli di persone che muoiono senza eredi, o i cui possedimenti sono abbandonati, appartengono allo Stato.

Arte. 774. - Determinazione degli eredi e delle loro quote ereditarie e devoluzione dei beni le successioni sono disciplinate dalle norme del codice di famiglia.

Sezione II

DELLA VOLONTÀ

Arte. 775. - Il testamento è regolato dal codice di famiglia e dalle leggi ad esso relative.

Arte. 776. - Qualsiasi atto giuridico compiuto da una persona durante la sua ultima malattia al fine di liberalità, deve essere una disposizione testamentaria e deve essere regolata dalle norme del testamento, che qualunque sia il nome dato a questo atto.

Gli eredi del disponente sono tenuti a provare che l'atto giuridico è stato compiuto dal loro autore durante la sua ultima malattia. Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo. Se l'atto non ha acquisita una certa data, non ne prova la data nei confronti degli eredi.

Se gli eredi provano che l'atto è stato compiuto dal loro autore durante la sua ultima malattia, questo atto dovrebbe essere fatto allo scopo di dare, a meno che il destinatario non dimostri il contrario. Tutto tranne disposizioni speciali contrarie.

Arte. 777. - Salvo prova contraria, quando una persona compie un atto di disposizione a vantaggio di un dei suoi eredi riservandosi, in qualsiasi modo, il possesso e il godimento della cosa oggetto di tale alienazione per tutta la vita, l'atto si considera disposizione testamentaria e deve essere regolato dalle regole del testamento.

Sezione III ADESIONE

Arte. 778. - L'alluvione portata successivamente e impercettibilmente dai fiumi, appartengono ai proprietari rivieraschi.

130

Arte. 779. - Le staffette del mare appartengono allo Stato.

Non è permesso invadere il mare, terra sottratta artificialmente all'azione della marea, appartengono allo stato.

Arte. 780. - I proprietari di terreni contigui a stagni, come laghi e stagni, non acquisire le terre scoperte dal ritiro di queste acque, e non perdere ciò che le acque invadono.

Arte. 781. - L'assegnazione delle terre spostate o scoperte dal fiume e dalle isole formate nel suo letto, è regolato da leggi speciali.

Arte. 782. - Qualsiasi piantagione, qualsiasi costruzione o qualsiasi altro lavoro esistente sopra o sopra Si ritiene che il sottosuolo sia stato realizzato dal proprietario del terreno a proprie spese e appartenga a lui. Si può tuttavia dimostrare che il lavoro è stato svolto da un terzo a sue spese, come si può dimostrare che il proprietario del terreno ha concesso a terzi la proprietà dell'opera esistente o il diritto di stabilirla lavorare e acquisire la proprietà.

Arte. 783. - Piantagioni, costruzioni o altre opere realizzate con materiali appartenenti a altri, diventano di esclusiva proprietà del proprietario del suolo quando la rimozione di questi materiali non è non è possibile senza gravi danni alle strutture o quando tale rimozione è possibile e l'azione reclamo non è stato presentato entro un anno dal giorno in cui il proprietario dei materiali aveva conoscenza della loro incorporazione in queste opere.

Nel caso in cui il proprietario del terreno acquisisca la proprietà dei materiali, deve pagare il valore degli stessi con il risarcimento del danno subito, ove applicabile. In caso di sinistro, la rimozione è a carico del proprietario del terreno.

Arte. 784. - Quando i lavori sono stati eseguiti, consapevolmente da un terzo con i propri materiali, senza il consenso del proprietario del suolo, quest'ultimo può, entro un (1) anno da giorno in cui è venuto a conoscenza dell'esecuzione di tali lavori, chiederne la rimozione a spese del terzi con il risarcimento del danno, se necessario, o il loro mantenimento dietro pagamento o il loro valore in stato di demolizione o un importo pari al valore aggiunto che tali opere hanno apportato al suolo. Il terzo che ha eseguito i lavori può richiederne la rimozione se ciò non determina un danno alla terreno, a meno che il proprietario fondiario non preferisca mantenere i lavori in conformità con le disposizioni del il paragrafo precedente.

Arte. 785. - Se il terzo che ha eseguito i lavori di cui all'articolo 784 è stato in buona fede, il il proprietario del suolo non ha il diritto di chiederne la rimozione, ma può a sua scelta pagare al terzo, quando quest'ultimo non ne chiede la separazione, né il valore dei materiali e il prezzo del lavoro, oppure una somma pari al valore aggiunto che tali opere hanno fornito al fondo.

131

Tuttavia, se le opere sono così considerevoli da dimostrare il rimborso del loro valore oneroso per il proprietario del terreno, può chiedere l'attribuzione al terzo della proprietà del terreno dietro pagamento di un equo compenso.

Arte. 786. - Se un terzo realizza opere con propri materiali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione proprietario del terreno, non può, in mancanza di accordo su tali opere, richiedere Raccogliere ; deve versare al terzo, se quest'ultimo non ne richiede la separazione, uno dei due valori previsto dal primo comma dell'articolo 785.

Arte. 787. - Al pagamento dell'indennizzo previsto nei tre si applicano le disposizioni dell'articolo 841 articoli 784, 785 e 786.

Arte. 788. - Se procedendo alla costruzione di un fabbricato con mezzi propri, il proprietario invade, in buona fede, una parte del terreno contiguo, il giudice può, a sua discrezione, obbligare il proprietario di quest'ultimo fondo a cedere al vicino la proprietà della parte occupata dal edificio, dietro equo compenso.

Arte. 789. - Costruzioni leggere, come chalet, negozi e caserme, che sono raccolti sui fondi altrui senza intenzione di stabilirli stabilmente, appartengono a chi li ha costruito.

Arte. 790. - Qualora le opere siano realizzate da terzi con materiali di terzi, il proprietario di questi materiali non può reclamarli, ma ha diritto a un risarcimento nei confronti del terzo e anche nei confronti del titolare del fondo fino a concorrenza di quanto resta da quest'ultimo dovuto del valore di questi lavori.

Arte. 791. - Quando vengono trovati due oggetti mobili, appartenenti a due proprietari diversi riuniti senza che sia possibile separarli senza deterioramento, il tribunale, quando non c'è accordo tra i proprietari, regola secondo regole di equità tenendo conto del danno cagionato, della condizione e della buona fede di ciascuna delle parti.

Sezione IV

DEL CONTRATTO DI PROPRIETÀ

Arte. 792. - In materia immobiliare, i beni e gli altri diritti reali sono trasferiti per effetto del contratto, quando il fondo appartiene al disponente ai sensi dell'articolo 164 e ciò, fermo restando il seguenti disposizioni.

Arte. 793. - La proprietà degli immobili e gli altri diritti reali non sono trasferiti, né tra parti a terzi, solo se le formalità previste dalla legge ed in particolare dai testi che disciplinano si osserva la registrazione fondiaria.

Sezione V

DELLA CHEFĀA (PREVENZIONE)

1 - Condizioni di esercizio.

Arte. 794. - Lo chefĀa è la capacità di sostituire in una vendita immobiliare all'acquirente nel casi e alle condizioni previste dai successivi artt.

Arte. 795. - Fatte salve le disposizioni dell'ordinanza relative alla rivoluzione agraria, il diritto di chefĀa appartiene a:

- al nudo proprietario in caso di vendita di tutto o parte dell'usufrutto corrispondente al nudo proprietà,
- al comproprietario nell'indiviso in caso di vendita di parte dell'immobile indiviso a terzi,
- all'usufruttuario in caso di vendita di tutta o parte della nuda proprietà corrispondente al suo usufrutto.

Arte. 796. - In caso di concorrenza di più pretori, l'esercizio del diritto di chefĀa si effettua in l'ordine previsto dai seguenti commi:

- in caso di concorrenza di più pretori dello stesso grado, il diritto di chefĀa spetta a ciascuno di essi in proporzione al suo diritto,
- se l'acquirente si trova nelle condizioni previste dall'articolo 795 per diventare pretore, è preferito ai pretori, del suo stesso rango o di rango successivo, ma viene premiato da quelli di rango precedente.

Arte. 797. - Se un acquirente acquista un immobile oggetto di prelazione e lo rivende prima nessuna dichiarazione di chefĀa è manifestata o prima della trascrizione di questa dichiarazione in conformità con articolo 801, lo chefĀa può essere ammesso solo nei confronti del secondo acquirente e secondo le condizioni di il suo acquisto.

Arte. 798. - Non si svolge presso chefĀa:

- se la vendita è effettuata mediante asta pubblica secondo una procedura prevista dalla legge;
- se la vendita avviene tra ascendenti e discendenti, o tra coniugi, o tra genitori fino al quarto grado, o tra alleati fino al secondo grado;
- se il fondo venduto è destinato all'esercizio di un culto o deve essere annesso ad un edificio già assegnato a questo utilizzo.

2 - Della procedura.

Arte. 799. - Chiunque voglia esercitare il diritto di chefâa deve, a pena di decadenza, dichiararlo sia al venditore che all'acquirente entro trenta (30) giorni dalla data della citazione a lui data servito dal venditore o dall'acquirente. Questo ritardo è aumentato del ritardo della distanza, se applicabile.

133

Arte. 800. - L'atto di citazione previsto dal precedente articolo 799 deve contenere, a pena di nullità, il seguenti indicazioni:

- una descrizione sufficiente dell'edificio sottoposto allo chefâa;
- l'importo del prezzo e delle spese debitamente contabilizzati, le condizioni di vendita, nomi, cognomi, professioni e domiciliazioni del venditore e dell'acquirente il termine di trenta (30) giorni per effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 799.

Arte. 801. - La dichiarazione di chefâa deve, a pena di nullità, essere resa con atto autentico, notificata per innesto. È opponibile a terzi solo al momento della trascrizione.

Il prezzo di vendita e le spese devono, entro trenta (30) giorni, al più tardi, dalla data della presente dichiarazione, essere, a pena di decadenza, interamente depositata nelle mani del notaio a condizione che questo deposito sia effettuato prima dell'inizio dell'azione principale.

Arte. 802. - La domanda del capo deve, a pena di decadenza, essere proposta contro il venditore e l'acquirente davanti al tribunale della situazione dell'immobile entro il termine di trenta (30) giorni dal data della dichiarazione prevista dall'articolo 801.

Arte. 803. - Ferme restando le norme in materia di catasto, la sentenza che avente diritto definitivo alla domanda del capo, equivale a un atto di proprietà per il pretore.

3 - Effetti della chefâa.

Arte. 804. - Il pre-emittente si sostituisce, nei confronti del venditore, al compratore in tutti i suoi diritti e obblighi.

Tuttavia, egli può solo beneficiare del termine concesso all'acquirente per il pagamento del prezzo con il consenso del venditore.

Se, dopo la prelazione, l'immobile è rivendicato da un terzo, il preponente può rivalersi solo nei confronti del venditore.

Arte. 805. - Se, prima della dichiarazione di chefâa, l'acquirente ha realizzato costruzioni o piantagioni, sull'immobile in prelazione, il preponente è tenuto a rimborsare all'acquirente a sua scelta, sia somma spesa, cioè la quantità di plusvalore che queste costruzioni o piantagioni hanno procurato per l'immobile.

Ma se le costruzioni o piantagioni sono state fatte dopo la dichiarazione di prelazione, il pretore può chiederne la rimozione. Se preferisce tenerli, è tenuto solo a pagare il valore dei materiali da costruzione, della manodopera o dei costi di impianto.

Arte. 806. - Le ipoteche e le cessioni assunte nei confronti del pretore non possono essere opposte l'acquirente, nonché tutte le vendite da lui effettuate e tutti i diritti reali stabiliti da lui o contro lui, dopo la data di pubblicazione della dichiarazione dello chefâa. Tuttavia, i creditori registrati conservano i loro diritti di prelazione sul prezzo dell'immobile dovuti all'acquirente.

134

4 - La decadenza dal diritto di chefâa.

Arte. 807. - Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

- se il pretore vi rinuncia anche prima della vendita;
- se è trascorso un (1) anno dal giorno della trascrizione dell'atto di vendita;
- nei casi previsti dalla legge.

Sezione VI

DI POSSESSO

1 - Dell'acquisto, del trasferimento e della perdita del possesso.

Arte. 808. - Il possesso non può fondarsi su atti di pura facoltà o semplice tolleranza.

Il possesso con violenza, clandestinamente o in maniera equivoca non può avere alcun effetto su nei confronti della persona contro la quale si manifesta la violenza, la clandestinità o l'ambiguità solo dalla cessazione di questi difetti.

Arte. 809. - L'incapace può acquisirne il possesso tramite il suo legale rappresentante.

Arte. 810. - Fatte salve le disposizioni dell'ordinanza sulla rivoluzione agraria, il possesso può essere esercitato da un intermediario, a condizione che lo eserciti in nome del possessore e che egli ovvero, nei confronti di quest'ultimo, in tali rapporti di dipendenza che sia obbligato a rispettare il suo istruzioni relative al possesso.

In caso di dubbio, si presume che chi esercita il possesso lo eserciti per proprio conto. Se lui continua un precedente possesso, si presume che la prosecuzione sia fatta a nome della persona che iniziò il possesso.

Arte. 811. - Si trasmette il possesso, anche senza consegna materiale, dell'oggetto di possesso, per patto di volontà tra il possessore e il suo avente causa, se quest'ultimo è in grado di avere sotto il suo controllo il diritto a cui si riferisce il possesso.

Arte. 812. - Il possesso può essere trasmesso senza consegna materiale se il possessore continua il possesso per conto del suo avente causa o se quest'ultimo rimane in possesso ma per suo proprio conto.

Arte. 813. - La consegna di documenti emessi in rappresentanza di merce affidata ad un cameriere o immagazzinato nei negozi, equivale alla consegna della merce stessa.

135

Tuttavia, se i titoli sono consegnati a una persona e i beni a un'altra persona, e il entrambi siano in buona fede, la preferenza sia a chi ha ricevuto la merce.

Arte. 814. - Il possesso è trasmesso, con tutte le sue caratteristiche, al successore di titolo per titolo universale. Tuttavia, se l'autore era in malafede, il successore di titolo che dimostri la propria buona fede, può prevalere.

L'avente causa, in particolare, può unire al suo possesso quello del suo autore per condurre al prescrizione.

Arte. 815. - Il possesso cessa quando il possessore abbandona il suo potere di fatto sul diritto che è l'oggetto o quando lo perde in qualsiasi altro modo.

Arte. 816. - Il possesso non cessa se un ostacolo di natura temporanea impedisce al possessore esercitare il potere di fatto sul diritto che possiede.

Tuttavia, il possesso cessa se questo ostacolo si protrae per un anno intero ed è il risultato di un nuovo possesso esercitato contro la volontà o all'insaputa del possessore. Il periodo di un (1) anno va da quando iniziò il nuovo possesso, sia che avvenisse pubblicamente, sia quando il vecchio il proprietario se ne è accorto se è iniziato clandestinamente.

2 - Tutela del possesso.

Arte. 817. - Chiunque sia espropriato di un immobile può, nell'anno successivo all'espropriazione, chiedere di essere reintegrato in suo possesso. Se l'espropriazione è clandestina, il periodo di un (1) anno inizia dal giorno in cui viene scoperto.

Chi possiede per altri può anche chiedere di essere reintegrato nel possesso.

Arte. 818. - Se il possesso dell'espropriato non fosse durato un (1) anno, non può istituire reintegrazione nei confronti dell'autore dell'espropriazione solo se il possesso di quest'ultimo non è migliore. est migliore è il possesso basato su un titolo legittimo. Se nessuno dei due proprietari ha un titolo, o se ce l'hanno titoli di pari valore, il miglior possesso è il più antico fino ad oggi.

Se l'espropriazione avviene con violenza, il possessore può, in ogni caso, proporre la reintegrazione. nell'anno successivo all'espropriazione.

Arte. 819. - Chiunque sia espropriato può, entro il termine di legge, proporre la reintegrazione nei confronti del terzo, anche in buona fede, che ha ricevuto la cosa usurpata.

Arte. 820. - Chiunque possieda un immobile per un (1) anno intero, può, se è disturbato nella sua possesso, intraprendere un'azione legale nell'anno successivo al disturbo, per porvi fine.

136

Arte. 821. - Il possessore di un immobile che, dopo un (1) anno intero di possesso, teme per buon motivo per essere disturbato da un nuovo lavoro che minacci il suo possesso, può chiedere al giudice disporre la sospensione di questo lavoro, a condizione che non sia stato completato e che non sia stato è trascorso un anno dall'inizio dei lavori che hanno causato il danno.

Il giudice può vietare o autorizzare la continuazione dei lavori. In entrambi i casi, può ordinare fornire un'adeguata garanzia di risposta, in caso di sentenza che ne disponga la sospensione lavoro, riparazione del danno causato dal fatto di questa sospensione, quando una decisione finale dimostri che l'opposizione alla loro continuazione era infondata e, in caso di sentenza che ne disponeva il continuazione di questi lavori, la loro demolizione in tutto o in parte e la riparazione del danno subito dal possessore, quando ottiene una sentenza definitiva in suo favore.

Arte. 822. - In caso di conflitto tra più persone per il possesso del medesimo diritto, colui che si presume che il possesso fisico ne sia il possessore temporaneo, a meno che non l'abbia acquisito possesso con mezzi fraudolenti.

Arte. 823. - Si presume che il titolare di un diritto ne sia titolare fino a prova contraria.

Arte. 824. - Si presume in buona fede il titolare di un diritto che non sa di violare il diritto. degli altri a meno che questa ignoranza non sia il risultato di una grave colpa.

Se il possessore è una persona giuridica, è la buona o cattiva fede del suo rappresentante che deve essere preso in considerazione.

La buona fede è sempre presunta fino a prova contraria.

Arte. 825. - Il possessore non perde la sua buona fede finché non sa che il suo possesso porta violazione dei diritti altrui.

La buona fede cessa non appena i vizi in possesso sono stati notificati al possessore mediante atto introduttivo. esempio. Chi ha usurpato il possesso altrui con violenza è considerato in malafede.

Arte. 826. - Salvo prova contraria, il possesso conserva lo stesso carattere che aveva quando era stato acquisito.

3 - Effetti del possesso. Prescrizione acquisitiva.

Arte. 827. - Chiunque esercita possesso su una cosa, mobile o immobile, o su un diritto bene mobile o immobile senza che ne sia il proprietario o il detentore, diviene proprietario se suo possesso continuativo senza interruzione per quindici (15) anni.

Arte. 828. - Se il possesso è esercitato in buona fede e in virtù di un titolo su un immobile o su un diritto immobiliare, la prescrizione per l'acquisizione è di dieci (10) anni.

137

La buona fede è necessaria solo quando l'atto traduce il diritto.

Il titolo giusto è un atto di una persona che non è il proprietario della cosa o il detentore del diritto di prescrizione. Deve essere pubblicato.

Arte. 829. - In ogni caso, i diritti **successori** possono essere prescritti solo dal possesso di trentatré (33) anni.

Arte. 830. - Il possesso effettivo, di cui sia stata accertata l'esistenza in un determinato momento anteriore, è si presume sia esistito durante l'intervallo, salvo prova contraria.

Arte. 831. - Nessuno può prescrivere contro il suo titolo, nel senso che non ci si può cambiare. anche la causa e il principio del suo possesso.

Tuttavia, si può acquistare per prescrizione se il titolo di possesso è revocato, sia per atto di a terzo, ovvero in conseguenza della contraddizione opposta dal possessore al diritto del titolare; ma allo stesso modo In questo caso la prescrizione decorre solo dall'annullamento del titolo.

Arte. 832. - Per quanto riguarda il calcolo del termine di prescrizione, della sua sospensione o della sua interruzione, il fatto di invocarlo in giudizio, la rinuncia alla prescrizione e la convenzione relativa a modifica del termine, le norme di prescrizione estintiva, in quanto non incompatibili con la natura della prescrizione acquisitiva, sono applicabili, fatte salve le disposizioni che seguono.

Arte. 833. - Qualunque sia il periodo di prescrizione acquisitiva, è sospeso se sussiste una causa sospensione.

Arte. 834. - La prescrizione acquisitiva è interrotta se il possessore abbandona o perde il possesso anche per atto di terzi.

Tuttavia, la prescrizione non è interrotta dalla perdita del possesso se il possessore recupera possesso entro un anno o avviare la reintegrazione entro lo stesso termine.

4 - Acquisto di mobili per possesso.

Arte. 835. - Chi possiede in virtù di un giusto titolo una cosa mobile, un diritto reale mobile o un titolo al portatore, ne diventa proprietario o detentore se, nel momento in cui ne ha preso possesso, era sincerità.

Se il possessore ha, in buona fede e per giusto titolo, posseduto la cosa come libera da eventuali oneri o limitazioni reali, acquisisce la proprietà senza tali oneri o limitazioni.

Il solo possesso fa sorgere la presunzione del buon titolo e della buona fede, salvo prova contraria.

138

Arte. 836. - Chiunque abbia smarrito o sottratto un bene mobile o una cauzione al portatore può, entro tre (3) anni dalla perdita o dal furto, rivendicarli nei confronti della terza parte in buona fede tra il mani di cui li trova.

Se la cosa smarrita o rubata è nelle mani di una persona che l'ha acquistata in buona fede sul mercato, asta pubblica o ad un commerciante che commercia in cose simili, questo nessuno può chiedere a chi reclama la cosa di rimborsargli il prezzo che ha pagato.

5 - Dell'acquisizione di frutti per possesso.

Arte. 837. - Il possessore acquista i frutti raccolti purché in buona fede.

I frutti naturali o industriali si considerano percepiti il giorno in cui vengono separati. Per quanto riguarda i frutti civili, si ritiene che vengano visti ogni giorno.

Arte. 838. - Il possessore in malafede è responsabile di tutti i frutti che ha raccolto o trascurato percepire, dal momento in cui è diventato in malafede. Tuttavia, può essere rimborsato per il costi di produzione da lui sostenuti.

6 - La ripetizione delle spese.

Arte. 839. - Il proprietario al quale la cosa è restituita, deve pagare al possessore tutte le spese necessario che questo ha fatto.

Per quanto riguarda le spese utili si applicano le disposizioni degli articoli 784 e 785.

Se le spese sono voluttuose, il possessore non ha nulla da pretendere. Tuttavia, può rimuovere il opere da lui realizzate a condizione che la cosa sia restituita allo stato originario, a meno che il proprietario preferisce tenerli dietro compenso in stato di demolizione.

Arte. 840. - La persona che riceve il possesso da un precedente proprietario o possessore può, se ne dimostri di aver rimborsato a quest'ultimo le spese, di reclamarle da chi reclama la cosa.

Arte. 841. - Il giudice può, su richiesta del proprietario, scegliere il mezzo che ritiene opportuno per il rimborso delle spese previste dagli articoli 839 e 840. Può altresì decidere che il rimborso essere effettuato a rate periodiche purché siano fornite le necessarie garanzie. il proprietario può essere liberato da tale obbligo versando anticipatamente un importo pari all'importo di questi rate.

7 - Responsabilità per smarrimento.

Arte. 842. - Se il possessore ha, in buona fede, goduto della cosa secondo il suo presunto diritto, non potrà pertanto non deve alcun compenso alla parte a cui è tenuto a restituirlo.

139

Risponde della perdita della cosa o del suo deterioramento solo fino all'ammontare del profitto che ha realizzato. a causa della sua perdita o deterioramento.

Arte. 843. - Se il possessore è in malafede, risponde della perdita della cosa o della sua deterioramento, anche derivante da caso fortuito o forza maggiore, salvo che sia dimostrato che lo sono sarebbe prodotto anche se la cosa fosse stata in possesso del ricorrente.

TITOLO II

DISTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ

capitolo I

UTILIZZO, UTILIZZO E ALLOGGI

1 - Utile.

Arte. 844. - Il diritto di usufrutto può essere acquisito per patto di prelazione, per prescrizione o per sotto la legge.

L'usufrutto può essere lasciato in eredità a successivi soggetti se in vita al momento del legato; lui può anche essere lasciato in eredità al bambino semplicemente concepito.

Arte. 845. - I diritti e gli obblighi dell'usufruttuario sono regolati dal titolo che costituisce l'usufrutto così solo dalle disposizioni dei successivi artt.

Arte. 846. - I frutti della cosa gravato dal diritto di usufrutto, sono acquistati dall'usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 839.

Arte. 847. - L'usufruttuario deve usare la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta e secondo la sua destinazione; egli deve osservare le regole di buona amministrazione.

Il titolare può opporsi a qualsiasi atto di uso illecito o non conforme alla natura della cosa. Se lui dimostra che i suoi diritti sono in pericolo, può chiedere sicurezza. Se l'usufruttuario non li fornisce o se, nonostante l'opposizione del proprietario, continua ad utilizzare la cosa in modo illecito o non conforme ai suoi natura, il giudice può ritirarlo e darlo a terzi per l'amministrazione; potrebbe anche, a seconda del gravità delle circostanze, estinguere il diritto di usufrutto su richiesta del proprietario fermo restando il diritti di terzi.

140

Arte. 848. - L'usufruttuario è tenuto, durante il suo godimento, a tutti gli oneri ordinari gravanti sul fondi oggetto di usufrutto nonché tutte le spese necessarie per i lavori di manutenzione.

Per quanto riguarda gli oneri straordinari e le riparazioni maggiori che non siano conseguenza della colpa di l'usufruttuario, spettano al nudo proprietario, e l'usufruttuario deve tener conto delle somme che ha erogato a tale scopo. Se l'usufruttuario ha anticipato le spese, ha diritto alla restituzione del capitale al termine del

usufrutto.

Arte. 849. - L'usufruttuario deve curare la conservazione della cosa da buon padre.

Egli risponde della perdita della cosa avvenuta anche per causa a lui non imputabile, se tardava a restituirlo al nudo proprietario dopo la fine dell'usufrutto.

Arte. 850. - Se la cosa perisce, si deteriora o necessita di importanti riparazioni a spese del nudo proprietario, o richiede una misura di protezione contro un pericolo imprevisto, l'usufruttuario deve notificare senza indugio il nudo proprietario; deve comunicarlo anche se un terzo rivendica un diritto sulla cosa stessa.

Arte. 851. - Se l'usufrutto riguarda beni mobili, questi devono essere inventariati e l'usufruttuario deve fornire una fideiussione. In assenza di caparra, queste cose vengono vendute e il prezzo viene messo in

fondi pubblici il cui reddito è attribuito all'usufruttuario.

L'usufruttuario che ha prestato la garanzia può utilizzare a sue spese le cose consumabili.

sostituire al termine dell'usufrutto; la crescita degli armenti appartiene a lui dopo la sostituzione su questa crescita di animali deceduti per caso fortuito o forza maggiore.

Arte. 852. - Il diritto di usufrutto cessa con la scadenza del termine determinato. In assenza di un termine determinato, si suppone che sia costituito per la vita dell'usufruttuario. Si estingue, in ogni caso, con la morte dell'usufruttuario stesso prima della scadenza del termine stabilito.

Se il terreno gravato dall'usufrutto è occupato, allo scadere del termine o alla morte dell'usufruttuario da coltivazioni in piedi, è lasciato all'usufruttuario o ai suoi eredi fino alla maturazione del raccolto, a spese di per loro di pagare l'affitto del terreno per questo periodo.

Arte. 853. - L'usufrutto si estingue con la perdita della cosa; tuttavia, viene trasportato dalla cosa distrutta sul suo possibile controvalore.

Se la perdita non è imputabile a colpa del nudo proprietario, quest'ultimo non è tenuto alla restituzione della cosa. Mais se lo ricostituisce, l'usufrutto rinasce a beneficio dell'usufruttuario; quando la perdita non è imputabile a lui, in questo In tal caso si applica il comma 2 dell'articolo 848.

Arte. 854. - Il diritto di usufrutto si estingue per mancato uso per quindici (15) anni.

141

2 - Dell'uso e dell'abitazione.

Arte. 855. - L'estensione del diritto d'uso e del diritto di abitazione è determinata secondo le necessità titolare dei diritti personali e dei suoi familiari fatte salve le norme stabilite dal titolo costitutivo del diritto.

Arte. 856. - I diritti d'uso e di abitazione non possono essere ceduti a terzi, salvo clausola espresso o per un grave motivo.

Arte. 857. - Fatte salve le disposizioni che precedono, le norme che disciplinano il diritto di usufrutto, si applicano ai diritti d'uso e di abitazione, nella misura in cui non siano incompatibili con il natura di questi diritti.

3 - Uso dei terreni assegnati dallo Stato

Articolo 858: Abrogato (1)

Articolo 859: Abrogato (2)

Articolo 860: Abrogato (3)

Articolo 861: Abrogato (4)

(1) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, pag. 1257)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Salvo disposizione contraria della legge, la concessione di terreni da parte dello Stato a collettivi e altre organizzazioni socialiste è reso a titolo gratuito e per una durata illimitata".

(2) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, p.1257)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- I terreni e i fabbricati delle aziende agricole e delle imprese agricole autogestite sono inalienabili e imprescrittibili. non lo fanno può essere affittato.

La loro modalità di sfruttamento deve essere solo collettiva".

(3) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, pag. 1257)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Sono esenti da sequestro i beni mobili e immobili destinati all'operazione o all'impresa autogestita. Il gli investimenti di qualsiasi natura effettuati in tali operazioni ne diventano parte integrante".

(4) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, p.1257)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- I collettivi dei lavoratori sono responsabili della buona conservazione del patrimonio loro affidato e sono tenuti a per garantirne lo sviluppo. Sono anche responsabili della gestione delle aziende agricole o delle aziende che sono loro. affidato".

142

4- Uso del terreno assegnato ai membri dei collettivi

Articolo 862.: Abrogato (1)

Articolo 863.: Abrogato (2)

Articolo 864.: Abrogato (3)

Articolo 865.: Abrogato (4)

Articolo 866.: Abrogato (5)

(1) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, pag. 1257)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- I membri dei collettivi possono utilizzare solo la terra assegnata loro come benefici in natura a proprio vantaggio. esigenze domestiche. Questo diritto d'uso non può essere oggetto di transazione. Può essere esercitato solo dal beneficiario e dal membri della sua famiglia che vivono con lui".

(2) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, pag. 1253)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Le costruzioni costruite dall'utente sul terreno assegnatogli, gli impianti ivi stabiliti sono di proprietà di l'utente; è lo stesso con i prodotti di questa terra".

(3) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, pag. 1257)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Le spese derivanti dall'utilizzo del terreno assegnato, sono a carico dell'utente" .

(4) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, p.1257)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Salvo disposizione contraria della legge, il trasferimento del diritto d'uso nonché la locazione dei terreni assegnati sono nulli. effetto.

Tuttavia, al fine di garantire l'alloggio dei cittadini, il trasferimento di una casa costruita sulla terra o ad un altro membro del collettivo, o per successione, comporta a titolo gratuito la devoluzione del diritto d'uso al nuovo proprietario".

(5) Abrogato dalla legge 8 dicembre 1987, n. 87-19 (GU n. 50, p.1253)

Redatto con ordinanza n°75-58 del 26 settembre 1975 come segue:

"- Il diritto d'uso di cui agli articoli 862, 863 e 864 può essere revocato dall'ente concedente, quando l'utente, a sua propria colpa e durevolmente, non esercita il suo diritto, o lo trasferisce ad un altro senza autorizzazione o contravviene ad un altro in conformità agli obblighi relativi all'uso, nonostante l'avvertimento ad esso rivolto in merito.

In caso di revoca o cessazione del diritto d'uso, le costruzioni edificate sul terreno, nonché la coltura in piedi e la frutti pendenti, sono trasferiti, a titolo oneroso, all'ente concedente o al nuovo beneficiario dell'uso del Terra ; l'ex utilizzatore o i suoi eredi hanno il diritto di sottrarre loro altri beni".

143

Capitolo II

SERVITUDENZE

Arte. 867. - La servitù è un diritto che limita il godimento di una terra a vantaggio di un altro fondo appartenente ad altro proprietario. Può essere incorporato in un dominio statale nella misura in cui non è incompatibile con l'uso cui è destinato questo fondo.

Arte. 868. - Il diritto di servitù deriva dalla situazione materiale dei locali o si acquista con atto legale o per eredità.

Tuttavia, solo servitù visibili, compreso il diritto di accesso.

Arte. 869. - Le servitù **visibili** possono essere costituite anche in virtù della destinazione del padre di famiglia.

C'è una destinazione per il padre di famiglia quando è provato, con qualsiasi mezzo di prova, che il proprietario del due fondi distinti, stabiliscono tra loro un segno apparente creando così un rapporto di subordinazione di tali da indicare l'esistenza di una servitù qualora i due fondi appartenessero a proprietari diversi.

In questo caso, se i due fondi passano nelle mani di proprietari diversi senza modifica del loro Stato, la servitù si considera costituita attivamente e passivamente a vantaggio e a carico dei due fondi, salvo espressa clausola contraria.

Arte. 870. - Salvo patto contrario, la stipulazione di talune restrizioni al diritto di proprietario del terreno per erigervi liberamente costruzioni, come il divieto di costruire sopra di una certa altezza o oltre una determinata area, crea servitù che gravano sui fondi a beneficio dei fondi vicini nel cui interesse sono state imposte queste restrizioni. Qualsiasi violazione di questi restrizioni possono dar luogo a un risarcimento in natura. Tuttavia, la condanna può essere ridotta a risarcimento del danno, se il giudice ritiene preferibile tale modalità di risarcimento.

Arte. 871. - Le servitù sono soggette alle norme stabilite nel loro titolo di costituzione agli usi luoghi e le seguenti disposizioni.

Arte. 872. - Il proprietario del terreno dominante ha il diritto di intraprendere i lavori necessari per usare il suo diritto di servitù e mantenerlo; deve almeno esercitare questo diritto

dannoso per il fondo di servizio.

I nuovi bisogni della terra dominante non possono portare ad alcun aggravamento della servitù.

Arte. 873. - Il proprietario del terreno che serve non è tenuto a fare lavori a beneficio del terreno dominante, salvo che si tratti di opere accessorie richieste dal normale esercizio della servitù, salvo disposizione contraria.

144

Arte. 874. - Le spese dei lavori necessari per l'esercizio e la conservazione della servitù, sono a la responsabilità del proprietario della terra dominante, salvo diversa disposizione.

Se il proprietario del fondo di servizio è responsabile di eseguire questi lavori a sue spese, ha comunque il diritto di liberarsi di tale onere abbandonando il fondo che spetta, in tutto o in parte, al proprietario del sfondo dominante.

Qualora i lavori vadano a vantaggio anche del proprietario del terreno servito, le spese di manutenzione sono a carico di ad entrambe le parti in proporzione al profitto di ciascuna di esse.

Arte. 875. - Il proprietario della terra servile non può fare nulla che possa ridurre l'uso del schiavitù o renderlo più scomodo. In particolare, non può modificare lo stato attuale dei locali, né sostituire il luogo originariamente destinato all'uso della servitù con un altro. Tuttavia, se il luogo originariamente designato diviene tale da comportare un aggravamento dell'onere della servitù o tale che la servitù costituisce un ostacolo alla realizzazione di migliorie nel suolo servile, il proprietario di questo terreno può chiedere che la servitù sia trasportata in un'altra parte del terreno o su altri fondi di sua proprietà o di un terzo con il consenso di quest'ultimo, purché l'uso della servitù nella nuova posizione è conveniente per il proprietario del terreno dominante quanto lui era nella posizione precedente.

Arte. 876. - Se la terra dominante è divisa, la servitù rimane in favore di ogni particella, purché che gli oneri del fondo di servizio non sono aggravati.

Tuttavia, se la servitù di fatto avvantaggia solo uno dei lotti, il proprietario del terreno che serve può chiederne l'estinzione in relazione agli altri lotti.

Arte. 877. - Se il terreno servente viene diviso, la servitù continua ad gravare su ogni parcella.

Tuttavia, se la servitù non è esercitata e può di fatto essere esercitata su determinati lotti, il proprietario di ciascuno di essi può chiederne l'estinzione per quanto riguarda il pacco che gli appartiene.

Arte. 878. - I diritti di servitù si estinguono per la scadenza del termine determinato, per la perdita totale del fondo servente ovvero l'unione del fondo servente e del terreno dominante in capo allo stesso proprietario; tuttavia, la servitù rinasce se termina la riunione dei due fondi.

Arte. 879. - Le servitù si estinguono per inutilizzo per dieci (10) anni; se la servitù è stabilita a beneficio di un bene ereditario di una comunità familiare, si estingue per inutilizzo per trenta tre (33) anni. Le modalità di esercizio del diritto di servitù possono essere modificate da prescrizioni quali anche la schiavitù.

L'esercizio della servitù da parte di uno dei comproprietari indivisi del terreno dominante interrompe il prescrizione a beneficio di altri comproprietari; parimenti, la sospensione della prescrizione in favore di uno di questi comproprietari la sospende a beneficio degli altri.

145

Arte. 880. - La servitù cessa se lo stato di cose cambia in modo da non poter più essere utilizzata. diritto.

Rinasce se le cose vengono ripristinate in un modo che possiamo usare, a meno che non si estingua per mancato utilizzo.

Arte. 881. - Il proprietario del terreno servitore può liberarsi in tutto o in parte dal servitù se ha perso ogni utilità per la terra dominante o se conserva una sola utilità ridotto in misura sproporzionata rispetto agli oneri gravanti sul fondo di servizio.

LIBRO IV

ACCESSORIO DIRITTI REALI O TITOLI REALI

TITOLO I

DEL MUTUO

Arte. 882. - Il contratto ipotecario è il contratto con il quale il creditore acquista su un bene immobile assegnato al pagamento del suo debito, un diritto reale che gli consente di essere rimborsato di preferenza a creditori inferiori di rango, sul prezzo di questo edificio in qualunque mano passa.

capitolo i

DELLA COSTITUZIONE DEL MUTUO

Arte. 883. - L'ipoteca non può essere costituita che in forza di un atto pubblico, di una sentenza o della legge.

Salvo patto contrario, le spese dell'atto sono a carico del concedente.

Arte. 884. - Il concedente può essere il debitore stesso o un terzo che concede l'ipoteca in l'interesse del debitore.

In entrambi i casi, il concedente deve essere il proprietario dell'immobile da ipotecare e capace di alienarlo.

Arte. 885. - Resta valida, a beneficio del creditore ipotecario, l'ipotesi concessa da a proprietario il cui titolo di proprietà è stato risolto, risolto o abolito per qualsiasi altra causa, se lo è accertato che il creditore ipotecario era in buona fede al momento dell'atto ipotecario.

Arte. 886. - Salvo disposizione contraria, l'ipoteca può essere costituita solo su beni immobili.

L'immobile ipotecato deve essere sul mercato e suscettibile di essere venduto all'asta pubblico. Inoltre, l'immobile da ipotecare deve essere specificamente designato in modo preciso, sia per la sua natura che in relazione alla sua situazione. La designazione deve, a pena di nullità l'ipoteca sia iscritta o nell'atto costitutivo stesso, o in un successivo atto autentico.

146

Arte. 887. - Salvo patto contrario e fatto salvo il privilegio previsto dall'articolo 997, allegato alle somme dovute ad appaltatori e architetti, l'ipoteca si estende agli accessori dell'immobile ipotetici che sono considerati immobili, in particolare, alle servitù, agli immobili per destinazione, e tutti i miglioramenti e le costruzioni che avvantaggiano il proprietario.

Arte. 888. - Dalla trascrizione del mandato immobiliare, equivalente a sequestro di beni immobili, il reddito e reddito dell'immobile ipotecato, sono immobilizzati e distribuiti allo stesso modo del prezzo di l'immobile.

Arte. 889. - Il proprietario di fabbricati edificati su terreni altrui può mutuo. In questo caso, il creditore ipotecario ha un diritto di prelazione sul prezzo delle costruzioni. demoliti, o sull'indennità corrisposta dal proprietario del terreno, se quest'ultimo mantiene i fabbricati secondo le regole di adesione.

Arte. 890. - L'ipoteca concessa da tutti i comproprietari su un immobile indiviso, conserva il suo effetto qualunque sia l'esito successivo della partizione o dell'asta. Se uno dei comproprietari concede un'ipoteca sulla sua quota indivisa o su una quota frazionata dell'immobile, e che a seguito del quote i beni ipotecati non gli sono attribuiti, l'ipoteca è trasportata, con il suo rango, sul beni a lui attribuiti nei limiti del valore del bene precedentemente ipotecato. Questi beni sono determinato dall'ordine di marcia. Il creditore è vincolato, entro novanta 90 giorni dalla notifica fattagli da qualsiasi interessato, dalla pubblicazione della condivisione, per richiedere a nuova iscrizione indicante i beni sui quali viene trasportata l'ipoteca. Anche il mutuo trasportato, non deve arrecare alcun danno, né ad un'ipoteca già concessa da tutti comproprietari, o il privilegio del co-azionista.

Arte. 891 - Un mutuo può essere creato per garantire un condizionale, futuro, possibile, l'apertura di un credito o l'apertura di un conto corrente, a condizione che l'importo del credito garanzia, o il massimo che potrebbe raggiungere, è determinato nell'atto costitutivo.

Arte. 892 - Salvo disposizione o patto contrario, ogni frazione del fabbricato o i fabbricati ipotecati rispondono della totalità del debito e ogni porzione del debito è garantita dal intero stabile o fabbricati ipotecati.

Arte. 893 - Salvo disposizione contraria di legge, l'ipoteca è inseparabile dal credito garanzie; dipende da questa affermazione quanto alla sua validità ed estinzione.

Se il concedente dell'ipoteca è persona diversa dal debitore, può avvalersi anche di eccezioni ad esso personali, quelle che possono appartenere personalmente al debitore, nonostante la rinuncia di quest'ultima.

147

Capitolo II

GLI EFFETTI DEL MUTUO

Sezione I

EFFETTI TRA LE PARTI

1 - Per quanto riguarda il costituente.

Arte. 894. - Il concedente può disporre dell'immobile ipotecato; tuttavia, l'atto di disposizione non non pregiudica il diritto del creditore ipotecario.

Arte. 895. - Il concedente dell'ipoteca può compiere tutti gli atti di amministrazione, con riguardo a l'immobile ipotecato, e riscuotono il ricavato fino al momento dell'immobilizzazione.

Arte. 896. - Il contratto di locazione stipulato dal concedente dell'ipoteca non è opponibile al creditore ipoteca solo se ha acquisito una certa data antecedente alla pubblicazione del comando immobiliare. il locazione non avente data certa prima di questa pubblicazione o conclusa successivamente, senza anticipazione del prezzo,

è opponibile al creditore ipotecario solo se considerato atto di buona amministrazione.

Se la durata del contratto di locazione concluso prima della pubblicazione del provvedimento immobiliare supera i nove (9) anni, il

il contratto di locazione è opponibile al creditore ipotecario solo per nove (9) anni, a meno che non sia stato pubblicato prima iscrizione del mutuo.

Arte. 897. - La ricezione e la cessione dell'affitto anticipato, effettuato per un periodo non superiore a tre (3) anni, sono opponibili al creditore ipotecario solo se hanno una certa data anteriore al trascrizione del comando immobiliare.

Se il discarico o la cessione sono effettuati per un periodo superiore a tre (3) anni, non lo sono opponibili al creditore ipotecario solo se pubblicati prima dell'iscrizione dell'ipoteca; Per

In assenza di tale pubblicazione, la durata è ridotta a tre (3) anni, salvo quanto previsto dal comma precedente.

Arte. 898. - Il concedente dell'ipoteca ne garantisce l'efficacia. Il creditore può opporsi a qualsiasi atto e rilevare qualsiasi omissione che possa ridurne notevolmente la sicurezza, e, in caso emergenza, adottare tutte le misure cautelari necessarie, a spese del concedente ipotecario.

Arte. 899. - Se, per colpa del concedente dell'ipoteca, l'immobile ipotecario subisce una perdita o deterioramento, il creditore ipotecario può, a sua scelta, richiedere garanzie sufficienti o esigere la pagamento immediato del suo debito.

Se la perdita o il deterioramento è dovuto a causa non imputabile al debitore, e il

il creditore non accetta di lasciare il suo debito non garantito, il debitore ha la scelta di fornire una garanzia sufficiente, o per estinguere il debito prima della scadenza.

148

In ogni caso, se gli atti compiuti possono comportare la perdita o il deterioramento di il bene ipotecato o per renderlo insufficiente per la garanzia del credito, il creditore ipotecario può chiedere al giudice di porre fine a tali atti e di disporre le misure necessarie per evitare il Peccato.

Arte. 900. - In caso di perdita o deterioramento del bene ipotecato per qualsiasi causa o, l'ipoteca è trasferita, con il suo rango, sul credito risultante dal danno o deterioramento come l'importo del risarcimento del danno, l'indennizzo assicurativo o espropriazione per pubblica utilità.

2 - Per quanto riguarda il creditore ipotecario.

Arte. 901. - Se il concedente dell'ipoteca è persona diversa dal debitore, solo il bene ipotecato con esclusione di altri beni, può essere citato in giudizio; e, in assenza di patto contrario, è non ha il vantaggio della discussione.

Arte. 902. - Il creditore può, dopo aver ordinato il debitore, procedere nei termini e seguenti le forme previste dal codice di procedura civile, per l'esproprio e la vendita dell'immobile mutuo.

Se il concedente dell'ipoteca è una persona diversa dal debitore, può evitare le azioni legali da abbandonare il bene ipotecato, secondo le forme e le regole prescritte per l'abbandono da parte del titolare di terza parte.

Arte. 903. - Qualsiasi patto, anche successivo alla costituzione dell'ipoteca, che autorizza il creditore, in caso di mancato pagamento alla scadenza, ad appropriarsi del bene ipotecato ad un prezzo determinato, qualunque sia il prezzo, o di venderlo senza osservare le formalità previste dalla legge. Tuttavia, può essere convenuto, dopo la scadenza del debito o uno dei suoi termini, che il debitore cede il bene ipotecato al creditore in pagamento del debito.

Sezione II

EFFETTI SU TERZI

Arte. 904. - La legge ipotecaria è opponibile ai terzi solo se l'atto o la sentenza che stabiliscono l'ipoteca, è stata iscritta prima che i terzi acquisissero diritti reali sull'immobile, e senza pregiudizio concordati fallimentari stabiliti.

Il trasferimento di un diritto garantito dalla registrazione, surroga legale o contrattuale a questo diritto e la cessione del grado ipotecario in favore di altro creditore, sono opponibili ai terzi solo dopo aver

è oggetto di una menzione a margine dell'iscrizione originale.

149

Arte. 905. - Registrazione, rinnovo, cancellazione, cancellazione della cancellazione e gli effetti in allegato, sono regolati dalle disposizioni della legge che regola il registro fondiario.

Arte. 906. - Salvo patto contrario, le spese di iscrizione, rinnovo e storno sono a carico del concedente ipotecario.

Sezione III

DEL DIRITTO DI PREFERENZA E DEL DIRITTO DI SUITE

Arte. 907. - I creditori ipotecari saranno pagati prima dei creditori chirografari, sul prezzo dell'edificio, o sul credito che lo ha sostituito, nell'ordine del loro grado di iscrizione, anche se sono stati registrati lo stesso giorno.

Arte. 908. - L'ipoteca ha la precedenza dal giorno della sua iscrizione anche quando si tratta di un debito condizionale, futuro o eventuale.

Arte. 909. - L'iscrizione dell'ipoteca serve a collocare implicitamente nello stesso grado, le spese dell'atto di iscrizione e di rinnovo.

L'annuncio del comando immobiliare da parte di uno dei creditori avvantaggia tutti gli altri.

Arte. 910. - Il creditore ipotecario può, nei limiti del suo credito garantito, cedere il suo grado a profitto di altro creditore iscritto nello stesso stabile. Le eccezioni opponibili al cedente, l'esclusione di quelle relative all'estinzione del suo credito, quando l'estinzione è successiva alla cessione, possono essere opposti agli assegnatari.

Arte. 911. - Il creditore ipotecario può, alla scadenza del debito, perseguire l'espropriazione di immobile ipotecato nei confronti del terzo detentore, a meno che quest'ultimo non preferisca saldare il debito, eliminare l'ipoteca o abbandonare l'edificio.

È considerato terzo titolare chiunque, senza essere personalmente responsabile del debito garantito, acquista con qualsiasi mezzo la proprietà del bene ipotecato o altro diritto reale suscettibile di ipoteca.

Arte. 912. - Il terzo portatore può, alla scadenza del debito garantito dall'ipoteca e fino a l'aggiudicazione, pagare il debito e i suoi accessori comprese le spese processuali dalla citazione. In questo caso, ha un ricorso, per tutto quello che ha pagato, contro il debitore e contro il precedente proprietario della costruzione. Può altresì essere surrogato al creditore rimborsato in tutti i suoi diritti, ad eccezione di quelli relativi a garanzie prestate da soggetto diverso dal debitore.

150

Arte. 913. - Il terzo titolare deve mantenere la registrazione in cui è surrogato al creditore e il rinnovare, se necessario, fino alla cancellazione delle iscrizioni esistenti al momento della pubblicazione del suo titolo acquisizione.

Arte. 914. - Se, a seguito dell'acquisto dell'ipotetico immobile, il terzo intestatario è debitore di una somma immediatamente esigibile e sufficiente a rimborsare tutti i creditori iscritti su questo edificio, ciascuno di questi creditori può obbligarlo al pagamento a condizione che il suo titolo di proprietà abbia stato pubblicato.

Se il debito del terzo portatore non è dovuto, o se è inferiore o diverso da quanto dovuto creditori, questi ultimi possono anche pretendere di comune accordo dal terzo titolare la pagamento, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, secondo le modalità e la durata dell'obbligazione.

In entrambi i casi, il terzo titolare non può sottrarsi al pagamento ai creditori rinunciando l'immobile ; ma, effettuato il pagamento, l'immobile si considera libero da ogni ipoteca, e il il terzo titolare ha il diritto di chiedere la cancellazione delle registrazioni.

Arte. 915. - Il terzo titolare che ha pubblicato il suo atto di proprietà può epurare l'edificio da qualsiasi ipoteca iscritta prima della pubblicazione del titolo.

Può esercitare questa opzione anche prima che i creditori ipotecari abbiano prestato servizio ordine al creditore o aver emesso un atto di citazione nei confronti del terzo titolare fino al deposito del libro oneri.

Arte. 916. - Se il terzo titolare intende procedere all'epurazione, deve farlo nei confronti dei creditori iscritti, in i domicili da loro scelti nelle loro iscrizioni, significati comprendenti le seguenti affermazioni:

- estratto del suo titolo, contenente solo la natura e la data dell'atto, il nome e la designazione precisa del precedente proprietario, l'ubicazione e la designazione precisa dell'immobile e, in caso di vendita, il prezzo e, se del caso, gli oneri che ne fanno parte.
- data, volume e numero di pubblicazione del suo titolo.

- somma alla quale ha valutato l'immobile, anche quando si tratta di vendita. Questa somma non può essere inferiore al prezzo iniziale in caso di esproprio, né inferiore, in ogni caso, alla somma restante da pagare sul prezzo se si tratta di vendita. Se ogni parte dell'edificio è gravato da un'ipoteca speciale, deve fare la valutazione di ciascuna parte separatamente.

- tabella delle registrazioni effettuate prima della pubblicazione del titolo; questa tabella deve contenere la data di tali registrazioni, l'importo dei debiti iscritti e i nomi dei creditori.

Arte. 917. - Con lo stesso atto, il terzo titolare deve dichiarare di essere pronto a pagare i debiti iscritti fino a concorrenza dell'importo per il quale l'immobile è stimato, la sua offerta non deve essere fatta a denaro scoperto, ma consiste nel far sapere che è disposto a pagare una somma in contanti, indipendentemente dalla scadenza dei debiti registrati.

151

Arte. 918. - Spetta ad ogni creditore registrato e ad ogni fideiussore per un debito registrato, richiedere il vendita dell'immobile oggetto dell'epurazione, purché la richiesta sia presentata entro trenta (30) giorni dall'ultimo servizio. Questo ritardo è aumentato dai ritardi di distanza tra i domicilio reale del creditore e domicilio eletto, quest'ultimo non superiore a trenta (30) nuovi giorni.

Arte. 919. - La requisizione è fatta mediante notifica al terzo titolare e al precedente proprietario e firmata dal richiedente o dal suo rappresentante con delega speciale. Il richiedente deve depositare presso tesoro, una somma sufficiente a coprire le spese dell'asta, e non ha diritto a rimborso commissioni anticipate se non ha ottenuto un prezzo superiore a quello offerto dall'acquirente. L'omissione di uno dei tali condizioni comportano la nullità della richiesta.

Il richiedente non può recedere dalla richiesta senza il consenso di tutti i creditori registrati e di tutte le fideiussioni.

Arte. 920. - Quando è richiesta la vendita dell'immobile, le formalità prescritte espropriazione forzata, deve essere seguita. La vendita avviene per volere del richiedente o del terzo titolare. Il pm indica nelle locandine della vendita, la somma a cui viene valutato l'immobile. L'aggiudicatario è tenuto, oltre al pagamento del prezzo d'asta e delle spese di epurazione, alla restituzione al terzo titolare espropriato le spese del suo contratto, della sua pubblicazione e quelle delle comunicazioni.

Arte. 921. - Se la vendita dell'immobile non è richiesta entro il termine e secondo le forme prescritte, il la proprietà dell'immobile, svincolata da ogni iscrizione, resta definitivamente all'acquirente se ha pagato il somma alla quale ha valutato l'immobile maggiorato di un decimo, ai creditori in regola con ricevere o far consegnare tale somma all'erario.

Arte. 922. - L'abbandono del bene ipotecato si effettua con dichiarazione resa all'anagrafe del foro competente dal terzo titolare che deve chiederne menzione a margine della pubblicazione del comando immobiliare e che deve, entro cinque (5) giorni dalla sua data, informare il creditore perseguire.

La parte più diligente può chiedere al giudice del procedimento sommario la nomina di un curatore fallimentare da cui sarà diretto il procedimento di esproprio. Il terzo titolare, se richiesto, sarà nominato tenuto prigioniero.

Arte. 923. - Se il terzo titolare non sceglie né per il pagamento dei debiti registrati, né per l'epurazione, né per l'abbandono dell'immobile, il creditore ipotecario non può procedere nei suoi confronti espropriazione, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, solo dopo aver fatto citazione a pagare il debito insoluto o ad abbandonare l'edificio. Questa convocazione viene notificata dopo il significato del comando immobiliare, sia contemporaneamente ad esso.

152

Arte. 924. - Il terzo titolare che ha pubblicato il titolo di acquisizione e che non è stato parte in giudizio in cui una sentenza ha pronunciato la sentenza del debitore a pagare il debito, può se il la condanna è dopo la pubblicazione, opporsi a tutte le eccezioni che possono essere state sollevate dal debitore.

Egli può altresì, in ogni caso, opporsi alle eccezioni che spettano al debitore dopo il convinzione.

Arte. 925. - Il terzo detentore può partecipare all'asta, purché non offra un prezzo meno dell'importo che deve ancora sul prezzo della proprietà in vendita.

Arte. 926. - Se il bene ipotecato viene espropriato, anche dopo l'epurazione o abbandono, e che il terzo titolare stesso ne faccia il successo, si suppone che sia il proprietario in virtù del suo primo titolo di acquisizione. L'edificio è epurato da ogni iscrizione se ha pagato il prezzo di

l'asta o se l'ha registrata.

Arte. 927. - Se, nei casi precedenti, diviene aggiudicatario una persona diversa dal terzo titolare del fabbricato, trae il suo diritto, in forza della sentenza di aggiudicazione, dal terzo titolare.

Arte. 928. - Se il prezzo al quale l'immobile viene messo all'asta supera l'importo dovuto ai creditori registrati, l'eccedenza appartiene al terzo titolare, i suoi creditori ipotecari possono essere pagati da questo eccedenza.

Arte. 929. - Le servitù e gli altri diritti reali che il terzo titolare aveva sull'immobile, prima di lui non acquisisce la proprietà, rinasce a suo beneficio.

Arte. 930. - Il terzo portatore è tenuto a restituire i frutti dell'atto di citazione o abbandono. Se il procedimento avviato è stato abbandonato per tre (3) anni, non restituisce i frutti solo da una nuova convocazione.

Arte. 931. - Il terzo titolare ha, nei confronti del precedente proprietario, azione di garanzia e ciò, in nella misura in cui è aperto un ricorso a favore dell'acquirente a titolo oneroso o gratuito, contro il suo autore.

Egli può altresì rivalersi sul debitore per tutte le somme pagate a qualsiasi titolo, diverse da al di là di quanto dovuto in base al contratto di acquisizione. È surrogato nei diritti dei creditori da a lui rimborsati, in particolare nelle garanzie prestate dal debitore, ad esclusione di quelle fornite da a Terzo.

Arte. 932. - Il terzo titolare è personalmente responsabile nei confronti dei creditori del danno causato all'edificio per sua colpa.

153

Capitolo III

L'ESTINZIONE DEL MUTUO

Arte. 933. - L'ipoteca si estingue con l'estinzione del credito garantito; rinasce con il debito se viene meno la causa dell'estinzione e ciò, fatti salvi i diritti che un terzo in buona fede avrebbe acquisito in l'intervallo.

Arte. 934. - **Compiute** le formalità dell'epurazione, l'ipoteca è definitiva estinto, anche se la proprietà del terzo titolare che ha effettuato l'epurazione scompare per alcuni causare qualunque cosa.

Arte. 935. - Salvo patto espresso, la vendita di un ipotetico immobile non comporta la trasferimento del debito all'acquirente.

Se il venditore e l'acquirente convengono di cedere il debito e se l'atto di vendita viene trascritto, il creditore deve, previa notifica per vie legali, ratificare o rifiutare l'incarico entro un termine non non superiore a sei (6) mesi. Se rimane in silenzio fino alla scadenza del termine, questo silenzio vale la ratifica.

Arte. 936. - A seguito dell'aggiudicazione del bene ipotecato mediante espropriazione forzata, sia nei confronti del proprietario, del terzo detentore o del curatore cui è spettato l'edificio abbandonato versato, le ipoteche gravanti su questo fabbricato si estinguono con il deposito del prezzo d'asta o mediante pagamento a creditori registrati che siano in buone condizioni per ricevere i loro crediti su quel prezzo.

TITOLO II

DEL DIRITTO DI CESSIONE

capitolo I

DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI CESSIONE

Arte. 937. - Ogni creditore munito di sentenza esecutiva avendo statuito nel merito e condannando il debitore di un determinato servizio, può ottenere, a garanzia della sua pretesa di capitale e spese, un diritto stanziamento ipotecario sugli immobili del suo debitore.

Non può più, dopo la morte del suo debitore, assumere un incarico sugli immobili della successione.

Arte. 938. - Il diritto di cessione non può essere ottenuto in virtù di una sentenza resa da un tribunale straniero o un lodo arbitrale solo quando sono esecutivi.

Arte. 939. - Il diritto di cessione può essere ottenuto in virtù di una sentenza che registra a transazione o accordo tra le parti.

154

Arte. 940. - Il diritto di cessione può essere ottenuto solo su uno o più immobili determinati appartenente al debitore al momento della registrazione di tale diritto e passibile di vendita all'asta pubblico.

Arte. 941. - Il creditore che vuole ottenere un diritto di assegnazione sugli immobili del suo debitore,

presenta istanza al presidente del tribunale nella cui competenza si trovano gli immobili sui quali egli intende esercitare tale diritto.

Una copia autentica della sentenza o un certificato della cancelleria comprendente il dispositivo della sentenza, deve essere allegata alla presente richiesta che deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- il cognome, i nomi, la professione e il domicilio reale del creditore con l'elezione di domicilio nel città dove ha sede il tribunale,
- il cognome, i nomi, la professione e il domicilio del debitore,
- la data della sentenza e l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata,
- l'importo del debito. Se il credito di cui alla sentenza non è liquido, il presidente della giudice può liquidarlo provvisoriamente e fissa la cifra per la quale può essere esercitato il diritto di cessione consentito,
- l'esatta e precisa designazione degli edifici in base alla loro ubicazione, con documenti che ne stabiliscono la valore.

Arte. 942. - Il presidente del tribunale pone l'ordinanza in calce alla domanda.

Nell'autorizzare l'assegnazione, deve tener conto dell'importo del credito e del valore degli edifici designati e, se necessario, limitare l'assegnazione a una parte di questi fabbricati o frazione di fabbricato, qualora ritenga che tale frazione sia sufficiente ad assicurare la pagamento del debito principale e degli oneri dovuti ai creditori.

L'ordinanza che autorizza la cessione è esecutiva per provvedimento, fatti salvi tutti i rimedi giurisdizionali.

Arte. 943. - Lo stesso giorno in cui viene **emanato** il provvedimento che autorizza la cessione, il registro deve notificarlo al debitore.

Arte. 944. - Il debitore può impugnare l'ordinanza che autorizza la cessione davanti al giudice che l'ha restituita, decidendo in rito abbreviato.

Deve essere fatta menzione a margine della registrazione di qualsiasi ordinanza o sentenza di annullamento l'ordinanza che ha autorizzato l'affidamento.

Arte. 945. - Se, sin dall'inizio, a seguito del ricorso proposto dal debitore, il presidente del tribunale respinge su richiesta del creditore richiedente la cessione, quest'ultimo può ricorrere al giudice.

Capitolo II

EFFETTO, RIDUZIONE ED ESTINZIONE DEL DIRITTO DI CESSIONE

Arte. 946. - Ogni interessato può chiedere la riduzione dell'incarico in misura adeguata, se il valore dei fabbricati gravati da tale diritto è superiore a quello sufficiente a garantire il debito.

La riduzione avviene o limitando l'assegnazione a parte dell'edificio o edifici cui si applica, o trasportando il diritto in un altro edificio che offra sufficiente sicurezza.

Sono dovute le spese necessarie per effettuare la riduzione, anche fatta con il consenso del creditore. carico di chi lo ha richiesto.

Arte. 947. - Il creditore beneficiario di una cessione ha gli stessi diritti del creditore ipoteca, e il diritto di cessione è regolato dalle stesse disposizioni della legge ipotecaria in particolare per quanto riguarda la registrazione, il rinnovo, la cancellazione e l'indivisibilità del diritto, i suoi effetti e la sua cessazione, fatte salve eventuali disposizioni particolari.

TITOLO III

DEL PEGNO

capitolo I

ELEMENTI DEL PEGNO

Arte. 948. - Il pegno è un contratto con il quale una persona si obbliga, a garanzia della propria debito o di un terzo, da rimettere al creditore, o a un terzo scelto dalle parti, un oggetto sul quale costituisce a vantaggio del creditore un diritto reale in virtù del quale quest'ultimo può conservare l'oggetto fino al pagamento del suo credito e può essere pagato dal prezzo di questo oggetto, in qualunque mano egli va, di preferenza, ai creditori chirografari e ai creditori di grado inferiore.

Arte. 949. - Può essere costituito in pegno solo come bene mobile o immobile suscettibile di essere venduto separatamente all'asta pubblica.

Arte. 950. - Le disposizioni degli articoli 891, 893 e 904 relative a il mutuo.

Capitolo II

EFFETTI DELL'IMPEGNO

Sezione I

TRA LE PARTI

1 - Obblighi delponente del pegno.

Arte. 951. - Il concedente del pegno è tenuto a consegnare l'oggetto al creditore o a un terzo scelto dalle parti a tal fine.

L'obbligo di consegnare la garanzia è disciplinato dalle disposizioni applicabili all'obbligazione consegnare la cosa venduta.

Arte. 952. - Se l'oggetto del pegno torna nelle mani del concedente, il pegno si estingue salvo che il creditore pignoratizio dimostri che tale restituzione è avvenuta per un motivo diverso da quello di l'estinzione della garanzia. Il tutto fatti salvi i diritti di terzi.

Arte. 953. - Costituente del pegno è il garante del pegno e della sua efficacia. Lui non può non fare nulla che riduca il valore dell'oggetto o impedisca al creditore di esercitare i suoi diritti derivanti dal pegno. Il creditore pignoratizio può, in caso di emergenza, assumere a spese del concedente tutte le misure precauzionali necessarie.

Arte. 954. - La perdita o il deterioramento dell'oggetto in pegno è a carico del concedente quando sono dovuti per sua colpa o per un caso di forza maggiore.

Le disposizioni degli articoli 899 e 900 relative alla perdita o deterioramento del bene ipotecato e trasferimento del diritto del creditore al debito che sostituisce il cosa ipotecata.

2 - Obbligo del creditore pignoratizio.

Arte. 955. - Il creditore pignoratizio deve assicurare la conservazione del bene affidatogli e portare ad esso tutte le cure di un buon padre di famiglia. È responsabile della sua perdita o deterioramento, a meno che non possa provare che sono dovuti a causa a lui non imputabile.

Arte. 956. - Il creditore pignoratizio non deve trarre alcun profitto gratuito dall'oggetto del pegno. Deve, se non diversamente stipulato, farlo produrre tutti i frutti di cui è suscettibile.

157

Il reddito netto che riceve da esso e il valore del suo utilizzo saranno addebitati alla somma garantita, anche se non ancora scaduto. L'addebito è costituito prima delle spese sostenute per la conservazione e la distribuzione di l'oggetto, poi sui costi ed infine sul capitale del debito.

Arte. 957. - Se le parti non hanno fissato una data per la scadenza del debito garantito, il creditore può esigere il pagamento del suo credito diverso da un prelievo sul frutto, salvo il diritto che il debitore possa saldare il suo debito in qualsiasi momento lo ritenga utile.

Arte. 958. - Il creditore pignoratizio ha l'amministrazione della cosa, e deve avere tutta la cura di un bene padre di famiglia.

Non può, senza il consenso del garante, modificare la modalità di funzionamento della garanzia. cosa. Egli è tenuto ad avvertire immediatamente il concedente di ogni fatto che richieda il suo intervento. In caso di abuso di tale diritto, cattiva amministrazione o colpa grave da parte del creditore, il il concedente del pegno ha il diritto di chiedere che la cosa sia posta in sequestro o di far valere la sua restituzione contro pagamento del debito.

Arte. 959. - Il creditore pignoratizio deve, dopo aver riscosso tutto il suo debito, i suoi accessori, le spese e riparazioni, restituire l'oggetto del pegno al concedente.

Arte. 960. - Le disposizioni dell'articolo 901, relative al responsabilità del concedente ipotecario che non è debitore, nonché le disposizioni del l'articolo 903 relativo al patto commissario e alla clausola di parée.

Sezione II

NEL RISPETTO DEI TERZI

Arte. 961. - Affinché il pegno sia opponibile ai terzi, il bene costituito in pegno deve essere nelle mani del creditore o del terzo scelto dai contraenti.

La garanzia può garantire più debiti.

Arte. 962. - Il pegno conferisce al creditore pignoratizio il diritto di trattenere la cosa contro il tutto, fatti salvi i diritti di terzi regolarmente mantenuti.

Se il creditore è espropriato della cosa contro la sua volontà o a sua insaputa, ha diritto alla restituzione nei confronti del terzo, secondo le disposizioni in materia di possesso.

Arte. 963. - Il pegno garantisce non solo il capitale del debito, ma anche al stesso grado:

- le spese necessarie sostenute per la conservazione dell'oggetto;
- riparazione di danni derivanti da vizi della cosa;
- le spese dell'atto costitutivo del debito e quelle del pegno e della sua registrazione, se applicabile;
- i costi sostenuti per la realizzazione del pegno.

Capitolo III

DELL'ESTINZIONE DEL PEGNO

Arte. 964. - Il diritto di pegno si estingue con l'estinzione del debito garantito; è rinato con il far valere se la causa di estinzione viene meno e ciò, fatti salvi i diritti che un terzo in buona fede avrebbe regolarmente acquisita nel frattempo.

Arte. 965. - Il diritto di pegno si estingue anche per una delle seguenti cause:

- rinuncia a tale diritto da parte del creditore pignoratizio. La rinuncia può derivare tacitamente dal fatto che il creditore rinuncia volontariamente all'obbligazione o a ciò che senza riserve acconsente al suo alienazione. Tuttavia, se la cosa è gravata da un diritto stabilito a favore di un terzo, la rinuncia al creditore può essere opposta a questo terzo solo con il suo consenso.
- la combinazione del diritto di pegno con quello dei beni sul capo della stessa persona.
- la perdita dell'oggetto o l'estinzione del diritto dato in garanzia.

Capitolo IV

IMPEGNO IMMOBILIARE

Arte. 966. - Affinché il pegno immobiliare sia opponibile ai terzi è necessaria, oltre alla consegna di l'edificio al creditore, che l'atto di anticresi sia registrato. Lo stesso vale per questa registrazione. disposizioni che regolano l'iscrizione dell'ipoteca.

Arte. 967. - Il creditore pignoratizio può dare in locazione l'immobile al concedente, e l'anticresi non non meno opponibile a terzi. Se il contratto di locazione è stipulato nell'atto costitutivo, esso deve essere disposto in l'iscrizione stessa dell'anticresi; ma se il contratto di locazione è concluso successivamente, se ne deve fare menzione in margine di questa iscrizione. La menzione non è necessaria se il contratto di locazione viene rinnovato tacitamente.

Arte. 968. - Il creditore pignoratizio deve provvedere alla manutenzione dell'immobile impegnato, alle spese necessarie per la sua conservazione, nonché per imposte e oneri annuali, salvo l'addebito dell'importo di questi spese sul frutto o da rimborsare, al suo rango, sul prezzo dell'immobile. Può sempre essere assolvere a questi obblighi rinunciando al suo diritto all'anticresi.

Capitolo V

DEL PEGNO

Arte. 969. - Oltre alla consegna al creditore dei beni mobili costituiti in pegno, affinché il pegno sia opponibile terzo, che sia fatto per iscritto indicando sufficientemente l'importo del debito garantito e il commesso e recante una certa data. Il grado del creditore pignoratizio è determinato da questa data certa.

Arte. 970. - Al pegno si applicano le norme relative agli effetti della detenzione di beni mobili. titoli materiali e al portatore.

In particolare, il creditore pignoratizio in buona fede può avvalersi del suo diritto di pegno, anche se il l'elettore non aveva alcuna qualità per disporre della cosa promessa. D'altra parte, qualsiasi possessore in buona fede può, anche dopo la costituzione del pegno, avvalersi del suo diritto acquisito sulla cosa data in pegno.

Arte. 971. - Se la cosa data in pegno minaccia di avvizzire, deteriorarsi o diminuire di valore, al punto che vi è motivo di temere che possa non essere più sufficiente per la sicurezza del creditore, e che il concedente non chiederne la restituzione mediante sostituzione di altra garanzia, il creditore o il concedente possono chiedere al giudice il permesso di venderlo all'asta pubblica, o al prezzo di mercato.

Il giudice, autorizzando la vendita, decide sul deposito del prezzo. In questo caso, il diritto del creditore è porta avanti questo prezzo.

Arte. 972. - Se si presenta un'occasione vantaggiosa per la vendita della cosa costituita in pegno, il concedente può, anche prima della scadenza del termine fissato per la realizzazione del pegno, chiedere al giudice di autorizzare il saldi. Il giudice, autorizzando la vendita, ne fissa le condizioni e decide sul deposito del prezzo.

Arte. 973. - In difetto di pagamento del debito, il creditore pignoratizio può chiedere l'autorizzazione al giudice vendere la cosa all'asta pubblica o al prezzo di mercato.

Può anche chiedere al giudice di autorizzarlo ad appropriarsi della cosa a pagamento del debito. fino all'importo massimo, secondo una stima degli esperti.

Arte. 974. - Le precedenti disposizioni si applicano in quanto non sono né incompatibili né con le leggi del commercio, né con quelle concernenti gli esercizi abilitati al prestito su pegno, né con leggi e regolamenti riguardanti casi specifici di costituzione in pegno.

Arte. 975. - La costituzione in pegno di un debito è opponibile al debitore solo dopo la notifica o l'accettazione prevista dall'articolo 241.

160

Tale pegno è opponibile ai terzi solo dopo la consegna del titolo costituito in pegno al creditore e si colloca al pari del data certa di notifica o di accettazione.

Arte. 976. - I titoli **nominativi** o **cambiari** possono essere costituiti in pegno dal mezzo di trasporto speciale prescritto dalla legge, purché si specifichi che questo trasporto è effettuato in pegno e senza necessità significato.

Arte. 977. - I debiti incedibili o inesigibili non possono essere costituiti in pegno.

Arte. 978. - Salvo patto contrario, il creditore pignoratizio ha diritto al recupero dei servizi periodici, a condizione che siano addebitati prima alle spese, poi al capitale del debito garantito.

Il creditore pignoratizio è tenuto a garantire la conservazione del debito costituito. Nella misura in cui ha il diritto di recuperare il debito senza l'assistenza del concedente deve provvedere al recupero a tempo debito e darne immediata comunicazione al concedente.

Arte. 979. - Il debitore del debito costituito può opporsi al creditore pignoratizio, sia le eccezioni relativi alla validità del credito garantito come quelli che gli appartengono nei confronti del proprio creditore, nella misura in cui, in caso di cessione, il debitore ceduto può opporre eccezioni al cessionario.

Arte. 980. - Se il credito garantito matura prima del credito garantito, il debitore non può pagare solo nelle mani del creditore pignoratizio e del creditore costituente. Ciascuna di quest'ultimo può esigere che il servizio sia depositato dal debitore e quindi il pegno sia trasportato a questo servizio registrato.

Il creditore pignoratizio e il creditore pignoratizio devono cooperare affinché, senza pregiudizio ai diritti del creditore pignoratizio, il servizio è fatto nell'uso più vantaggioso per il concedente, con costituzione in pegno immediata a favore del creditore pignoratizio.

Arte. 981. - Se il credito garantito e il credito garantito diventano esigibili, il creditore pignoratizio non rimborsato può recuperare il debito costituito fino a quanto dovuto, o chiedere che tale credito è venduto o ad esso attribuito ai sensi dell'articolo 970, comma 2.

161

TITOLO IV **PRIVILEGI**

capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Arte. 982. - Il privilegio è un diritto preferenziale concesso dalla legge a favore di un credito determinato in considerazione della sua qualità.

Nessuna pretesa può essere privilegiata se non in virtù di un testo giuridico.

Arte. 983. - Il grado del privilegio è determinato dalla legge; in assenza di una disposizione speciale determinando il rango di un privilegio, viene dopo i privilegi previsti da questo titolo.

Salvo disposizione contraria di legge, i crediti privilegiati di pari grado sono pagati da concorrenza.

Arte. 984. - I privilegi generali si applicano a tutti i beni del debitore, mobili o immobili.

I privilegi speciali vengono esercitati solo su determinati mobili o edifici specifici.

Arte. 985. - Il privilegio non è opponibile al possessore di un mobile, se in buona fede.

Ai sensi del presente articolo, il locatore di un immobile in relazione a mobili che arredano i locali locati e l'albergatore in relazione agli effetti depositati dai viaggiatori presso l'albergo.

Se il creditore ha giusto motivo di temere che i beni mobili gravati dal pegno stabilito in suo favore possano vengono dirottati, può chiedere che siano posti in amministrazione controllata.

Arte. 986. - Ai privilegi immobiliari si applicano, in particolare, le disposizioni che disciplinano l'ipoteca, purché non siano incompatibili con la natura di tali privilegi. In particolare, il disposizioni relative all'eliminazione, alla registrazione, agli effetti di tale registrazione, al suo rinnovo e il suo delisting.

Tuttavia, i privilegi generali, anche relativi a beni immobili, non sono soggetti a pubblicità.

e non hanno diritti di rivendita. Allo stesso modo, i privilegi immobiliari non sono soggetti a pubblicità. garantire le somme dovute alla tesoreria pubblica. Tutti questi privilegi sono prima di ogni altro privilegio immobiliare o ipotecario, indipendentemente dalla data di iscrizione. Tra loro, il privilegio che garantisce le somme dovute all'erario prevalgono sui privilegi generali.

Arte. 987. - Le disposizioni applicabili in caso di perdita o deterioramento del bene ipotecato, si applicano ai beni sottoposti a pegno.

162

Arte. 988. - Salvo disposizione contraria della legge, i privilegi si estinguono con le medesime modalità e seguendo le stesse regole dell'ipoteca e delle garanzie.

Capitolo II

PRIVILEGI VARI

Arte. 989. - Oltre ai privilegi stabiliti da disposizioni speciali, le pretese previste dall'art sono preferiti i seguenti elementi.

Sezione I

PRIVILEGI E PRIVILEGI GENERALI

SPECIALI MOBILI

Arte. 990. - Privilegio sul prezzo dei beni del debitore, spese legali sostenute per gli interessi comune a tutti i creditori per la conservazione e la realizzazione di tali beni.

Queste tasse sono pagate prima di tutti i debiti, anche privilegiati o ipotecari, compresi quelli creditori a vantaggio dei quali sono stati costituiti. Le spese sostenute per la realizzazione dei fondi, sono pagate prima di quelli della procedura di distribuzione.

Arte. 991. - Le somme dovute all'erario per imposte, dazi e altri diritti di qualsiasi natura, sono privilegiati alle condizioni previste dalle leggi e dai decreti che disciplinano tali materie.

Queste somme sono pagate sul prezzo delle merci vincolate in qualunque mano esse si trovino e passano prima qualsiasi altro debito, anche privilegiato o ipotecario, eccetto quello delle spese legali.

Arte. 992. - Le spese sostenute per la conservazione e le necessarie riparazioni dei beni mobili sono privilegiato sulla totalità di questa proprietà.

Questi costi sono pagati sul prezzo della garanzia e passano immediatamente dopo le spese legali e il somme dovute all'erario pubblico. Tra di loro, queste tasse sono pagate in ordine inverso rispetto alla loro data.

Arte. 993. - I seguenti crediti hanno privilegio su tutti i beni, mobili o immobili, del debitore:

- somme dovute a persone di servizio, impiegati, operai e tutti gli altri dipendenti per la loro salari e stipendi di qualsiasi natura negli ultimi dodici (12) mesi,
- le somme dovute per viveri e vestiario, fatte al debitore e alle persone che sono di sua responsabilità, negli ultimi sei (6) mesi,
- alimenti dovuti dal debitore ai membri della sua famiglia negli ultimi sei (6) mesi.

163

Questi debiti sono pagati subito dopo le spese legali, le somme dovute all'erario e spese di conservazione e riparazione. Tra di loro, sono pagati da Marc Le Franc.

Arte. 994. - Le somme dovute per sementi, fertilizzanti e altri materiali fertilizzanti e la disinfestazione e le somme dovute per lavori di coltivazione e raccolta, hanno, allo stesso grado, privilegio sul raccolto per la cui produzione sono stati utilizzati.

Queste somme sono pagate sul prezzo del raccolto subito dopo i debiti sottostanti menzionato.

Lo stesso vale per le somme dovute per gli attrezzi agricoli, che hanno, a parità di rango, privilegio su questi utensili.

Arte. 995. - Affitti e locazioni per due (2) anni o per l'intera durata del contratto di locazione se è meno di due (2) anni e tutto ciò che è dovuto al locatore in base al contratto di locazione, hanno pegno sui mobili pignorabile a garanzia dei locali e del raccolto ivi contenuti, che appartengono al locatario.

Tale privilegio si esercita anche se i mobili appartengono alla moglie del conduttore o a un terzo, purché questi non è provato che il locatore fosse a conoscenza, al momento dell'introduzione di questi mobili, dell'esistenza dei diritti di terzi su tali mobili, fatte salve le disposizioni in materia di mobili rubati o smarriti.

Il privilegio si esercita anche sui mobili e sui raccolti appartenenti al sublocatario, se il locatore aveva espressamente vietato il subaffitto. Se il subaffitto non è stato vietato, il privilegio non può essere esercitato solo fino a concorrenza dell'importo dovuto dal sublocatario al locatario, al momento della citazione fatta dal locatore.

Questi crediti privilegiati sono pagati sul prezzo dei beni vincolati dopo i crediti di cui sopra. menzionato, ad eccezione di quelli il cui privilegio non è opponibile al locatore in quanto lo è possessore in buona fede.

Se i beni vincolati sono trasferiti dai locali locati, nonostante l'opposizione del locatore o a sua insaputa e che non vi siano attivi sufficienti per far fronte ai crediti privilegiati, il privilegio sussiste sui mobili spostati, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede. Il privilegio rimane, anche

pregiudizio dei diritti dei terzi per tre (3) anni dal giorno dello spostamento, se il locatore ha esercitato su la proprietà ha presentato una richiesta di sequestro entro il termine legale. Tuttavia, il locatore deve rimborsare il prezzo di questi beni al terzo in buona fede che li ha acquistati, sia in un mercato che all'asta pubblico o un commerciante che commercia in articoli simili.

Arte. 996. - Importi dovuti all'albergatore per alloggio, manutenzione ed eventuale fornitura al viaggiatore, avere privilegio sugli effetti portati da quest'ultimo all'albergo o alle sue pertinenze. Tale privilegio si esercita sugli effetti, anche se non appartengano al viaggiatore, a meno che egli è provato che l'albergatore era a conoscenza, al momento della loro introduzione, dell'esistenza di diritti di terzi su questi oggetti, a condizione che non siano oggetti rubati o smarriti. L'albergatore può, se non lo è interamente versato, opporsi alla rimozione di tali effetti; se vengono spostati nonostante la loro opposizione o a sua insaputa, il suo privilegio li segue, fermi restando i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

164

Il privilegio dell'albergatore ha lo stesso rango di quello del locatore. In caso di concorrenza tra i due privilegi, prevale il primo in data, a meno che non sia inopponibile all'altro.

Arte. 997. - Il venditore di beni mobili ha, su questo bene, un privilegio per il prezzo e per i suoi accessori. Tale privilegio sussiste sulla proprietà, purché conservi la sua individualità, fermi restando i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e riservate disposizioni speciali in materia commerciale.

Il rango di questo privilegio viene dopo quello dei privilegi mobili di cui sopra. Tuttavia, è opponibile al locatore e all'albergatore, se è accertato che ne erano a conoscenza al momento dell'introduzione del bene venduto nel luogo affittato o nell'albergo.

Arte. 998. - I cointestatari di beni mobili hanno il privilegio su questo bene per il loro ricorso rispettivamente per questa condivisione e per il pagamento del saldo.

Questo privilegio ha lo stesso rango del privilegio del venditore. In caso di competizione tra i due, il primo in data vince.

Sezione II

PRIVILEGI SPECIALI IMMOBILIARI

Arte. 999. - Il venditore di un immobile ha un pegno su questo immobile a garanzia del prezzo e della sua Accessori.

Questo privilegio ha lo stesso rango del privilegio del venditore e decorre dalla data della vendita, se la registrazione viene effettuata entro due (2) mesi dalla data di registrazione.

Dopo questo periodo, il pegno degenera in ipoteca.

Arte. 1000. - Debiti agli appaltatori e agli architetti incaricati di costruire, ricostruire, riparare o mantenere edifici o qualsiasi altro lavoro, avere il privilegio su questi lavori, ma fino a quando concorrenza della plusvalenza risultante da tali opere ed esistente al momento dell'alienazione del fabbricato.

Questo privilegio deve essere registrato e ha valore alla data della sua registrazione.

Arte. 1001. - I condomini di un edificio hanno il privilegio su questo edificio per il loro ricorso rispettivamente, a causa di tale condivisione, compreso il diritto al saldo. Questo privilegio deve essere registrato e prende

rango alle stesse condizioni del privilegio del venditore di cui all'articolo 999.

Arte. 1002. - I termini di prescrizione fissati dal presente codice si applicano solo ai fatti avvenuti successivamente alla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica algerino democratico e popolare.

Arte. 1003. - La presente ordinanza entra in vigore il 5 luglio 1975 e sarà pubblicata in *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Democratica Popolare d'Algeria.

Fatto ad Algeri il 26 settembre 1975

Houari BOUMEDIENE

TABELLA ANALITICA ARTICOLI MODIFICATI, ABROGGE E NEWS

Pagina 174

1

TABELLA ANALITICA DEGLI ARTICOLI MODIFICATI, ABROGATI E NUOVI

Numeri

articolo s s

Legge

n°80-07

Legge

n°83-01

Legge

n° 84-21

Legge

n°87-19

Legge

n°88-14

Legge

n°89-01

Legge

n° 05-10

Legge

n° 07-05

Giornale quotidiano

Ufficiale l l

6

modificato

44/2005

7

modificato

44/2005

8

modificato

44/2005

10

modificato
44/2005
11
modificato
44/2005
12
modificato
44/2005
13 bis
Nuovo
44/2005
13 Ter
Nuovo
44/2005
15
modificato
44/2005
16
modificato
44/2005
17
modificato
44/2005
17 bis
Nuovo
44/2005
18
modificato
44/2005
19
modificato
44/2005
21 bis
Nuovo
44/2005
22
modificato
44/2005
23
modificato
44/2005
23 bis
Nuovo
44/2005
23 Ter
Nuovo
44/2005
23 Quarto
Nuovo
44/2005
24
modificato
44/2005
25
modificato
44/2005
36
modificato
44/2005
38
modificato
44/2005

39
modificato
44/2005
41
abrogato
44/2005
42
modificato
44/2005
43
modificato
44/2005
49
modificato
44/2005
52
modificato
44/2005

2
Numeri
articolo s s
Legge
n°80-07
Legge
n°83-01
Legge
n° 84-21
Legge
n°87-19
Legge
n°88-14
Legge
n°89-01
Legge
n° 05-10
Legge
n° 07-05
Giornale quotidiano
Ufficiale l l
54
modificato
44/2005
72 bis
Nuovo
44/2005
78
modificato
44/2005
79
modificato
44/2005
80
modificato
44/2005
90
modificato
44/2005
93
modificato

44/2005

96

abrogato

44/2005

101

modificato

44/2005

103

modificato

44/2005

115

abrogato

44/2005

121

modificato

44/2005

123 bis

Nuovo

44/2005

123 Ter

Nuovo

44/2005

124

modificato

44/2005

124 bis

Nuovo

44/2005

125

modificato

44/2005

126

modificato

44/2005

129

modificato

44/2005

131

modificato

44/2005

132

modificato

44/2005

133

modificato

44/2005

134

modificato

44/2005

135

abrogato

44/2005

136

modificato

44/2005

137

modificato

44/2005

140 bis

Nuovo

44/2005

140 Ter

Nuovo
44/2005
182 bis
Nuovo
44/2005
323 bis
Nuovo
44/2005
323 Ter
Nuovo
44/2005
324
modificato
18/1988

3
Numeri
articolo s s
Legge
n°80-07
Legge
n°83-01
Legge
n° 84-21
Legge
n°87-19
Legge
n°88-14
Legge
n°89-01
Legge
n° 05-10
Legge
n° 07-05
Giornale quotidiano
Ufficiale l l
324 Bis1
Nuovo
18/1988
324 bis 2
Nuovo
18/1988
324 bis 3
Nuovo
modificato
18/1988
44/2005
324 bis 4
Nuovo
18/1988
324 bis 5
Nuovo
18/1988
324 bis 6
Nuovo
18/1988
324 bis 7
Nuovo
18/1988
326 bis 1

Nuovo
18/1988
326 bis 2
Nuovo
18/1988
327
modificato
44/2005
333
modificato
44/2005
334
modificato
44/2005
335
modificato
44/2005
336
modificato
44/2005
416
modificato
18/1988
455
modificato
72/1984
456
modificato
72/1984
467
modificato
31/2007
467 bis
Nuovo
31/2007
468
modificato
31/2007
469
modificato
31/2007
469 bis
Nuovo
31/2007
469 bis 1
Nuovo
31/2007
469 bis 2
Nuovo
31/2007
469 bis 3
Nuovo
31/2007
469 bis 4
Nuovo
31/2007
470
abrogato
31/2007
471
abrogato
31/2007

472
abrogato
31/2007
473
abrogato
31/2007
474
abrogato
31/2007

4
Numeri
articolo s s
Legge
n°80-07
Legge
n°83-01
Legge
n° 84-21
Legge
n°87-19
Legge
n°88-14
Legge
n°89-01
Legge
n° 05-10
Legge
n° 07-05
Giornale quotidiano
Ufficiale II
475
abrogato
31/2007
476
modificato
31/2007
477
modificato
31/2007
478
modificato
31/2007
479
modificato
31/2007
480
modificato
31/2007
481
modificato
31/2007
482
modificato
31/2007
483
modificato
31/2007
484
modificato

31/2007

485

modificato

31/2007

487

modificato

31/2007

488

modificato

31/2007

489

modificato

31/2007

490

modificato

31/2007

492

modificato

31/2007

quattrocentonovantasette

modificato

31/2007

498

modificato

31/2007

499

modificato

31/2007

500

modificato

31/2007

501

modificato

31/2007

503

modificato

31/2007

504

abrogato

31/2007

505

modificato

31/2007

507

modificato

31/2007

507 bis

Nuovo

31/2007

507 bis 1

Nuovo

31/2007

508

abrogato

31/2007

509

abrogato

31/2007

510

abrogato

31/2007

511

abrogato
31/2007
512
abrogato
31/2007

5
Numeri
articolo s s
Legge
n°80-07
Legge
n°83-01
Legge
n° 84-21
Legge
n°87-19
Legge
n°88-14
Legge
n°89-01
Legge
n° 05-10
Legge
n° 07-05
Giornale quotidiano
Ufficiale l l
513
abrogato
31/2007
514
abrogato
31/2007
515
abrogato
31/2007
516
abrogato
31/2007
517
abrogato
31/2007
518
abrogato
31/2007
519
abrogato
31/2007
520
abrogato
31/2007
521
abrogato
31/2007
522
abrogato
31/2007
523
abrogato
31/2007

524

abrogato

31/2007

525

abrogato

31/2007

526

abrogato

31/2007

527

abrogato

31/2007

528

abrogato

31/2007

529

abrogato

31/2007

530

abrogato

31/2007

531

abrogato

31/2007

532

abrogato

31/2007

533

abrogato

31/2007

534

abrogato

31/2007

535

abrogato

31/2007

536

abrogato

31/2007

537

abrogato

31/2007

553

modificato

44/2005

558

modificato

44/2005

1

Nuovo

06/1989

2

Nuovo

06/1989

3

Nuovo

06/1989

4

Nuovo

06/1989

5

Nuovo

6

**Numeri
articolo s s**

**Legge
n°80-07**

**Legge
n°83-01**

**Legge
n° 84-21**

**Legge
n°87-19**

**Legge
n°88-14**

**Legge
n°89-01**

**Legge
n° 05-10**

**Legge
n° 07-05**

**Giornale quotidiano
Ufficiale l l**

6

Nuovo
06/1989

7

Nuovo
06/1989

8

Nuovo
06/1989

9

Nuovo
06/1989

10

Nuovo
06/1989

626

abrogato
33/1980

627

abrogato
33/1980

628

abrogato
33/1980

629

abrogato
33/1980

630

abrogato
33/1980

631

abrogato
33/1980

632

abrogato
33/1980

633

abrogato
33/1980
634
abrogato
33/1980
635
abrogato
33/1980
636
abrogato
33/1980
637
abrogato
33/1980
638
abrogato
33/1980
639
abrogato
33/1980
640
abrogato
33/1980
641
abrogato
33/1980
642
abrogato
33/1980
643
abrogato
33/1980
679
modificato
18/1988
680
modificato
18/1988
681
modificato
18/1988
681 Bis1
Nuovo
18/1988
681 Bis2
Nuovo
18/1988
681 Bis3
Nuovo
18/1988
746
modificato
05/1983
748
modificato
05/1983
750
modificato
05/1983

Numeri**articolo s s****Legge****n°80-07****Legge****n°83-01****Legge****n° 84-21****Legge****n°87-19****Legge****n°88-14****Legge****n°89-01****Legge****n° 05-10****Legge****n° 07-05****Giornale quotidiano****Ufficiale****750 bis**

Nuovo

05/1983

750 Bis1

Nuovo

05/1983

750 Bis2

Nuovo

05/1983

751

abrogato

05/1983

752

abrogato

05/1983

753

abrogato

05/1983

754

modificato

05/1983

755

abrogato

05/1983

756

modificato

05/1983

756 bis

Nuovo

05/1983

756 Bis1

Nuovo

05/1983

756 Bis2

Nuovo

05/1983

756 Bis3

Nuovo

05/1983

757

abrogato

05/1983
758
abrogato
05/1983
759
abrogato
05/1983
760
abrogato
05/1983
761
abrogato
05/1983
762
abrogato
05/1983
763
modificato
05/1983
763 bis
Nuovo
05/1983
764
modificato
05/1983
764 bis
Nuovo
05/1983
764 Bis1
Nuovo
05/1983
764 Bis2
Nuovo
05/1983
765
abrogato
05/1983
766
abrogato
05/1983
767
modificato
05/1983
768
abrogato
05/1983
769
modificato
05/1983
770
abrogato
05/1983
771
abrogato
05/1983

n°80-07
Legge
n°83-01
Legge
n° 84-21
Legge
n°87-19
Legge
n°88-14
Legge
n°89-01
Legge
n° 05-10
Legge
n° 07-05
Giornale quotidiano
Ufficiale 11
772
modificato
05/1983
858
abrogato
50/1987
859
abrogato
50/1987
860
abrogato
50/1987
861
abrogato
50/1987
862
abrogato
50/1987
863
abrogato
50/1987
864
abrogato
50/1987
865
abrogato
50/1987
866
abrogato
50/1987

ALLEGATO

[Legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 relativa al codice di famiglia, modificata e integrata](#)

[1-23](#)

[Decreto dirigenziale n. 06-154 del 13 Rabie Ethani 1427 corrispondente all'11 maggio 2006 che stabilisce la](#)

[condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 bis della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 sul codice di famiglia](#)

[24-25](#)

<u>Ordinanza n° 70-20 del 19 febbraio 1970 relativa allo stato civile</u>	
<u>26-40</u>	
<u>Ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 relativa al codice della nazionalità algerina</u>	
<u>41-50</u>	
<u>Ordinanza n° 71-57 del 5 agosto 1971 relativa al gratuito patrocinio</u>	
<u>51-56</u>	
<u>Legge organica n° 05-11 del 10 Joumada Ethania 1426 corrispondente al 17 luglio 2005 in materia di organizzazione giudiziaria</u>	
<u>57-60</u>	
<u>Ordinanza n° 97-11 di 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 relativa a divisione giudiziaria</u>	
<u>61</u>	
<u>Decreto esecutivo n° 98-63 del 19 Chaoual 1418 corrispondente al 16 febbraio 1998 che fissa il</u>	
<u>competenza dei tribunali e modalità di applicazione dell'ordinanza n° 97-11 dell'11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al taglio del cuscinetto del 19 marzo 1997</u>	
<u>giudiziario</u>	
<u>62-78</u>	
<u>Legge n° 98-02 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa ai tribunali amministrativo</u>	
<u>79-80</u>	
<u>Decreto esecutivo n. 98-356 del 24 Rajab 1419 corrispondente al 14 novembre 1998 che fissa il</u>	
<u>modalità di applicazione delle disposizioni della legge n° 98-02 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativo ai tribunali amministrativi</u>	
<u>81-87</u>	

1

Legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 relativa al codice di famiglia , modificato e integrato.

Il presidente della Repubblica,

- Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 151-2° e 154;
- Dopo l'adozione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo;

Promuove la legge, il cui contenuto è il seguente:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo. 1°. - Tutti i rapporti tra i familiari sono regolati dalle disposizioni della questa legge.

Arte. 2. - La famiglia è l'unità fondamentale della società, è composta da persone unite da vincoli matrimoniali e di parentela.

Arte. 3. - La famiglia si fonda, nel suo modo di vivere, sull'unione, la solidarietà, la buona comprensione, la salute l'educazione, il buon carattere e l'eliminazione dei mali sociali.

Arte. 3a. (Nuovo) - Il pubblico ministero è la parte principale in tutti i casi tendenti a l'applicazione delle disposizioni della presente legge. (1)

PRENOTA UNO

MATRIMONIO E SCIoglimento

TITOLO I

MATRIMONIO

CAPITOLO I (2)

DI FIDANZAMENTO "EL KHITBA" E MATRIMONIO

Sezione I

Fidanzamento "El khitba"

Arte. 4. (Modificato) - Il matrimonio è un contratto consensuale tra un uomo e una donna in forme giuridiche. Ha, tra gli altri obiettivi, quello di fondare una famiglia basata sull'affetto, la clemenza e l'aiuto reciproco, per proteggere moralmente entrambi i coniugi e per preservare i legami familiari. (3)

(1) Aggiunta con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 17).

(2) Con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU 15, pag. 17), il capo I del titolo I del libro I è stato suddiviso, in tre sezioni:

Sezione I Impegno "El Khitba" (articoli da 4 a 6),

Sezione II Matrimonio (articoli da 7 a 17),

Sezione III Atto e prova di matrimonio (artt. 18-22).

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU 15, pag. 17)

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Il matrimonio è un contratto concluso tra un uomo e una donna nelle forme legali. Ha tra gli altri obiettivi di fondare una famiglia basata sull'affetto, la clemenza e l'aiuto reciproco, per proteggere moralmente entrambi i coniugi e per preservare legami familiari”.

2

Arte. 5. (Modificato) - Il fidanzamento "El khitba" costituisce una promessa di matrimonio.

Entrambe le parti possono rinunciare al fidanzamento "El khitba".

Qualora da tale rinuncia derivi un danno materiale o morale, per una delle due parti, il la riparazione può essere pronunciata.

Se la rinuncia è dovuta al pretendente, non può pretendere la restituzione di alcun regalo. Lui deve restituire alla sposa ciò che non è stato consumato dei regali o il suo valore.

Se la rinuncia è dovuta alla sposa, deve restituire al corteggiatore ciò che non era regali consumati o il suo valore. (1)

Arte. 6. (Modificato) - La "Fatiha" concomitante con il fidanzamento "El khitba" non costituisce un matrimonio.

Tuttavia, la "fatiha" concomitante con l'impegno "El khitba", in riunione contrattuale, costituisce a matrimonio se il consenso di entrambe le parti e le condizioni del matrimonio sono soddisfatte, in conformità con il disposizioni dell'articolo 9 bis della presente legge. (2)

Sezione II

Matrimonio

Arte. 7. (Modificato) - La capacità di sposarsi è considerata valida all'età di 19 anni per l'uomo e per il donne. Tuttavia, il giudice può concedere un'esenzione dall'età per motivi di interesse o in caso di necessità, quando è accertata l'idoneità al matrimonio di entrambe le parti.

Il coniuge minore acquisisce la capacità di agire in giudizio per i diritti e gli obblighi derivanti dalla contratto di matrimonio. (3)

Arte. 7a. (Nuovo) - I futuri sposi devono presentare un documento medico, risalente a meno di tre (3) mesi e certificando che non sono affetti da alcuna malattia o che non presentano alcuna rischio che controindica il matrimonio.

Prima di redigere il contratto di matrimonio, il notaio o l'ufficiale di stato civile deve prendere atto che il Entrambe le parti sono soggette agli esami medici e aveva conoscenza delle malattie o F a ctors rischi che sono in ur raient rivelano e contro-in di matrimonio iquent. È menzionato nell'atto di nozze.

Le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo saranno definite con regolamento. (4)

Arte. 8. (Modificato) - È consentito contrarre matrimonio con più mogli nei limiti del "shari'ah" se il motivo è giustificato, le condizioni e l'intenzione di equità sono soddisfatte.

Il marito deve informare la moglie precedente e la futura moglie e presentare una richiesta autorizzazione di matrimonio al presidente del tribunale del luogo del domicilio coniugale.

Il presidente del tribunale può autorizzare il nuovo matrimonio, se prende atto del loro consenso e che il marito ha dimostrato la causa giustificata e la sua capacità di fornire equità e le condizioni necessarie per la vita coniugale. (5)

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 17)

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Il fidanzamento costituisce una promessa di matrimonio; entrambe le parti possono rinunciarvi.

Se tale rinuncia determina un danno materiale o morale per una delle due parti, il risarcimento può essere pronunciato.

Se la rinuncia è dovuta al pretendente, non può pretendere la restituzione di alcun regalo.

Se la rinuncia è dovuta alla sposa, deve restituire ciò che non è stato consumato. ”

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 17).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Il fidanzamento può essere concomitante con la fatiha o precederla di un periodo indefinito.

L'ingaggio e la fatiha sono regolati dalle disposizioni del precedente articolo 5”.

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 17).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- La capacità di sposarsi si considera valida a ventuno (21) anni di età per l'uomo e a diciotto (18) anni di età per moglie.

Tuttavia, il giudice può concedere l'esonero dall'età per un motivo di interesse o in caso di necessità”.

(4) Aggiunta con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 17).

(5) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 17).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- È consentito contrarre matrimonio con più di una moglie entro i limiti della Shari'a se il motivo è giustificato, soddisfatte le condizioni e l'intenzione di equità e previa informazione delle mogli precedenti e future. L'uno e l'altro può agire in giudizio contro il coniuge in caso di frode o chiedere il divorzio in assenza di consenso”.

3

Arte. 8a. (Nuovo) - In caso di frode, ogni moglie può intentare un'azione di divorzio contro del coniuge. **(1)**

Arte. 8 bis 1. (Nuovo) - Il nuovo matrimonio è sciolto, prima della sua consumazione, se il marito non l'ha fatto ottenuto l'autorizzazione del giudice secondo le condizioni previste dal precedente articolo 8. **(2)**

COMPONENTI DEL MATRIMONIO

Arte. 9. (Modificato) - Il contratto matrimoniale si conclude con lo scambio del consenso dei due marito. **(3)**

Arte. 9a. (Nuovo) -Il contratto di matrimonio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- la capacità di sposarsi,
- dote,
- El Wali,
- due testimoni,
- esenzione da impedimenti legali al matrimonio. **(4)**

Arte. 10. - Il consenso risulta dalla richiesta di una delle due parti e dall'accettazione di l'altro espresso in qualsiasi termine che significhi matrimonio legale.

La richiesta e il consenso del disabile espresso in qualsiasi forma scritta o gesti che indicano il matrimonio nel linguaggio o nell'uso.

Arte. 11. (Modificato) -La donna adulta conclude il suo contratto di matrimonio in presenza del suo "wali" che è suo padre o un parente stretto o qualsiasi altra persona di sua scelta.

Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge, il matrimonio del minore è contratto da tramite il suo "wali", che è il padre, poi uno dei parenti stretti. Il giudice è il tutore della persona che ne è privo. **(5)**

Articolo 12: Abrogato (6)

(1) Aggiunta con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

(2) Aggiunta con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Il matrimonio è contratto con il consenso dei futuri coniugi, la presenza del tutore matrimoniale e di due testimoni nonché la costituzione di una dote”.

(4) Aggiunta con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

(5) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- La conclusione del matrimonio per la donna spetta al suo tutore matrimoniale che sia suo padre o un suo parente genitori.

Il giudice è il tutore matrimoniale di chi ne è sprovvisto”.

(6) Abrogata dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Il tutore matrimoniale (wali) non può impedire alla persona posta sotto la sua tutela di contrarre matrimonio se lo desidera e se è vantaggioso per lui. In caso di opposizione, il giudice può autorizzare il matrimonio, fermo restando il disposto dell'articolo 9. di questa legge.

Tuttavia, il padre può opporsi al matrimonio della figlia minore se questo è nell'interesse della figlia”.

4

Arte. 13. (Modificato) - È vietato al wali, che sia il padre o altro, costringere il matrimonio un minore posto sotto la sua tutela, così come non può sposarla senza il suo consenso. **(1)**

Arte. 14. - La dote è quella che viene corrisposta alla futura moglie in denaro o qualsiasi altro bene che sia

legalmente lecito. Questa dote le ritorna in piena proprietà e ne dispone liberamente.

Arte. 15. (Modificato) - Lad ot è fixéed anno s lecontratde m Aria età, che il suo v ERS mente sia i Mmedia t o futuri. In assenza della fissazione dell'importo della dote, alla moglie viene corrisposta la dote di parità "sadaq el mithl". (2)

Arte. 16. - La consumazione del matrimonio o la morte del coniuge dà diritto alla moglie del tutto della sua dote.

Ha diritto alla metà della dote in caso di divorzio prima del consumo.

Arte. 17. - Se prima della consumazione del matrimonio la dote dà luogo a controversia tra i coniugi o loro eredi e nessuno ne fornisce la prova, si decide, sotto giuramento, in favore della moglie o suoi eredi. Se questa controversia sorge dopo il consumo si decide sotto giuramento, a favore del coniuge o dei suoi eredi.

Sezione III

Dell'atto e della prova del matrimonio

Arte. 18. (Modificato) - Il certificato di matrimonio è concluso davanti a un notaio o un funzionario legalmente autorizzato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 9 bis della presente legge. (3)

Arte. 19. (Modificato) - I due conj oin ts po v ento stipulato nel contratto di matrimonio o in un contratto autentico u lter IOR, un termine che ritengono necessario, Nota mm ent per quanto riguarda la poligamia e lavoro della moglie, a meno che le condizioni non siano contrarie alle disposizioni della presente legge. (4)

Articolo 20: Abrogato (5)

Arte. 21. - In materia di procedura si applicano le disposizioni del codice di stato civile registrazione dell'atto di matrimonio.

Arte. 22. (Modificato) - Il matrimonio è provato mediante il rilascio di un estratto dello stato civile. A se non è registrato, è reso valido con sentenza.

La sentenza di convalida del matrimonio deve essere trascritta allo stato civile con la diligenza del ministero. pubblico. (6)

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- È vietato al wali (tutore matrimoniale), che sia il padre o un altro, costringere la persona sposata a sposarsi. la sua tutela così come non può sposarla senza il suo consenso".

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- La dote deve essere determinata nel contratto di matrimonio se il suo pagamento è immediato o futuro".

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Il certificato di matrimonio è concluso davanti a un notaio o a un funzionario legalmente autorizzato, fatte salve le disposizioni del articolo 9 di questa legge".

(4) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- I due coniugi possono stipulare nel contratto di matrimonio qualsiasi clausola che ritengano utile, a meno che non lo sia contraria alle disposizioni di questa legge".

(5) Abrogato con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Il futuro coniuge può essere validamente rappresentato da un agente munito di procura a farlo, in la conclusione dell'atto di matrimonio".

(6) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Il matrimonio è provato dal rilascio di un estratto del registro di stato civile. In mancanza di iscrizione, è valida con sentenza se, tuttavia, gli elementi costitutivi del matrimonio sono soddisfatti secondo le disposizioni della presente legge. Una volta espletata tale formalità, viene iscritto allo stato civile".

Capitolo II

Impedimenti al matrimonio

Arte. 23. - Entrambi i coniugi devono essere liberi da impedimenti assoluti o temporanei a matrimonio legale.

Arte. 24. - Gli impedimenti assoluti al matrimonio legale sono:

- parentela,
- l'alleanza,
- allattamento al seno.

Arte. 25. - Le donne vietate dalla parentela sono madri, figlie, sorelle, zie paterna e materna, figlie di fratello e sorella.

Arte. 26. - Le donne vietate dal matrimonio sono:

- 1°) gli ascendenti della moglie dalla conclusione dell'atto di matrimonio,
- 2°) i discendenti della moglie dopo la consumazione del matrimonio,
- 3°) donne vedove o divorziate degli ascendenti del marito ad infinitum,

4) donne vedove o divorziate dei discendenti del marito ad infinitum.

Arte. 27. - L' allattamento al seno è vietato per parentela a tutte le donne.

Arte. 28. - Il neonato, ad esclusione dei fratelli e delle sorelle, si considera affiliato alla nutrice e ai suoi coniuge e fratello di tutti i loro figli.

Il divieto vale sia per lui che per i suoi discendenti.

Arte. 29. - Il divieto di allattamento ha effetto solo se quest'ultimo avviene prima dello svezzamento o durante i primi due anni del neonato indipendentemente dalla quantità di latte allattato.

Arte. 30. - (Modificato) - Le donne temporaneamente vietate sono:

- la donna già sposata,
- la donna in periodo di pensionamento legale a seguito di divorzio o morte del marito,
- la donna ripudiata tre (3) volte, dallo stesso coniuge, per lo stesso coniuge,

È inoltre temporaneamente vietato:

- avere due sorelle per mogli contemporaneamente, o avere per mogli contemporaneamente una moglie e la zia paterna o materna, siano le sorelle piene, consanguinee, uterine o sorelle che allattano,

- il matrimonio di un musulmano con un non musulmano. **(1)**

Arte. 31. (Modificato) - Il matrimonio di algerine e donne algerine con stranieri di entrambi i sessi obbedisce alle disposizioni normative. **(2)**

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Le donne che sono temporaneamente vietate sono:

- la donna già sposata,
- la donna in periodo di pensionamento legale a seguito di divorzio o morte del marito,
- una donna divorziata tre volte dallo stesso coniuge per lo stesso coniuge,
- la donna che viene in aggiunta al numero legalmente consentito.

È inoltre vietato avere due sorelle in moglie contemporaneamente, o avere una moglie in moglie contemporaneamente, moglie e la zia paterna o materna, siano le sorelle piene, consanguinee, uterine o sorelle per nutrirsi con il latte".

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Un musulmano non può sposare un non musulmano.

Il matrimonio degli algerini con stranieri di entrambi i sessi obbedisce a disposizioni normative".

Capitolo III

Matrimonio viziato e matrimonio nullo

Arte. 32. (Modificato) - Il matrimonio è dichiarato nullo se comporta un impedimento o una clausola contraria all'oggetto del contratto. **(1)**

Arte. 33. (Modificato) - Il matrimonio è dichiarato nullo, se il consenso è viziato.

Contratta senza la presenza di due testimoni o dote, o il wali quando questo è obbligatorio, il matrimonio si estingue prima del consumo e non fa sorgere il diritto alla dote. Dopo il consumo, è confermato per mezzo della dote di parità "sadaq el mithl". **(2)**

Arte. 34. - Ogni matrimonio contratto con una delle donne proibite è dichiarato nullo prima e dopo la sua consumo. Tuttavia, la filiazione risultante è confermata e la donna è tenuta al ritiro legale.

Arte. 35. - Se l'atto di matrimonio contiene una clausola contraria al suo oggetto, è dichiarato nullo. ma l'atto resta valido.

Capitolo IV

Diritti e doveri di entrambi i coniugi

Arte. 36. (Modificato) - Gli obblighi di entrambi i coniugi sono i seguenti:

- 1 - salvaguardare i legami coniugali e i doveri della vita comune,
- 2 - convivenza in armonia e rispetto reciproco e clemenza,
- 3 - contribuire congiuntamente alla tutela degli interessi della famiglia, alla tutela dei minori e la loro sana educazione,
- 4 - consultazione reciproca nella gestione degli affari di famiglia, e il distanziamento delle nascite,
- 5 - rispettare i rispettivi genitori, i loro parenti e visitarli
- 6 - salvaguardare i legami di parentela e i buoni rapporti con genitori e parenti,
- 7 - ciascuno dei coniugi ha il diritto di visitare e accogliere i propri genitori e parenti nel clemenza. **(3)**

Arte. 37. (Modificata) - Ciascuno dei due coniugi conserva il proprio patrimonio.

Tuttavia, i due coniugi possono concordare, nell'atto di matrimonio o mediante atto pubblico

della comunione dei beni acquisiti durante il matrimonio e determinare le porzioni dovute a ognuno di loro. (4)

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Il matrimonio è dichiarato nullo se uno dei suoi elementi costitutivi è viziato o se contiene un impedimento, una clausola contraria all'oggetto del contratto o se è accertata l'apostasia del coniuge".

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Contratto senza la presenza del tutore matrimoniale, dei due testimoni o della dote, il matrimonio è dichiarato nullo, prima del consumo e non apre il diritto alla dote. Dopo il consumo, si conferma per mezzo della dote di parità (sadaq el mithl) se uno qualsiasi dei mattoni è difettoso. È dichiarato nullo se più suoi elementi sono difettosi".

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 18).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Gli obblighi di entrambi i coniugi sono i seguenti:

1) salvaguardare i legami coniugali e i doveri della vita comune,

2) contribuire congiuntamente alla tutela degli interessi della famiglia, alla tutela dei minori e alla loro sana educazione,

3) salvaguardare i legami di parentela e le buone relazioni con genitori e parenti".

(4) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Il marito è tenuto a:

1) provvedere al mantenimento della moglie nei limiti delle sue possibilità, salvo quando sia accertato che ella ha abbandonato il casa coniugale,

2) agire in tutta equità verso le proprie mogli se ne ha più di una".

7

Articolo 38: Abrogato (1)

Articolo 39: Abrogato (2)

Capitolo V

filiazione

Arte. 40. (Modificato) - La filiazione è stabilita da matrimonio valido, riconoscimento di paternità, prova, il matrimonio apparente o viziato e ogni matrimonio annullato dopo la consumazione, in conformità con artt. 32, 33 e 34 della presente legge.

Il giudice può utilizzare i mezzi di prova scientifica in materia di parentela. (3)

Arte. 41. - Il figlio è affiliato al padre per il fatto del matrimonio legale, la possibilità di rapporti sessuali coniugale, salvo il disconoscimento della paternità secondo le procedure legali.

Arte. 42. - La durata minima della gravidanza è di sei (06) mesi e quella massima di dieci (10) mesi.

Arte. 43. - Il figlio è affiliato al padre se nasce entro dieci (10) mesi dalla data della separazione o morte.

Arte. 44. - Riconoscimenti di filiazione, di paternità o maternità, anche pronunciati durante malattia precedente la morte, stabilire la filiazione di una persona di ascendenti ignoti purché il ragione o abitudine ammetterlo.

Arte. 45. - Riconoscimento della parentela senza filiazione, paternità e maternità non può vincolare un terzo diverso dall'autore del riconoscimento a meno che non lo confermi.

Arte. 45 bis. (Nuovo) - Entrambi i coniugi possono utilizzare l'inseminazione artificiale.

L'inseminazione artificiale è soggetta alle seguenti condizioni:

- il matrimonio deve essere legale,

- l'inseminazione deve essere effettuata con il consenso di entrambi i coniugi e durante la loro vita,

- si deve ricorrere allo sperma del marito e all'ovulo della moglie ad esclusione di qualsiasi altra persona.

Non si può ricorrere all'inseminazione artificiale per via della madre surrogata. (4)

Arte. 46. - L'adozione (Tabanni) è vietata dalla Shari'ah e dalla legge.

(1) Abrogato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- La moglie ha diritto a:

- visitare i suoi genitori proibiti e riceverli secondo gli usi e costumi,

- disporre liberamente dei propri beni".

(2) Abrogato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- La moglie è tenuta a:

1°) obbedire al marito e tenerlo in considerazione nella sua qualità di capofamiglia,

2°) allattare i suoi piccoli se è in grado di farlo e allevarli,

3) rispettare i genitori del marito e dei suoi parenti".

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- La filiazione è stabilita da matrimonio valido, riconoscimento di paternità, prova, matrimonio apparente o viziato e

8

TITOLO II

SCIoglimento DEL MATRIMONIO

Arte. 47. - Lo scioglimento del matrimonio avviene per divorzio o per morte di uno dei coniugi.

capitolo i

Divorzio

Arte. 48. (Modificato) - Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio, fatte salve le disposizioni dell'art 49, sotto. Interviene per volontà del coniuge, per mutuo consenso dei due coniugi o al

la richiesta della moglie nei limiti dei casi previsti dagli articoli 53 e 54 della presente legge. **(1)**

Arte. 49. (Modificato) - Il divorzio può essere stabilito solo con sentenza preceduta da diversi tentativi di conciliazione delle parti effettuata dal giudice, durante un periodo che non può superare un periodo di tre (3) mesi dall'inizio del procedimento.

Il giudice deve redigere un verbale debitamente sottoscritto da lui, dal cancelliere e dalle parti, in cui si registrano gli atti e gli esiti dei tentativi di conciliazione.

Le sentenze di divorzio sono trascritte obbligatoriamente nello Stato, che è la diligenza del pubblico ministero. **(2)**

Arte. 50. - La guarigione della moglie durante il periodo di tentata conciliazione non richiede a nuovo certificato di matrimonio. Tuttavia, il recupero della moglie a seguito di una sentenza di divorzio richiede una nuova atto.

Arte. 51. - L'uomo che ha divorziato dalla moglie tre volte di seguito non può riprendersela che dopo essersi sposata con qualcun altro, aver divorziato o essere morta dopo aver convivente.

Arte. 52. (Modificato) - Se il giudice rileva che il marito ha utilizzato impropriamente la sua facoltà di divorzio, egli concede alla moglie il risarcimento del danno subito. **(3)**

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio. Interviene per volontà del marito, per mutuo consenso dei due coniugi ovvero su richiesta della moglie nei limiti dei casi previsti dagli articoli 53 e 54”.

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Il divorzio può essere stabilito solo con sentenza preceduta da un tentativo di conciliazione da parte del giudice, che non può eccedere un periodo di 3 mesi”.

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Se il giudice accerta che il marito ha utilizzato impropriamente la sua facoltà di divorzio, riconosce alla moglie il diritto al risarcimento del danno.

e interesse per il danno subito.

Se il diritto di custodia è conferito a lei e non ha un tutore che accetti di accoglierla, è garantito a lei, così come a lei figli, il diritto alla casa secondo le possibilità del marito.

La casa coniugale è esclusa dalla decisione se unica. Tuttavia, la donna divorziata perde questo diritto una volta risposata o condannato per colpa immorale debitamente accertata”.

9

Arte. 53. (Modificato) - La moglie può chiedere il divorzio per i seguenti motivi:

1 - per mancato pagamento degli alimenti pronunciato con sentenza a meno che la moglie ha conosciuto l'indigenza del marito al momento del matrimonio, fatti salvi gli articoli 78, 79 e 80 del questa legge,

2 - per infermità che impedisce il raggiungimento dello scopo del matrimonio,

3 - per il rifiuto del marito di condividere il divano della moglie per più di quattro (4) mesi,

4 - per condanna del marito per un delitto idoneo a disonorare la famiglia e rendere

la vita insieme e la ripresa della vita matrimoniale è impossibile,

5 - per assenza di più di un (1) anno senza giustificato motivo o senza pensione di mantenimento,

6 - per violazione delle disposizioni del precedente articolo 8,

7 - per ogni colpa immorale gravemente riprovevole accertata,

8 - per disaccordo persistente tra i coniugi,

9 - per violazione delle clausole stipulate nel contratto di matrimonio,

10 - per ogni danno legalmente riconosciuto. **(1)**

Arte. 53 bis. (Nuovo) - Il giudice che pronuncia il divorzio su richiesta della moglie può concederla

risarcimento del danno subito. (2)

Arte. 54. - (Modificata) - La moglie può separarsi dal coniuge, senza il consenso di quest'ultimo, pagando una somma come "khol'â".

In caso di disaccordo sul corrispettivo, il giudice dispone il pagamento di una somma il cui importo non è corrisposto potrebbe superare il valore della dote di parità "sadaq el mithl" valutata alla data della sentenza. (3)

Arte. 55. - In caso di abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi, il giudice concede il divorzio e il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa.

Arte. 56. - Se il dissidio si aggrava tra i due coniugi e se il torto non è accertato, due arbitri devono essere designati per conciliarli.

I due arbitri, uno scelto tra i parenti del marito e l'altro tra quelli della moglie, sono nominato dal giudice competente per detti arbitri a presentare una relazione sul loro ufficio entro un termine di due (2) mesi.

Arte. 57. (Modificato) - Sentenze rese in materia di divorzio per ripudio, su richiesta di la moglie o attraverso il "khol'â" non sono suscettibili di appello se non nei loro aspetti materiali . Il Le sentenze emesse in materia di custodia cautelare sono impugnabili. (4)

Arte. 57 bis. (Nuovo) - Il giudice può pronunciarsi in sintesi con ordinanza su mozione su tutti misure provvisorie, in particolare quelle relative agli alimenti, alla custodia, al diritto a visita, alloggio. (5)

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- La moglie può chiedere il divorzio per i seguenti motivi:

1°) per mancato pagamento degli alimenti pronunciato con sentenza a meno che la moglie non ne fosse a conoscenza l'indigenza del marito al momento del matrimonio, fatti salvi gli articoli 78, 79 e 80 della presente legge.

2°) per infermità che impedisce il raggiungimento dello scopo del matrimonio,

3°) per rifiuto del marito di condividere il letto della moglie per più di quattro mesi,

4°) per la condanna del marito ad una infame pena privativa della libertà per una durata superiore ad un anno, of natura per disonorare la famiglia e rendere impossibile la convivenza e la ripresa della vita matrimoniale,

5°) per assenza superiore ad un anno senza giustificato motivo o senza pensione di mantenimento,

6°) per qualsiasi danno legalmente riconosciuto come tale, in particolare dalla violazione delle disposizioni contenute nel articoli 8 e 37,

7°) per ogni colpa immorale gravemente riprovevole accertata".

(2) Aggiunta con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue

"- La moglie può separarsi dal coniuge in cambio di un risarcimento (khol'â) previo accordo. In caso di disaccordo, il giudice ordina il pagamento di una somma il cui importo non può superare il valore della dote di parità al momento della giudizio ".

(4) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue

"- Le sentenze di divorzio non sono impugnabili se non nei loro aspetti materiali".

(5) Aggiunta con ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 19).

Capitolo II

Effetti del divorzio

Dal pensionamento legale ('Idda)

Arte. 58. - La donna non incinta divorziata dopo la consumazione del matrimonio è tenuta ad osservare un ritiro legale della durata di tre periodi di purezza mestruale. Ritiro legale da la donna divorziata che ha disperato del suo periodo è di tre mesi dalla data della dichiarazione di divorzio.

Arte. 59. - La moglie il cui marito muore è tenuta ad osservare un pensionamento legale che dura per quattro mesi e dieci giorni. Lo stesso vale per la moglie il cui marito è dichiarato scomparso, dal data della sentenza di scomparsa.

Arte. 60. - Il pensionamento legale di una donna incinta dura fino al suo parto. La durata massima del la gravidanza è di 10 mesi dal giorno del divorzio o della morte del marito.

Arte. 61. - Una donna divorziata così come una donna il cui marito è deceduto non devono uscire di casa coniugale durante il suo periodo di pensionamento legale solo in caso di colpa immorale debitamente accertata. Moglie la donna divorziata ha diritto anche agli alimenti durante il suo pensionamento legale.

Custodia (Hadana)

Arte. 62. - Il diritto di affidamento (hadana) consiste nel mantenimento, nell'istruzione e nell'educazione del figlio nella religione del padre, nonché nella salvaguardia della sua salute fisica e morale.

Il titolare di questo diritto deve essere in grado di assumersene la responsabilità.

Articolo 63: Abrogato (1)

Arte. 64. (Modificato) - Il diritto di affidamento spetta prima alla madre del bambino, poi al padre, poi al

nonna materna, poi nonna paterna, poi zia materna, poi zia paterno, quindi ai parenti stretti, nell'interesse superiore del bambino. In quando ordina la devoluzione della custodia, il giudice deve concedere il diritto di visita. (2)
Arte. 65. - L' affidamento del figlio maschio termina all'età di dieci anni e quello del figlio dello stesso sesso femmina all'età della capacità matrimoniale.

Il giudice proroga tale termine fino all'età di sedici anni per il figlio maschio posto sotto la affidamento della madre se non si è risposata.

Tuttavia, nella sentenza che pone fine all'affidamento si terrà conto dell'interesse superiore del minore.

Arte. 66. - Il titolare del diritto di affidamento sposa una persona non imparentata con il figlio da a rapporto di grado proibito, è privato del suo diritto di affidamento. Questo cessa anche per rinuncia fintanto che che ciò non comprometta l'interesse superiore del bambino.

Arte. 67. - (Modificato) Il diritto di affidamento cessa quando il suo titolare non adempie più ad uno dei condizioni previste dal precedente articolo 62.

Il lavoro della donna non può costituire motivo di decadenza dal diritto di affidamento.

Tuttavia, in tutti i casi si terrà conto dell'interesse superiore del minore. (3)

(1) Abrogato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- In caso di abbandono della famiglia da parte del padre o in caso di sua scomparsa, il giudice può, prima della pronuncia della sentenza, autorizzare la madre, a semplice richiesta, a firmare qualsiasi atto amministrativo di carattere educativo o sociale relativo al situazione del minore sul territorio nazionale".

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

«- Il diritto di affidamento spetta prima alla madre del bambino, poi alla madre di quest'ultimo, poi alla zia materna, quindi alla padre, poi a sua madre, poi ai parenti più stretti, nell'interesse superiore del bambino. In pronunciando l'ordinanza di deconcentrazione, il giudice deve concedere all'altra parte il diritto di visita".

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

"- Il diritto di affidamento cessa quando il suo titolare non soddisfa più una delle condizioni legali previste dal successivo articolo 62. sopra.

Tuttavia, gli interessi del minore saranno presi in considerazione nella sentenza relativa alla disposizione di cui sopra".

11

Arte. 68. - Il beneficiario che impiega più di un anno per richiederlo, senza giustificato motivo, è privato di Diritto di custodia.

Arte. 69. - Se il titolare del diritto di affidamento desidera eleggere domicilio in un paese straniero, il giudice può mantenere questo diritto di affidamento o revocarlo, tenendo conto degli interessi del bambino.

Arte. 70. - La nonna materna o la zia materna è decaduta dal diritto di custodia se lei viene a convivere con la madre del bambino tenuto risposato con un uomo non imparentato con questo da una parentela di laurea vietata.

Arte. 71. - Il diritto di affidamento è ripristinato non appena la causa involontaria che ne ha giustificato la decadenza scompare.

Arte. 72. (Modificato) - In caso di divorzio, spetta al padre assicurare, per l'esercizio dell'affidamento, la beneficiario dei diritti di affidamento, alloggio dignitoso o, in mancanza, del suo affitto.

La donna affidataria è trattenuta nella casa coniugale fino all'esecuzione da parte del padre del decisione del tribunale in materia di alloggi. (1)

Controversie relative agli effetti della casa coniugale

Arte. 73. - In caso di controversia tra i coniugi o i loro eredi in ordine agli effetti mobiliari del domicilio comune senza che nessuno dei coniugi fornisca la prova, la dichiarazione della moglie o di lei gli eredi prevarranno sul suo giuramento sulle cose ad uso esclusivo delle donne, e quello del marito o dei suoi eredi prevarrà sul suo giuramento sugli articoli ad uso solo degli uomini.

Gli oggetti comuni per l'uso dell'uomo e della donna sono condivisi tra i coniugi nel giuramento di ciascuno.

TITOLO III

SOSTEGNO

Arte. 74. - Salvo quanto disposto dagli articoli 78, 79 e 80 della presente legge, il marito è tenuto a provvedere al mantenimento della moglie dalla consumazione del matrimonio o se quest'ultima lo richiede per fede prova.

Arte. 75. - Il padre è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio a meno che quest'ultimo non abbia risorse.

Per i figli maschi il mantenimento è dovuto fino al raggiungimento della maggiore età, per le femmine fino al consumo

matrimonio.

Il padre resta soggetto a tale obbligo se il figlio è disabile fisico o psichico o se è istruito.

Tale obbligo cessa non appena il figlio diventa in grado di provvedere ai suoi bisogni.

Arte. 76. - In caso di incapacità del padre, il mantenimento dei figli è a carico della madre quando quest'ultima è in grado di provvedere.

Arte. 77. - Il mantenimento degli ascendenti è a carico dei discendenti e viceversa, a seconda delle possibilità, il bisogni e grado di parentela nell'ordine di successione.

Arte. 78. - Il mantenimento consiste in cibo, vestiario, cure mediche, alloggio o affitto e tutto ciò che si ritenga necessario in relazione agli usi e consuetudini.

Arte. 79. - In materia di valutazione del colloquio, il giudice tiene conto della situazione dei coniugi e condizioni di vita. Tale valutazione non può essere rimessa in discussione prima di un anno dalla pronuncia del giudizio.

Arte. 80. - Il colloquio è dovuto dalla data di avvio del procedimento.

Spetta al giudice statuire sul pagamento della pensione sulla base di prove per un periodo non superiore a un (1) anno prima dell'inizio del procedimento.

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Le spese di mantenimento e alloggio sono a carico del bambino affidato se ha ricchezza. In caso contrario, è responsabilità di suo padre a provvedere al suo alloggio o a pagare l'affitto se non può permetterselo. ”

12

PRENOTA SECONDO

RAPPRESENTANZA LEGALE

capitolo i

Disposizioni generali

Arte. 81. - Chiunque sia totalmente o parzialmente inabile a causa della sua giovane età, la sua la demenza, l'imbecillità o la prodigalità è legalmente rappresentata da un tutore legale o tutore testamentario o dativo, secondo le disposizioni della presente legge.

Arte. 82. - Gli atti di chiunque non abbia raggiunto l'età del discernimento a causa della sua giovinezza età, ai sensi dell'articolo 42 del codice civile sono pari a zero.

Arte. 83. - Gli atti di colui che ha raggiunto l'età del discernimento, senza essere maggiorenne ai sensi dell'art L'articolo 43 del codice civile, sono validi se gli sono vantaggiosi, e nulli se lo sono dannoso.

Tali atti sono soggetti all'autorizzazione del tutore legale o del tutore testamentario, quando vi sia incertezza tra profitto e danno.

In caso di controversia, viene adita la giustizia.

Arte. 84. - Il giudice può autorizzare la persona che ha raggiunto l'età del discernimento a disporre di tutto o parte della sua proprietà, su richiesta di chiunque vi abbia interesse. Tuttavia, il giudice può riconsiderare la sua decisione se ammette i meriti.

Arte. 85. - Gli atti di una persona affetta da demenza, imbecillità o prodigalità, compiuti sotto l'impero di uno di questi stati sono nulli.

Arte. 86. - Qualsiasi adulto non proibito è pienamente capace in conformità con alle disposizioni dell'articolo 40 del codice civile.

Capitolo II

Tutela

Arte. 87. - (Modificata) - Il padre è il tutore dei figli minorenni.

Alla sua morte, l'esercizio della tutela spetta alla madre di diritto.

La madre sostituisce il padre nel compiere atti urgenti riguardanti i figli, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

In caso di divorzio, il giudice affida l'esercizio della tutela al genitore che ha l'affidamento dei figli. affidato. (1)

Arte. 88. - Il tutore è tenuto a amministrare i beni del suo reparto nel migliore interesse di quest'ultimo. egli è responsabile secondo il diritto comune e deve chiedere l'autorizzazione del giudice per i seguenti atti:

- 1) vendita, condivisione, ipoteca e transazione;
- 2) vendita di beni mobili di particolare rilevanza;
- 3) impegno del capitale del minore mediante comodato, prestito o partecipazione;
- 4°) locazione dell'immobile del minore per un periodo superiore a tre (3) anni o di età superiore a un anno.

Arte. 89. - Il giudice concede l'autorizzazione, tenuto conto della necessità e dell'interesse del minore sotto

riserva che la vendita avvenga mediante asta pubblica.

Arte. 90. - In caso di conflitto tra gli interessi del tutore e quelli del suo rione, un amministratore ad hoc è nominato d'ufficio o su richiesta di chi vi ha interesse, dal giudice.

Arte. 91. - L'amministrazione del tutore cessa:

- 1) dalla sua incapacità di esercitare la vigilanza,
- 2°) dalla sua morte,
- 3) dal suo divieto giudiziario o legale,
- 4) dalla sua decadenza.

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-02 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 20).

Redatto ai sensi della legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 come segue:

“- Il padre è il tutore dei suoi figli minori. Alla sua morte, l'esercizio della tutela spetta alla madre di diritto”.

13

Capitolo III

Tutela testamentaria

Arte. 92. - Il figlio minore può essere posto sotto l'amministrazione di un tutore testamentario dal padre o del nonno nel caso in cui questo figlio sia rimasto orfano dalla madre o sia accertata l'incapacità di quest'ultima con ogni mezzo di legge. Se c'è più di un tutore testamentario, il giudice può scegliere il più qualificato fatto salvo le disposizioni dell'articolo 86 della presente legge.

Arte. 93. - Il guardiano testamentario deve essere musulmano, assennato, pubescente, capace, onesto e buono amministratore. Se non soddisfa le condizioni di cui sopra, il giudice può procedere al suo licenziamento.

Arte. 94. - La tutela deve essere sottoposta al giudice, per la conferma o la nullità subito dopo la morte del padre.

Arte. 95. - Il tutore testamentario ha gli stessi poteri di amministrazione del tutore legale secondo quanto previsto dagli articoli 88, 89 e 90 della presente legge.

Arte. 96. - Il mandato del tutore testamentario cessa per:

- 1) la morte del reparto, la cessazione della funzione del tutore o la sua morte;
- 2) la maggioranza del minore a meno che non sia interdetto dal giudizio;
- 3) la scadenza del mandato per il quale è stato nominato;
- 4) accettazione della scusa addotta per il suo ritiro;
- 5) revoca su richiesta di chi vi abbia interesse quando sia provato che la sua direzione pone mettere in pericolo gli interessi del minore.

Arte. 97. - Il tutore testamentario scaduto il mandato deve restituire i beni che gli erano stati sotto la sua responsabilità e presentare i conti con i documenti giustificativi al suo successore, al minore sua emancipazione o ai suoi eredi, entro un termine non superiore a due mesi dalla data scadenza del mandato.

Dovrà inoltre presentare copia di detto conto di tutela al tribunale competente.

In caso di morte o scomparsa del tutore testamentario, spetta ai suoi eredi restituire il proprietà del minore per via giudiziaria a chi può riguardare.

Arte. 98. - Il tutore testamentario risponde dei danni cagionati dalla sua negligenza ai beni di suo allievo.

Capitolo IV

Curatela

Arte. 99. - Il curatore è la persona nominata dal tribunale, in assenza di un tutore legale o testamentario, per l'amministrazione di persona totalmente o parzialmente incapace, al richiesta di uno dei suoi genitori, di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero.

Arte. 100. - Il curatore ha gli stessi poteri del tutore testamentario e gli obbedisce disposizioni.

Capitolo V

Divieto

Arte. 101. - È vietato qualsiasi adulto affetto da demenza, imbecillità o prodigalità o soggetto a una di queste condizioni.

Arte. 102. - Il divieto è pronunciato su richiesta di uno dei genitori, di chi ha interesse o il pubblico ministero.

Arte. 103. - Il divieto deve essere pronunciato con sentenza. Il giudice può chiamare esperti per stabilire le ragioni.

Arte. 104. - Se la persona interdetta non ha un tutore o tutore legale testamentario, il giudice deve designare, con la stessa sentenza di interdizione, un curatore che assicuri l'amministrazione del proibito e dei suoi affari fatto salvo quanto previsto dall'articolo 100 del presente legge.

14

Arte. 105. - La persona che è stata oggetto di una domanda di divieto deve poter assicurare la difesa dei suoi interessi. Il tribunale nomina un difensore se lo ritiene utile.

Arte. 106. - La sentenza di divieto è soggetta a tutti i rimedi giurisdizionali e deve essere resa pubblico.

Arte. 107. - Si considerano nulli tutti gli atti dell'interdetto successivi alla sentenza che lo ha vietato. Quelli lo sono anche gli atti anteriori a questa sentenza se le cause del divieto sono evidenti e notoriamente momento della loro realizzazione.

Arte. 108. - Il divieto può essere revocato con sentenza al venir meno delle cause che lo hanno motivato e su richiesta del proibito.

Capitolo VI

Degli scomparsi e degli assenti

Arte. 109. - La persona scomparsa è la persona assente di cui si trova e se è viva o deceduto. Si dichiara tale solo con sentenza.

Arte. 110. - È assimilato allo scomparso, l'assente impedito per un anno per motivi di forza maggiore di tornare a casa sua o di assumere la gestione della sua attività da solo o da l'intermediario di un agente e la cui assenza causi danno ad altri.

Arte. 111. - Il giudice che pronuncia la sentenza di assenza ordina l'inventario dei beni dell'assente e designa tra i genitori o altri un curatore che assicuri la gestione dei suoi beni e il recupero dei quote ereditarie o donazioni a lui spettanti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 99 del questa legge.

Arte. 112. - La moglie dello scomparso o assente può chiedere il divorzio ai sensi del comma 5 del sezione 53.

Arte. 113. - Una sentenza di morte degli scomparsi, in tempo di guerra o in circostanze eccezionale, può essere pronunciata dopo un periodo di quattro (4) anni dall'indagine. In tempo di pace, il giudice ha facoltà di fissare il termine di attesa al termine dei quattro anni.

Arte. 114. - La sentenza di assenza o di morte dello scomparso è pronunciata su richiesta di uno dei eredi, chiunque vi abbia interesse o il pubblico ministero.

Arte. 115. - L'eredità dell'assente non si apre e la sua proprietà non è condivisa fino al sentenza dichiarativa di morte. Quando ricompare o dà segno di vita, copre ciò che resta ancora dei suoi beni in natura o del valore di quanto ne fu venduto.

Capitolo VII

Dalla collezione legale (Kafala)

Arte. 116. - La riscossione legale è l'impegno a farsi carico del mantenimento su base volontaria, l'educazione e la protezione di un figlio minore, proprio come farebbe un padre per suo figlio. egli è stabilito con atto giuridico.

Arte. 117. - La riscossione legale è concessa dal giudice o dal notaio con il consenso di il bambino quando quest'ultimo ha un padre e una madre.

Arte. 118. - Il titolare del diritto di riscossione legale (Kâfil) deve essere musulmano, sensibile, onesto, capace mantenere il bambino adottivo (makfoul) e in grado di proteggerlo.

Arte. 119. - L' **affidatario** può essere di parentela nota o sconosciuta.

15

Arte. 120. - L'**affidatario** deve conservare la filiazione originaria se di genitori conosciuti. Nel caso gli si applica invece l'articolo 64 del codice di stato civile.

Arte. 121. - La riscossione legale conferisce al suo beneficiario la tutela legale e gli dà diritto alla stessa assegni familiari e scolastici solo per il figlio legittimo.

Arte. 122. - L'attribuzione del diritto di riscossione assicura l'amministrazione dei beni dell'affidatario derivanti da una successione, un lascito o una donazione, nel migliore interesse di quest'ultimo.

Arte. 123. - Il beneficiario del diritto di riscossione legale può lasciare in eredità o donare entro il limite di un terzo del suo

beni a favore del figlio adottivo. Oltre questo terzo, la disposizione testamentaria è nulla. effetto se non con il consenso degli eredi.

Arte. 124. - Se il padre e la madre o uno di loro chiede la reintegrazione sotto la loro tutela del minore raccolti, spetta a quest'ultimo, se in età di discernimento, scegliere se tornare o meno al suo genitori.

Può essere consegnato solo con l'autorizzazione del giudice, tenuto conto degli interessi dell'affidatario se quest'ultimo

non è dell'età del discernimento.

Arte. 125. - L'azione per abbandono della riscossione legale deve essere proposta dinanzi al giudice che l'ha annullata. assegnato, previa notifica al pubblico ministero. In caso di morte, il diritto legale di riscossione si trasferisce a eredi se si impegnano ad assicurarla. In caso contrario, il giudice affida l'affidamento del minore all'istituto competente in materia di assistenza.

PRENOTA TERZO

TENUTE

capitolo i

Disposizioni generali

Arte. 126. - Le basi della vocazione ereditaria sono la parentela e la qualità di coniuge.

Arte. 127. - La successione si apre con morte naturale, reale o presunta, quest'ultima debitamente stabilito con sentenza.

Arte. 128. - Le qualità richieste per rivendicare la successione sono:

- essere vivo o quantomeno concepito al momento dell'apertura della successione,
- essere uniti al *defunto* da un vincolo che conferisca la qualità di successore,
- non soffrire di un'incapacità di avere successo.

Arte. 129. - Se due o più persone muoiono senza che sia possibile determinare l'ordine di la loro morte, nessuno dei due eredita dall'altro se la loro morte si verifica nello stesso incidente o meno.

Arte. 130. - Il matrimonio conferisce ai coniugi una reciproca vocazione ereditaria anche se non sarebbe stato consumato.

Arte. 131. - La vocazione ereditaria cessa non appena è debitamente accertata la nullità del matrimonio.

Arte. 132. - Quando uno dei coniugi muore prima della pronuncia della sentenza di divorzio o durante il periodo di pensionamento legale successivo al divorzio, il coniuge superstite ha una vocazione ereditaria.

Arte. 133. - Si considera vivo, secondo quanto disposto dall'articolo 113 della presente legge, l'erede in stato di assenza non legalmente dichiarato morto.

Arte. 134. - Un bambino che è semplicemente concepito ha una vocazione ereditaria solo se è nato vivo e vitale al momento dell'apertura della successione. Ogni bambino che piange o dà segni apparenti di morte è considerato nato vivo. vita.

Arte. 135. - **Chiunque :**

- 1) è colpevole o complice di omicidio volontario sulla persona del *defunto* ;
- 2) è colpevole di un'accusa capitale per falsa testimonianza con conseguente condanna a morte e l'esecuzione del *de cuius* ;
- 3) si renda colpevole di non denuncia alle autorità competenti dell'omicidio del *defunto* o del suo premeditazione.

Arte. 136. - L'esclusione della vocazione ereditaria dell'erede, per una delle suddette cause, non comporta quello degli altri eredi.

Arte. 137. - L'erede, autore di un omicidio involontario sulla persona del *defunto* , conserva il suo vocazione ereditaria senza aver diritto a una quota del riscatto (diah) e dei danni e interessi.

Arte. 138. - Sono esclusi dalla vocazione ereditaria, gli anatematizzati e gli apostati.

Capitolo II

Categorie di eredi

Arte. 139. - Le categorie degli eredi sono:

- 1°) gli eredi riservati (erede fard),
- 2°) gli eredi universali (aceb),
- 3) eredi per parentela uterina o affini (daoui el arham).

Arte. 140. - Gli eredi riservati (fard) sono coloro la cui quota di eredità è legalmente determinato.

Arte. 141. - Gli eredi riservati del sesso maschile sono: il padre, l'ascendente paterno qualunque o la sua laurea, il marito, il fratello uterino e il fratello pieno, secondo la tesi omariana.

Arte. 142. - Le ereditiere riservate sono: la figlia, la discendente del figlio qualunque sia il suo grado, la madre, moglie, ascendente paterno e materno qualunque sia il loro grado, sorella piena, sorella sorella consanguinea e uterina.

Arte. 143. - Le quote **successorie** legalmente determinate sono sei: metà, quarto, l'ottavo, i due terzi, il terzo e il sesto.

Gli eredi riservati

diritto alla metà

Arte. 144. - Vi sono cinque eredi riservati aventi diritto alla metà dell'eredità:

- 1) il marito a condizione che la moglie defunta sia senza discendenti;
- 2°) la figlia a condizione che sia l'unica discendente del *defunto* ad esclusione di tutti gli altri discendenti di entrambi i sessi;
- 3) il discendente del figlio a condizione che sia l'unico erede con esclusione di tutti gli altri discendenti diretti di entrambi i sessi e discendente del figlio del suo stesso grado;
- 4°) la sorella piena a condizione che sia unica in assenza di fratello pieno, padre, discendenti diretti o discendenti del figlio qualunque sia il sesso e del nonno che l'avrebbe fatta aceb (erede universale);
- 5) la consanguinea purché nubile, in assenza di fratelli o sorelle consanguinei, e di tutti gli eredi citati in relazione alla sorella piena.

Gli eredi riservati

diritto a un quarto

Arte. 145. - Vi sono due eredi riservati aventi diritto a un quarto della successione:

- 1) il marito la cui moglie lascia la prole,
- 2) la moglie o le mogli il cui marito non lascia discendenti.

Gli eredi riservati

diritto all'ottavo

Arte. 146. - L'ottavo della successione va alla moglie o alle mogli il cui marito lasci a discesa.

Gli eredi riservati

diritto ai due terzi

Arte. 147. - Gli eredi aventi diritto ai due terzi della successione sono numerati quattro :

- 1) figlie quando sono due o più in assenza dei figli *del defunto* ;
- 2) i discendenti del figlio del *de cuius* quando sono due o più in assenza di discendenti diretti di entrambi i sessi del *de cuius* o discendenti del figlio in egual grado;

17

- 3°) sorelle piene quando sono due o più, in assenza di un fratello pieno, padre o discendenza diretta di entrambi i sessi del *defunto* ;
- 4°) sorelle consanguinee quando sono due o più, in assenza di fratelli consanguinei o di eredi citati in relazione alle due sorelle piene.

Gli eredi riservati aventi diritto a un terzo

Arte. 148. - Tre sono gli eredi riservati aventi diritto a un terzo della successione:

- 1) la madre in assenza di discendenti di entrambi i sessi del *defunto* , aventi vocazione ereditaria, oppure fratelli, consanguinei e uterini anche esclusi;
- 2) i fratelli o le sorelle uterini in assenza del padre del *defunto* e del nonno paterno, di discendenti diretti di quest'ultimo e discendenti dei figli di entrambi i sessi;
- 3) il nonno in concorrenza con fratelli e sorelle pieni o consanguinei del *defunto* a purché il terzo sia per lui la riserva più favorevole.

Gli eredi riservati aventi diritto al sesto

Arte. 149. - Sono sette gli eredi riservati aventi diritto a un sesto della successione:

- 1°) il padre quando il *de cuius* lascia una discendenza diretta o tramite il figlio, indipendentemente dal sesso Maschile o femminile.
- 2) la madre quando il *de cuius* lascia la prole con vocazione ereditaria o più fratelli e suore con o senza vocazione ereditaria;
- 3) l'ascendente paterno in difetto di padre quando il *de cuius* lascia una discendenza diretta o tramite il figlio;
- 4) l'ascendente paterno o materno se è sola. In caso di concorrenza tra i due ascendente allo stesso grado del *de cuius* e quando l'ascendente materno è al grado più lontano questi condividono il sesto in parti uguali. Se l'ascendente materno è al grado più vicino dal *defunto* , beneficia del sesto ad esclusione dell'altro;
- 5°) la figlia o le figlie del figlio in concorrenza con una figlia diretta del *defunto* in assenza di erede di sesso maschile nella stessa misura di loro;
- 6°) la/le sorella/e consanguinea in concorrenza con una sorella piena del *defunto* , in assenza di fratello consanguineo, padre e discendenza di entrambi i sessi del *defunto* ;
- 7°) il fratello uterino o la sorella uterina in assenza di discendenza e discendenza del *defunto* avente vocazione ereditaria.

Capitolo III

Eredi universali (eredi aceb)

Arte. 150. - L'erede universale (aceb) è colui che ha diritto alla totalità della successione quando non vi è nessun altro erede né a quanto resta dopo la detrazione delle quote degli eredi riservati (fard). Egli nulla riceve se, per partizione, la successione torna integralmente agli eredi che sono stati riservati.

Arte. 151. - Gli eredi universali (aceb) si dividono in:

- 1°) erede universale (aceb) da solo,
- 2°) erede universale (aceb) da un altro,
- 3°) erede universale (aceb) con un altro.

L'erede universale da solo

Arte. 152. - È aceb da solo un parente maschio del *defunto* indipendentemente dalla sua laurea da parte dei genitori? maschi.

Arte. 153. - Gli eredi aceb da soli si dividono in quattro classi e nel seguente ordine:

- 1) i discendenti: il figlio e i suoi discendenti maschi in qualunque grado essi siano;
- 2°) ascendenti: il padre e i suoi ascendenti maschi in qualunque grado siano soggetti alla situazione ascendente;
- 3) fratelli: fratelli e sorelle e consanguinei e i loro discendenti maschi in qualunque grado essi siano;
- 4°) zii: zii paterni del *defunto*, zii paterni di suo padre, zii paterni di suo nonno e i loro discendenti maschi a qualsiasi livello.

Arte. 154. - In caso di più eredi aceb della stessa classe, l'erede al grado più prossimo al de *cujus* vince. A parità di classe o di grado, l'erede del vincolo familiare nelle linee paterne e vince l'asilo più vicino al de *cujus*.

Con l'uguaglianza di classe, grado e vincolo di parentela, l'eredità è divisa equamente.

18

L'erede aceb di un altro

Arte. 155. - È aceb da un altro una persona di sesso femminile resa aceb dalla presenza di a genitore maschio. Le ereditiere aceb sono:

- 1) la ragazza con il fratello;
- 2) la figlia del figlio del *defunto* con il fratello, il cugino paterno di pari grado o il figlio a un grado inferiore a condizione che non abbia la qualità di ereditiera riservante (fard);
- 3) la sorella piena con il fratello pieno;
- 4°) la sorella consanguinea con il fratello consanguineo.

In tutti questi casi, la partizione viene effettuata in modo che l'erede riceva una quota doppia di quella di l'erede.

L'erede aceb con un altro

Arte. 156. - Sono aceb con un altro i fratelli o consanguinei del de *cujus* quando vengono nella tenuta con una o più figlie dirette o figlie del figlio del *defunto* a purché non abbiano un fratello dello stesso grado o un nonno.

Arte. 157. - Una sorella consanguinea può essere erede aceb solo se non vi è sorella piena.

Capitolo IV

Diritti ereditari del nonno

Arte. 158. - Se il nonno aceb viene alla successione contemporaneamente ai fratelli fratelli del de *cujus*, suoi fratelli e sorelle consanguinei o suoi fratelli e sorelle pieni e consanguinei, egli avrà la scelta di ritirare la riserva da un terzo della successione o di contribuire con gli altri eredi alla divisione del patrimonio.

Quando è in concorrenza con i fratelli o le sorelle del *defunto* e gli eredi della riserva, ha il diritto di scelta di ritirare la riserva da:

- 1°) sesto dell'intero patrimonio,
- 2°) terzo rimanente dopo l'addebito delle quote dovute agli eredi riservando,
- 3°) condivisione con i fratelli e le sorelle del *defunto*.

Capitolo V

Sfratto in materia successoria (hajb)

Arte. 159. - Lo sfratto in materia successoria è la privazione totale o parziale dell'erede del diritto all'eredità. È di due tipi:

- 1°) sfratto per riduzione,
- 2°) sfratto totale dell'eredità.

Sfratto per riduzione

Arte. 160. - Gli eredi che beneficiano di una doppia riserva sono cinque (5) di numero: il marito, il vedova, madre, figlia di figlio e sorella consanguinea,

- 1°) il marito riceve metà dell'eredità in assenza di discendenti e un quarto se vi sono discendenti,
- 2°) la/e vedova/e ricevono un quarto in assenza dei discendenti del *defunto* e l'ottavo se vi è

prole,

3°) la madre riceve un terzo della successione in assenza di discendenti del *defunto* o di qualsiasi fratello o sorelle e sestì altrimenti,

4°) la figlia del figlio riceve metà dell'eredità se è figlia unica e la sesta se è in competere con una sola ragazza in linea retta. In caso di pluralità, le figlie del figlio ricevono il sesto invece di due terzi. La norma applicabile alla figlia del figlio in concorrenza con una figlia in linea retta è valida per la figlia del figlio in concorrenza con la figlia di un figlio di grado più vicino al de *cujus* ,

5°) la consanguinea riceve metà dell'eredità se figlia unica, la sesta se compete con la sorella piena. In caso di più sorelle consanguinee in competizione con una sola sorella piena, condividono la sesta.

19

Sfratto totale dell'eredità

Arte. 161. - La madre, in materia di diritto successorio, prevale su tutti gli ascendenti paterni e asili nido. La nonna materna al grado più prossimo prevale sulla nonna paterna al grado lontano. Il padre e il nonno paterno prevalgono sugli antenati.

Arte. 162. - Il padre, il nonno paterno in qualunque grado, il figlio e il nipote in qualunque grado grado che supera i figli del fratello.

Arte. 163. - Il figlio e la figlia del figlio in qualunque grado prevalgono sulla figlia del figlio più distante. Questa perde la sua vocazione ereditaria in presenza di due figlie in linea retta o di due figlie di un figlio ad un grado più vicino al de *cuius* a meno che questo è reso ACEB da altri.

Arte. 164. - Il padre, il figlio e il figlio del figlio prevalgono in qualunque grado sulla sorella piena. Il padre, il figlio, il figlio del figlio in qualunque grado sia, il fratello pieno, la sorella piena se lei lo è aceb con un altro, e due sorelle piene in assenza di un fratello consanguineo, prevalgono sulla sorella consanguineo.

Arte. 165. - Il fratello consanguineo prevale sui figli di fratelli pieni o consanguinei.

I figli di fratelli prevalgono sui discendenti di fratelli consanguinei.

I figli di fratelli o consanguinei predominano sugli zii e sui loro discendenti.

Capitolo VI

Riduzione proporzionale delle riserve ereditarie (aoul)

Crescita per restituzione (radd)

e la distribuzione delle riserve agli eredi affini (daou el arham)

La riduzione proporzionale delle riserve immobiliari

Arte. 166. - La riduzione proporzionale delle riserve ereditarie consiste in un aumento di o più quote del denominatore delle frazioni equivalenti alle quote degli eredi riservati.

Se la divisione dà luogo ad un residuo dell'eredità, questo è ripartito tra gli eredi beneficiari del pro rata delle loro quote di eredità.

Crescita per restituzione

agli eredi riservati

Arte. 167. - Se la divisione tra gli eredi riservati dà luogo a un residuo della successione e, in mancanza di questo erede universale (aceb), questo è diviso tra gli eredi che sono riservati in proporzione alle loro quote eredità esclusi i coniugi.

Questo resto spetta al coniuge superstite in assenza di un erede universale (aceb) o di un erede riservato. o un affine (dhou el arham).

Distribuzione delle riserve agli eredi affini

Arte. 168. - Gli affini della prima categoria si succedono nel seguente ordine; il i figli delle figlie del *defunto* e i figli delle figlie del figlio in qualunque grado essi siano.

L'erede che si trova al grado più prossimo al de *cujus* prevale sugli altri. In egual misura, il figlio dell'erede riservato prevale sui figli affini. In egual misura, in assenza del figlio di un erede e quando discendono tutti da un erede riservato, la quota del successione tra affini in parti uguali.

Capitolo VII

Ereditarietà per sostituzione

Arte. 169. - Se una persona muore lasciando discendenti di un figlio morto prima o contemporaneamente tempo, questi devono prendere il posto e il posto del loro autore nella vocazione alla successione dei di *cujus* secondo le condizioni di seguito definite.

Arte. 170. - La quota spettante ai nipoti e nipoti del *defunto* è equivalente a quella che sarebbe maturata al loro autore se fosse rimasto in vita, senza tuttavia superare un terzo del patrimonio.

20

Arte. 171. - Alla successione del *defunto* non possono invece venire nipoti e figlie e al posto del loro autore se sono eredi del loro ascendente, sia esso nonno o nonna, e quest'ultimo lasciò loro un lascito o fece una donazione durante la sua vita senza considerare un valore pari a quello che spetta loro a titolo di lascito. Se si fa a tutti o ad uno di questi nipoti e nipoti un'eredità di valore inferiore, devono venire alla successione al posto del loro autore in una proporzione che completa la parte dell'eredità che spetta loro o quella che spetta a uno di loro.

Arte. 172. - Alla successione del *defunto* non possono venire nipoti e nipoti in luogo di dal loro autore se hanno già ereditato dal padre o dalla madre una quota di eredità pari a quella dovuta a il loro autore di suo padre o di sua madre.

Alla partizione, l'erede maschio riceve una quota di eredità doppia rispetto a quella dell'erede.

Capitolo VIII

Il bambino concepito

Arte. 173. - Dall'eredità sarà trattenuta una quota maggiore a favore del nascituro. andare ad un figlio unico o ad una figlia sola, se quest'ultima ha vocazione con gli eredi alla successione o li supera nello sfratto per riduzione. Quando il nascituro prevale sugli eredi per sfratto totale dell'eredità, l'intera eredità deve essere riservata e sarà condivisa solo quando viene al mondo.

Arte. 174. - In caso di controversia relativa alla gravidanza, si fa ricorso alle persone qualificate senza fermo restando quanto previsto dall'articolo 43 della presente legge.

Capitolo IX

Domande specifiche

Il caso dice al aqdariya e al ghara

Arte. 175. - Non vi è parte obbligatoria a favore della sorella in presenza del nonno, se non nel aqdariya che associa alla successione il marito, la madre, la sorella piena o consanguinea e il pronipote padre.

Le quote del nonno e della sorella vengono combinate e divise tra loro in ragione di due quote per l'erede e da un lato per l'erede, la base è di sei quote frazionarie. Questo è allora ridotto a (9) nove in modo che su un totale di (27) ventisette unità frazionarie, nove marito, sei alla madre, quattro alla sorella e otto al nonno.

Il caso dice al muchtaraka

Arte. 176. - Caso al mouchtaraka, la quota del fratello è pari a quella della sorella, associata alla successione marito, madre o nonna, fratelli uterini e fratelli pieni.

I fratelli e le sorelle uterini si uniscono ai fratelli e alle sorelle a pieno titolo nel condividere un terzo della successione. Poiché il fratello riceve la stessa quota della sorella, la quota viene divisa per capo, tutti i eredi provenienti dalla stessa madre.

Il caso dice al gharawayn

Arte. 177. - In caso di presenza della moglie e del padre e della madre del *defunto*, la moglie riceve un quarto di eredità, la madre il terzo del resto, o un quarto del patrimonio, il padre il resto.

In presenza del marito e del padre e della madre del defunto, il marito riceve la metà del patrimonio, la madre il terzo del resto, cioè il sesto del patrimonio e il padre il resto.

Il caso dice al mubahala

Arte. 178. - Alla presenza del marito, della madre e di una sorella piena o consanguinea, il marito riceve metà del patrimonio, la sorella metà e la madre la terza. La base è di sei unità frazionario, questo è proporzionalmente ridotto a otto, che dà al marito tre ottavi, sorella tre ottava e madre due ottava.

Il caso dice al minbariya

Arte. 179. - In caso di presenza della moglie, di due figlie femmine e del padre e della madre del *defunto*, la loro quota obbligatorio è (24) ventiquattro unità frazionarie. Questa base si riduce in proporzione a ventisette, che assicura i due terzi della successione alle due figlie, cioè la sedicesima-ventisettesima, al padre e madre un terzo, cioè l'otto ventisettesimo che equivale al nono del patrimonio.

21

Capitolo X

Della liquidazione delle successioni

Arte. 180. - Dalla successione sono detratti:

- 1) le spese per funerali e sepolture nei limiti consentiti;
- 2) il pagamento di debiti regolarmente accertati, a carico del *defunto* ;

3°) merce soggetta a valido legato.

In assenza di eredi riservati o universali, la successione spetta agli eredi affini (daoui al arham). In mancanza di questi, la successione spetta all'erario.

Arte. 181. - In caso di liquidazione di una successione, gli articoli 109 e 173 del questa legge e le disposizioni del codice civile relative alla proprietà indivisa.

In caso di presenza di un minore tra gli eredi, la partizione può essere effettuata solo a mezzo di giudiziario.

Arte. 182. - Se l'erede minore non ha un tutore legale o testamentario, chiunque vi abbia interesse o il pubblico ministero ha il diritto di chiedere al giudice la liquidazione della successione e la nomina di un curatore.

Spetta al presidente del tribunale decidere sull'apposizione dei sigilli e sul deposito di denaro contante e oggetti di valore e regola sulla richiesta.

Arte. 183. - La procedura abbreviata deve essere applicata in materia di liquidazione dei patrimoni in particolare per i termini e la diligenza della pronuncia della sentenza di merito, dell'esame di rimedi.

PRENOTA QUARTO DISPOSIZIONI TESTAMENTARI GAMBE-DONAZIONE-WAQF

capitolo i della volontà

Arte. 184. - Il testamento è l'atto con il quale una persona trasferisce gratuitamente la proprietà per il tempo in cui non esisterà più.

Arte. 185. - Le disposizioni testamentarie non possono eccedere il limite di un terzo del patrimonio. L'eccedenza di un terzo del patrimonio del beneficiario viene eseguita solo se gli eredi vi acconsentono.

Del testatore e del legatario

Arte. 186. - Il testatore deve essere in pieno possesso delle sue facoltà mentali ed avere diciannove anni (19) almeno.

Arte. 187. - Un testamento fatto a favore di un figlio concepito è valido ed ha effetto solo se il figlio nasce vivo e vitale. In caso di nascita di gemelli, il lascito è ripartito equamente indipendentemente dal sesso.

Arte. 188. - Il legatario che si rende colpevole di omicidio volontario sulla persona del testatore è privato del lascito.

Arte. 189. - Un testamento a favore di un erede è efficace solo se i coeredi vi acconsentono. dopo la morte del testatore.

Immobile suscettibile di essere lasciato in eredità

Arte. 190. - Il testatore può lasciare in eredità i beni che possiede o è chiamato a possedere. prima della sua morte in piena proprietà o in usufrutto.

Convalida del testamento

Arte. 191. - Il testamento è reso valido da:

- 1°) una dichiarazione del testatore davanti a un notaio che redige un atto pubblico;
- 2) sentenza richiamata a fianco dell'originario atto di proprietà in caso di forza maggiore.

Effetti della volontà

Arte. 192. - Il testamento è revocabile espressamente o tacitamente.

La revoca espressa del testamento risulta da una dichiarazione resa nelle stesse forme previste per la sua convalida.

La revoca di un testamento è il risultato di qualsiasi processo che porti alla deduzione dell'intenzione di revocarlo.

Arte. 193. - La costituzione in pegno dell'oggetto legato non comporta la revoca del testamento.

Arte. 194. - Quando il testamento è fatto a beneficio di una persona e poi di un'altra, il lascito diventa proprietà comune dei due legatari.

Arte. 195. - Quando il testamento è fatto a favore di due determinate persone senza il testatore ha precisato la quota spettante a ciascuno di loro e che uno di loro muore al momento della costituzione del testamento o dopo e prima della morte del testatore, il legato ritorna integralmente al legatario superstite.

Diversamente, il legatario superstite riceve solo la quota assegnatagli dal testatore.

Arte. 196. - Il legato usufruibile a tempo indeterminato si considera a vita e si estingue con la morte del legatario.

Arte. 197. - L'accettazione espressa o tacita del legato avviene con la morte del testatore.

Arte. 198. - Gli eredi del legatario defunto prima di decidere sull'eredità fatta in suo favore, esercitare in sua vece e collocare il diritto di accettazione o di rinuncia.

Arte. 199. - Se il legato è sottoposto a condizione, il legato avrà diritto al legato quando avrà adempiuto condizione richiesta. Se la condizione è illegittima, il legato è valido e la condizione è inefficace.

Arte. 200. - Il testamento è valido tra persone di fedi diverse.

Arte. 201. - Il testamento diventa nullo quando il legatario muore davanti al testatore o quando il legatario rinuncia all'eredità.

Capitolo III

Dalla donazione

Arte. 202. - La donazione è il trasferimento ad altri della proprietà di un bene a titolo gratuito. È lecito per il donatore esigere dal donatario l'adempimento di una condizione che rende la donazione definitivo.

Arte. 203. - Il donatore deve essere in pieno possesso delle sue facoltà mentali, avere almeno dieci anni. nove (19) anni e non vietato.

Arte. 204. - Una donazione fatta da una persona durante una malattia che ha portato alla sua morte o affetto da una grave malattia o trovarsi in una situazione pericolosa, è tenuto in eredità.

Arte. 205. - La donazione può riguardare tutto o parte del patrimonio del donatore.

Può donare un determinato bene o un usufrutto o un debito di un terzo. nessuno.

Arte. 206. - L'atto di donazione è formato dall'offerta e dall'accettazione e si completa con la presa di possedimenti e rispetto delle disposizioni dell'ordinanza relativa all'organizzazione del notaio fabbricati e disposizioni speciali in materia di beni mobili.

Se una delle condizioni sopra elencate non è soddisfatta, la donazione è nulla.

Arte. 207. - Se il bene oggetto della donazione è nelle mani del donatario prima della donazione, il presa di possesso si considera conclusa. Nel caso in cui questa proprietà sia nelle mani di altri, il donatario deve essere informato della donazione in modo che possa prenderne possesso.

Arte. 208. - Nel caso in cui il donatore sia tutore del donatario o del suo coniuge, ovvero se oggetto della donazione è indivisa, la stipulazione dell'atto notarile e l'espletamento delle formalità amministrative relativi stanno prendendo possesso.

Arte. 209. - La donazione fatta a favore di un bambino concepito ha effetto solo se questo bambino è nato vivo e vitale.

23

Arte. 210. - Il donatario prende possesso dell'oggetto del dono da solo o per interposta persona un agente.

Nel caso in cui il donatario sia minorenne o interdetto, il possesso viene preso dal suo rappresentante legale.

Arte. 211. - Il padre e la madre hanno il diritto di revocare la donazione fatta al figlio qualunque sia il suo età, salvo nei seguenti casi:

1) se è stato fatto in vista del matrimonio del donatario;

2°) se è stato fatto al donatario per consentirgli di garantire un'apertura di credito o di pagare un debito ;

3°) se il donatario ha alienato il bene dato a titolo di vendita, donazione, o se il bene è perito tra i suoi mani, o se lo ha sottoposto a trasformazioni che ne hanno mutato la natura.

Arte. 212. - La donazione effettuata per finalità di pubblica utilità è irrevocabile.

Capitolo III

Beni Mortmain (waqf)

Arte. 213. - La costituzione di un bene di morte (waqf) è il congelamento della proprietà di un bene a beneficio di qualsiasi persona in perpetuo e la loro donazione.

Arte. 214. - Il **disponente** di un vincolo di morte (waqf) può riservarne l'usufrutto a vita prima della sua definitiva devoluzione all'opera beneficiaria.

Arte. 215. - Il disponente di una proprietà mortmain (waqf) e il devolutario obbediscono alle stesse regole rispetto a quelli applicabili al donatore e al donatario ai sensi degli articoli 204 e 205 della presente legge.

Arte. 216. - Per costituire validamente proprietà mortmain (waqf), la proprietà deve essere di proprietà del costituente determinato e indiscusso quanto ancora sarebbe indiviso.

Arte. 217. - La convalida della costituzione di un immobile mortale (waqf) si effettua nello stesso forme diverse da quelle richieste dall'articolo 191 della presente legge per il testamento.

Arte. 218. - Sono esecutive le clausole fatte dal concedente della proprietà ipotecaria l'esclusione di quelli di carattere incompatibile con la vocazione giuridica del waqf.

Questi sono considerati senza effetto e il waqf sussiste.

Arte. 219. - Le costruzioni o piantagioni effettuate sulla proprietà costituita da mortmain (waqf) da l'usufruttuario si considera incluso nella costituzione di questo bene.

Arte. 220. - Il bene costituito da mortmain (waqf) sussiste anche se subisce mutamenti che modificare la natura.

Tuttavia, se il cambiamento prodotto produce reddito, è utilizzato nello stesso forme rispetto al bene iniziale.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Arte. 221. - Salvo quanto previsto dal codice civile, la presente legge si applica a tutti i cittadini Algerini e altri residenti in Algeria.

Arte. 222. - In mancanza di una disposizione in questa legge, si rinvia alle disposizioni della chariaa.

Arte. 223. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a questa legge.

Arte. 224. - La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri il 9 giugno 1984.

Chadli BENDJEDID.

Decreto dirigenziale n. 06-154 del 13 Rabie Ethani 1427 corrispondente all'11 maggio 2006

che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 bis del

Legge n° 84-11 del 9 giugno 1984 del Codice della Famiglia.

Il capo del governo,

Sulla relazione del ministro della Giustizia, guardiano dei sigilli,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 85-4° e 125 (comma 2);

Vista l'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice penale;

Vista l'ordinanza n° 70-20 del 19 febbraio 1970 relativa allo stato civile;

Vista l'ordinanza n° 75-58 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, relativa al codice civile;

Vista la legge 9 giugno 1984, n° 84-11, modificata ed integrata, relativa al codice di famiglia, in particolare le disposizioni dell'articolo 7 bis ;

Vista la legge 16 febbraio 1985, n. 85-05, modificata ed integrata, relativa alla tutela e alla promozione della Salute ;

Vista la legge n° 06-02 del 21 Moharram 1427 corrispondente al 20 febbraio 2006 sull'organizzazione della professione di notaio;

Visto il decreto presidenziale n° 04-136 del 29 Safar 1425 corrispondente al 19 aprile 2004 di nomina del Capo del Governo;

Considerando il DPR n° 05-161 del 22 Rabie El Aouel 1426 che corrisponde al 1° maggio 2005 cuscinetto nomina dei membri del Governo;

Decreti:

Articolo 1. - Scopo del presente decreto è quello di fissare le condizioni e le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 bis della legge 9 giugno 1984, n. 84-11, sopra richiamata.

Arte. 2. - Ciascuno dei futuri coniugi deve presentare un certificato medico, datato inferiore a tre (3) mesi, attestante di essersi sottoposto alle visite mediche previste dal presente decreto.

Il certificato medico previsto dal presente articolo è rilasciato da un medico secondo il modello allegato al questo decreto.

Arte. 3. - Il medico può rilasciare il certificato medico previsto al precedente articolo 2 solo in vista dei risultati:

- un esame clinico generale;

- gruppo sanguigno, ABO + Rhesus.

Arte. 4. - La visita medica può riguardare gli antecedenti ereditari e familiari, al fine di accertare difetti e/o determinate predisposizioni morbose.

Inoltre, il medico può, dopo aver informato l'interessato dei rischi di contaminazione, consigliarlo test di screening per alcune malattie che possono essere trasmesse al coniuge e/o alla prole.

Arte. 5. - Il medico informa l'esaminato dei suoi rilievi nonché degli esiti della

esami effettuati in conformità alle disposizioni del precedente articolo 3 che danno luogo a l'istituzione di un certificato medico che sarà rilasciato all'interessato.

Arte. 6. - Il notaio o l'ufficiale di stato civile non possono procedere alla formazione dell'atto di matrimonio solo previa presentazione, da parte di ciascuno dei futuri coniugi, del certificato medico previsto dal presente decreto.

Arte. 7. - Il notaio o l'ufficiale di stato civile deve prendere atto, sentiti i due futuri coniuge, di aver preso atto degli esiti degli esami effettuati da ciascuno di essi e del malattie o fattori di rischio che potrebbero rivelare che controindicano il matrimonio. è menzionato nel certificato di matrimonio.

Il notaio o l'ufficiale di stato civile non possono rifiutare la conclusione del matrimonio per motivi di salute, contro la volontà degli interessati.

Arte. 8. - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, il 13 Rabie Ethani 1427 corrispondente all'11 maggio 2006.

Ahmed OUYAHIA .

MODULO

CERTIFICATO MEDICO PREMANUZIALE

(Istituita in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 bis della legge 9 giugno 1984, n. famiglia)

Io sottoscritto Dottore:

Cognome e nome :

Dottore in medicina:

Lavora presso:

.....

Indirizzo :

.....

Certifica di aver esaminato per il matrimonio:

Nato :

Vivere in :

CIN n° rilasciato a: il :

Redigere questo certificato dopo aver effettuato un esame clinico completo e aver preso visione del risultati dei seguenti esami:

- ABO + gruppo sanguigno Rhesus

.....

Dichiara inoltre di avere:

- ha informato l'interessato dei risultati degli esami clinici e delle azioni atte a prevenire o ridurre il rischio per lui (lei), il coniuge o i discendenti;

- ha richiamato l'attenzione della futura moglie sui rischi di una possibile rosolia contrattabile a durante la gravidanza;

- ha insistito sui fattori di rischio per alcune malattie.

Tale certificato viene rilasciato all'interessato, in prima persona, per servire e far valere ciò che è giusto.

Fatto a: il:

Ordinanza n° 70-20 del 19 febbraio 1970 relativa allo stato civile.

IN NOME DEL POPOLO,

- Il Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei ministri,

- Sulla relazione del Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli,

- Vista l'ordinanza n° 65-182 del 10 luglio 1965 sulla costituzione del Governo;

Il Consiglio dei ministri sentito:

Ordine:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE

CAPITOLO I

UFFICIALI DELLO STATO CIVILE

Sezione I

Determinazione

Articolo. 1 st . - Sono gli ufficiali di stato civile, il presidente, i vicepresidenti dell'assemblea popolare comunali e all'estero, capi di missioni diplomatiche con circoscrizione consolare

e capi di posti consolari.

Arte. 2. - Il presidente dell'assemblea popolare comunale può, sotto la sua responsabilità, delegare ad a o più funzionari comunali in carica a tempo indeterminato, di età non inferiore a 21 anni, le funzioni che esercita in qualità di ufficiale di stato civile, per la ricezione delle dichiarazioni di nascita e di morte, per la trascrizione, la menzione di tutti gli atti o le sentenze nei registri di stato civile, nonché per redigere tutti gli atti relativi alle dichiarazioni di cui sopra.

Il decreto sulla delega è trasmesso al wali e al pubblico ministero presso il tribunale competente per quale è il comune interessato.

Il/i dipendente/i così delegato/i potrà validamente consegnare tutte le copie, estratti e bollettini stato civile, qualunque sia la natura degli atti.

Nei comuni dove esiste un delegato speciale, questo esercita le funzioni di funzionario dello Stato civile.

All'estero, capi di missioni diplomatiche con una circoscrizione consolare e capi di i posti consolari possono essere sostituiti alle condizioni previste dall'articolo 104.

Sezione II

Ruolo e competenza

Arte. 3. - Il registrar è responsabile di:

- 1° registrare e registrare le nascite;
- 2° redigere atti di matrimonio;
- 3° registrare i decessi e redigerne un atto;
- 4° tenere i registri di stato civile, vale a dire:
 - registrare tutti i documenti che ha ricevuto,
 - trascrivere determinati atti ricevuti da altri pubblici ufficiali,
 - trascrivere il dispositivo di alcune sentenze,

27

- apporre le menzioni che devono, a norma di legge, essere fatte in taluni casi, a margine degli atti stato civile già registrato o trascritto;

5° ad assicurare la conservazione dei registri attuali e di quelli degli anni precedenti depositati presso il archivi del comune, rappresentanze diplomatiche o consolari, e consegnare, a coloro che ha il diritto di richiedere copie o estratti degli atti che figurano nei registri;

6° ricevere, contestualmente ai notai e ai cadis, le autorizzazioni matrimoniali di minorenni.

Arte. 4. - Gli ufficiali di stato civile sono abilitati solo a ricevere dichiarazioni e redigere atti nel territorio dei loro collegi elettorali.

Arte. 5. - Gli ufficiali di stato civile non possono intervenire nello stesso atto in tale veste e in altro titolo.

CAPITOLO II

REGISTRI E TABELLE DEGLI ALBI DI STATO CIVILE

Sezione I

Tenere registri

Arte. 6. - Gli atti di stato civile sono iscritti, in ciascun comune, in 3 registri tenuti in duplice copia: un registro degli atti di nascita, un registro degli atti di matrimonio, un registro degli atti di morte. Ciascun registro deve includere un margine che consenta l'apposizione di voci marginali.

Arte. 7. - I registri sono elencati per primo e per ultimo, e siglati su ogni foglio, dal presidente del tribunale o dal giudice che lo sostituisce, fermo quanto previsto dall'articolo 106.

Il presidente del tribunale o il giudice redige il verbale ufficiale dell'apertura del registro, che viene trascritto su questo ultimo, e che specifica il numero di fogli che lo compongono.

Arte. 8. - Gli atti sono iscritti nei registri immediatamente, senza spazi né spazi. Cancellazioni e i riferimenti sono approvati e firmati allo stesso modo del corpo del documento. Non c'è niente di scritto lì da abbreviazione e nessuna data viene inserita in cifre.

Arte. 9. - I registri sono chiusi e sospesi dall'ufficiale di stato civile alla fine di ogni anno; nel mese successivo, uno dei duplicati è depositato negli archivi del comune, l'altro nella cancelleria del tribunale, ai sensi fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106.

Arte. 10. - Le procure e gli altri atti che devono restare allegati agli atti di stato civile, sono depositati, previa sigla da chi li ha prodotti e dal cancelliere, presso l'anagrafe del il tribunale, con il duplicato dei registri il cui deposito deve avvenire presso la detta cancelleria.

Arte. 11. - Chiunque può, salvo l'eccezione prevista dall'articolo 65, essere rilasciato dal custodi di registri di stato civile, copie di atti iscritti nei registri.

Le copie consegnate in conformità ai registri, riportanti integralmente la data della loro emissione e

recanti la firma e il timbro dell'autorità che li ha rilasciati, fanno fede fino alla registrazione del falso. Devono inoltre essere legalizzati, salvo il caso di convenzioni internazionali contrarie, quando sia necessario produrli davanti alle autorità estere. Possono essere rilasciati estratti che contengano, oltre al nome del comune ove è stato redatto l'atto, la copia letterale del presente atto e le menzioni e trascrizioni effettuate a margine, ad eccezione di tutto ciò che concerne gli atti prodotti all'ufficiale di stato civile che lo ha redatto e la comparsa di testimoni.

Questi estratti fanno fede fino alla registrazione del falso.

Sezione II

Registra tabelle

Arte. 12. - In ogni comune viene istituita una tabella alfabetica degli atti statali civili, Utilizzando le tabelle annuali, viene stabilita una tabella alfabetica ogni dieci anni per ciascuno Comune.

Si fa allo stesso modo, in ogni posto consolare.

28

Arte. 13. - Le tabelle annuali sono stabilite utilizzando fascicoli tratti da atti di stato civile e elencati in ordine alfabetico. Sono redatti dagli ufficiali di stato civile nel mese successivo al chiusura del registro dell'anno precedente; sono trascritti in ciascuno dei registri, tenuti in duplice copia, e certificato dall'ufficiale di stato civile, preposto alla redazione.

Dovrebbero avere un solo nome per riga.

Arte. 14. - I procuratori generali e il Walis assicurano che la tabella allegata al duplicato del registro che deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale, ivi inviato dal presidente dell'assemblea popolare comunale, contemporaneamente a questo registro.

Arte. 15. - Le tabelle decennali sono redatte dagli ufficiali di stato civile nei primi sei mesi dell'undicesimo anno.

Sono stabiliti separatamente uno dopo l'altro:

- 1° per le nascite;
- 2° per matrimoni;
- 3° per decessi.

Dovrebbero avere un solo nome per riga.

Arte. 16. - Le tabelle decennali sono redatte in duplice copia. Ogni spedizione è certificata dall'ufficiale di stato civile incaricato della redazione.

Arte. 17. - I procuratori generali e il walis assicurano l'invio della tabella decennale destinato all'anagrafe, vi è inviato allo scadere del semestre.

Sezione III

Conservazione, consultazione e verifica dei registri

Arte. 18. - La custodia degli attuali registri è di competenza degli ufficiali di stato civile.

Arte. 19. - Gli ufficiali di stato civile assicurano anche la custodia e la conservazione dei documenti allegati per l'anno in corso.

Arte. 20. - I registri sono tenuti dagli ufficiali di stato civile, per gli originali rimanenti nelle loro mani, e dai cancellieri dei tribunali per i secondi originali e i reperti allegati relativi agli anni precedenti a quello in corso.

Arte. 21. - I registri di stato civile devono essere tenuti presso la sede del comune e presso l'anagrafe per cento anni dalla loro chiusura. Trascorso tale periodo, vengono depositati i registri dei cancellieri, sotto il controllo dei procuratori generali e dei walis, negli archivi dei wilaya dove sono custoditi indefinitamente.

Arte. 22. - Consultazione diretta dei registri delle tavole annuale e decennale da parte dei privati è vietato che non siano agenti dello Stato a tal fine autorizzati.

Tuttavia, la consultazione dei registri risalenti a più di cento anni fa è soggetta alle norme che disciplinano consultazione degli archivi comunali.

I registri sono pubblicizzati mediante emissione di partite o estratti.

Arte. 23. - I custodi dei registri sono tenuti a comunicarli, senza muovere:

- ai procuratori generali e ai loro supplenti per consentire loro di esercitare il loro controllo e ottenere qualche informazione;
- a Walis, ai capi distrettuale e ai loro delegati per consentire loro di svolgere determinate operazioni amministrative;
- alle amministrazioni che saranno determinate con decreto.

Arte. 24. - Inoltre, i registri sono spostati per la consultazione:

- dal giudice, quando una decisione del tribunale ne ordina la comunicazione;
- dai pubblici ministeri o dai magistrati da essi delegati all'esercizio del loro controllo annuale.

29

Arte. 25. - Il procuratore generale, da solo o dai suoi supplenti, è tenuto a verificare lo stato di registri e, in ogni caso, quando sono depositati presso l'anagrafe; redige una relazione di sintesi verifica; denunciare, se necessario, i reati commessi dagli ufficiali di stato civile e chiedere, nei loro confronti, condanna ai sensi dei testi vigenti.

CAPITOLO III RESPONSABILITÀ

Arte. 26. - Gli ufficiali di stato civile esercitano le loro funzioni sotto la loro responsabilità e sotto il controllo del Procuratore generale.

Arte. 27. - Qualsiasi custode dei registri di stato civile è civilmente responsabile di eventuali alterazioni degli stessi. sorgere, salvo il suo ricorso, se necessario, contro gli autori delle predette alterazioni.

Arte. 28. - Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale, ogni alterazione, ogni falsità in atti di stato civile, l'eventuale trascrizione di tali atti effettuata su foglio libero o diversamente dai registri, presso ciò inteso, dar luogo al risarcimento del danno subito dalle parti.

Arte. 29. - Qualsiasi violazione della prescrizione degli articoli precedenti da parte dei funzionari ivi previsti nominato, è punito con la sanzione pecuniaria fino a 200 DA, pronunciata su richiesta del ministero pubblico, dal giudice in materia civile.

TITOLO II REGOLE COMUNI AI VARI ATTI DI STATO CIVILE

CAPITOLO I FORMAZIONE DEGLI ATTI

Arte. 30. - Gli atti di stato civile riportano l'anno, il giorno e l'ora in cui vengono ricevuti, nomi, cognomi e qualità dell'ufficiale di stato civile, i nomi, cognomi, professioni e domicilio di tutti coloro che vi sono nominativi, le date e i luoghi di nascita del padre e della madre negli atti di nascita, dei coniugi negli atti di matrimonio, del defunto negli atti di morte, sono indicati quando sono noti: in caso di Al contrario, l'età di dette persone è designata dal loro numero di anni come è, in ogni caso, l'età dei dichiaranti. Per quanto riguarda i testimoni, il loro status di maggiorenni è l'unico indicato. Possono anche essere indicati, i soprannomi o soprannomi, se si deve temere confusione tra più omonimi; loro deve poi essere preceduto dall'aggettivo "dit".

Arte. 31. - Gli ufficiali di stato civile non possono inserire nulla nei corpi degli atti che ricevono né per nota, né per altra parola, che ciò che deve essere dichiarato dai comparenti, né per redigere un atto d'ufficio.

Arte. 32. - Nei casi in cui gli interessati non siano obbligati a comparire di persona, possono farsi rappresentare da un rappresentante di procura speciale e autentica.

Arte. 33. - I testimoni prodotti negli atti di stato civile devono avere ventuno (21) anni al meno, genitori o altri, indipendentemente dal sesso; sono scelti dagli interessati.

Arte. 34. - Chiunque, intervenendo nell'atto, le cui dichiarazioni non fossero sincere è responsabile sanzioni previste dall'articolo 217 del codice penale.

Arte. 35. - Il cancelliere dà lettura degli atti ai compari o al legale rappresentante. procura e testimoni; li invita a leggerli direttamente prima di firmarli. Queste formalità sono menzionate nei documenti.

Arte. 36. - Questi atti sono firmati dall'ufficiale di stato civile, dal comparente e dai testimoni; citare è costituito dalla causa che impedisce ai compari e ai testimoni di firmare.

30

Arte. 37. - Gli atti devono essere redatti in lingua araba.

Arte. 38. - Ufficiali di stato civile, nella redazione o trascrizione di un atto nonché quando della trascrizione o, in mancanza, della menzione di una sentenza, deve compilare un modulo statistiche vitali.

Un decreto fisserà le modalità di applicazione del presente articolo.

CAPITOLO II ATTI OMESSI, DISTRUTTI, SBAGLIATI O MODIFICATI

Sezione I Sostituzione di atti omessi o distrutti

Arte. 39. - Salvo quanto disposto dall'articolo 79, comma 4, quando l'atto non è stato dichiarato a all'ufficiale di stato civile entro i termini prescritti o che non ha potuto riceverlo, o

quando non c'è un registro o sono persi se non per calamità o atti di guerra, è proceduto direttamente, gratuitamente, con semplice ordinanza emessa dal presidente del tribunale di il distretto giudiziario in cui gli atti sono stati o avrebbero dovuto essere registrati, su richiesta del pubblico ministero presso il predetto tribunale, previa sommaria richiesta in vista di tutti gli atti o giustificazioni atte a stabilirne la materialità, per la registrazione delle nascite, dei matrimoni e dei decessi.

Arte. 40. - Il ricorrente sequestra il pubblico ministero con semplice richiesta in carta semplice.

Quando dalla richiesta risulta la distruzione di altri atti, il pubblico ministero sequestra, il se necessario, il presidente del tribunale per ordinare la ricostituzione di detti atti.

Nei casi in cui tali atti siano stati o avrebbero dovuto essere registrati in un altro distretto giudiziario, è informare il pubblico ministero del luogo in cui sono ubicati i registri; questo prende il presidente del tribunale per gli stessi fini.

Arte. 41. - L'ordinanza, emessa dal presidente del tribunale, è immediatamente indirizzata dal pubblico ministero per la trascrizione di tali atti nei registri dell'anno ad essi corrispondente oltre che sui tavoli:

- 1) al presidente dell'assemblea popolare comunale del comune del luogo ove si sono svolti gli atti o avrebbe dovuto essere registrato,
- 2) presso la cancelleria del tribunale che detiene i duplicati dei registri.

Arte. 42. - La menzione sommaria dell'ordinanza è fatta, inoltre, a margine dei registri alla data dell'atto.

Sezione II

Sostituzione di documenti distrutti a seguito di calamità o atti di guerra

Arte. 43. - Atti di stato civile, i cui due originali siano andati distrutti, a seguito di un disastro o atti di guerra, sono ricostituiti nei loro elementi essenziali in condizioni che saranno determinato con decreto.

Tale ricostituzione avviene in particolare:

- 1° secondo gli estratti autentici dei detti atti;
- 2° sulle dichiarazioni degli interessati o sulle testimonianze di terzi e visti gli atti presentati a supporto, come libretti di famiglia;
- 3° secondo i registri degli ospedali e dei cimiteri e le tabelle dei decessi redatte dal registrazione, documenti da wilayas, giurisdizioni, comuni, istruzione nazionale, uffici di reclutamento, servizi statistici, nonché tutti i documenti che possono essere riprodurre la sostanza degli atti di stato civile. Comunicazione provvisoria di tutti questi registri, atti o documenti possono essere richiesti dai comitati previsti dal successivo articolo 44.

Arte. 44. - La ricostituzione degli atti di stato civile si effettua in ciascun arrondissement interessati, a cura di una commissione.

Un decreto fissa le modalità di tale ricostituzione nonché la composizione, il funzionamento e le attribuzioni dei comitati istituiti a tal fine.

Arte. 45. - In caso di controversia derivante dal rigetto da parte della commissione o richieste di ristabilimento di un atto, o documenti presentati a sostegno di tali richieste, è deciso dal giudice che possono essere pignorati dagli interessati o d'ufficio dal pubblico ministero.

Qualsiasi controversia è esaminata gratuitamente e giudicata ai sensi degli articoli da 39 a 42 che precedono.

31

Qualora le ricostruzioni effettuate dalle commissioni contengano omissioni o errori, il gli interessati possono perseguire la rettifica ai sensi del diritto comune.

Una commissione consultiva centrale ha il compito di dare, in tutte le questioni relative al presente sezione, informazioni e direttive alle commissioni comunali, in caso di difficoltà o conflitti. Un decreto specificherà il ruolo e la composizione di tale commissione.

Sezione III

Annullamento di atti errati

Arte. 46. - L'annullamento dell'atto si pronuncia quando le dichiarazioni essenziali dell'atto sono falso o irrilevante, sebbene l'atto stesso sia formale nella forma.

L'annullamento dell'atto può essere pronunciato anche quando l'atto è redatto irregolarmente, sebbene che le sue affermazioni sono corrette.

Arte. 47. - La domanda è proposta, o in via principale, davanti al giudice del luogo in cui l'atto è stato redatto o trascritto, sia incidentalmente, innanzi al giudice adito, rimettendo in discussione il presunto atto di nullità.

Arte. 48. - La cancellazione può essere richiesta dagli interessati o, quando l'ordine pubblico è in questione, dal pubblico ministero. La decisione finale viene iscritta nei registri di stato civile e menzionato a margine dell'atto annullato.

Sezione IV

Correzione di atti errati

Arte. 49. - Può essere fatto, a titolo gratuito, con semplice ordinanza emessa dal presidente del tribunale del circondario giudiziario del luogo in cui l'atto è stato redatto o trascritto, su richiesta del pubblico ministero della Repubblica, ad ogni rettifica di atti di stato civile o decisioni giudiziarie che li riguardano.

Il presidente del tribunale, competente per territorio a ordinare la rettifica di un atto o decisione giudiziale, è altresì competente a prescrivere la rettifica di tutti gli atti, anche redatti o trascritti al di fuori della sua giurisdizione, che riproducano l'errore o includano l'omissione originale.

Arte. 50. - Il pubblico ministero, sequestrato nelle forme previste dall'articolo 40, presenta la richiesta di rettifica.

Egli è tenuto ad agire d'ufficio quando l'errore o l'omissione riguarda un'indicazione essenziale dell'atto o la decisione che ne prende il posto.

Arte. 51. - Tuttavia, il pubblico ministero, territorialmente competente, può procedere al rettifica amministrativa di errori o omissioni meramente materiali negli atti di stato civile; In questo infatti, dà istruzioni direttamente ai registrar.

Arte. 52. - L'ordinanza, emessa dal presidente del tribunale, è immediatamente trascritta, senza ulteriori formalità, a margine dei registri ove sono trascritti o trascritti gli atti che hanno dato luogo a rettifica.

L'ordinanza è, contestualmente, trascritta presso la cancelleria del tribunale competente.

La trasmissione dell'ordinanza emessa e la sua trascrizione avvengono su richiesta dell'accusa.

Arte. 53. - L'atto non può più essere consegnato senza le rettifiche ordinate, a malapena la sanzione pecuniaria fino a 200 DA, pronunciata dal giudice in materia civile e tutti i danni nei confronti del cancelliere.

Arte. 54. - Qualsiasi rettifica giudiziaria o amministrativa di un atto o di una decisione giudiziaria relativa a allo stato civile, è opponibile a tutti.

Sezione V

Modifica atti di stato civile

Arte. 55. - Ogni cambiamento di cognome o nome dà luogo a rettifica degli atti di stato civile.

Arte. 56. - Chiunque abbia motivo di cambiare il proprio nome può essere autorizzato a farlo entro condizioni che saranno specificate con decreto.

Arte. 57. - I nomi, che compaiono nell'atto di nascita, possono, in caso di legittimo interesse, essere modificato con ordinanza del presidente del tribunale pronunciata su richiesta del pubblico ministero sequestrato sia su richiesta dell'interessato, sia del suo legale rappresentante, se minorenne.

L'aggiunta dei nomi può anche essere decisa.

CAPITOLO III

TRASCRIZIONI E MENZIONI MARGINALI

Arte. 58. - La trascrizione è l'operazione con la quale un ufficiale di stato civile copia sul proprio registri, un atto di stato civile ricevuto al di fuori della sua circoscrizione, o una decisione giudiziaria relativa a allo stato civile.

In tutti i casi in cui è necessario trascrivere un atto o una decisione giudiziaria, menzione nella forma il riferimento riepilogativo è effettuato automaticamente dal cancelliere, oltre al documento già registrato, o alla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere registrato.

Arte. 59. - Il meccanismo degli ordini, dei giudizi e delle sentenze, qualunque esse siano, compresa la trascrizione oppure è stata disposta l'iscrizione negli elenchi di stato civile, deve indicare nome e cognome delle parti in questione nonché i luoghi e le date degli atti a margine dei quali si deve fare menzione.

La trascrizione include solo il dispositivo; le qualità e le ragioni non devono essere comunicate da le parti al cancelliere, né trasmesse dal pubblico ministero.

Arte. 60. - **Fa ciò** il cancelliere che ha redatto o trascritto l'atto che dà luogo alla menzione iscrizione, entro tre giorni, nei registri da lui tenuti e, se il duplicato del registro in cui l'iscrizione deve da effettuare è presso l'anagrafe, invia una comunicazione al Procuratore Generale.

Se l'atto a margine del quale si deve fare tale menzione, è stato redatto o trascritto in altro comune, la comunicazione è inviata, entro tre giorni, all'ufficiale di stato civile di tale comune e quest'ultimo avvisa immediatamente il Procuratore Generale se il duplicato del registro è nel registro.

Se l'atto, a margine del quale si deve fare riferimento, è stato redatto o trascritto all'estero, l'ufficiale dello stato civile che ha redatto o trascritto l'atto che dà luogo alla menzione, notifica, entro tre giorni, il Il Ministro degli Affari Esteri.

TITOLO III

NORME PARTICOLARI PER I VARI ATTI DI STATO CIVILE

CAPITOLO I

CERTIFICATO DI NASCITA

Arte. 61. - Le dichiarazioni di nascita sono rese, entro cinque giorni dal parto, all'ufficiale dello stato civile del luogo, pena le sanzioni previste dall'articolo 442, 3° del codice penale. Quando una nascita non è stata dichiarata entro il termine legale, l'ufficiale di stato civile non può correlarla sui suoi registri solo in virtù di un'ordinanza emessa dal presidente del tribunale distrettuale in quale figlio è nato, e si fa menzione sommaria a margine della data di nascita. Se il luogo di nascita è sconosciuta, il presidente del tribunale competente è quello del domicilio del ricorrente. Nelle wilaya di Saoura e Oasis, così come all'estero, si fanno dichiarazioni entro dieci giorni dal parto. Tuttavia, questo termine può essere prorogato in alcune circoscrizioni. decreto amministrativo o consolare che fissa la portata e le condizioni di tale proroga. Il giorno della consegna non viene conteggiato entro i termini previsti dai precedenti commi. Quando il l'ultimo giorno di detto periodo è una domenica o un giorno festivo, tale termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo al giorno festivo.

Arte. 62. - La nascita del figlio è dichiarata dal padre o dalla madre o, in mancanza, dal medici, ostetriche o altri che hanno assistito al parto; quando il madre avrà partorito fuori casa dalla persona a cui ha partorito. Il certificato di nascita viene redatto immediatamente.

Arte. 63. - L'atto di nascita riporta il giorno, l'ora e il luogo di nascita, il sesso del bambino e il nomi, nomi, cognomi, età, professione e domicilio del padre e della madre e, se esiste luogo, quelli del dichiarante, fermo restando il disposto dell'articolo 64 in fine.

Arte. 64. - I nomi di battesimo sono scelti dal padre, dalla madre o, in loro assenza, dal dichiarante.

33

I nomi di battesimo devono essere algerini; potrebbe essere diverso per i bambini nati da genitori appartenenti a una fede non musulmana. Sono vietati tutti i nomi di battesimo diversi da quelli consacrati per consuetudine o tradizione. Lo stesso cancelliere assegna i nomi ai trovatelli e ai bambini nati da genitori sconosciuti e per il quale il dichiarante non ha indicato i nomi. Il bambino è designato da una serie di nomi, l'ultimo dei quali è il cognome.

Arte. 65. - Nessuno, ad eccezione del pubblico ministero, del bambino, dei suoi ascendenti e discendenti in linea diretta, del coniuge, del tutore o del rappresentante legale se minorenne o in stato di incapacità, non può ottenere una copia autenticata di un atto di nascita diverso dal proprio, salvo in virtù di un'autorizzazione rilasciata gratuitamente dal presidente del tribunale del luogo in cui l'atto è stato ricevuto e il la richiesta scritta dell'interessato. Se questa persona non sa o non può firmare, questa impossibilità è annotata dal presidente del tribunale, il presidente dell'assemblea popolare comunale o il commissario di polizia che attesti, contestualmente, che la richiesta è fatta su iniziativa dell'interessato. I depositari dei registri sono tenuti a rilasciare estratti ad ogni richiedente indicando, senza ulteriori informazioni, anno, giorno, ora e luogo di nascita, sesso, nome e cognome del bambino, come ad esempio che risultano dalle dichiarazioni dell'atto di nascita e dalle dichiarazioni contenute a margine del presente atto. Gli estratti che specificano, inoltre, i cognomi, i nomi, le professioni e il domicilio del padre e della madre, non può essere rilasciata alle condizioni di cui ai paragrafi 1° e 2 del presente articolo, a meno che la consegna non è richiesta dagli eredi del figlio o da una pubblica amministrazione.

Arte. 66. - La dichiarazione di nascite multiple dà luogo all'istituzione di un atto separato per ogni bambino.

Arte. 67. - Chiunque abbia trovato un neonato è tenuto a dichiararlo a l'anagrafe del luogo di scoperta. Se non accetta di prendersi cura del bambino, deve restituire così come i vestiti e gli altri effetti trovati con lui, all'anagrafe. Viene redatta una dettagliata relazione che, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 30 del presente ordine, indica la data, l'ora, il luogo e le circostanze del ritrovamento, l'età apparente e il sesso del minore, ogni particolarità che possa contribuire alla sua identificazione, nonché l'autorità o la persona a cui è affidato; il verbale è iscritto alla sua data nei registri di stato civile. A seguito di tale verbale, l'ufficiale di stato civile redige un atto separato in luogo dell'atto di nascita. Tale atto, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 30 della presente ordinanza, precisa il sesso del bambino nonché i nomi e cognomi a lui attribuiti; fissa una data di nascita che può corrispondono alla sua età apparente e designano, come luogo di nascita, il paese dove si trovava il bambino scoperto. Tale atto deve essere stabilito all'atto della dichiarazione dei servizi di pubblica assistenza, per i minori in affidamento. sotto la loro tutela e senza un certificato di nascita noto o per il quale il segreto della nascita era

ha sostenuto.

Si rilasciano copie ed estratti del verbale di scoperta o dell'atto di nascita provvisorio alle condizioni e secondo le distinzioni di cui all'articolo 65 della presente ordinanza.

Se viene trovato il certificato di nascita del bambino o se la nascita è legalmente dichiarata, il verbale e l'atto di nascita provvisorio sono annullati su richiesta del pubblico ministero o parti interessate.

Arte. 68. - In caso di nascita durante un viaggio per mare, viene redatto un certificato entro cinque (5) giorni del parto, su dichiarazione del padre o della madre e, in mancanza, da chiunque altro nessuno.

Se il parto avviene durante una sosta in porto, il certificato è redatto alle stesse condizioni, quando è impossibile comunicare con la terra o quando non esiste nel porto, se si è a lo straniero, agente diplomatico o consolare algerino investito delle funzioni di ufficiale di stato civile. Questo atto è redatto dal capitano.

Menziona le circostanze in cui il documento è stato redatto. L'atto viene inserito dopo il ruolo dell'equipaggio.

Arte. 69. - Al primo porto dove la nave approda per qualsiasi ragione diversa da quella del suo disarmo, l'ufficiale incaricato è tenuto a depositare due partite di ciascuno degli atti di nascita redatto a bordo. Tale deposito viene effettuato, se il porto è algerino, presso l'ufficio di registrazione marittima; se la

porto è straniero, nelle mani del console algerino. Nel caso in cui non sia in questo porto dell'ufficio di immatricolazione marittima o console, il deposito è rinviato al successivo porto di scalo o di svincolo. Una delle partite depositate è indirizzata al Ministero della Giustizia che la inoltra all'Ufficiale di Stato

34

civile dell'ultimo domicilio del padre del figlio o della madre, se il padre è ignoto, affinché sia trascritto sui registri; se l'ultimo domicilio non può essere trovato o se è fuori dell'Algeria, il la trascrizione viene effettuata ad Algeri. L'altra spedizione rimane negli archivi del consolato o dell'ufficio di registrazione marittima.

La menzione delle spedizioni e dei depositi effettuati secondo le prescrizioni del presente articolo, deve essere inserita in margine degli atti originali dai commissari di registrazione marittima o dai consoli.

Arte. 70. - All'arrivo della nave nel porto di disarmo, l'ufficiale è tenuto a archiviare, insieme al registro dell'equipaggio, una copia di ciascun certificato di nascita redatto a bordo, di cui non sia già stata depositata copia, secondo quanto previsto dall'art precedente.

Questo deposito viene effettuato presso l'ufficio del registro marittimo. La spedizione così depositata è indirizzata a Ministero della Giustizia che lo trasmette, come precisato al precedente articolo 69.

CAPITOLO II ATTI DI MATRIMONIO

Arte. 71. - L'ufficiale di stato civile o il cadì competente, per redigere l'atto di matrimonio del futuro coniuge, è quello del proprio domicilio o quello di uno dei due, oppure quello del luogo in cui uno dei futuri coniugi ha la sua residenza sia continuata per almeno un mese dalla data del matrimonio.

Questo limite di tempo non è richiesto ai cittadini.

Arte. 72. - Quando il matrimonio avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quest'ultimo redige atto in loco. nei suoi registri. Dà agli sposi un libretto di famiglia che annota il matrimonio.

Quando il matrimonio avviene davanti al cadì, quest'ultimo redige un atto e rilascia agli interessati un certificato. un l'estratto dell'atto è inviato dal cadì, entro tre giorni, al cancelliere; Questo trascrivere l'estratto dell'atto entro cinque giorni nei registri di stato civile, presso contare dalla ricevuta e consegnare agli sposi il libretto di famiglia; la menzione del matrimonio è fatta sul registri a margine dell'atto di nascita di ciascuno dei coniugi.

Arte. 73. - L'atto di matrimonio redatto dall'ufficiale di stato civile o dal cadì deve espressamente indicare che il matrimonio sia avvenuto alle condizioni previste dalla legge.

Deve inoltre menzionare:

1° i nomi, cognomi, date e luoghi di nascita dei coniugi;

2° i nomi ei cognomi dei padri e delle madri;

3° i nomi, cognomi ed età dei testimoni;

4° ove applicabile, l'autorizzazione al matrimonio prevista dalla legge;

5° eventualmente, l'esenzione dall'età concessa dall'autorità competente.

Arte. 74. - Entrambi i futuri coniugi devono provare il loro stato civile producendo uno dei due seguenti documenti:

- estratto di data inferiore a tre mesi, sia dell'atto di nascita che della trascrizione del sentenza di nascita individuale o collettiva;
- libretto di famiglia relativo ad un precedente matrimonio.

Quello, dei futuri sposi, che non è in grado di presentare uno di questi due documenti, può integrato con la produzione di un atto di notorietà costituito gratuitamente e, se necessario, dopo tutto utili accertamenti, da parte del presidente del tribunale, sulla dichiarazione resa sotto giuramento dal ricorrente e tre testimoni, o sulla produzione di documenti che citano lo stato civile dell'interessato, come ad esempio libretto militare, carta d'identità, libretto di famiglia dei genitori, ecc. Tale atto deve indicare i nomi, cognomi, professione, domicilio, luogo e ora di nascita del futuro coniuge e quelli del padre e della madre se lo sono noto, lo stato civile del futuro coniuge, specificando, se del caso, il luogo e la data del loro precedenti unioni e, eventualmente, il loro scioglimento e la causa che impedisce loro di produrre il suddetto estratto.

Arte. 75. - Quando il cancelliere o il cadi non ha conoscenza personale della realtà del domicilio o della residenza del futuro coniuge, quest'ultimo deve presentare un documento attestante il suo domicilio

o la sua residenza o, in mancanza, firmare una dichiarazione giurata.

La donna il cui precedente matrimonio è stato sciolto deve produrre, a seconda dei casi:

- o l'invio dell'atto di morte del precedente marito o l'invio dell'atto di nascita di quest'ultimo riportante la menzione del decesso, oppure il libretto di famiglia contenente l'atto di morte;
- un estratto del matrimonio o dell'atto di nascita che menzioni lo scioglimento del matrimonio o il libretto di famiglia contenente questa menzione o anche una copia della decisione di scioglimento accompagnato da un certificato del magistrato o del cancelliere competente attestante che è diventato definitivo.

35

Arte. 76. - La persona chiamata a rilasciare l'autorizzazione al matrimonio prevista dalla legge può dare la sua consenso sia verbalmente al momento della costituzione dell'atto di matrimonio, sia per atto autentica redatta dall'ufficiale di stato civile, dal cadi del luogo di residenza o dal notaio. Se questo è situato all'estero, il presente documento è redatto da agenti diplomatici o consolari o da un'autorità ente locale avente il potere di redigere atti pubblici.

Arte. 77. - Il cadi o l'ufficiale di stato civile che ha redatto un atto di matrimonio, senza l'autorizzazione di persone autorizzate ad assistere uno dei coniugi, è punito con le pene previste dall'articolo 441, comma 1, del Codice penale.

Il cancelliere o il cadi che non abbia osservato le formalità prescritte in questo capitolo, è punito con l'ammenda non superiore a 200 DA, pronunciata dal giudice in materia civile.

CAPITOLO III CERTIFICATI DI MORTE

Arte. 78. - Non si fa sepoltura senza autorizzazione, su carta libera e senza spese, di l'ufficiale di stato civile; quest'ultimo può rilasciarlo solo su esibizione di un certificato redatto dal medico o, in mancanza, dall'ufficiale di polizia giudiziaria da lui incaricato di accertare la morte.

Arte. 79. - L'atto di morte è redatto dall'ufficiale di stato civile del comune ove avviene il decesso, in data la dichiarazione di un parente del defunto o di una persona avente lo stato civile, il le informazioni più accurate e complete possibili.

Le dichiarazioni di morte devono essere rese entro ventiquattro ore dal decesso.

Questo periodo può essere esteso per decreto, per le wilaya di Saoura e Oasi.

Il mancato rispetto di tale termine per le persone nelle quali il defunto è deceduto nonché per i suoi familiari genitori, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 441, comma 2, del codice penale.

La dichiarazione di morte, anche tardiva, è ricevuta e l'atto è redatto, qualunque sia il tempo trascorso dalla morte, purché possa ancora essere accertato mediante l'esame del cadavere.

Arte. 80. - L'atto di morte recita:

1° Il giorno, l'ora e il luogo della morte.

2° Il nome, cognome, data e luogo di nascita, professione e domicilio del defunto.

3° I nomi, cognomi, professioni e domicili del padre e della madre.

4° Il nome e cognome dell'altro coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato.

5° Il nome, cognome, età, professione e domicilio del dichiarante e, se del caso, il suo grado di parentela con il defunto.

Arte. 81. - Quando il decesso è avvenuto fuori dal comune ove era domiciliato il defunto, l'ufficiale di stato civile che ha redatto l'atto di morte invia, non appena possibile, all'ufficiale di stato civile dell'ultimo domicilio del defunto, copia di questo documento, che viene immediatamente trascritto il I registri. Questa disposizione non si applica alle città divise in distretti quando la morte

avvenuta in un distretto diverso da quello in cui è domiciliato il defunto.

In caso di decesso in ospedali o strutture sanitarie, ospedali marittimi, civili o di altro tipo istituzioni pubbliche, i direttori-amministratori di tali ospedali o stabilimenti, devono darne comunicazione, entro 24 ore, all'Ufficiale di stato civile o alla persona che esercita le funzioni. Quest'ultimo vi si reca per accertare la morte e redige atto ai sensi del precedente articolo sulla le dichiarazioni fatte a lui e le informazioni che ha preso.

In detti ospedali, strutture sanitarie e stabilimenti è tenuto un registro in cui registrato queste dichiarazioni e informazioni.

Arte. 82. - Quando vi sono segni o indizi di morte violenta o altre circostanze che dare adito a sospetti, la sepoltura può essere effettuata solo dopo che un ufficiale di polizia, assistito da a dottore in medicina, ha redatto una relazione sullo stato della salma e sulle circostanze morte, nonché informazioni che ha potuto raccogliere su nomi, cognomi, età, professione, luogo di assunzione nascita e domicilio del defunto.

36

Arte. 83. - L'ufficiale di polizia è tenuto a trasmettere immediatamente all'ufficiale di stato civile del luogo in cui è avvenuto il persona è deceduta, tutte le informazioni riportate nella sua relazione che l'atto di morte è redatto.

L'ufficiale di stato civile, invia una spedizione a quello del domicilio del defunto, se è conosciuto ; questa spedizione è iscritta nei registri.

Arte. 84. - I segretari sono tenuti ad inviare entro ventiquattro ore dall'esecuzione sentenze recanti la pena di morte, all'anagrafe del luogo in cui il condannato è stato giustiziato, all le informazioni di cui al precedente articolo 80, sulla base delle quali viene redatto il certificato di morte.

Arte. 85. - In caso di decesso in un istituto penitenziario, ne è data immediata comunicazione dal il capo dello stabilimento, al cancelliere che vi si reca come indicato al successivo articolo 81. sopra e scrivi il certificato di morte.

Arte. 86. - In tutti i casi di morte violenta o esecuzione a morte o quando la morte avviene in un istituto penitenziario, non si fa menzione nei registri di tali circostanze e il i certificati di morte sono semplicemente redatti nelle forme prescritte al precedente articolo 80.

Arte. 87. - In caso di morte durante un viaggio marittimo o aereo e nelle circostanze previste in L'articolo 68 di cui sopra, è, entro ventiquattro ore, redatto dagli ufficiali dello strumento designato nel presente articolo e nelle forme ivi previste.

I depositi e le trasmissioni degli originali e le spedizioni sono effettuati in conformità con il disposizioni previste dagli articoli 69 e 70 che precedono. La trascrizione dei certificati di morte viene effettuata sul registri di stato civile dell'ultimo domicilio del defunto o, se tale domicilio è sconosciuto, ad Algeri.

Arte. 88. - Quando il corpo di una persona deceduta viene ritrovato e può essere identificato, un certificato di morte deve essere redatto dall'ufficiale di stato civile del luogo presunto di morte, qualunque sia il tempo intercorso tra morte e ritrovamento del cadavere.

Se il defunto non può essere identificato, il certificato di morte deve includere la sua descrizione più completa; in in caso di successiva identificazione, il documento è rettificato alle condizioni previste dagli articoli da 49 a 54 del presente ordinanza.

Arte. 89. - Può essere legalmente dichiarato, su richiesta del pubblico ministero o delle parti interessati, la morte di qualsiasi algerino disperso in Algeria o fuori dall'Algeria.

Può anche essere dichiarato giudizialmente, la morte di qualsiasi straniero o apolide scomparso sia in Algeria, o a bordo di una nave o di un aereo algerino, o anche all'estero, se aveva il suo domicilio o residenza abituale in Algeria.

Arte. 90. - Quando la richiesta non proviene dal pubblico ministero, è trasmessa, dopo indagine, per suo tramite in tribunale.

Arte. 91. - L'istanza è presentata al tribunale del luogo di nascita.

Tuttavia, per gli algerini nati all'estero così come per gli stranieri, la richiesta va presentata al tribunale del loro domicilio o residenza abituale.

In mancanza di altro, è competente il foro di Algeri.

Se più persone sono scomparse durante lo stesso evento, una richiesta collettiva può essere presentato al tribunale del luogo della scomparsa o, in mancanza, al tribunale di Algeri.

Arte. 92. - Tutti gli atti del procedimento nonché le spedizioni e gli estratti di detti atti sono esenti da bollo e immatricolati gratuitamente. Se il giudice ritiene che il decesso non sia sufficientemente accertato, può prescrivere qualsiasi misura informativa supplementare e, in particolare, un'indagine amministrativa su le circostanze della scomparsa.

Se la morte è dichiarata, la sua data deve essere fissata tenendo conto delle presunzioni tratte dal

circostanze della causa e, in mancanza, il giorno della scomparsa. Questa data non dovrebbe mai essere indeterminato.

Arte. 93. - Il sistema della sentenza dichiarativa di morte è trascritto nei registri di stato civile del luogo di nascita e, se del caso, quelli del luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

La menzione della trascrizione è fatta a margine dei registri alla data di morte. In caso di giudizio collettivo, gli estratti individuali del sistema sono inviati agli ufficiali di stato civile del luogo di nascita o l'ultimo domicilio di ciascuno dei dispersi, per la trascrizione.

37

Le dichiarazioni di morte sostituiscono gli atti di morte e sono opponibili ai terzi che può ottenere solo la rettifica, ai sensi degli articoli da 49 a 54 del presente preparativi.

Arte. 94. - Se la persona la cui morte è stata legalmente dichiarata ricompare dopo la sentenza dichiarativa, il pubblico ministero o qualunque interessato persegue, nelle forme previste dagli articoli 46 e, successivamente, l'annullamento della sentenza.

L'annullamento della sentenza dichiarativa è fatto a margine della sua trascrizione.

TITOLO IV

STATO CIVILE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

CAPITOLO SINGOLO

STATO CIVILE DEGLI ALGERINI E STRANIERI

ALL'ESTERO

Sezione I

Stato civile locale

Arte. 95. - Fa fede ogni atto di stato civile degli algerini e degli stranieri, stabiliti in un paese straniero, se lo ha stato redatto nelle forme consuete in detto paese.

Arte. 96. - Qualsiasi certificato di stato civile di algerini in un paese straniero è valido, se ricevuto, in conformità con le leggi algerine da agenti diplomatici o consoli.

Arte. 97. - Il matrimonio contratto in un paese straniero tra algerini o tra algerini e stranieri è valido, se è stato celebrato nelle forme usate nel paese, a condizione che l'algerino non abbia contravvenuto le condizioni sostanziali richieste dal suo diritto nazionale per poter contrarre matrimonio.

Lo stesso vale per il matrimonio contratto in un paese straniero tra un algerino e uno straniero, se è stato celebrata da agenti diplomatici dotati di circoscrizione consolare o da consoli algerini, in conformità con le leggi algerine.

Tuttavia, quando il coniuge straniero non ha la cittadinanza del paese ospitante, questo matrimonio non può essere celebrato solo in paesi da determinarsi con decreto.

Arte. 98. - Quando l'atto sia stato omesso, per inesistenza nello Stato estero, di atti atti attestanti lo stato civile, l'atto è trascritto nei registri consolari, per ordine del presidente del tribunale di Algeri.

Arte. 99. - Quando l'atto è stato omesso per mancata dichiarazione, è necessario o accertare registrazione dell'atto se la legge locale consente dichiarazioni tardive, o per provocare un'ordinanza del presidente del tribunale di Algeri prescrivendone l'iscrizione negli albi consolari.

Arte. 100. - **Compete al** presidente del tribunale di Algeri ordinare la rettificazione degli atti di atti di stato civile redatti all'estero in forme locali e riguardanti gli algerini.

L'atto così corretto è automaticamente trascritto, su richiesta del pubblico ministero, nei registri consolari.

Arte. 101. - Quando il documento è stato smarrito o distrutto e la legge straniera non contiene disposizioni relativamente alla sua ricostituzione, l'algerino può sequestrare il presidente del tribunale di Algeri.

Arte. 102. - L'ordinanza emessa dal presidente del tribunale di Algeri, è immediatamente indirizzata da il pubblico ministero, per la trascrizione di tali atti nei registri depositati presso il Ministero della Affari esteri che custodisce il secondo originale dei registri consolari.

Arte. 103. - Gli atti di stato civile redatti all'estero, che riguardano algerini, sono trascritte d'ufficio o su richiesta degli interessati nei registri di stato civile dell'anno corrente, detenuto da agenti diplomatici con circoscrizioni consolari o consoli territorialmente competente.

Vengono trascritte solo le indicazioni che devono essere inserite negli atti di stato civile algerino. corrispondente.

Quando, per l'assenza di relazioni diplomatiche o per la chiusura della sede diplomatica o consolare con giurisdizione territoriale, la trascrizione non può essere effettuata alle condizioni previste dal

commi precedenti, l'atto è depositato presso il Ministero degli affari esteri che può emetterlo. Non appena le circostanze lo consentiranno, il ministero farà trascrivere il documento nelle condizioni di cui sopra.

Le spedizioni e gli estratti degli atti trascritti sono emessi da consoli, agenti diplomatici fornito da una circoscrizione consolare o dal Ministero degli Affari Esteri.

Sezione II

Stato civile consolare

Arte. 104. - I viceconsoli possono essere autorizzati a sostituire, a tempo indeterminato, il capo di consolare, con decisione del Ministro degli affari esteri.

I funzionari consolari possono essere autorizzati, con decreto del Ministro degli affari esteri, a: ricevere dichiarazioni di nascita e morte, o esercitare i pieni poteri di un ufficiale di stato civile.

In caso di impedimento temporaneo dell'agente che esercita le funzioni di cancelliere, il suo i poteri passano all'agente all'uopo designato dal Ministro degli affari esteri, purché egli questo è un agente di carriera.

Arte. 105. - Gli agenti di cui agli articoli 1 e 2 redigono, secondo le disposizioni del presente ordinanza, gli atti di stato civile relativi a cittadini algerini sui registri tenuti due volte.

Trascrivono negli stessi registri anche i documenti relativi a questi cittadini che sono stati ricevuti dalle autorità locali nei moduli utilizzati nel paese.

Arte. 106. - I registri di stato civile sono elencati per primo e per ultimo e siglati, su ciascuno foglio, dal direttore delle poste.

A fine anno vengono chiusi e fermati da lui; una delle copie viene inviata al Ministero degli affari stranieri che se ne prendono cura; l'altro è conservato negli archivi della posta. A quest'ultimo registro che può contenere documenti pluriennali, i documenti prodotti dagli interessati, quali come spedizioni e traduzioni di documenti stranieri trascritti e procure.

Quando nel corso di un anno non è stato redatto o trascritto alcun documento, il capo dell'ufficio invia al ministero degli affari esteri, un certificato per zero.

Le formalità per la chiusura e la riapertura dei registri sono, inoltre, obbligatorie ad ogni cambio di capo ufficio.

Arte. 107. - In caso di smarrimento o distruzione dei registri, il gestore della stazione redige verbale e lo invia al Ministero degli Affari Esteri.

La ricostituzione è fatta da una commissione interministeriale.

Un decreto determinerà le modalità di applicazione del presente articolo nonché la composizione e funzionamento di detta commissione.

Arte. 108. - Nessun certificato di stato civile ricevuto in posta diplomatica o consolare può, per ragione di errori od omissioni, essere rettificato, se non ordinato dal presidente del tribunale di Algeri. si un atto trascritto nei registri di stato civile è rettificato da una decisione giudiziaria straniera, che deve ricevere l'exequatur del tribunale di Algeri.

Arte. 109. - Parimenti, quando, per una causa diversa da quelle previste dall'articolo 99, gli atti non hanno non è stato formato, può essere sostituito solo per ordine del presidente del tribunale di Algeri.

Arte. 110. - Gli agenti che esercitano le funzioni di cancelliere avranno cura di raccogliere e trasmettere al Ministro degli affari esteri, mediante atti di notorietà o altro modo, le informazioni che potrebbero essere utili per rettificare gli atti che hanno redatto o trascritto o per integrarlo.

Tali atti di notorietà saranno redatti nei registri dei vari atti e le spedizioni potranno in essere rilasciato agli interessati.

Arte. 111. - Non possono essere rilasciate copie **autenticate dei** certificati di nascita alle persone diversi da quelli previsti dall'articolo 65, solo su richiesta scritta indirizzata all'agente che ha redatto l'atto. Nel caso di rifiuto, la richiesta può essere proposta dal richiedente al Ministero degli Affari Esteri.

TITOLO V

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA E LE SCHEDE DI STATO CIVILE

CAPITOLO I

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

Arte. 112. - Durante la celebrazione o la trascrizione del matrimonio, l'ufficiale di stato civile dà al marito, un libretto di famiglia che annota la loro unione.

Arte. 113. - Il libretto di famiglia è costituito da un libretto comprendente:

-L'estratto dell'atto di matrimonio degli sposi.

- Estratti dei certificati di nascita dei bambini.
- Estratti dei certificati di morte dei coniugi.
- Estratti dei certificati di morte dei bambini.

Arte. 114. - L'estratto dell'atto di stato civile di un minore dichiarato attualmente morto, compare sul libretto di famiglia, se i genitori lo richiedono. In questo caso, il registrar indica espressamente che si tratta di un bambino "dichiarato attualmente senza vita".

Arte. 115. - Deve comparire, a seguito di estratti di atti di stato civile inseriti nel libretto di famiglia, le informazioni risultanti da una decisione giudiziaria avente effetto su un atto il cui estratto compare nel libretto di famiglia.

Ciò è menzionato dal cancelliere su ordine del pubblico ministero, se la decisione ha reso su sua richiesta o per ordine della parte che ha ottenuto la decisione.

Nessun'altra menzione può essere apposta sulle pagine del libretto di famiglia.

Arte. 116. - Il libretto di famiglia è tenuto dal capofamiglia, il quale è responsabile di aver cura di tenerlo aggiornato alle condizioni previste dal successivo articolo.

Arte. 117. - Il cancelliere che riceve o trascrive un atto o una decisione giudiziaria prima essere portato o menzionato nel libretto di famiglia, è tenuto a chiedere al dichiarante o al responsabile provvedere alla trascrizione e presentazione di questo libretto, al fine di completarlo senza indugio. Se il libretto non può essere presentato, si procede comunque alla redazione dell'atto o alla trascrizione o all'iscrizione. L'ufficiale di stato civile richiama poi l'attenzione del capofamiglia sulle sanzioni a cui è sottoposto sarebbe esposto, in applicazione dell'articolo 228 del codice penale, mediante sottoscrizione e utilizzo di carte di stato civile accertato in base a libretto incompleto o inesatto.

Arte. 118. - Sono redatti gli estratti degli atti di nascita iscritti nel libretto di famiglia, secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 3; sono redatti estratti di altri atti secondo quanto previsto dall'articolo 11 in fine.

Ciascuno degli estratti, ciascuna delle menzioni contenute nel libretto di famiglia ha forza probatoria che si allega agli estratti degli atti di stato civile e alle annotazioni a margine di detti atti.

Arte. 119. - In caso di divorzio, un secondo libro può essere consegnato, su sua richiesta, a quello dei coniugi che è sprovvisto del primo libretto.

Questo secondo libretto comprende tutti gli estratti e le citazioni del precedente.

L'ufficiale di stato civile copre un nuovo libretto, l'estratto dell'atto di matrimonio ed, eventualmente, altri documenti che ha ricevuto o trascritto e che devono figurare nel libretto. Si rivolge subito ciò al cancelliere designato dal richiedente come redattore o trascritto dell'atto o dei documenti atti i cui estratti compaiono nel primo libretto. Quest'ultimo restituisce il libretto compilato, a l'ufficiale di stato civile che ha redatto o trascritto l'atto o gli atti i cui estratti poi compaiono sul opuscolo. Queste trasmissioni vengono così ripetute fino al completamento del secondo fascicolo. Il secondo libretto reca, in prima pagina, la dicitura "secondo libretto rilasciato dopo il divorzio".

Arte. 120. - In caso di smarrimento, furto o distruzione del libretto di famiglia, se ne ottiene la ricostituzione. secondo la procedura prevista dall'articolo precedente su richiesta del capofamiglia.

Il nuovo libretto famiglia riporta in prima pagina la dicitura "secondo libretto uscito dopo scomparsa del primo".

Arte. 121. - Quando il matrimonio è celebrato in un paese straniero dall'autorità locale competente, il libretto di la famiglia è costituita e consegnata ai coniugi dall'agente diplomatico o consolare territorialmente competente, durante la trascrizione dell'atto di matrimonio.

Nel caso in cui gli atti i cui estratti debbano figurare nel libretto di famiglia, sono redatti da a autorità straniera, devono essere preventivamente trascritti, secondo quanto previsto dall'art 117.

Arte. 122. - Nelle procedure e nelle istruzioni delle richieste amministrative condotte dal amministrazioni, servizi ed enti pubblici o da società, enti e fondi controllata dallo Stato, equivale alla consegna la presentazione del libretto di famiglia regolarmente aggiornato, a seconda dei casi:

- l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori.
- l'estratto dell'atto di nascita dei genitori o dei figli.
- l'estratto dell'atto di morte dei genitori o dei figli deceduti in minoranza.

Arte. 123. - Nei casi di cui all'articolo 122, parentela, cognomi e nomi, data e luogo di nascita sono, in mancanza di libretto di famiglia, annotate, se necessario, alla luce dell'estratto del nascita dell'interessato, qualunque sia la data di emissione del presente estratto.

Arte. 124. - Per l'applicazione degli articoli 122 e 123, il richiedente presenta all'agente incaricato di procedura o istruzione della richiesta, il suo libretto di famiglia o, nel caso in cui tale documento non esista, il suo estratto del certificato di nascita. Alla luce di uno di questi documenti, l'agente si registra immediatamente le informazioni necessarie su un modulo, il cui modello è fissato con decreto del Ministro della giustizia, custode dei sigilli e firma questo modulo con la menzione della sua qualità. Il richiedente firma anche, ha detto fascicolo e certifica sull'onore la veridicità, alla data di costituzione del fascicolo, delle menzioni che trova cucciolate. Il fascicolo viene allegato al fascicolo e i documenti presentati vengono restituiti al richiedente. Il richiedente può anche presentare presso la sede del comune di residenza, a seconda dei casi, uno dei documenti di cui all'articolo 122. In vista di questo documento, l'agente autorizzato registra le informazioni necessarie, utilizzando il modulo definito nel paragrafo precedente, firmare il presente modulo con la menzione del suo qualità e la trasmette al richiedente per la convalida presso l'organismo responsabile della procedura. Il candidato sottoscrivere il suddetto modulo e certificare sull'onore la veridicità, alla data di consegna, delle informazioni in esso contenute
logoro.

Arte. 125. - Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle procedure di naturalizzazione, rilascio del passaporto, iscrizione nel registro delle imprese, nonché procedure per l'assunzione di dipendenti pubblici e agenti di amministrazioni, servizi, istituzioni, organismi o fondi di cui all'articolo 122, nonché la liquidazione dei diritti a pensione di questi funzionari o agenti.

Arte. 126. - Le disposizioni del precedente articolo 124 non si applicano al rilascio del certificato di nazionalità.

Arte. 127. - In via transitoria e fermo restando quanto disposto dall'articolo 37 della presente ordinanza, gli atti di stato civile possono continuare, nei comuni che saranno determinati con decreto congiunto del Ministro della Giustizia, del Guardasigilli e del Ministro dell'Interno, da redigere in francese.

Arte. 128. - Le modalità di applicazione della presente ordinanza saranno determinate con decreto.

Arte. 129. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Arte. 130. - La presente ordinanza, di cui un decreto fisserà la data di entrata in vigore, sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica Democratica Popolare d'Algeria.

Fatto ad Algeri, il 19 febbraio 1970.

Houari BOUMEDIENE

Ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 sul codice del Nazionalità algerina, modificata e integrata.

Il Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei ministri,

- Sulla relazione del Ministro della Giustizia, Custode dei sigilli,

- Viste le ordinanze n° 65-182 del 10 luglio 1965 e 70-53 della 18 djoumada I 1390 corrispondenti alla 21 luglio 1970 che istituisce il Governo;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Ordine:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1. - Le condizioni necessarie per godere della cittadinanza algerina sono stabilite dalla legge e, eventualmente, da trattati o accordi internazionali ratificati e pubblicati.

Arte. 2. - Le condizioni relative all'attribuzione della cittadinanza algerina come nazionalità di origine, si applicano alle persone nate prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La presente domanda non pregiudica, tuttavia, la validità degli atti emanati dagli interessati sul base a precedenti leggi, né a diritti acquisiti da terzi in base alle stesse leggi.

Le condizioni di acquisizione o perdita della cittadinanza algerina sono regolate dalla legge in vigore presso la data dei fatti o atti che possono causare tale acquisizione o perdita.

Articolo 3:

Abrogato (1)

Arte. 4. (Modificata) - Per maggioranza ai sensi della presente legge si intende la maggioranza civile. (2)

Arte. 5. (Modificato) - L'espressione "in Algeria" indica tutto il territorio algerino, le acque Territori algerini, navi e aerei algerini. (3)

(1) Abrogato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag.16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

“- L'acquisizione della cittadinanza algerina subordinata alla dichiarazione di ripudio della cittadinanza d'origine.

Questa dichiarazione ha effetto dalla data in cui si ottiene la cittadinanza algerina".

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 14).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Ai fini della presente ordinanza, qualsiasi persona di entrambi i sessi che abbia compiuto 21 anni è maggiorenne.

Le età e le scadenze previste in questo codice sono calcolate secondo il calendario gregoriano".

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 14).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- L'espressione" in Algeria "significa tutto il territorio algerino, acque territoriali algerine, navi e aerei Algerini".

42

CAPITOLO II

Dalla nazionalità di origine

Arte. 6. (Modificato) - Si considera algerino il figlio nato da padre algerino o madre algerina . (1)

Arte. 7. (Modificato) - È di nazionalità algerina per nascita in Algeria:

1°) Il bambino nato in Algeria da genitori sconosciuti.

Tuttavia, un bambino nato in Algeria da genitori sconosciuti sarà considerato non essere mai stato algerino se, al durante la sua minorità, la sua parentela è legalmente stabilita nei confronti di uno straniero e se questi ha, in conformità con la legge nazionale di questo straniero, la cittadinanza di quest'ultimo.

Si presume che un neonato trovato in Algeria, fino a prova contraria, sia nato in Algeria.

2°) Il figlio nato in Algeria da padre ignoto e da madre il cui nome compare solo nell'atto di nascita, senza altra menzione che possa provare la nazionalità di questo. (2)

Arte. 8. (Modificato) - Il bambino che ha acquisito la cittadinanza algerina, in virtù dell'articolo 7 di cui sopra, è ritenuto tale dalla nascita, anche se non è accertata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge solo dopo la sua nascita.

L'attribuzione della qualità di cittadino algerino dalla nascita nonché il ritiro o il ripudio di tale qualità, in virtù di quanto previsto dal precedente articolo 7, non pregiudica la validità degli atti passati dall'interessato, né ai diritti acquisiti da terzi tenuto conto della nazionalità antecedente acquisita dal bambino. (3)

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 14).

"Scritto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- È di nazionalità algerina, per discendenza:

1° il figlio nato da padre algerino;

2° il figlio nato da madre algerina e padre ignoto;

3° il figlio nato da madre algerina e padre apolide. "

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 14).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° del 15 dicembre 1970 come segue:

"- È di nazionalità algerina per nascita in Algeria:

1° il bambino nato in Algeria da genitori sconosciuti.

Tuttavia, un bambino nato in Algeria da genitori sconosciuti sarà considerato non essere mai stato algerino se, durante la sua minoranza, la sua parentela è accertata anche nei confronti di uno straniero e se ha, in conformità con la legge nazionale di questo straniero, il nazionalità di quest'ultimo.

Si presume che un neonato trovato in Algeria, fino a prova contraria, sia nato in Algeria.

2° il figlio nato in Algeria da madre algerina e padre straniero, anch'egli nato in Algeria, salvo ripudio della Cittadinanza algerina da parte del minore nel periodo di un anno precedente la maggiore età. "

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 14).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Un bambino che è di nazionalità algerina, in virtù degli articoli 6 e 7 di cui sopra, è considerato tale dalla nascita, anche qualora sia solo accertata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'attribuzione della cittadinanza algerina dopo la sua nascita. L'attribuzione della qualità di cittadino algerino dalla nascita così come il ritiro o ripudio di tale qualità, in virtù di quanto disposto dal successivo articolo 6, comma 3, e dall'articolo 7, comma 1 e 2. di cui sopra, non pregiudicano la validità degli atti emanati dall'interessato, né i diritti acquisiti da terzi sulla base la nazionalità apparente precedentemente posseduta dal bambino. "

43

CAPITOLO III

Acquisizione della nazionalità algerina

Acquisto della cittadinanza per matrimonio (1)

Articolo 9: Abrogato (2)

Arte. 9a. (Nuovo) - La nazionalità algerina può essere acquisita attraverso il matrimonio con un algerino o con un algerino, per decreto alle seguenti condizioni:

- dimostrare che il matrimonio è legale ed effettivamente stabilito da almeno tre (3) anni al momento l'introduzione della domanda di naturalizzazione.

- avere una residenza abituale e regolare in Algeria da almeno due (2) anni.
- avere un buon comportamento ed essere di buon carattere.
- giustificare mezzi di sussistenza sufficienti.

Una condanna all'estero non può essere presa in considerazione. (3)

Naturalizzazione

Arte. 10. - Lo straniero che ne fa richiesta, può acquisire la cittadinanza algerina, a condizione:

- 1° di essere residente in Algeria da almeno sette (7) anni alla data della richiesta;
- 2° di avere la residenza in Algeria al momento della firma del decreto di naturalizzazione;
- 3° essere maggiorenne;
- 4° essere di buon carattere e non essere stato oggetto di alcuna condanna infame;
- 5° dimostrare mezzi di sussistenza sufficienti;
- 6° essere sani di mente e di corpo;
- 7° per giustificare la sua assimilazione alla comunità algerina.

La richiesta è indirizzata al Ministro della Giustizia che può sempre respingerla alle condizioni di Articolo 26 di seguito.

deroghe

Arte. 11. (Modificato) - Può essere naturalizzato, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10, lo straniero che ha reso servizi eccezionali all'Algeria o la cui infermità o malattia è stata contratto al servizio o nell'interesse dell'Algeria.

Può essere naturalizzato anche, ferme restando le condizioni previste dal precedente articolo 10, lo straniero la cui naturalizzazione è di eccezionale interesse per l'Algeria.

Il coniuge e i figli del cittadino straniero deceduto, che avrebbero potuto essere inseriti nella categoria in vita di cui al primo comma, possono chiedere la naturalizzazione postuma, contemporaneamente rispetto alla loro domanda di naturalizzazione. (4)

(1) Il titolo del capo III è stato modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 14).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

DELL'ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITÀ ALGERINA

Acquisizione a beneficio della legge

(2) Abrogato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, p.16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Acquisizione della nazionalità algerina per nascita e residenza in Algeria:

A meno che il Ministro della Giustizia non si opponga, ai sensi del successivo articolo 26, acquisisce la cittadinanza algerina se, entro il 12 mesi che precedono la maggiore età, dichiara di voler acquisire tale cittadinanza e se, al momento della dichiarazione, ha un residenza abituale e regolare in Algeria:

- il figlio nato in Algeria, da madre algerina e da padre straniero nato fuori dal territorio algerino.

Resta valido il silenzio del Ministro della Giustizia, trascorso il termine di 12 mesi, dalla completa formalizzazione del fascicolo acquisizione. "

(3) Aggiunta con ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 14).

(4) Modificata dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Il Governo può ignorare la condanna infame pronunciata all'estero.

Il periodo di 7 anni previsto dal precedente articolo 10, comma 1, è ridotto a 18 mesi per il figlio nato all'estero da madre.

Padre algerino e straniero.

Può essere naturalizzato, nonostante le condizioni del paragrafo 6 del precedente articolo 10, lo straniero la cui infermità o malattia è stata contratta al servizio o nell'interesse dell'Algeria.

Può essere naturale, nonostante le condizioni previste dall'articolo precedente, lo straniero che ha prestato servizi eccezionale in Algeria o la cui naturalizzazione è di eccezionale interesse per l'Algeria. La moglie e i figli di lo straniero deceduto che potesse rientrare in vita nella categoria di cui al presente comma, può chiedere il suo naturalizzazione, postuma, contemporaneamente alla loro stessa naturalizzazione. "

Arte. 12. (Modificato) - La naturalizzazione è concessa con decreto presidenziale.

Il decreto di naturalizzazione può, su richiesta dell'interessato, modificarne cognome e nome.

Per ordine del pubblico ministero, il cancelliere è responsabile dell'inserimento delle informazioni relative al naturalizzazione nei registri di stato civile e, se necessario, modifica del nome e del cognome. (1)

Arte. 13. (Modificato) - Il beneficio della naturalizzazione può sempre essere revocato al suo beneficiario, se compare, nei due (2) anni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di naturalizzazione della Repubblica democratica popolare d'Algeria, di non soddisfare le condizioni previste dall'art la legge o che la naturalizzazione sia stata ottenuta con mezzi fraudolenti.

Il recesso avviene nelle stesse forme della concessione della naturalizzazione. Tuttavia, l'interessato, debitamente notificato, ha la facoltà, entro due (2) mesi dalla diffida, di produrre la propria mezzi di difesa.

Quando la validità degli atti adottati prima della pubblicazione della decisione di recesso è stata subordinata al possesso da parte dell'interessato della qualità di algerino, tale validità non può essere contestata

per il fatto che l'interessato non ha acquisito la cittadinanza algerina. (2)

reintegrazione

Arte. 14. - Il reinserimento nella cittadinanza algerina può essere concesso per decreto a chiunque chi, avendo posseduto tale cittadinanza come cittadinanza di origine e avendola persa, ne fa domanda dopo almeno 18 mesi di residenza abituale e regolare in Algeria.

Effetti dell'acquisizione

Arte. 15. - Effetto individuale: La persona che acquisisce la cittadinanza algerina gode, dal giorno del questa acquisizione di tutti i diritti legati alla qualità di Algeria.

Articolo 16: Abrogato (3)

(1) Modificata dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- La naturalizzazione è concessa per decreto.

L'atto di naturalizzazione può, su richiesta dell'interessato, modificare il suo cognome e nome.

Sulla semplice produzione dell'atto di naturalizzazione, il cancelliere corregge tutte le informazioni nei registri. relativi alla naturalizzazione e, eventualmente, ai cognomi e ai nomi. "

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Il beneficio della naturalizzazione può sempre essere revocato al suo beneficiario, se appare, due anni dopo la pubblicazione del decreto di naturalizzazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Democratica Popolare d'Algeria, che non ha rispettato condizioni previste dalla legge o che la naturalizzazione sia stata ottenuta con mezzi fraudolenti.

Il recesso avviene nelle stesse forme della concessione della naturalizzazione. Tuttavia, l'interessato, debitamente informato, ha la facoltà, entro due mesi dalla diffida, produrre atti e memorie.

Quando la validità degli atti adottati prima della pubblicazione della decisione di recesso, era subordinata alla possesso da parte dell'interessato dello status di algerino, tale validità non può essere contestata in quanto l'interessato non lo fa acquisita la cittadinanza algerina. "

(3) Abrogata dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n.

86

-

70

del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Tuttavia, per un periodo di 5 anni, lo straniero algerino naturalizzato non può essere investito di mandati elettivi. Lui può, tuttavia, essere sollevato da tale incapacità con il decreto di naturalizzazione. "

45

Arte. 17. (Modificato) - Effetti collettivi: figli minori di una persona che acquisisce la cittadinanza Gli algerini, in virtù dell'articolo 10 di questa legge, diventano algerini contemporaneamente ai loro genitore.

Tuttavia, hanno la possibilità di rinunciare alla nazionalità algerina entro due (2) anni dal contare la loro maggioranza. (1)

CAPITOLO IV

Di perdita e decadenza

Perdita

Arte. 18. (Modificato) - Perde la nazionalità algerina:

1 - Algerini che hanno acquisito volontariamente una cittadinanza straniera all'estero e che sono autorizzati da decreto di rinuncia alla nazionalità algerina,

2 - Algerino, anche minorenne, di nazionalità straniera di origine e autorizzato da decreto di rinuncia alla nazionalità algerina,

3 - La donna algerina che, sposando uno straniero, acquista effettivamente in virtù del suo matrimonio il cittadinanza del marito ed è stata autorizzata con decreto a rinunciare alla cittadinanza algerina,

4 - L'algerino che dichiara di ripudiare la cittadinanza algerina nel caso di cui al successivo articolo 17, comma 2 sopra. (2)

Articolo 19:

Abrogato (3)

Arte. 20. (Modificato) - La perdita della cittadinanza ha effetto:

1 - nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 18, dal pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica Popolare d'Algeria, del decreto autorizza l'interessato a rinunciare alla cittadinanza algerina.

2 - nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 18, che precede, dal giorno in cui il richiesta validamente sottoscritta dall'interessato e indirizzata al Ministro della giustizia. (4)

Arte. 21. (Modificato) - L'effetto della perdita della cittadinanza algerina, nei casi previsti dall'articolo 18, sopra, non si estende ai figli minorenni. (5)

decadenza

Arte. 22. (Modificato) - Chiunque abbia acquisito la cittadinanza algerina può esserne privato:

1 - se è condannato per un atto qualificato come delitto o delitto che leda gli interessi fondamentali dell'Algeria.

2 - se è condannata, in Algeria o all'estero, per un fatto qualificato come reato, alla pena di più di cinque (5) anni di reclusione.

3 - se ha compiuto, a vantaggio di un soggetto straniero, atti incompatibili con la qualità algerino o lesivo degli interessi dello Stato algerino.

La decadenza si verifica solo se i fatti addebitati all'interessato si sono verificati entro un termine. dieci (10) anni dalla data di acquisizione della cittadinanza algerina.

Può essere pronunciata solo entro cinque (5) anni dalla data di detti fatti. (6)

Arte. 23. La decadenza è pronunciata con decreto, dopo che l'interessato ha potuto presentare le sue osservazioni.

Dovrà farlo, un periodo di due (2) mesi.

Arte. 24. (Modificato) - La decadenza non può essere estesa al coniuge e ai figli minori di l'interessato.

Può, però, essere esteso ai figli, se è esteso anche ai genitori. (7)

(1) Modificata dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 71, pag.16).

Rettificato in GU n° 105 del 18 dicembre 1970, pagina 775.

46

invece di: ai sensi dell'articolo 10

leggi: sotto la sezione 9

Redatto con ordinanza n.

86

-

70

del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Effetto collettivo, I figli minori di persone che acquisiscono la cittadinanza algerina, in virtù dell'articolo 10 del codice attuale, diventano algerini contemporaneamente al loro autore.

Figli minori non coniugati della persona reintegrata, quando effettivamente permangono con quest'ultima, recuperare o acquisire, di diritto, la cittadinanza algerina.

L'atto di naturalizzazione può concedere la cittadinanza algerina ai figli minorenni di stranieri naturalizzati. Però, hanno la possibilità di rinunciare alla nazionalità algerina tra il diciottesimo e il ventunesimo anno. "

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n.

70

-

86

del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Perde la nazionalità algerina:

1° Algerini che hanno acquisito volontariamente una cittadinanza straniera all'estero e che sono autorizzati con decreto a rinunciare nazionalità algerina;

2° l'algerino, anche minorenne che, avendo la nazionalità straniera di origine, è autorizzato con decreto a rinunciare nazionalità algerina;

3° la donna algerina che, sposando uno straniero, acquista effettivamente in virtù del proprio matrimonio, la nazionalità del marito ed è stato autorizzato per decreto a rinunciare alla nazionalità algerina;

4° l'Algerino che dichiara di ripudiare la cittadinanza algerina nel caso di cui al 3° comma dell'art. 17 supra. "

(3) Abrogata dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag.16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Può perdere la nazionalità algerina, l'algerino che, occupando un posto di lavoro all'estero o in un'organizzazione

di cui l'Algeria non fa parte o, più in generale, fornisce loro il suo sostegno, non ha rinunciato alla sua

lavoro o ha cessato la sua assistenza, nonostante l'ingiunzione che gli sarà stata fatta dal governo algerino. L'ingiunzione

fisserà un termine che non potrà essere inferiore a quindici giorni né superiore a due mesi. "

(4) Modificata dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- La perdita della cittadinanza ha effetto:

1° nei casi di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'articolo 18, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

Repubblica Democratica Popolare d'Algeria, del decreto che autorizza l'interessato a rinunciare alla cittadinanza algerina;

2° nel caso di cui al comma 4, dalla data in cui ha preso data la richiesta validamente sottoscritta dall'interessato e indirizzata al ministro della Giustizia.

3° nel caso di cui al precedente articolo 19, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Algerina democratico e popolare, del decreto con cui si dichiara che l'interessato ha perso la cittadinanza algerina e purché sia stato anche per presentare le sue osservazioni.

Il decreto può essere revocato se è accertato che l'interessato non è stato, nel tempo assegnato, nell'impossibilità di rinunciare il suo impiego all'estero o di cessare la sua concorrenza".

(5) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- La perdita della cittadinanza algerina estende automaticamente i suoi effetti ai figli minori non sposati dell'interessato, viventi efficacemente con lui, nei casi previsti dai commi 1°, 2° e 4° del precedente articolo 18. "

(6) Modificata dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Chiunque abbia acquisito la cittadinanza algerina può esserne privato:

1° se è condannato per un atto qualificabile come delitto o delitto contro la sicurezza dello Stato algerino;

2° se è condannata in Algeria o all'estero per un fatto qualificato come reato, ad una pena superiore a 5 anni reclusione;

3° se ha rinunciato volontariamente al servizio nazionale;

4° se ha compiuto, a vantaggio di uno Stato estero, atti incompatibili con lo status di algerino e pregiudizievoli per interessi dello Stato algerino.

La decadenza si incorre solo se i fatti addebitati all'interessato si sono verificati entro 10 anni, dalla data del data di acquisizione della nazionalità algerina.

Può essere pronunciata solo entro 5 anni dai suddetti fatti. "

(7) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- La decadenza può essere estesa alla moglie e ai figli minorenni dell'interessato.

Non può però essere esteso a loro, se non è esteso anche alla loro madre.

47

CAPITOLO V

scartoffie

Arte. 25. (Modificato) - Richieste di acquisizione, rinuncia o ripristino della cittadinanza Algerino sono indirizzate al Ministro della Giustizia, corredate di atti, documenti e allegati accertamento del rispetto delle condizioni legali richieste. **(1)**

Arte. 26. (Modificato) - Se le condizioni legali non sono soddisfatte, il Ministro della giustizia dichiara la richiesta inammissibile con decisione motivata che viene notificata all'interessato.

Anche ricorrendone i presupposti di legge, il Ministro della giustizia può, con decreto notificato al l'interessato, dichiarare il rigetto della richiesta. **(2)**

Arte. 27. (Modificato) - Su espressa richiesta dell'interessato, il decreto di acquisizione della cittadinanza Algerino previsto dall'articolo 9 bis di questa legge, può cambiare il cognome e i nomi di questo più recente.

Per ordine del pubblico ministero, l'ufficiale di stato civile è responsabile della trascrizione nei registri statali civile, le informazioni relative all'acquisizione della cittadinanza e, se necessario, al cambiamento dei nomi e primo nome. **(3)**

Articolo 28:

Abrogato (4)

Arte. 29. - I decreti adottati in materia di nazionalità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica algerino democratico e popolare.

Sono efficaci nei confronti di terzi, dalla data della presente pubblicazione.

Articolo 30:

Abrogato (5)

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Richieste e dichiarazioni fatte al fine di acquisire la cittadinanza algerina, rinunciarvi, ripudiarla o reintegrare, sono indirizzate al Ministro della Giustizia.

In allegato i titoli, gli atti e gli atti di:

(a) per accertare che la richiesta o la dichiarazione soddisfi le condizioni richieste dalla legge;

(b) per consentire di valutare se il favore richiesto sia giustificato da un punto di vista nazionale.

Qualora l'autore della richiesta o della dichiarazione risieda all'estero, può indirizzarla ad agenti diplomatici o uffici consolari dell'Algeria. Le richieste o dichiarazioni decorrono dal giorno indicato sulla ricevuta rilasciata dall'autorità abilitata a riceverle o figurante sull'avviso di ricevimento postale".

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Se non ricorrono i presupposti di legge, il Ministro della giustizia dichiara inammissibile la richiesta o la dichiarazione con decisione motivata che è notificata all'interessato.

Se non ricorrono i presupposti di legge, il Ministro della giustizia può, con decisione notificata all'interessato, pronunciare il rigetto della richiesta o opporsi alla dichiarazione, nel caso in cui quest'ultima facoltà gli sia concessa".

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 15).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Quando il Ministro della Giustizia riceve una dichiarazione o una richiesta, deve pronunciarsi entro 12 mesi, dal la completa formalizzazione del fascicolo. Salvo che in materia di naturalizzazione, il silenzio del Ministro, trascorso tale termine, è valido acquiescenza. La dichiarazione o domanda che non è stata oggetto di decisione di inammissibilità o di opposizione produce effetto del giorno in cui ha preso data. La decisione di accondiscendenza alla dichiarazione di opzione per la cittadinanza algerina di cui all'art

9 del presente codice, può, su richiesta dell'interessato e quando sia espressa, modificare nomi e cognomi di questo più recente.

Sulla semplice produzione di questa decisione, il registrar corregge nei suoi registri tutte le informazioni relative al nazionalità ed, eventualmente, nomi e cognomi".

(4) Abrogato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, p.16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- La validità di una dichiarazione o di una richiesta che abbia espresso o tacito assenso, può essere contestata dal pubblico ministero nella giurisdizione del domicilio del dichiarante o del richiedente dinanzi al tribunale territorialmente competente. Il pubblico ministero può essere contattato da qualsiasi persona interessata. Il presente ricorso controverso si prescrive in due anni, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica algerino democratico e popolare. "

(5) Abrogato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, p.16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Il giudice amministrativo è competente a pronunciarsi sull'azione di annullamento per eccesso di potere nei confronti del decisioni amministrative in materia di nazionalità".

CAPITOLO VI

Prove e contenzioso

Prova

Arte. 31. - L'onere della prova in materia di nazionalità spetta a chi, a titolo di atto o eccezione, afferma che lui o un'altra persona ha o non ha la nazionalità algerina.

Arte. 32. (Modificato) - Quando la nazionalità algerina è rivendicata come nazionalità di origine, può essere provato dalla filiazione risultante da due ascendenti in linea paterna o materna, nati in Algeria e avendo goduto lì dello status di musulmano.

Può anche essere provato con qualsiasi mezzo compreso il possesso di status.

Il possesso dello status nazionale algerino deriva da una serie di noti fatti pubblici e non ambiguità che stabilivano che l'interessato e i suoi genitori si comportassero come algerini ed erano considerati tali, sia dalle autorità pubbliche che dai singoli.

Le precedenti disposizioni non pregiudicano i diritti derivanti dall'acquisizione del Nazionalità algerina per matrimonio.

Prova della nazionalità algerina del bambino nato in Algeria, di padre ignoto e di madre la cui solo il nome è indicato sul suo certificato di nascita senza altra menzione che possa provare la nazionalità di ciò è stabilito dal suo atto di nascita e da un certificato rilasciato dai servizi competenti. (1)

Arte. 33. (Modificato) - L'acquisizione della cittadinanza algerina è comprovata dall'ampliamento del decreto. Nel caso in cui la nazionalità algerina derivi da un trattato, la prova deve essere fornita ai sensi dell'art questo trattato. (2)

Arte. 34. - La prova della nazionalità algerina può essere effettuata mediante la produzione di un certificato di cittadinanza rilasciata dal Ministro della giustizia o dalle autorità a tal fine abilitate.

Arte. 35. (Modificato) - La perdita della cittadinanza algerina è accertata nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18, che precede, in ampliamento del decreto.

Quando il danno deriva dalla rinuncia alla cittadinanza di cui al precedente articolo 17, la prova in è costituito dalla produzione di un certificato rilasciato dal Ministro della Giustizia, con la constatazione che il la dichiarazione di ripudio è stata validamente sottoscritta.

La decadenza dalla cittadinanza algerina è stabilita dall'ampliamento del decreto. (3)

Arte. 36. (Modificato) - In ogni caso, la prova che una persona ha o non ha la cittadinanza

L'algerino può essere reso con la produzione di una copia della decisione del tribunale, che, in primo luogo, deciso definitivamente la questione. (4)

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Quando la nazionalità algerina è rivendicata come nazionalità originale, può essere provata dalla parentela derivante da due antenati in linea paterna, nati in Algeria e ivi goduto dello status di musulmano.

Può anche essere provata con qualsiasi mezzo ed in particolare dal possesso dello status.

Il possesso dello status nazionale algerino risulta da una serie di noti e inequivocabili fatti pubblici che stabiliscono che l'interessato e i suoi genitori si sono comportati come algerini e come tali sono stati considerati, sia dalle autorità pubbliche che da parte dei privati.

Le precedenti disposizioni non pregiudicano i diritti derivanti dall'acquisizione della cittadinanza algerina da parte di il beneficio della legge. "

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Nel caso in cui l'acquisizione della cittadinanza algerina derivi da un decreto, la prova è fornita dalla produzione di l'ampliamento del presente decreto o di una copia rilasciata dal Ministro della giustizia.

Nel caso in cui la nazionalità algerina derivi da un trattato, la prova deve essere fornita in conformità con questo trattato. "

(3) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- La perdita della cittadinanza algerina è accertata nei casi previsti dai commi 1°, 2° e 3° del precedente articolo 18, dal la produzione del documento da cui è derivata la perdita o della sua copia ufficiale.

Quando il danno risulta dalla dichiarazione di rinuncia di cui al precedente articolo 17, comma 3, la prova è fornita da la produzione di un certificato rilasciato dal Ministro della Giustizia, attestante che la dichiarazione di ripudio è stata validamente sottoscritto.

La decadenza dalla cittadinanza algerina è accertata con la produzione del documento o di una copia ufficiale del documento che lo possiede.

pronunciato. "

(4) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- In ogni caso, la prova che una persona ha o non ha la nazionalità algerina può essere fornita dalla produzione un invio della decisione giudiziaria che, in primo luogo, ha deciso definitivamente la questione. "

49

contenzioso

Arte. 37. (Modificato) - I tribunali hanno giurisdizione esclusiva per conoscere le controversie sul nazionalità algerina.

Il pubblico ministero è la parte principale in tutti i casi tendenti all'applicazione di disposizioni di questa legge.

Quando tali controversie sono sollevate in via eccezionale davanti ad altri tribunali, questi devono sospendere il procedimento fino alla loro soluzione da parte del tribunale territorialmente competente che deve essere sequestrato, entro un mese dal provvedimento di sospensione, dalla parte che contesta la cittadinanza; per mancanza di cosa, sarà ignorato con l'eccezione.

Le sentenze relative a controversie sulla nazionalità algerina sono impugnabili.

Quando, in occasione di una controversia, è necessaria un'interpretazione delle disposizioni degli accordi leggi internazionali relative alla nazionalità, tale interpretazione deve essere richiesta dal pubblico ministero Ministro degli Affari Esteri.

L'interpretazione così data è vincolante per i giudici. (1)

Arte. 38. (Modificato) - Chiunque può intentare un'azione il cui scopo principale è quello di portare se ha o meno la nazionalità algerina. L'azione è quindi diretta contro il pubblico ministero, senza fatto salvo il diritto di intervento dei terzi interessati.

Solo il pubblico ministero ha la capacità di proporre contro chiunque un'azione il cui oggetto L'importante è stabilire se l'imputato ha o meno la nazionalità algerina. È tenuto ad agire se c'è richiesto da una delle autorità pubbliche. (2)

Arte. 39. (Modificato) - Le controversie in materia di nazionalità sono indagate e giudicate secondo la norme di procedura ordinaria.

Quando la richiesta proviene da una persona fisica, il pubblico ministero deve notificarne copia al Ministro della Giustizia. (3)

Arte. 40. (Modificato) - Le sentenze definitive e le sentenze rese in materia di nazionalità in condizioni previste dagli articoli 37, 38 e 39, che precedono, sono pubblicate in uno dei quotidiani nazionali e affisso all'albo del tribunale competente. (4)

(1) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- I tribunali sono competenti solo per le controversie sulla nazionalità algerina.

Quando tali impugnazioni sono sollevate in via eccezionale dinanzi ad altri tribunali, questi devono sospendere il procedimento, fino alla loro soluzione da parte del tribunale territorialmente competente che deve essere adito entro un mese dalla decisione di restare presso la parte che contesta la nazionalità; in caso contrario, l'eccezione verrà ignorata.

Le sentenze dei tribunali relative alle controversie sulla cittadinanza algerina sono impugnabili.

Quando, in occasione di una controversia, un'interpretazione di disposizioni di convenzioni internazionali relative al nazionalità, tale interpretazione deve essere richiesta dal Pubblico Ministero presso il Ministero degli Affari Esteri.

L'interpretazione così data è vincolante per i giudici. "

(2) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Chiunque può intentare un'azione avente per oggetto principale e diretto di far giudicare che ha o non ha il nazionalità algerina. L'azione è poi diretta contro il pubblico ministero, fermo restando il diritto di intervento dei terzi interessato.

Il pubblico ministero ha solo la qualità di proporre contro chiunque un'azione il cui oggetto principale e diretto è stabilire se l'imputato abbia o meno la cittadinanza algerina. È tenuto ad agire se richiesto da un'amministrazione pubblico. "

(3) Modificato dalla legge 27 febbraio 2005, n. 05-01 (GU n. 15, pag. 16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

"- Le controversie, in materia di nazionalità, sono indagate e giudicate secondo le regole della procedura ordinaria.

L'accusa deve essere sempre coinvolta e presentare memorie scritte.

Quando la richiesta proviene da una persona fisica, è notificata, in duplice copia, al Ministro della giustizia.

Il pubblico ministero è tenuto a concludere entro 2 mesi dalla notifica. Dopo aver depositato le conclusioni o alla fine del periodo di 2 mesi, viene deciso sulla base dei documenti del richiedente. "

(4) Modificato dall'ordinanza n° 05-01 del 27 febbraio 2005 (GU n° 15, pag. 16).

Redatto con ordinanza n° 70-86 del 15 dicembre 1970 come segue:

- Le sentenze e le ordinanze definitive rese, in materia di nazionalità, alle condizioni di cui ai successivi artt. 37 e 39, sopra, sono oggetto di pubblicità e hanno, nei confronti di tutti, autorità di cosa giudicata.

50

CAPITOLO VII**Disposizioni particolari**

Arte. 41. - È abrogata la legge 27 marzo 1963, n. 63-96, sul codice della nazionalità algerina.

Arte. 42. - La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica algerina democratico e popolare.

Fatto ad Algeri, il 15 dicembre 1970.

Houari BOUMEDIENE

51

Ordinanza n° 71-57 del 5 agosto 1971 relativa al gratuito patrocinio, modificato e integrato.

NEL NOME DEL POPOLO

Il Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei ministri.

Sulla relazione del ministro della Giustizia, guardiano dei sigilli,

Vista la legge n° 63-218 del 18 giugno 1963 che istituisce la Corte di Cassazione, in particolare i suoi articoli 8 e 9, 5° e 6° comma;

Viste le ordinanze n°s 65-182 del 10 luglio 1965 e 70-53 del 18 Djoumada I 1390 corrispondenti a 21 luglio 1970 che istituisce il Governo;

Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;

Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966 relativa al codice di procedura civile;

Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966 relativa al codice di procedura penale;

Vista l'ordinanza n° 66-158 dell'8 giugno 1966 relativa al gratuito patrocinio, modificata dall'ordinanza n. 66-298 del 26 settembre 1966;

Vista l'ordinanza n° 67-202 del 27 settembre 1967 relativa all'ordinamento della professione di avvocato;

Vista l'ordinanza n° 67-203 del 27 settembre 1967 relativa alla professione di difensore di giustizia;

Ordine :

TITOLO I**ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA CIVILE****CAPITOLO I****Condizioni e forme in base alle quali viene concesso il patrocinio a spese dello Stato**

Articolo. 1 st. - Il gratuito patrocinio può essere concesso in ogni caso, a qualsiasi persona, nonché a qualsiasi ente di pubblica utilità e associazione privata, svolgendo un'opera di assistenza quando in causa di risorse insufficienti, queste persone, stabilimenti e associazioni sono in l'impossibilità di esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, sia chiedendo che difendendosi.

È applicabile:

1° - Controversie promosse davanti a tutte le giurisdizioni;

2° - Salvo ogni controversia, atti di libera giurisdizione e atti di conservatorio.

Arte. 2. - Il patrocinio a spese dello Stato si estende di diritto agli atti e alle procedure di esecuzione da effettuarsi in virtù delle decisioni per le quali è stato concesso.

Può essere altresì concesso che tutti gli atti processuali di esecuzione siano eseguiti sia in virtù della decisioni ottenute senza il beneficio di tale assistenza, sia in virtù di tutti gli atti, anche convenzionali, coperti dalla formula esecutiva, se le risorse della parte che persegue l'esecuzione sono insufficienti.

52

Per i casi che gli atti e le procedure di esecuzione possono dar luogo tra l'assistito e un terzo, resta il beneficio della precedente decisione per quanto riguarda l'accertamento dell'insufficienza di risorse, ma l'assistenza sarà pronunciata nel merito dall'ufficio competente secondo le distinzioni stabilito nel successivo articolo 3.

Arte. 3. - L'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio si pronuncia:

1° - Per i procedimenti che devono essere proposti dinanzi al giudice, da un ufficio stabilito presso il giudice competente a conoscere della causa, o il domicilio della persona che chiede il beneficio di patrocinio a spese dello Stato, e composto da:

- il pubblico ministero, presidente;

- un magistrato nominato dal presidente del tribunale;
- un rappresentante dell'amministrazione dei contributi vari;
- un rappresentante dell'ordine degli avvocati, residente nella giurisdizione del tribunale e in mancanza di un avvocato;
- un presidente dell'assemblea popolare comunale o un suo rappresentante.

2° - Per i procedimenti che devono essere proposti dinanzi al giudice, da un ufficio stabilito presso la sede di questo corte e composta:

- il Procuratore Generale, Presidente;
- un magistrato nominato dal presidente del tribunale;
- un rappresentante dell'amministrazione dei contributi vari;
- un rappresentante dell'ordine degli avvocati, residente nella giurisdizione del tribunale;
- un rappresentante dell'APW

3° - Per le cause che devono essere portate avanti la Corte Suprema, da un ufficio stabilito presso la sede di questa alta corte e composta da:

- il Procuratore Generale, Presidente;
- un consigliere nominato dal primo presidente della Corte Suprema;
- un rappresentante dell'amministrazione dei contributi vari;
- un avvocato approvato dalla Corte Suprema.

Ad ogni sportello le funzioni di segreteria sono svolte dal segretario impiegato del tribunale.

Arte. 4. - In casi di urgenza, l'ammissione provvisoria può essere decisa dal pubblico ministero o dal pubblico ministero competente, salvo deferire la questione all'ufficio che al massimo deciderà chiudere al mantenimento o alla revoca dell'assistenza richiesta.

Arte. 5. - Chi richiede il gratuito patrocinio rivolge la propria richiesta scritta al pubblico ministero. la repubblica del suo domicilio se è materia di competenza del tribunale al pubblico ministero se è di un caso giudiziario, o al Procuratore Generale presso la Corte Suprema se si tratta di un caso cadendo sotto di esso.

Arte. 6. - La richiesta deve contenere una sintesi dell'oggetto dell'azione da intraprendere e deve essere accompagnato da:

1° - Un estratto dell'albo contributivo o un certificato di non tassazione;

2° - Una dichiarazione della parte che attesti di essere, per insufficienza di mezzi, in l'impossibilità di esercitare i suoi diritti in sede giudiziaria e contenente l'elencazione dettagliata dei suoi mezzi dell'esistenza, qualunque esse siano.

Il partito afferma la sincerità della dichiarazione davanti al presidente dell'assemblea popolare comunale del proprio domicilio, che ne dà atto in calce alla dichiarazione.

Arte. 7. - L'ufficio, adito dal pubblico ministero o dal pubblico ministero, può prendere tutto le informazioni necessarie per chiarire le risorse insufficienti del richiedente.

Deve pronunciarsi il più rapidamente possibile, dopo aver sentito il richiedente, se lo ritiene utile.

Avvisa alla controparte che può comparire dinanzi a lui anche per contestare l'insufficienza risorse o per fornire spiegazioni sostanziali.

Arte. 8. - Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4 ed eventualmente in attesa dell'istruttoria e la decisione di cui al precedente articolo 7, il consiglio può decidere se concedere assistenza giudiziario.

Tale decisione può essere revocata alla luce dei risultati dell'indagine. In caso di invalidità, il beneficiario è tenuto a rimborsare i costi e i diritti sostenuti in relazione al gratuito patrocinio fatto salvo il tutto altre spese.

Arte. 9. - Quando l'ufficio presso il quale è stata formulata la richiesta di assistenza non è stabilito dal giudice chi deve conoscere la controversia, questo ufficio decide sulla richiesta e trasmette il fascicolo al tribunale competente.

Arte. 10. - Le decisioni dell'ufficio contengono l'esposizione sommaria dei fatti e dei mezzi e la dichiarazione che il patrocinio a spese dello Stato è concesso o rifiutato senza motivazione nel primo caso; se la viene negato il beneficio del gratuito patrocinio, l'ufficio deve rendere noti i motivi del rifiuto.

Le decisioni del collegio non sono impugnabili.

Tuttavia, il procuratore generale, se ritiene che il gratuito patrocinio a spese dello Stato sia stato concesso, può deferire il

decisione all'ufficio istituito presso il tribunale della giurisdizione da riformare, se necessario.

Arte. 11. - Entro tre (3) giorni dall'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, a l'estratto è inviato, con gli atti della causa, al presidente del tribunale competente.

Questo magistrato è nominato dal presidente dell'ordine nazionale o dal vicepresidente o dal rappresentante

del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, un avvocato presso la più vicina residenza. Facoltativamente, può nominare un difensore di giustizia in tribunale.

Entro lo stesso termine è data comunicazione all'interessato della decisione e ne è inviato un estratto al curatore dei contributi vari.

Arte. 12. - Se il tribunale davanti al quale è stato ammesso il gratuito patrocinio si dichiara incompetente e, a seguito di tale decisione, il caso è portato davanti ad un'altra giurisdizione, il beneficio dell'assistenza giudice resta dinanzi a quest'ultima giurisdizione.

La persona ammessa al gratuito patrocinio dinanzi al giudice continua a beneficiarne in caso di ricorso o ricorso alla Corte Suprema.

Tuttavia, il beneficio dell'assistenza legale può essere revocato con decisione del procuratore generale presso il tribunale o il procuratore generale presso la Corte suprema se il beneficio appare inadeguato o non appare giustificato davanti a queste giurisdizioni.

CAPITOLO II

Effetti dell'assistenza legale

Arte. 13. - L'assistenza legale è provvisoriamente esentata dal pagamento delle somme dovute per le spese di bollo, di registro e di cancelleria, nonché l'eventuale deposito fiscale giudiziale o bene.

È altresì esonerato provvisoriamente dal pagamento delle somme dovute ai segretari, ai notai, avvocati o difensori per diritti, emolumenti e onorari.

Gli atti del procedimento compiuti su richiesta del gratuito patrocinio, sono timbrati e registrati nei debiti.

Gli atti e i titoli prodotti dal patrocinio a spese dello Stato, per giustificare i diritti e le qualità, sono anche timbrati e registrati in debito.

Se la registrazione di tali atti e titoli deve essere effettuata entro un termine determinato, i diritti d'iscrizione sono esigibili immediatamente dopo la sentenza definitiva.

Lo stesso vale per le somme dovute per contravvenzione ai testi relativi alle imposte di bollo.

Per gli altri atti e titoli, le tasse di registrazione sono assimilate a quelle degli atti della procedura.

Il visto di bollo e la registrazione dell'addebito devono menzionare la data della decisione che ammette al beneficio del gratuito patrocinio; non hanno effetto, per quanto riguarda gli atti e i titoli prodotti dall'assistito

giudiziario, che per il processo in occasione del quale ha avuto luogo la produzione.

Le spese di trasporto di magistrati, segretari e periti, gli onorari di questi

infine, gli onorari dei testimoni la cui udienza è stata autorizzata, le spese sostenute dai cancellieri in occasione della corrispondenza postale espressamente prevista da leggi e regolamenti e, in generale, tutti i costi dovuti a terzi che non siano dipendenti pubblici sono anticipati dall'erario. Gli importi così anticipati sono esigibili subito dopo la sentenza definitiva.

Arte. 14. - Le spedizioni e la maggior parte delle decisioni rese nel processo sono consegnate gratuitamente.

I notai, i segretari e tutti gli altri depositari pubblici non sono tenuti a rilasciare esente da spese per atti e spedizioni richieste dal gratuito patrocinio solo su ordinazione sulla base di una richiesta il presidente del tribunale adito.

La suddetta ordinanza è esente da bollo e da registrazione.

Arte. 15. - In caso di condanna alle spese pronunciata nei confronti dell'opponente del gratuito patrocinio, il fiscale comprende tutti i diritti, costi di qualsiasi natura, onorari ed emolumenti cui spetta il gratuito patrocinio sarebbe stato trattenuto se non avesse avuto diritto al gratuito patrocinio.

Arte. 16. - Nel caso previsto dall'articolo 15, la sentenza è pronunciata e l'esecutivo è rilasciato al denominazione dell'amministrazione dei contributi vari che ne persegue il recupero come in materia registrazione, salvo il diritto per la persona giuridica di assistere nell'azione penale, congiuntamente con l'amministrazione, quando questa sia utile per l'esecuzione delle decisioni rese e per preservarne gli effetti. Spese sostenute nell'ambito del beneficio del gratuito patrocinio nei procedimenti esecutivi e nei procedimenti relativi a tale esecuzione tra l'assistito e la parte convenuta, che sarebbe stata interrotta o sospesi per più di un (1) anno, sono ritenuti dovuti dalla parte perseguita, salvo giustificato o decisioni contrarie. L'esecuzione è emessa ai sensi del primo comma.

A nome di detta amministrazione viene emesso un separato esecutore per i diritti che, non dovendo essere essere inclusi nell'esecutivo emesso nei confronti della controparte, rimanere dovuti dall'assistito all'erario, secondo l'articolo 13 capoverso 5.

Arte. 17. - In caso di condanna alle spese pronunciata contro il gratuito patrocinio, si procede, secondo le regole previste dall'articolo 15, per il recupero delle somme dovute all'erario, in virtù di Articolo 13, commi 5 e 8.

Arte. 18. - I segretari sono vincolati, entro il mese della sentenza contenente la liquidazione di spese o l'imposta delle spese da parte del giudice, di trasmettere all'esattore dei contributi vari l'estratto del giudizio o esecutivo.

Arte. 19. - Nel caso in cui la sentenza non contenga la liquidazione delle spese e non vi sia l'esecutore non è stato erogato, il servizio contributivo può, allo scadere di un periodo di sei (6) mesi a dalla sentenza, dall'operazione o dall'atto di rinuncia, quando le parti chiudono il procedimento prima del giudizio consensuale o di un recesso da sottoporre al segretario, per ciascuno debitore, una dichiarazione di tutti i costi, emolumenti e tasse dei testimoni avanzata dall'erario, nonché diritti e sanzioni a lui spettanti.

CAPITOLO III

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

Arte. 20. - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 comma 3, il beneficio del gratuito patrocinio può essere in ogni caso revocato, anche dopo il termine delle istanze e delle procedure per le quali era stato consentito :

1° - se l'assistenza legale riceve risorse riconosciute sufficienti;

2° - se il patrocinio ha sorpreso la decisione dell'ufficio con una dichiarazione fraudolenta.

Arte. 21. - La revoca del beneficio del gratuito patrocinio può essere richiesta sia dal pubblico ministero, o dalla controparte.

Può essere pronunciato d'ufficio.

In tutti i casi, è motivato.

Arte. 22. - Il beneficio del gratuito patrocinio può essere revocato solo dopo che il gratuito patrocinio è stato sentito o chiesto di fornire spiegazioni.

Arte. 23. - La revoca del beneficio del gratuito patrocinio ha l'effetto di rendere immediatamente dovuto i dazi, gli onorari e gli anticipi di ogni genere dai quali l'assistenza legale era stata esentata.

In tutti i casi di revoca del beneficio del gratuito patrocinio, il segretario dell'ufficio è tenuto a informare immediatamente l'amministrazione dei vari contributi che procederà al recupero secondo le regole prescritte nella sezione 15.

Arte. 24. - Se la revoca del beneficio del gratuito patrocinio è dovuta a una dichiarazione fraudolenta del patrocinio a spese dello Stato, in relazione all'insufficienza di tali risorse, può essere perseguito ai sensi del dell'articolo 227 del codice penale, fermo restando il pagamento dei diritti e delle spese di qualsiasi natura che avesse stato dispensato.

TITOLO II

DEL COMITATO D'UFFICIO

E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Arte. 25. (Modificato) - L'assistenza gratuita di un avvocato è concessa nei seguenti casi:

1° - a tutti i minorenni davanti al giudice per i minorenni, al tribunale per i minorenni o a qualsiasi altro tribunale penale;

2° - all'imputato che ne faccia richiesta davanti al giudice istruttore o al giudice che statuisce in torto;

3° - al ricorrente per il ricorso, che lo richiede, avanti la sezione penale della Suprema Corte, quando la sentenza pronunciata è superiore a cinque (5) anni di reclusione permanente;

4° - quando l'imputato è affetto da un'infermità tale da comprometterne la difesa;

5° - all'imputato che ne faccia richiesta davanti al giudice penale, fermo quanto previsto dall'articolo 29 bis di seguito. **(1)**

Arte. 26. - Il magistrato adito decide nel merito della domanda e la trasmette al presidente dell'ordine o al suo delegato per la nomina dell'avv.

Arte. 27. - I presidenti dei tribunali penali e i presidenti dei tribunali che si pronunciano in materia illecito civile può, anche prima del giorno fissato per l'udienza, ordinare la citazione dei testimoni che sarà indicato dall'imputato o dall'imputato indigente, nel caso in cui la deposizione di questi testimoni sia ritenuto utile per la manifestazione della verità.

Qualsiasi produzione e verifica delle parti può essere ordinata anche d'ufficio.

Le misure così prescritte sono eseguite su richiesta del pubblico ministero.

TITOLO III

CASI O ASSISTENZA LEGALE

È CONCESSO DI PIENO DIRITTO

Arte. 28. - Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso d'ufficio nei seguenti casi:

- 1° - alle vedove di chouchada che non si sono risposate;
 - 2° - agli invalidi di guerra;
 - 3° - ai minori coinvolti;
 - 4° - a qualsiasi richiedente in materia di alimenti;
 - 5° - alla madre in materia di affidamento dei figli;
 - 6° - ai lavoratori in materia di infortuni sul lavoro o malattie professionali e loro aventi diritto.
- La richiesta, rivolta all'ufficio del pubblico ministero competente, deve essere accompagnata dal documento che giustifica uno dei
qualità sopra indicate.
Il consiglio decide entro una settimana, senza convocare le parti.

(1) Modificata dalla legge n. 01-06 del 22 maggio 2001 (GU n. 29, pag. 6).

Redatto in virtù dell'ordinanza n° 71-57 del 5 agosto 1971 come segue:

"- L'assistenza gratuita di un avvocato è concessa nei seguenti casi:

- 1° - a tutti i minorenni avanti il giudice per i minorenni, il tribunale per i minorenni e ogni altra giurisdizione penale;
- 2° - all'imputato che ne faccia richiesta davanti al giudice istruttore o al giudice che statuisce in torto;
- 3° - all'imputato che ne faccia richiesta davanti al giudice penale;
- 4° - al ricorrente per il ricorso, che lo richiede, avanti la sezione penale della Suprema Corte, quando la condanna pronunciato è superiore a cinque (5) anni di reclusione permanente;
- 5° - quando l'imputato è affetto da un'infermità tale da comprometterne la difesa o quando incorre nella pena di retrocessione".

56

TITOLO IV

SOSPENSIONE DELLE SCADENZE

IN APPELLO

Arte. 29. - Salvo quanto previsto dall'articolo 13 comma 5, il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione di una domanda di gratuito patrocinio sospende il termine per entrare in tale giurisdizione o per depositare la
slip.

Tali termini decorrono nuovamente dal giorno della notifica del provvedimento di ammissione o di rigetto.
dall'help desk.

TITOLO IV - bis

CONTRIBUTI FINANZIARI A

ASSISTENZA LEGALE (1)

Arte. 29 bis. (Nuovo) - L'avvocato responsabile del patrocinio a spese dello Stato in materia civile e nei casi designazione automatica davanti al giudice penale, riceve un risarcimento pagato dall'erario di
lo stato.

L'indennità può essere ridotta nel caso di una serie di casi da trattare che presentano domande
nello stesso modo.

Le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate con regolamento.

Arte. 30. - Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza n° 66-158 dell'8 giugno 1966.

Arte. 31. - La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Algerina
democratico e popolare.

Fatto ad Algeri, il 5 agosto 1971

Houari BOUMEDIENE

(1) Il titolo IV bis è stato aggiunto dalla legge n° 01-06 del 22 maggio 2001 (GU n° 29, pag. 6).

57

Legge organica n° 05-11 del 10 Joumada Ethania 1426 corrispondente del 17 luglio 2005 in materia di organizzazione giudiziaria.

Il presidente della Repubblica,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 119, 120, 123, 125-2, 126, 146, 152, 165 e 180 (primo trattino);

Vista la legge organica n° 98-01 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa alle competenze,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Stato;

Vista la legge organica n° 98-03 dell'8 Safar 1419 corrispondente al 3 giugno 1998 relativa alle attribuzioni, a
l'organizzazione e il funzionamento del Tribunal des Conflits;

Vista la legge organica n° 04-11 del 21 Rajab 1425 corrispondente al 6 settembre 2004 relativa allo statuto di
magistratura;

Vista la legge organica n° 04-12 del 21 Rajab 1425 corrispondente al 6 settembre 2004 che fissa il composizione, funzionamento e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura, in particolare il suo articolo 35;
Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;
Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;
Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura penale;
Vista l'ordinanza n° 66-156 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice penale;
Vista l'ordinanza n° 71-28 del 22 aprile 1971 relativa alla giustizia militare;
Vista l'ordinanza n° 75-58 del 26 settembre 1975, modificata ed integrata, relativa al codice civile;
Vista la legge 12 dicembre 1989, n° 89-22, modificata ed integrata, relativa alle attribuzioni, a l'organizzazione e il funzionamento della Corte Suprema;
Vista la legge n° 98-02 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa ai tribunali amministrativi;
Dopo il parere del Consiglio di Stato,
Dopo l'adozione da parte del Parlamento,
Dopo il parere del Consiglio costituzionale,

Promulga la legge organica, il cui contenuto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo. 1 st. - Lo scopo di questa legge organica è stabilire l'organizzazione giudiziaria.

Arte. 2. - L'organizzazione giudiziaria comprende l'ordine giudiziario ordinario, l'ordine giudiziario amministrativo e il tribunale dei conflitti.

Pagina 240

58

Arte. 3. - L'ordinamento giudiziario ordinario comprende la Corte suprema, le corti ei tribunali.

Arte. 4. - L'ordinamento giudiziario amministrativo comprende il Consiglio di Stato ei tribunali amministrativi.

CAPITOLO II

LEZIONI

Sezione I

Organizzazione e composizione dei tribunali

Arte. 5. - Il giudice è competente per l'impugnazione delle sentenze rese dai tribunali nonché in altri casi previsti dalla legge.

Arte. 6. - Il cortile ha le seguenti camere da letto:

- camera civile,
- camera penale,
- camera d'accusa,
- camera di sintesi,
- Camera degli affari di famiglia,
- camera dei minori,
- camera sociale,
- camera di terra,
- camera marittima,
- camera commerciale.

Tuttavia, il presidente del tribunale può, sentito il procuratore generale, ridurre il numero di questi, o suddividerli in sezioni secondo l'importanza e il volume dell'attività giudiziaria.

Ciascuna camera del tribunale giudica le cause ad essa sottoposte, a meno che la legge non disponga diversamente.

Arte. 7. - Il cortile comprende:

- un presidente del tribunale,
- uno o più vicepresidenti,
- presidenti di camera,
- consiglieri,
- un procuratore generale e un sostituto procuratore generale,
- l'innesto.

Sezione II

Funzionamento dei tribunali

Arte. 8. - Salvo disposizione contraria della legge, il giudice si pronuncia in collegialità.

Arte. 9. - Il presidente del tribunale, sentito il procuratore generale, fissa con ordinanza, all'inizio del ogni anno giudiziario, la ripartizione dei magistrati all'interno delle camere o sezioni, se del caso.

Può presiedere ciascuno di loro.

Lo stesso magistrato può essere nominato in più sezioni o sezioni.

In caso di impedimento, il presidente del tribunale è sostituito dal suo vicepresidente o, al

default, dal più anziano dei presidenti di camera.

Se un magistrato è impossibilitato a presenziare, è sostituito da un altro magistrato per ordine del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.

59

CAPITOLO III

TRIBUNALI

Sezione I

Sulla competenza e la composizione dei tribunali

Arte. 10. - Il giudice costituisce la giurisdizione di primo grado.

Arte. 11. - La competenza del tribunale è determinata dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e leggi specifiche in vigore.

Arte. 12. - Il tribunale comprende:

- un presidente del tribunale,
- un vicepresidente,
- giudici,
- uno o più giudici istruttori,
- uno o più giudici minorenni,
- un pubblico ministero e un sostituto procuratore,
- l'innesto.

Sezione II

Organizzazione e funzionamento del tribunale

Articolo 13. - Il tribunale è diviso in diverse sezioni:

- sezione civile,
- sezione dei reati,
- sezione biglietti,
- sezione referenze,
- sezione affari di famiglia,
- sezione minori,
- sezione sociale,
- sezione di terra,
- sezione marittima.
- sezione commerciale.

Tuttavia, il presidente del tribunale può, sentito il pubblico ministero, ridurre la numero di questi, oppure suddividerli in sottosezioni a seconda dell'importanza e del volume dell'attività giudiziario.

Ciascuna sezione del tribunale decide su tutte le cause ad essa sottoposte, a meno che la legge non lo preveda. altrimenti.

Arte. 14. - Le sezioni del tribunale sono presiedute da giudici specializzati.

Arte. 15. - Il tribunale decide da un giudice unico, salvo che la legge non disponga diversamente.

Arte. 16. - Il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, fissa con ordinanza, all'inizio di ogni anno giudiziario, la ripartizione dei giudici all'interno delle sezioni o sottosezioni ove applicabile adeguata.

Può presiedere ciascuno di loro.

Lo stesso giudice può essere nominato in più sezioni o sottosezioni.

Se un giudice è impossibilitato a partecipare, viene sostituito da un altro giudice per ordine del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.

60

Art.17. - In caso di impedimento del presidente del tribunale, viene sostituito dal vicepresidente di detto tribunale o, in mancanza, dal giudice più anziano, nominato con decreto del presidente della Corte.

CAPITOLO IV

GIURISDIZIONI PENALI SPECIALIZZATE

Sezione I

Dal tribunale penale

Arte. 18. - Esiste, a livello di ciascun tribunale, un tribunale penale competente a conoscere i fatti reati qualificati, nonché i relativi reati e contravvenzioni.

La giurisdizione, la composizione e il funzionamento del tribunale penale sono determinati dalla legge vigente.

Sezione II

Dal tribunale militare

Arte. 19. - Le norme concernenti la competenza, l'organizzazione e il funzionamento dei tribunali militari sono fissati dal codice di giustizia militare.

Arte. 20. - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a questa legge organica, in particolare la disposizioni dell'Ordinanza n. 65-278 del 16 novembre 1965, sopra richiamata.

Arte. 21. - Questa legge organica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Algerina democratico e popolare.

Fatto ad Algeri, 10 Joumada Ethania 1426 corrispondente al 17 luglio 2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Pagina 243

61

Ordinanza n° 97-11 dell'11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 in materia di divisione giudiziaria.

Il presidente della Repubblica,

- Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 121, 122, 123, 126 e 179;
- Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;
- Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;
- Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura penale;
- Vista la legge n° 84-09 del 4 febbraio 1984 relativa all'organizzazione territoriale del Paese;
- Dopo l'adozione da parte del Consiglio Nazionale di Transizione;

Promulga l'ordinanza, il cui contenuto è il seguente:

Articolo 1 st - È istituito in tutto il paese quarantotto (48), durante il quale i sedili si trovano ad Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Algeri, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El-Bayadh, Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès, El-Tarf, Tissemsilt, El-Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila, Aï-Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Naâma, Illizi e Tindouf.

La competenza territoriale di ciascuno di questi tribunali sarà determinata dal regolamento.

Arte. 2. - Nell'ambito della giurisdizione di ciascun tribunale, sono istituiti i tribunali.

Arte. 3. - Le modalità di applicazione della presente ordinanza, in particolare le modalità di trasferimento ai nuovi tribunali dei procedimenti pendenti dinanzi ai vecchi tribunali nonché la validità di tutti gli atti, formalità, decisioni, sentenze e pronunce pronunciati alla data di entrata in vigore del questa ordinanza sarà fissata con regolamento.

Arte. 4. - L'istituzione dei corsi oggetto della presente ordinanza avverrà gradualmente secondo i termini e le condizioni previste dal regolamento.

Arte. 5. - Sono abrogate le disposizioni della legge 23 giugno 1984, n. 84-13 relative alla divisione giudiziario.

Arte. 6. - La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Algerina democratico e popolare.

Fatto ad Algeri, 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997.

Liamine ZEROUAL

Pagina 244

62

Decreto esecutivo n° 98-63 del 19 Chaoual 1418 corrispondente al 16 febbraio 1998 che fissa la giurisdizione dei tribunali e le modalità applicazione dell'ordinanza n. 97-11 dell'11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al cuscinetto del 19 marzo 1997 divisione giudiziaria.

Il capo del governo,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 85-4° e 125 (comma 2);

Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;
Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;
Vista l'ordinanza n° 66-155 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura penale;
Vista la legge n° 84-09 del 4 febbraio 1984 relativa all'organizzazione territoriale del Paese;
Vista l'ordinanza n° 97-11 di 11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 relativa a divisione giudiziaria;
Visto il decreto presidenziale n° 97-230 del 19 Safar 1418 corrispondente al 24 giugno 1997 relativo al nomina del Capo del Governo;
Visto il decreto presidenziale n° 97-231 del 20 Safar 1418 corrispondente al 25 giugno 1997 relativo al nomina dei membri del Governo;

Decreti:

Articolo 1 ° - Il presente decreto definisce le condizioni di applicazione della ordinanza n 97-11 del 11 Dhu El Kaada 1417 corrispondente al 19 marzo 1997 di cui sopra, in particolare, la competenza territoriale dei tribunali, il trasferimento dei procedimenti, la validità di tutti gli atti, formalità, decisioni, sentenze e sentenze nonché l'istituzione di dette corti e tribunali, il loro numero e la loro sede.

Arte. 2. - la competenza territoriale dei tribunali è fissata secondo la tabella allegata al presente decreto.

Arte. 3. - Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 11, i procedimenti pendenti dinanzi al precedenti giurisdizioni, rimangono soggetti a queste giurisdizioni, senza che vi sia alcun trasferimento ad un'altra giurisdizione territorialmente competente.

Arte. 4. - Le disposizioni del precedente articolo 3 si applicano ai procedimenti penali concernenti reati o contravvenzioni in atto, a livello di uffici investigativi o pubblici ministeri.

Arte. 5. - Procedimenti penali che sono oggetto di un'ordinanza di rinvio a un giudice penale precedentemente competente, rimangono investiti in questa giurisdizione.

Arte. 6 - Procedimenti penali esclusi quelli relativi alla carcerazione preventiva e che sono soggetti a un ordine per la trasmissione del file e delle esibizioni al Procuratore Generale, o sono pendenti davanti alle sezioni d'accusa dei vecchi tribunali, sono trasferiti integralmente diritto alle sezioni d'accusa dei tribunali ora territorialmente competenti, alle condizioni previsto al successivo articolo 11.

63

Arte. 7 - I procedimenti penali oggetto di indagine sono trasferiti così come sono ai giudici di istruzione davanti ai giudici, d'ora in poi, territorialmente competenti, alle condizioni previste articolo 11 di seguito.

Arte. 8 - Atti, formalità, decisioni, sentenze e pronunce anteriori al trasferimento, non dovrà essere rinnovato, ad eccezione di citazioni in giudizio o citazioni in giudizio date a parti e testimoni.

Evocazioni e citazioni produrranno i loro effetti ordinari interrompendo la prescrizione anche se non si rinnovano.

Arte. 9 - Può essere istituita con decreto del Ministro della giustizia nell'ambito della competenza dei tribunali, sezioni a livello comunale. Il suddetto decreto fissa la sede e la competenza di tali sezioni.

Arte. 10 - L'istituzione dei corsi come previsto dall'ordinanza n° 97-11 dell'11 Dhou El Kaada 1417 corrispondente al suddetto 19 marzo 1997, si fa gradualmente, secondo la tabella previste dall'articolo 2 del presente decreto e quando ricorrano tutte le condizioni necessarie per il loro funzionamento riunito.

Arte. 11 - La competenza degli organi giurisdizionali attuali si estende alla giurisdizione dei tribunali recentemente introdotto dall'articolo 1 ° dell'ordine 97-11 11 Dhu El Kaada 1417 corrispondente al predetto 19 marzo 1997, fino alla loro attuazione, secondo quanto disposto dall'art questo decreto.

Arte. 12 - Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, 19 Chaoual 1418 corrispondente al 16 febbraio 1998.

Ahmed OUYAHIA

64

A A N N N N E E X X E E

**C C O O M M P P E E T T E E N N C C E E T T E E R R R R I I T T O O R R I I A A
L L E E D D E E S S C C O O U U R R S S
C C O O U U R R D D ' ' A A D D R R A A R R**

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

ADRAR

Adrar -Bouda - Ouled Ahmed Timmi - Tsabit - Sebaa -
Fenoughil - Temantit - Temest.

TIMIMOUN

Timimoun - Ouled Said - Ouled Aissa - Aougrouit -
Deldoul - Charouine - Metarfa - Tinerkouk - Talmine -
Ksar Kaddour.

REGGANE

Reggane - Sali - Bordj Badji Mokhtar - Timiaouine -
Zaouiet Kounta - In Zghimi.

ADRAR

AOULEF

Aoulef - Timekten Akabli - Tit.

C C O O U U R R D D E E C C H H L L E E F F

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

CHLEF

Chlef - Sendjas - Oum Drou - Labiod Medjadja -
El Hadjadj.

BOUKADIR

Boukadir - Ouled Ben Abdelkader - Oued Sli - Sobha.

TENES

Tènès - Abou El Hassan - El Marsa - Béni Haoua - Sidi
Akkacha - Souk El Bagar - Talassa - Moussadek -
Oued Goussine - Bereira.

CHLEF

TARIFFE OULED

Ouled Farès - Chettia - Bouzeghaia - Tadjena -
Zeboudja - Benairia - Aïn Merane - Taougrite - Herenfa
- Dahra.

C C O O U U R R D D ' ' A A I I N N D D E E F F L L A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

AIN DEFLA

Ain Defla - Rouina - El Amra - Arib - Djelida -
Bourached - Zeddine - Mekhatria - Djemaâ Ouled
Shikh - Bathia.

EL ATTAF

El Attaf - Ouled Abbès - Béni Bouateb - Harchoun - El
Abadia - Tiberkanine - El Maïne - Belass - Aïn
Bouyahia - Tacheta Zougagha - Béni Rached - El
Karimia - Oued Fodda.

MILIANANA

Miliana - Ben Allel - Hammam Righa - Aïn Benian -
Ain Torki - Hoceinia.

KHEMIS

MILIANANA

Khemis Miliana - Tarik Ibn Ziad - Sidi Lakhdar - Bir
Vecchio Khelifa - Bordj Emir Khaled.

AIN DEFLA

DJENDEL

Djendel - Oued Chorfa - Barbouche - Oued Djemaâ -

65

C C O O U U R R D D E E L L A A G G H H O O U U A A T T

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

LAGHOUAT

Laghouat - Ksar El Hirane - Mekhareg - Sidi Makhelouf

- Hassi Delâa - Hassi R'Mel - Aïn Madhi - Tadjmout -

El Assafia - El Houaita - Kheneg.

LAGHOUAT

AFLOU

Aflou - Gueltat Sidi Saad - Aïn Sidi Ali - Beidha -

Brida - El Ghicha - Hadj Mechri - Sebgag - Taouiala -

Oued Morra - Sidi Bouzid - Oued M'Zi - Tadjrouna.

C C O O U U R R D D E E G G H H A A R R D D A A I I A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

GHARDAIA

Ghardaïa - Dhayet Ben Dhahoua - El Guerrara - El

Atteuf - Bounoura.

BERRIANE

Berrian.

METLILI

Metlili - Zelfana - Sebseb - Hassi Fihel - Mansura.

GHARDAIA

EL MENIAA

El Meniaâ - Hassi Gara.

C C O O U U R R D D ' ' O O U U M M E E L L B B O O U U A A G G H H I I

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

OUM EL BOUAGHI

Oum El Bouaghi - Ksar Sbahi - Aïn Zitoun - Aïn

Babouche - Ain Diss.

AIN BEIDA

Aïn Beida - Oued Nini - Dhala - Berriche -

F'Kirina - Zorg.

AIN M'LILA

Aïn M'Lila - Bir Chouhada - Ouled Gacem - Ouled

Hamla - Ouled Zouaï - Souk Naâmane - Aïn Khercha.

AIN FAKROUN

Ain Fakroun - El Harmilia - El Amria - El Fedjoudj -

Boughrara Saoudi - Hanchir - Toumghani - Sigus.

OUM EL BOUAGHI

MESKIANA

Meskiana - El Djazia - Rahia - Behir Chergui - El

Belâla.

C C O O U U R R D D E E K K H H E E N N C C H H E E L L A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

KHENCHELA

Khenchela - Tamza - M'Toussa - El Hamma - Aïn

Touila - Ensigha - Baghai.

KAIS

Kais - Remila Fais - Yabous - Bouhmama - M'Sara -

Chelia.

KHENCHELA

CHECHAR

Chechar - Babar - Ouled Rechache - El Mahmel - El
Ouldja - Djellal - Khirane.

66

C C O O U U R R D D E E B B A A T T N N A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

BATNA

Batna - Tazoult - Timgad - Chemora - Ouled Fadhel
- Fesdis - Oued chaaba - Ouyoun El Assafir.

BARIKA

Barika - Bitam - Amdoukal - Ouled Ammar - Azil
Abdelkader - Djezzar.

ARRIS

Arris - Ichmoul El Abed - Bouzina - Menaa - T'Koutt
- Oued Taga - Tigherghar - Ghassira - Kimmel -
Inoughissen - Foum Toub - Tighanimine - Chir -
Larba.

MEROUANA

Merouana - Hidoussa - Oued El Ma - Ouled Sellam -
Talkhamt - K'Sar Belezma - El Hassi.

N'GAOUS

N'Gaous - Ras El Aioun - Ouled Si Slimane - Taxlent
- Boumagueur - Sefiane - Gosbat - Guigba - Rahbat
- Lemsano.

AIN TOUTA

Aïn Touta - Seggana - Ouled Aouf - Maafa - Béni
Foudhala - El Hakania - Tilatou.

BATNA

SERIANA

Seriana - Lazrou - Znata El Beida - Aïn Djasser - Aïn
Yagout - Djerma - Boumia - Boulhilat - El Madher.

C C O O U U R R D D E E B B E E J J A A I I A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

BEJAIA

Béjaïa - Tichi - Aokas - Boukhelifa - Tizi N'Berber -
Oued Ghir-Tala Hamza.

KHERRATA

Kherrata - Souk El Thenine - Derguina - Tamridjet -
Taskriout - Aït Smaïl - Drâa Kaid - Melbou.

SIDI AICH

Sidi Aich - Taourirt Ighil - Timzrit - Béni Ksila -
Akkadou - Leflaye - Chemini - Thinabdher - Tifra -
Sidi Ayad - Adekar - Souk Oufella - Tibane.

AMORE

Amizour - Ferraoun - Semaoun - Kendira - Toudja -
Béni Djellil - Barbacha - El Kseur - Iflaine El
Matteo.

AKBOU

Akbou - Tazmalt - Boudjellil - Ighil Ali - Chelata -
Ouzellaguen - Tamokra - Ighram - Béni Melikèche -
Ait Razine.

BEJAIA

SEDDOUK

Seddouk - Amalou - Béni Maouch - Bouhamza -
Mssina.

C C O O U U R R D D E E B B I I S S K K R R A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

BISKRA

Biskra - Branis - El Kantara - Aïn Zaatout - El
Outaya - Djemorah - El Hadjeb.

SIDI OKBA

Sidi Okba - Zeribet El Oued - Chetma -
M'Chouchèche - El Haouch - Aïn Nega - El Feidh -
Meziraa-Khenguët Sidi Nadji.

OULED DJELLAL

Ouled Djellal - Doucen - Chaïba - Besbes - Ras El
Miad - Sidi Khaled.

BISKRA

TOLGA

Tolga - Foughala - Ourlal - M'Lili - Bordj Ben
Azzouz - Mekhadma - Bouchagroun - Oumache - El
Ghrous - Lioua - Lichana.

67

C C O O U U R R D D ' ' E E L L O O U U E E D D

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

EL OUED

El Oued - Oued El Alenda - Bayadha - El Ogla -
Robbah - Nakhla - Hassani Abdelkrim - Mih Ouansa
- Magno.

EL M'GHAIR

El M'Ghaïr - Ancora - Sidi Khellil - Oum Touyour.

GUEMAR

Guemar - Taghzout - Ourmas - Reguiba - Kouinine -
Hamraia.

DJAMAA

Djemaâ - Sidi Amrane - Tendla - M'Rara.

EL OUED

DEBILA

Debila - Douar El Ma - Béni Guecha - Hassi Khelifa
- Sidi Aoun - Taleb Larbi - Trifaoul.

C C O O U U R R D D E E B B E E C C H H A A R R

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

BECHAR

Bechar - Kenadsa - Béni Ounif - Lahmar - Mogheul
- Boukais - Meridja.

ABBAZIE BENI

Béni Abbès - Igli - Tamlert - El Ouata - Béni Ikhlef -
Kerzaz - Timoudi - Ouled Khoudir - Ksabi.

BECHAR

ABADLA

Abadla - Taghit - Mechraa Houari Boumediène -
Tabalbala - Erg Ferradj.

C C O O U U R R D D E E T T I I N N D D O O U U F F

CORTE

TRIBUNALI**COMUNI****TINDOUF****TINDOUF**

Tindouf - Oum El Assel.

C C O O U U R R D D E E B B L L I I D D A A**CORTE****TRIBUNALI****COMUNI****BLIDA**

Blida - Ouled Yaïch - Chréa - Bouarfa - Béni Mered.

BOUFARIK

Boufarik - Soumâa - Bouinan - Tassala El Merdja -

Ouled Chebel - Chebli - Bougara - Saoula - Birtouta

- Ben Khellil - Ouled Selama - Guerrouaou -

Hammam Melouane.

EL AFFROUN

El Affroun - Mouzaïa - Oued El Alleug - Chiffa -

Oued Djer - Beni Tamou - Ain Romana.

BLIDA**LARBAA**

Larbâa - Meftah - Sidi Moussa - Souhane - Djebabra.

68

C C O O U U R R D D E E T T I I P P A A Z Z A A**CORTE****TRIBUNALI****COMUNI****TIPAZA**

Tipaza - Nador - Sidi Rached - Aïn Tagourait -

Menacer - Sidi Amarò

CHERAGA

Cheraga - Draria - Ouled Fayet - Staouéli - El

Achour - Ain Benian - Zéralda - Baba Hassen.

KOLEA

Koléa - Douaouda - Fouka - Bou Ismail - Khemisti -

Mahelma - Bou Haroun - Douéra - Chaïba - Attatba -

Rahmania - Souidania - Khraicia.

HADJOUT

Hadjout - Meurad - Ahmar El Ain - Bourkika.

TIPAZA**CHERCHELL**

Cherchell - Gouraya - Damous - Larhat - Aghbal -

Sidi Ghilès - Messelmoun - Sidi Semiane - Beni

Milleuk - Hadjerat Ennous.

C C O O U U R R D D E E B B O O U U I I R R A A**CORTE****TRIBUNALI****COMUNI****BOUIRA**

Bouira - Ahl El Ksar - Bechloul - Chorfa - Haizer -

M'Cheddallah - El Ansam - Hanif - Bezite - Taghzout

- El Adjiba - Aghbalou - Aïn Turk - Saharidj - Ouled

Rached - Taourirt.

LAKHDARIA

Lakhdaria - Bouderbala - Guerrouma - Kadiria -

Maala - Aomar - El Isseri - Djebahia - Boukram.

ACIDO**EL GHOZLANE**

Sour El Ghozlane - Dirah - Bordj Oukhriss - Mezdour
- El Morra - Taguedit - Dechmia - Ridane -
Maamora - Hadjera Zerga.

BOUIRA

AIN BESSAM

Aïn Bessam - Bir Ghablou - El Hachimia - Souk El
Khemis - El Khebouzia - Aïn Laloui - El Madjen -
Oued El Berdi - Raouraoua - Ain El Hadjar.

C C O O U U R R D D E E T T A A M M E E N N G G H H A A S S S S E E T T

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

TAMENGHASSET

Tamenghasset - Abalessa - Idlès - Tazrouk - In
Amguel.

IN SALAH

A Salah - A Ghar - Foggaret Ezzouaoua.

TAMENGHASSET

IN GUEZAM

In Guezzam - Tin Zaouatine.

C C O O U U R R D D E E T T E E B B E E S S S S A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

TEBESSA

Tébessa - Bir Dheheb - Hammamet - El Kouif - El
Ma El Biodh - Bekkaria - Elhouidjbet - Boulhef Dyn.

BIR EL ATER

Bir El Ater - Oum Ali - Safsaf El Ouesra - Negrine -
Ferkane - El Ogla El Malha.

CHERIA

Chéria - El Ogla - Bir Mekkadem - Guorriguer -
Thlidjene - Bedjene - El Mezeraa - Stah Guentis.

TEBESSA

EL AOUNET

El Aouinet - Morsott - Ain Zerga - Ouenza.
Boukhadra - El Méridj.

C C O O U U R R D D E E T T L L E E M M C C E E N N

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

TLEMCEN

Tlemcen - Béni Mester - Terny Béni Hedié - Aïn
Fezza - Chetouane - Mansourah - Aïn Ghoraba.

GHAZOOET

Ghazaouet - Souahlia - Dar Yaghmouracène - Tianet.

MAGHNIA

Maghnia - Sabra - Hammam Boughrara - Sidi
Medjahed - Béni Boussaïd - Bouhlou.

SEBDON

Sebdou - El Aricha - El Gor - Béni Snous - Sidi
Dillali - Azails - Béni - Bahdel - El Bouihi.

REMCHI

Remchi - Aïn Youcef - Béni Ouarsous - Hennaya - El
Fehoul - Sebaa Chioukh - Ouled Riyah - Zenata -
Souk El Khemis - Hounaine.

NEDROMA

Nedroma - Fellaoucène - Djebala - Aïn Kébira - Aïn feta.

BAB EL ASSAI

Bab El Assa - Souani - Marsa Ben M'Hidi - Souk

Thalata - M'Sirda Fouaga.

TLEMCEN

OULED MOMOUN

Ouled Mimoun - Oued Chouli - Ben Sekrane - Sidi

Abdelli - Aïn Tallout - Beni Somiel - Amieur - Aïn

Nehala.

C C O O U U R R D D E E T T I I A A R R E E T T

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

TIARET

Tiaret - Tagdemt - Aïn Bouchekif - Dahmouni -

Melakou-Guertoufa.

SOUGUR

Sougueur - Aïn Deheb - Medrissa - Naïma -

Tousnina - Chehaïma - Si Abdelghani - Faidja.

FRENDIA

Frendia - Medroussa - Ain Kermes - Takhemaret -

Sidi Abderrahmane - Ain El Hadid - Madna - Sidi

Bakhti - Djebilet Rosfa.

KSAR CHELLALA

Ksar chellala - Zmalet Emir Abdelkader - Rechaïga -

Serghino.

TIARET

RAHOUIA

Rahouia - Sidi Ali Mellal - Djillali Ben Amar - Oued

Lilli - Tidda - Mechraa Safa.

C C O O U U R R D D E E T T I I S S S S E E M M S S I I L L T T

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

TISSEMSILTA

Tissemsilt - Ouled Besssem - Ammari - Sidi Abed -

Sebt - Meghila - Sidi Hosni - Massem - Khemisti.

BORDJ

BOU NAAMA

Bordj Bou Naama - Lazharia - Béni Chaïb - Lardjem

- Melaab - Sidi Lantri - Bou Caïd - Béni Lahcène -

Larbaa - Tamalaht - Sidi Slimane.

TENIET EL HAD

Teniet El Had - Bordj Emir Abdelkader - Layoune -

El Youssoufia - Sidi Boutouchent.

TISSEMSILTA

MAHDIA

Mahdia - Hamadia - Ain Zarit - Bougara - Nadorah -

Sebaine.

C C O O U U R R D D E E T T I I Z Z I I O O U U Z Z O O U U

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

TIZI OUZOU

Tizi Ouzou - Béni Aïssi - Béni Zmenzer - Aït Mahmoud -

Maatka - Béni Douala - Tirmatine - Dräa Ben Khedda -

Souk El Thenine - Sidi Naamane - Tadmaït.

AZAZGA

Azazga - Fréha - Souamaa - Aït Chaffâ - Iloula Oumalou -
Yakouren - Zekri - Bouzguène - Azzeffoun - Ifigha -
Akerrou - Béni Ziki - Idjeur - Mekla - Aghrib - Aït Khelili
- Timizart.

DRAA EL MIZAN

Draa El Mizan - Mechtrass - Tizi Ghenif - Bounouh -
Frikat - Ain Zaouia - M'Kira - Ouadhia - Boghni - Tizi
N'Tleta - Oued Ksari - Aghni Goughrane - Aït Bouadou -
Assi Youcef.

AIN EL HAMMAM

Ain El Hammam - Akbil - Iferhounène - Aït Yahia - Abi
Youcef - Illilten - Imsouhal.

LARBAA

NATH IRATEN

Larbaa Nath Iraten - Irdjen - Tizi Rached - Aït Aggouacha -
Aït Oumalou.

OUACIF

Ouacif - Aït Boumehdi - Yatafène - Iboudraren - Aït
Toudert-Béni Yenni.

TIZI OUZOU

TIGZIRT

Tigzirt - Makouda - Iflissen - Boudima - Mizrana -
Ouaguenoun - Djebel Aissa Mimoun.

CCOOURRDDDEEBBOOUUMMEERRDDEESS

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

BOUMERDES

Boumerdes - Zemmouri - Tidjelabine - Thenia - Leghata -
Si Mustafâ - Corso.

BORDJ MENAIEL

Bordj Ménaïel - Naciria - Djinet - Isser - Timezrit - Chabet
El Aneur.

ROUIBA

Rouiba - Ain Taya - Bordj El Bahri - Marsa - Haraoua -
Reghaïa - Larbatache - Ouled Hedadj - Hammedi - Khemis
El Khechna.

BOUDOUAOU

Boudouaou - Ouled Moussa - Bouzegza Kheddara - Ammal
- Beni Amrane - Souk El Had - Boudouaou El Bahri - El
Kharrouba.

BOUMERDES

DELLYS

Dellys - Afir - Baghlia - Sidi Daoud - Taourga - Ouled
Aissa - Ben Choud.

CCOOURRDD'D'AALLGGERR

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

SIDI M'HAMED

Sidi M'Hamed - Centro di Algeri.

BAB EL OUED

Bab El Oued - Bologhine Ibnou Ziri - Casbah - Oued
Koriche - Terme Romane - Raïs Hamidou.

BIR MOURAD RAIS

Bir Mourad Raïs - Idra - Bir Khadem - El Mouradia.

HUSSEIN DEY

Hussein Dey - Kouba - Djasr Kasentina - Bachedjarah - El
Magharia - Bourouba.

EL HARRACH

El Harrach - Mohammadia - Oued Smar - Baraki - The
Eucalipto.

MOHAMED

BELOUIZDAD

Mohamed Belouizdad - El Madania.

DAR EL BEIDA

Dar El Beida - Bab Ezzouar - Bordj El Kiffan.

ALGER

BUZEREAH

Bouzaréah - Béni Messous - Dely Brahim - El Biar - Ben

Acnome.

C C O O U U R R D D E E D D J J E E L L F F A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

DJELFA

Djelfa - Dar Chioukh - Mililiha.

HASSI BAHBAH

Hassi Bahbah - Zaafrane - Hassi El Euch - Aïn

Maabed - Sidi Baïzid - Bouira Lahdab.

AIN OUSSERA

Aïn Oussera - Guernini - Aïn Fekka - Benhar - Hassi

Fedoul - El Khemis - Birine - Sidi Ladjel - Had

sahariano.

MESSAAD

Messaad - Guettara - Oum Laadham - Selmana -

Deldoul - Sed Rahal - Moudjebar - Amourah -

Zaccar - Tadmit - Faïdh El Botma - Aïn El Ibel.

DJELFA

EL IDRISIA

El Idrissia - Aïn Chouhada - Douis - Charef - El

Guedid-Béni Yagoub.

C C O O U U R R D D E E J J I I J J E E L L

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

JIJEL

Jijel - El Aouana - Texena - Kaous - Selma -

Benziada.

TAHER

Taher - Sidi Abdelaziz - Chekfa - Chahna - Djmila -

Boussif - Ouled Askeur - El Kennar Nouchfi -

Boudria Beni - Yadjis - Bordj T'Har - Ouadjana -

L'emiro Abdelkader.

EL MILIA

El Milia - Settara - Sidi Maarouf - Ouled Yahia

Khadrouch - Ouled Rabah - Ghebala.

EL ANCER

El Ancer - Kemir Oued Adjoul - Djemaa Beni Habibi

- Bouraoui Belhadef.

JIJEL

ZIAMMA

MANSOURIAH

Ziamma Mansouriah - Erraguene.

C C O O U U R R D D E E S S E E T T I I F F

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

SETIF

Sétif - Aïn Abessa - El Ouricia - Aïn Arnet -
Mezloug - Ouled Sabor.

AIN EL KEBIRA

Ain El Kebira - Amoucha - Beni Aziz - Babor -
Ouled Addouane - Dehamcha - Aïn Sebt - Serdj El
Ghoul - Maaouia - Oued El Barad - Tizi N'Bechar.

AIN OULEMENE

Aïn Oulmane - Guidjel - Guelal Boutaleb - Ksar El
Abtal - Ouled Si Ahmed.

BOUGAA

Bougaa - Guenzet - Talaifacène - Hammam Guergour
- Ain Roua - Béni Hocine - Harbil - Maoklane -
Daraa Kebila - Bouandas.

EL EULMA

El Eulma - Beni Fouda - Oum Ladjoul - Bir El Arch -
Bazer Sakhra - Guelta Zerka - Djemila - Tella - Taya
- El Ouldja - Belaa - Tachouda.

AIN AZEL

Aïn Azel - Salah Bey - Beïda Bordj - Aïn Lahdjar -
Bir Haddada - Hamma - Ouled Tabben - Rosfa -
Boutaleb.

SETIF

BENEDETTO

OUARTILANE

Béni Ouertilane - Aïn Legradj - Béni Chebana - Beni
Mouhli - Bousselam - Aït Tizi - Aït Naoual Mézada.

**C C O O U U R R D D E E B B O O R R D D J J B B O O U U A A R R R R R E E R R I
I D D J J**

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

BORDJ BOU

ARRERIDJ

Bordj Bouarréridj - Medjana - Hasnaoua - el
Hammadia - Rabta - El Ach.

RAS EL OUED

Ras El Oued - Ain Taghrout - Bordj Ghdid - Sidi
Embarek - Ouled Brahim - Bir Kasdali - Tixter -
Khelil - Ain Tesra - Taglait - Ghilassa - El Anseur -
Belimour.

MANSOUR

Mansoura - El Mhir - Teniet En Nasr - Béni Daoud -
Ouled Sidi Brahim - Haraza - El Achir - Ksour.

BORDJ BOU

ARRERIDJ

BORDJ

ZEMMOURA

Bordj Zemmoura - Tasmart - Ouled Dahmane -
Djaâfra - El Main - Tafreg - Colla.

C C O O U U R R D D E E S S A A I I D D A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

SAIDA

Saïda - Doui Thabet - Aïn El Hadjar - Ouled Khaled
- Moulay Larbi - Youb - Hounet - Sidi Amar - Sidi
Boubekeur - Sidi Ahmed.

SAIDA

EL HASSASNA

El Hassasna - Maamora - Aïn Skhoua - Ouled

73

C C O O U U R R D D ' ' E E L L B B A A Y Y A A D D H H

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

EL BAYADH

El Bayadh - Rogassa - Brezina - Ghassoul - Krarda -
Gheguig.

EL ABIODH SIDI

CHEIKH

El Abiodh Sidi Cheikh - Ain El Orak - Arbaout - El
Mahara - El Bnoud - Chellala - Boussesemghoun.

BOUGTOUB

Bougtooub - El kheither - Tousmouline - Kef El
Ahmar.

EL BAYADH

BOUALEM

Boualem - Sidi Tifour - Sidi Slimane - Sidi Ameer -
Stitten.

C C O O U U R R D D E E N N A A A A M M A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

NAAMA

Naama - Aïn Ben khellil - Assela.

AIN SEFRA

Aïn Sefra - Tiout - Sfissifa - Moghrar - Djeniane
Bourzeg.

NAAMA

MECHERIA

Mecheria - Makman Ben Amer - Kasdir - El Biod.

C C O O U U R R D D E E S S K K I I K K D D A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

SKIKDA

Skikda - Aïn Zouit - El Hadaïk - Filfila - Bouchtata -
Hamadi Krouma - Ramdane Djamel.

COLLO

Collo - Beni Zid - Ouled Attia - Ouled Zehour - Zitouna -
Cheraïa - Kanoua - Kheneg Mayoun - Kerkeria.

AZZABA

Azzaba - Djendel Saadi Mohamed - Aïn Cherchar -
Bekkouche Lakhdar - Benazouz - Essebt - El Marsa - El
Ghedir.

EL HARROUC

El Harrouch - Zerdazas - Ouled Hababa - Sidi Mezghiche -
Emdjed Edchich - Beni Oulbane - Aïn Bouziane - Beni
Bachir - Salah Bouchaour.

SKIKDA

TAMALOUS

Tamalous - Aïn Kechra - Oum Toub - Beïn El Ouiden -
Ouldja Boulbalout.

74

C C O O U U R R D D E E S S I I D D I I B B E E L L A A B B B B E E S S

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

SIDI BEL ABBAZIE

Sidi Bel Abbès - Tessala - Sidi Brahim - Amarnas - Sidi Lahcène - Sidi Khaled - Aïn Thrif - Sidi Yacoub - Aïn Kada Sehala Thaoura.

TELAGH

Telagh - Marhoum - Taffissour - Moulay Slissen - El Haçaïba - Ras El Ma - Sidi Chaïb - Oued Taourira - Aïn Tindamina - Dhaya - Oued Sebaa - Teghaliment - Bir El Hammam - Taoudmout - Redjem - Demouche -Merine - Mezaourou.

SFISSEF

Sfissef - Mostefa - Ben Brahim - Makedra - Tilmouni - Tenira - M'Cid Aïn El Berd - Aïn Adden - Zerouala Boudjebaa -El Bordj - Belarbi - Sidi Hamadouche - Oued Sefioun - Benachiba Chelia.

SIDI BEL ABBAZIE

BEN BADIS

Ben Badis - Boukhenefis - sidi Ali Boussidi - Hassi Zahana - Tabia - Badredine El Mokrani - Lamtar - Sidi Dahou Dezairs - Sidi Ali Benyoub - Chetouane Belaïla - Hassi Daho.

C C O O U U R R D D E E A A I I N N T T E E M M O O U U C C H H E E N N T T

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

AIN TEMOUCHENT

Aïn testimonia - Aghlal - Aïn Kihal - Aïn Tolba - Sidi Ben Adda - Aoubelil - Chentouf.

BENI SAF

Beni Saf - Oulhassa El Gheraba - Sidi Safi - Tadmaya - El Emir Abdelkader

AL AMRIA

El Amria - Bouzedjar - Hassi El Ghella - El Messaïd.

HAMMAM

BOUHADJAR

Hammam Bouhadjar - Aïn El Arbaâ - Oued Sabah - Sidi Boumediène - Hassasna - Oued Berkeche - Tamzoura.

AIN

TEMOUCHENT

EL MALAH

El Malah - Terga - Chaâbet El Ham - Ouled kihal - Oued Boudjemaâ.

C C O O U U R R D D E E A A N N N N A A B B A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

ANNABA

Annaba - Seraïdi

BERRAHAL

Berrahal - Oued El Aneb - Chetaïbi - Tratt.

ANNABA

EL HADJAR

El Hadjar - El Bouni - Sidi Amar - Cheurfa - Aïn Berda-Eulma.

C C O O U U R R D D ' ' E E L L T T A A R R F F

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI**EL TARF**

El Traf - Bougous - Bouteldja - Lago degli uccelli - Zitouna.

EL KALA

El Kala - El Aioun - Souarekh - Ain El Assel - Berrihane - Raml Souk.

DREAN

Dréan - Chihani - Chebaita Mokhtar - Ben M'Hidi - Asfour - Zerizer - Besbes - Echatt.

EL TARF**BOUHADJAR**

Bouhadjar - Ain Karma - Oued Zitouna - Hammam Beni Salah - Chefia.

C C O O U U R R D D E E G G U U E E L L M M A A

CORTE**TRIBUNALI****COMUNI****GUELMA**

Guelma - Heliopolis - El Fedjoudj - Bouati Mohamed - Ain Larbi - Medjez Amar - Hammam Debagh - Guelaat Bou Sbaa - Ben Djarah - Beni Mezline - Belkheir - Ain Hessania - Boumahra Ahmed.

OUED ZENATI

OuedZenati - Ain Makhlouf - Bou Hamdane - Rokina - Selaoua Announa - Tamlouka - Ras El Agba - Bordj Sabat-Ain Regada.

GUELMA**BOUCEGHOUF**

Boucheghouf - Bou Hachena - Hammam N'Baïl - Khezara - Nechmeya - Oued Cheham - Oued Fragha - Ain Sandel - Dahouara - Ain Ben Beïda - Medjez Sfa - Djebala Khemissi.

C C O O U U R R D D E E S S O O U U K K A A H H R R A A S S

CORTE**TRIBUNALI****COMUNI****SOUK AHRAS**

Souk Ahras - Hanancha - Khedara - Mechroha - Ouled Moumen - Ouled Driss - Heddada - Ain Zana.

SEDRATA

Sedrata - Oum El Adhaïm - Bir Bouhouche - M'Daourouch - Safel El Ouiden - Ragouba - Khissa - Oued Keberit - Terraguelt - Zouabi - Ain Soltano.

SOUK AHRAS**TAOURA**

Taoura - Zaaouria - Dréa - Merahna - Ouillen - Sidi Fredj Tiffech.

C C O O U U R R D D E E C C O O N N S S T T A A N N T T I I N N E E

CORTE**TRIBUNALI****COMUNI****COSTANTINO**

Costantino.

ZIGHOUD YUCEF ZIGHOUD YUCEF - Didouche Mourad - Béni Hamiden.

EL KHROUB

El Khroub - Aïn Abid - Ouled Rahmoune - Aïn Smara-El Haria.

COSTANTINO

HAMMA

BOUZIANA

Hamma Bouziane - Boudjeriou Messaoud - Ibn Ziad.

C C O O U U R R D D E E M M I I L L A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

MILA

Mila - Sidi Merouane - Ain Tine - Sidi Khelifa - Oued Endja - Grarem Gouga - Zeghaïa - Hamala - Chigara - Amira Arras - Ahmed Rachedi - Terraï Bainen - Tessala Lematai.

FERDJIOUA

Ferdjioua - Bouhatem - Tassadane Haddada - Derradji Bousselah - Minar Zarza - El Ayadi Barbès - Yahia Beniguecha - Aïn Beïda Harriche - Rouached - Tiberquent.

MILA

CHELGHOUIM

BRUTTO

Chelghouim Laïd - El Mechira - Oued Athmania - Télérghma - Aïn Mellouk - Oued Seguen - Ben Yahia Abderrahmane - Tadjenanet - Ouled Khalouf.

C C O O U U R R D D E E M M E E D D E E A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

MEDEA

Médéa - Ouzera - Si Mahdjoub - Ouamri - Bouaïchoune - El Hamdania - Ouled Bouachra - Oued Harbil - Tamesguida - Damiat - Draâ Essamar - Hannacha - Ben Chicao.

BERROUAGHIA

Bourrouaghia - Zoubiria - Ouled Deïde - Rebaïa.

TABLAT

Tablat - El Azizia - Aïssaouia - Mezrana - Meghraoua - Due Bacini - El Guelb El Kbir - Mihoub-Sedraia.

BENI SLIMANE

Béni Slimane - Souagui - Djouab - Sidi Errabia - Bouskène - Sidi Zahar - Sidi Ziane - Bir Ben Abed.

KSAR EL

BOUKHARI

Ksar El Boukhari - Chahbounia - Ouled Antar - Medjebar - Ouled Hellal - Aziz - Meftaha - Oum El Djalil - Saneg - Bougezoul - Derrag - Bou Aïche - Boghar.

AIN BOUCIF

Ain Boucif - Ouled Maaref - Tlalet Eddouar - Chelalet El Adhaoura - Kef Lakhdar - Sidi Damed - Tafraout - Cheniguel - Ain o Ksir - Seghouane - El Si.

MEDEA

EL OMARIA

El Omaria - Ouled Brahim - Sidi Naamane - Khams Djouamaâ - Bouchrahil - Baata.

77

C C O O U R R D D E E M M O O S S T T A A G G A A N N E E M M

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

MOSTAGANEM

Mostaganem - Mezghrane - Hassi Maamèche - Stidia
- Fornaka - Ain Nouissy - El Hassiane - Bouguirat -
Sirat - Souaflija - Safsaf.

SIDI ALI

Sidi Ali - Hadjadj - Abdelmalek Ramdane - Sidi
Lakhdar - Tazgaït - Ouled Maalah.

MOSTAGANEM

AIN TADLES

Aïn Tadles - Sour - Oued El Kheïr - Sidi Bellater -
Kheiredine - Aïn Boudinar - Sayada - Mersa - Aïn
Sidi Cherif - Touahria - Mansourah - Achaacha -
Nekmaria - Khadra - Ouled Boughalem.

C C O O U R R D D E E R R E E L L I I Z Z A A N N E E

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

RELIZAN

Relizane - Yellel - Sidi Saâda - Sidi Khettab -
Belaâssel - Bouzegza - El Matmar - Bendaoud - Aïn
Rahma - Oued El Djemaâ - Sidi M'Hamed Benaouda
- Kalaa.

Oued RHIOU

Oued Rhiau - Merdja Sidi Abed - Djidiouia - Hamri -
El Hamadna - Ouled Sidi Mihoub - Lahlef -
Ouarizane.

AMMI MOUSSA

Ammi Maoussa - ElOuldja - Aïn Tarek - Had Ech
Kalla - Ramka - souk El Haad - Ouled Aïche - El
Hassi.

MAZOUNA

Mazouna - Sidi M'Hamed Benali - El Guettar -
Mediouna - Beni Zenthis.

RELIZAN

ZEMMOURA

Zemmoura - Beni Dergoun - Dar Benabdellah -
Mendès - Sidi Lazreg - Oued Essalem.

C C O O U R R D D E E M M ' ' S S I I L L A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

M'SILA

M'Sila - Maadid - Ouled Derradj - M'Tarfa - Chellal
- Ouled Madhi - Souamaa.

BOUSAADA

Bousaâda - Ouled Sidi Brahim - Sidi Ameer- Tamsa -
Ben Srour - Ouled Slimane - El Houamed - Zerzour -
Sedia Oued - Oultème - Benzouh - M'Cif - Khoubana
- Maarif.

SIDI AISSA

Sidi Aïssa - Aïn El Hadjel - Sidi Hadjrès - Bouti
Sayah - Beni Ilmane - Khettouti Sed El Djir.

AIN EL MELH

Ain El Melh - Bir Foda - El Hamel - Aïn Fares - Sidi

M'Hamed - Ouled Atia - Medjedel - Slim - Aïn
Errich - Djebel Messaâd.
MAGRA
Magra - Berhoum - Ain Khadra - Belaiba - Dehahna
- Oued Addi Guebala.
M'SILA
HAMMAM
DHELAA
Hammam Dhelaâ - Tarmount -Ouled Mansour -
Ouanougha.

78

C C O O U U R R D D E E M M A A S S C C A A R R A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

MASCARA

Mascara - Ain Fares - Tizi - El keurt - El Mamounia.

TEGHENIFA

Teghenif - Sidi Abdeldjebar - Sidi Kada - Nesmot -
Sehailia - Oued El Abtal - El Bordj - Aïn Ferah - El
Menouar - El Hachem - Khalouia - M'Hamid.

GHRISS

Ghriss - Makdha - Aïn Fekan - Banian - Guerdjourn
- Aïn Fares - Matemore - Sidi Boussaïd - Maoussa -
Oued Taria - Aouf - Gharouss - Froha.

MOHAMMDIA

Mohammadia - Sidi Abdelmoumène - Ferraguig - El
Ghomri - Sedjerara - Bou Henni - Mactadouz.

GIS

Sig - Ras Aïn Amirouche - Chorfa - Zahana - El

Gaada - Oggaz - Alaimia.

MASCARA

BOU HANIFIA

Bou Hanifia - Hacine - Guettana.

C C O O U U R R D D ' ' O O U U A A R R G G L L A A

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

OUARGLA

Ouargla - Aïn Beïda - Rouissat - Sidi Khouiled -

Hassi Ben Abdellah - N'Goussa.

TOUGGOURT

Tougourt - Taïbet - Nezla - Tebesbest - Tamacine -
M'Garine - Zaouia El Abidia - Sidi Slimane - Balidat
Ameur - El Hadjira - El Allia Benaceur - M'Naguer.

OUARGLA

HASSI MESSAOUD Hassi Messaoud - El Borma.

C C O O U U R R D D ' ' I I L L L L I I Z Z I I

CORTE

TRIBUNALI

COMUNI

ILLIZI

Illizi.

DJANET

Djanet - Bordj El Haouasse.

ILLIZI

IN AMENAS

In Aménas - Debdeb - Bordj Omar Driss.

CCOOURRDD''OORRANN

CORTE TRIBUNALI COMUNI

ORAN

Orano.

ARZEW

Arzew - Bethioua - Marsat El Hadjadj - Aïn Biya.

ES SENIA

Es Senia - Sidi Chami - El Kerma - Messserghin -
Boutlelis.

MARI EL KEBIR

Mari El Kébir - Aïn Turk - El Ançar - Bousfer - Aïn
Kerma.

OUED TLELAT

Oued Tlelat - Tafraoui - Boufatis - El Braya -
Benfreha.

GDYEL

Gdyel - Hassi Mefsoukh - Sidi Ben Yabka.

ORAN

BIR EL DJIR

Bir El Djir - Hassi Bounif - Hassi Ben Okba.

79

Legge n° 98-02 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa a ai tribunali amministrativi.

Il presidente della Repubblica,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 122, 126, 138, 143 e 152;

Vista la legge organica n° 98-01 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa alle competenze,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Stato.

Vista l'ordinanza n° 65-278 del 16 novembre 1965 relativa all'organizzazione giudiziaria;

Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;

Vista la legge 12 dicembre 1989, n. 89-21, modificata ed integrata, relativa allo statuto della magistratura;

Dopo l'adozione da parte del parlamento;

Promuove la legge, il cui contenuto è il seguente:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo. 1°. - Tribunali amministrativi, giurisdizioni di common law in materia
amministrativo.

Il loro numero e la competenza territoriale sono determinati dal regolamento.

Arte. 2. - Le norme procedurali applicabili davanti ai tribunali amministrativi sono determinate da
il codice di procedura civile.

Le sentenze dei tribunali amministrativi sono, salvo che la legge non disponga diversamente, soggette a
ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE E COMPOSIZIONE

Arte. 3. - Per governare validamente, il tribunale amministrativo deve comprendere almeno tre (3)
magistrati tra cui un (1) presidente e due (2) assessori aventi il grado di consiglieri.

I magistrati del tribunale amministrativo sono soggetti allo statuto della magistratura.

Arte. 4. - I tribunali amministrativi sono organizzati in camere che possono essere suddivise in
sezioni.

Il numero delle camere e delle sezioni è determinato dal regolamento.

Arte. 5. - Il pubblico ministero è svolto da un commissario di Stato assistito da commissari di Stato
assistenti.

Arte. 6. - Ogni tribunale amministrativo dispone di un registro la cui organizzazione e
funzionamento sono specificati dal regolamento.

Arte. 7. - La gestione amministrativa e finanziaria dei tribunali amministrativi è di competenza del Ministero della
giustizia.

80

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Arte. 8. - In misura transitoria e fino all'insediamento dei tribunali amministrativi su base territoriale competenti, le sezioni amministrative dei tribunali e le sezioni amministrative regionali restano competenti a conoscere dei casi loro deferiti, ai sensi del Codice di Procedura civile.

Arte. 9. - Tutti i casi registrati e/o sottoposti anche alle sezioni amministrative dei tribunali che le camere amministrative regionali saranno trasferite ai tribunali amministrativi non appena lo saranno installazione.

I termini di applicazione del presente articolo saranno determinati con regolamento.

Arte. 10. - La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998.

Liamina ZEROUAL.

81

Decreto esecutivo n. 98-356 del 24 Rajab 1419 corrispondente al 14 novembre 1998 che fissa le modalità di applicazione delle disposizioni della legge n° 98-02 del 4 Safar 1419

corrispondente al 30 maggio 1998 relativo ai tribunali amministrativi.

Il capo del governo,

- Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 85-4° e 125 (comma 2°);
- Vista la legge organica n° 98-01 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa al poteri, organizzazione e funzionamento del Consiglio di Stato;
- Vista l'ordinanza n° 66-154 dell'8 giugno 1966, modificata ed integrata, relativa al codice di procedura civile;
- Vista la legge n° 98-02 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 relativa ai tribunali amministrativo;
- Visto il decreto presidenziale n° 97-230 del 19 Safar 1418 corrispondente al 24 giugno 1997 relativo a nomina del Capo del Governo;
- Visto il decreto presidenziale n° 97-231 del 20 Safar 1418 corrispondente al 25 giugno 1997 relativo al nomina dei membri del Governo;
- Visto il decreto dirigenziale n° 90-231 del 28 luglio 1990, modificato ed integrato, avente statuto speciale applicabile al personale della cancelleria del tribunale;

Decreti:

Articolo. 1°. - Il presente decreto fissa le modalità di applicazione delle disposizioni della legge n° 98-02 del 4 Safar 1419 corrispondente al 30 maggio 1998 di cui sopra.

Arte. 2. - Trentuno (31) tribunali amministrativi sono istituiti su tutto il territorio nazionale, giudice ordinario in materia amministrativa.

Arte. 3. - La competenza territoriale dei tribunali amministrativi di cui sopra è fissa secondo la tabella allegata al presente decreto.

Arte. 4. - L'istituzione dei tribunali amministrativi di cui all'articolo 2 della presente decreto è emanato in maniera graduale, quando tutte le condizioni necessarie per il loro funzionamento sarà riunito.

Arte. 5. - Ogni tribunale amministrativo ha da una (1) a tre (3) camere.

Ogni camera può essere suddivisa in almeno due (2) sezioni e al massimo quattro (4) sezioni.

Un decreto del Ministro della giustizia determinerà il numero delle sezioni e delle sezioni per ciascuna di esse Tribunale Amministrativo.

Arte. 6. - Ogni tribunale amministrativo dispone di un servizio di cancelleria affidato a un cancelliere capo assistiti da cancellieri sotto l'autorità e il controllo del commissario di Stato e del presidente del tribunale amministrativo.

Arte. 7. - I cancellieri del tribunale amministrativo sono soggetti alla legge speciale applicabile al personale delle cancellerie giudiziarie.

Arte. 8. - I cancellieri sono ripartiti tra le camere e le sezioni dal Commissario di Stato e dal presidente del tribunale amministrativo.

82

Arte. 9. - I cancellieri del tribunale amministrativo assicurano il buon funzionamento del servizio di anagrafe, tenere i registri del tribunale amministrativo e partecipare alle udienze.

Arte. 10. - Tutti i casi registrati e/o sottoposti alle sezioni amministrative dei tribunali sono trasferiti ai tribunali amministrativi non appena installati.

Tuttavia, le sezioni amministrative di cui al primo comma del

questo articolo, le cause che sono state sequestrate da queste ultime giurisdizioni e che sono pronte per essere giudicate.

Arte. 11. - Gli atti, le formalità, le procedure e le decisioni assunte prima del trasferimento di cause registrate e/o sottoposte alle sezioni amministrative dei tribunali ai tribunali amministrativi non dovrà essere rinnovato, ad eccezione di citazioni in giudizio o citazioni in giudizio date a parti e testimoni.

Evocazioni e citazioni produrranno i loro effetti ordinari interrompendo la prescrizione anche se non si rinnovano.

Arte. 12. - I verbali degli arresti e gli ordini nonché tutti i documenti esistenti a livello di camere amministrative dei tribunali, sono trasferiti ai tribunali amministrativi.

I cancellieri dei nuovi tribunali ora competenti hanno facoltà di emettere alle parti con grandi e spedizioni di questi minuti.

Arte. 13. - Sulle difficoltà di applicazione degli articoli 10 e 11 del presente decreto si pronuncia dal ordinanza del presidente del tribunale amministrativo che non è soggetta ad alcun ricorso.

Arte. 14. - Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Democratica d'Algeria e popolare.

Fatto ad Algeri, il 24 Rajab 1419 corrispondente al 14 novembre 1998.

Ahmed OUYAHIA.

83

A A N N N N E E X X E E

C C O O M M P P E E T T E E N N C C E E T T E E R R R R I I T T O O R R I I A A

L L E E D D E E S S T T R R I I B B U U N N A A U U X X A A D D M M I I N N I I

S S T T R R A A T T I I F F S S

C C O O M M M M U U N N E E S S

T T R R I I B B U U N N A A U U X X

A A D D M M I I N N I I S S T T R R A A T T I I F F S S

Adrar, Bouda, Ouled Ahmed Timmi, Tsabit, Sebaa, Fenoughil, Temantit, Temest, Timimoun, Ouled Saïd, Ouled Aïssa, Aougrou, Deldoul, Charouine, Metarfa, Tinerkouk, Talmine, Ksar Kadour, Reggane, Sali, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine, Zaouiet Kounta, In Zghmir, Aoulef, Timekten, Akabli, Tit.

Adrar

Chlef, Sendjas, Oum Drou, Labiod Medjadja, El Hadjadj, Boukadir, Ouled Ben Abdelkader, Oued Sli, Sobha, Ténès, Abou El Hassan, El Marsa, Béni Haoua, Sidi Akkacha, Souk El Bagar, Talassa, Moussadek, Oued Goussine, Breira, Ouled Fares, Chettia, Bouzeghaia, Tadjena, Zeboudja, Benairia, Aïn Merane, Taougrite, Herenfa, Dahra, Aïn Defla, Rouina, El Amra, Arib, Djelida, Bourached, Zeddine, Mekhatria, Djemaâ Ouled Chikh, Bathia, El Attaf, Ouled Abbès, Béni Bouateb, Harchoun, El Abadia, Tiberkanine, El Maïne, Belass, Aïn Bouyahia, Tacheta Zougagha, Béni Rached, El Karimia, Oued Fodda, Miliana, Ben Allel, Hammam Righa, Aïn Bénian, Aïn Torki, Hoceinia, Khemis Miliana, Tarik Ibn Ziad, Sidi Lakhdar, Bir Ould Khelifa, Bordj Emir Khaled, Djendel, Oued Chorfa, Barbouche, Oued Djemaâ, Aïn Lechiakh, Aïn Sultan, El Hassania, Bou Medfaâ.

chlef

Laghouat, Ksar El Hirane, Mekhareg, Sidi Makhelouf, Hassi Delaâ, Hassi R'mel, Aïn Madhi, Tadjmout, El Assafia, El Houaita, Kheneg, Aflou, Gueltat Sidi Sâad, Aïn Sidi Ali, Beidha, Brida, El Ghicha, Hadj Mecheri, Sebgag, Taouila, Oued Morra, Sidi Bouzid, Oued M'zi, Tadjrouna, Ghardaïa, Dhayet Ben Dhahoua, El Guerrara, El Atteuf, Benoura, Berriane, Metlili, Zelfana, Sebseb, Hassi Fihel, Mansoura, El Meniaâ, Hassi Gara.

Laghouat

Oum El Bouaghi, Ksar Sbahi, Aïn Zitoun, Aïn Babouche, Aïn Diss, Aïn Beida, Oued Nini, Dhala, Berriche, F'Kirina, Zorg, Aïn M'Lila, Bir Chouhada, Ouled Gacem, Ouled Hamla, Ouled Zouaï, Souk Naâmane, Aïn Khercha, Aïn Fakroun, El Harmilia, El Amria, El Fedjoudj, Boughrara Saoudi, Hanchir, Tougghani, Sigus, Meskiana, El Djazia, Rahia, Behir Chergui, El Belala, Khenchla, Tamza, M'Toussa, El Hamma, Aïn Touila, Ensigha, Baghai, Kais, Remila, Fais, Yabous, Bouhmama, M'Sara, Chélia, Chechar, Babar, Ouled Rechache, El Mahmel, El Ouldja, Djellal, Khirane.

Oum El Bouaghi

Batna, Tazoult, Timgad, Chemora, Ouled fadhel, Fesdis, Oued Chaâba, Ouyoun El Assafir, Barika, Bitam, Amdoukal, Ouled Ammar, Azil Abdelkader, Djezzar, Arris, Ichmoul, Teniet El Abed, Bouzina, Menaa, T'Koutt, Oued Taga, Tigherghar, Ghassira, Kimmel, Inoughissen, Foum Toub, Tighanimine, Chir, Larbaa, Merouana, Hidoussa, Oued El Ma, Ouled Sellam, Talkhamt, K'Sar Belzema, El Hassi, N'Gaous, Ras El Aioun, Ouled Si Slimane, Taxlent, Boumagueur, Sefiane, Gosbat, Guigba, Rahbat, Lemsane, Aïn Touta, Seggana, Ouled Aouf, Maafa, Béni Foudhala El Hakania, Tilatou, Seriana, Lazrou, Zanat El Beida, Aïn Djasser, Aïn Yagout, Djerma, Boumia, Boulhilat, El Madher.

Batna

Béjaïa, Tichi, Aokas, Boukhefifa, Tizi N'Berber, Oued Ghir, Tala Hamza, Kherrata, Souk El Thenine, Darguina, Tamridjet, Taskriout, Aït Smaïl, Draâ Kaid, Melbou, Sidi Aïch, Taourirt Ighil, Tmzrit, Béni Ksila, Akafadou, Leflaye, Chemini, Thinabdher, Titra, Sidi Ayad, Adekar, Souk Oufella, Tibane, Amizour, Ferraoun, Semaoun, Kendira, Toudja, Béni Djellil, Barbacha, El Kseur, Iflaine El Mathen, Akbou, Tazmalt, Boudjellil, Ighil Ali, Chelata, Ouzellaguen, Tamokra, Ighram, Béni Melikèche, Aït Rizine, Seddouk, Amalou, Béni Maouch, Bouhamza, Msisna.

Bejaia

Biskra, Branis, El Kantara, Aïn Zaatout, El Outaya, Djemorah, El Hadjeb, Sidi Okba, Zeribet El Oued, Chetma, M'chounèche, El Haouch, Aïn Naga, El Feidh, Meziraa, Khenguet Sidi Nadji, Ouled Djellal, Doucen, Chaïba, Besbes, Ras El Miad, Sidi Khaled, Tolga, Foughala, Ourlal, M'Lili, Bordj Ben Azzouz, Mekhadma, Bouchagroun, Oumache, El Ghrous, Lioua, Lichana, El Oued, Oued El Alenda, Bayadha, El Ogla, Robbah, Nakhla, Hassani Abdelkrim, Mih Ouansa, Magrane, El M'Ghaïr, Still, Sidi Khellil, Oum Touyour, Guemar, Taghzout, Ourmas, Reguiba, Kouinine, Hamraia, Djamaâ, Sidi Amrane, Tendla, M'Rara, Debila, Douar El Ma, Béni Guecha, Hassi Khelifa, Sidi Aoun, Taleb Larbi, Trifaoul.

Biskra

C C O O M M M M M U U N N E E S S

T T R R I I B B U U N N A A U U X X

A A D D M M I I N N I I S S T T R R A A T T I I F F S S

Bechar, Kenadsa, Béni Ounif, Lahmar, Mogheul, Boukais, Meridja, Béni Abbes, Ighli, Tamtert, El Ouata, Béni Ikhlef, Kerzaz, Timoudi, Ouled khoudir, Ksabi, Abadla, Taghit, Mechraa Houari Boumediene, Tabalbala, Erg ferradj, Tindouf, Oum El Assel.

Bechar

Blida, Ouled Yaïch, Chréa, Bouarfa, Béni Mered, Boufarik, Soumaâ, Bouinan, Tassala El Merdja, Ouled Chebel, Chebli, Bougara, Saoula, Birtouta, Ben Khellil, Ouled Selama, Guerrouaou, Hammam Melouane, El Affroun, Mouzaia, Oued El Alleug, Chiffa, Oued Djer, Béni Tamou, Aïn Romana, Larbaâ, Meftah, Sidi Moussa, Souhane, Djebabra, Tipaza, Nador, Sidi Rached, Aïn Tagourait, Menaceur, Sidi Amar, Cheraga, Draria, Ouled Fayet, Staoueli, El Achour, Aïn Bénian, Zeralda, Baba Hassen, Koléa, Douaouda, Fouka, Bou Ismail, Khemisti, Mahelma, Bou Haroun, Douéra, Chaïba, Attatba, Rahmania, Souidania, Khraicia, Hadjout, Meurad, Ahmar El Ain, Bourkika, Cherchell, Gouraya, Damous, Larhat, Aghbal, Sidi Ghilès, Messelmoun, Sidi Semiane, Béni Milleuk, Hadjerat Ennous.

Blida

Bouira, Ahl El Ksar, Bechloul, Chorfa, Haizer, M'Chedallah, El Asnam, Hanif, Bezite, Taghzout, El Adjiba, Aghbalou, Aïn Turk, Saharidj, Ouled Rached, Taourirt, Lakhdaria, Bouderbala, Guerrouma, Kadiria, Maala, Aomar, El Isseri, Djebahia, Boukram, Sour El

Ghozlane, Dirah, Bordj Oukhriss, Mezdour, El Morra, Taguedit, Dechemia, Ridane, Maamora, Hadjera Zerga, Aïn Bessam, Bir Ghbalou, El Hachimia, Souk El Khemis, El Khebouzia, Aïn Laloui, El Madjen, Oued El Berdi, Raouraoua, Aïn El Hadjar.

Bouira

Tamenghasset, Abalessa, Idlès, Tazrouk, In Amguel, In Salah, In Ghar, Foggaret Ezzouaoua, In Guezzam, Tin Zaouatine.

Tamenghasset

Tébessa, Bir Dheheb, Hammamet, El Kouif, El Ma El Biodh, Bekkaria, Elhouidjbet, Boulhef Dyn, Bir El Ater, Oum Ali, Safsaf, El Ouesra, Negrine, Fekrane, El Ogla El Malha, Chria, El Ogla, Bir Mokkadem, Guerriquer, Thlidjene, Bedjene, El Mezraa, Stah Guentis, El Aouinet Morsott, Ain Zerga, Ouenza, Boukhadra, El Meridj.

Tebessa

Tlemcen, Béni Mester, Terny Béni Hediël, Aïn Fezza, Chetouane, Mansourah, Aïn Ghoraba, Ghazaouet, Souahlia, Dar Yaghmouracène, Tianet, Maghnia, Sabra, Hammam Boughrara, Sidi Medjahed, Béni Boussaid, Bouhlou, Sebdu, El Aricha, El Gor, Béni Snous, Sidi El Djilali, Lazael, Béni Bahdel, El Bouihli, Remchi, Aïn youcef, Béni Ouarsous, Hennaya, El Fehoul, Sebaa, chioukh, ouled Riyah, Zenata, Souk El Khemis, Honaine, Nedroma, Fellaoucène, Djebala, Aïn Kébira, Aïn Fetah, Bab El Assa, Souani, Marsa Ben M'Hidi, Souk Thlata, M'Sirda, Fouaga, Ouled Mimoun, Oued Chouli, Ben Sekrane, Sidi Abdelli, Aïn Tallout, Béni Somiel, Amieur, Aïn Nehala.

Tlemcen

Tiaret, Tagdemt, Aïn Bouchekif, Dahmouni, Melakou, Guertoufa, Sougueur, Aïn Deheb, Medrissa, Naima, Tousnina, Chehaïma, Si Abdelghani, Faidja, Frenda, Medroussa, Aïn Kermes, Takhemaret, Sidi Abderrahmane, Aïn El Hadid, Madna, Sidi Bakhti, Djebilet Rosfa, Ksar Chellala, Zmalet Emir Abdelkader, Rechaïga, Seghine, Rahouia, Sidi Ali Mellal, Djillali Ben Amar, Oued Lilli, Tidda, Mechraa Safa, Tissemsilt, Ouled Bessem, Ammari, Sidi Abed Sebt Meghila, Sidi Hassni, El Maassim, Khemisti, Bordj Bounaâma, Lazharia, Béni Choïb, Lardjama, El Malab, Sidi Lantri, Bou Caïd, Béni Lahcène, Iarbaa, Tamalaht, Sidi Slimane, Teniet El Had, Bordj Emir Abdelkader, Layoune, El Youssoufia, Sidi Boutouchent, Mahdia, Hammadia, Ain Zarit, Bougara, Nadorah, Sebaine.

Tiaret

85

C C O O M M M M U U N N E E S S

T T R R I I B B U U N N A A U U X X

A A D D M M I I N N I I S S T T R R A A T T I I F F S S

Tizi Ouzou, Béni Aïssi, Béni Zmenzer, Aït Mahmoud, Maatka, Béni Douala, Tirmatine, Draâ Ben Khedda, Souk El Thenine, Sidi naâmane, Tadmait, Azazga, Fréha, Souamaa, Aït Chaffa, Iloula Oumalou, Yakouren, Zekri, Bouzeguène, Azzefoun, ifigha, Akerrou, Béni Ziki, Idjeur, Mekla, Aghrib, Aït Khelili, Timizart, Draâ El Mizan, Mechtrass, Tizi Ghenif, Bounouh, Frikat, Ain Zaouia, M'Kira, Ouadhia, Boghni, Tizi N'Tleta, Oued Ksari, Aghni Goughrane, Aït Bouadou, Assi youcef. Aïn El Hammam, Akbil, Iferhounène, Aït yahia, Abi youcef, Illilten, Imsouhal, Larbaâ Nath Iraten, Irdjen, Tizi Rached, Aït Aggouacha, Aït Oumalou, Ouacif, Aït Boumehdi, Yatafène, Iboudraren, Aït Toudert, Béni Yenni, Tizgirt, Makouda, Iflissen, Boudima, Mizrana, Ouagunoun, Djebel Aïssa Mimoun, Boumerdès, Zemmouri, Tidjelabine, Thénia, Leghata, Si mustapha, Corso, Bordj Ménaiel, Naciria, Djinet, Isser, Timezrit, Chabet El Ammeur, Rouiba, Aïn Taya, Bordj El Bahri, Marsa, Haraoua, Reghaïa, Larbatache, Ouled Hedadj, Hammadi, Khemis El Khechna, Boudouaou, Ouled Moussa, Bouzegza Kheddara, Ammal, Béni Amrane, Souk El Had, Boudouaou El Bahri, El Kharrouba, Dellys, Afir, Baghlia, Sidi Daoud, Taourga, Ouled Aïssa, Ben Choud.

Tizi Ouzou

Sidi M'Hamed, centro di Algeri, Bab El Oued, Bologhine Ibnou Ziri, Casbah, Oued koriche, Terme Romane, Raïs Hamidou, Bir Mourad Raïs, Hydra, Bir-Khadem, El Mouradia, Hussein dey, Kouba, Djasr Kasentina, Bachedjerah, El Mgharia, Bourouba, El Harrach, Mohammadia, Oued Smar, Baraki, Les Eucalyptus, Mohamed Belouizdad, El Madania, Dar El Beida, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan, Bouzaréah, Béni Messous, Dély Brahimi, El Biar, Ben Aknoun.

Algeri

Djelfa, Dar Chioukh, Mliliha, Hassi Bahbah, Zaafrane, Hassi El Euch, Aïn Maabed, Sidi Baïzid, Bouira, Lahdab, Aïn Oussera, Guernini, Aïn Fekka, Benhat, Hassi Fedoul, El Khemis, Birine, Sidi Ladjel, Had Sahary, Messaad, Guettara, Oum laadham, Selmana, Deldoul, Sed Rahal, Moudjbar, Amourah, Zacar, Tadmit, Faïdh El Botma, Aïn Ibel, El Idrissia, Aïn Chouhada, Douis, Charef, El Guedid, Béni Yagoub.

Djelfa

Jijel, El Aouana, Texana, Kaous, Selma Benziada, Taher, Sidi Abdelaziz, Chekfa, Chahna, Dimila, Boussif Ouled Akseur, El Kennar Nouchfi, Boudria Béni Yadjis, Bordj T'Har, Ouadjana, Emir Abdelkader, El Milia, Settara, Sidi Maarouf, Ouled Yahia Khdrouch, Ouled Rabah, Ghebala, El Ancer, Kemir Oued Adjoul, Djemaa Béni habibi, Bouraoui Belhadef, Ziamma Mansouriah, Erraguene.

Jijel

Setif, Aïn Abassa, El Ouricia, Aïn Arnat, Mezloug, Ouled Sabor, Aïn El Kebira, Amoucha, Béni Aziz, Babor, Ouled Addouane, Dehamcha, Aïn Sebt, Serdj El Ghou, Maaouia, Oued El Barad, Tizi n'Bechar, Aïn Oulmene, Guidjel, Guelal Boutaleb, Ksar El Abtal, Ouled Si Ahmed, Bougaâ, Guenzet, Talaifacène, Hammam Guergour, Aïn Roua, Béni Hocine, Harbil, Maoklane, Draâ Kebila, Bouandas, El Eulma, Béni Fouda, Oum Ladjoul, Bir El Arch, Bazer, Sakhra, Guelta Zerka, Djemila, Tella, Taya, El Ouldja, Belaa, Tachouda, Aïn Azal, Salah Bey, Beïda Bordj, Aïn Lahdjar, Bir Haddada, Hamma, Ouled Tebben, Rosfa, Boutaleb, Béni Ouartilane, Aïn Legradj, Béni Chebana, Béni Mouhli, Bousselam, Aït Tizi, Aït Naoual Mézada, Bordj Bou Arréridj, Medjana, Hasnaoua, El Hammadia, Rabta, El Ach, Ras El Oued, Aïn Taghrout, Bordj Ghdid, Sidi Embarek, Ouled Brahim, Bir Kasdali, Tixter, Khelil, Aïn Tesra, Taglait, Ghilassa, El Anseur, Belimour, Mansoura, El Mhir, Teniet En Nasr, Béni Daoud, Ouled Sidi Brahim, Haraza, El Acir, Ksour, Bordj Zemmoura, Tasmart, Ouled Dahmane, Djaâfra, El Main, Tafreg, Colla.

Setif

CCO O M M M M U U N N E E S S

T T R R I I B B U U N N A A U U X X

A A D D M M I I N N I I S S T T R R A A T T I I F F S S

Saïda, Daoui thabet, Aïn El Hadjar, Ouled Khaled, Moulay Larbi, Youb, Hounet, Sidi Amar, Sidi Boubekeur, Sidi Ahmed, El Hassasna, Maamora, Aïn Skhoua, Ouled Brahim, Tircine, Aïn Soltane, El Bayadh, Rogassa, Brezina, Ghassoul, Krakda, Gheguig, El Abiodh Sidi Cheikh, Ain El Orak, Arbaout, El Mahara, El Bnoud, Chellala, Boussemghoun, Bougtoub, El Kheither, Tousmouline, Kef El Ahmar, Boualem, Sidi Tifour, Sidi Slimane, Sidi Ameur, Stitten, Naama, Aïn Ben Khellil, Assela, Aïn Sefra, Tiout, Sfissifa, Moghrar, Djeniane Bourzeg, Mechria, Makman Ben Amer, Kasdir, El Biod.

Saïda

Skikda, Aïn Zouit, El Hadaïk, Flifla, Bouchtata, Hamadi krouma, Ramdane Djamel, Collo, Béni Zid, Ouled Attia, Oued Zehour, Zitouna, Cheraïa, Kanoua, Kheneg Mayoun, Kerkera, Azzaba, Djendel saadi Mohamed, Aïn Cherchar, Bekkouche, Lakhdar, Benazouz, Essebt, El Marsa, El Ghedir, El Harrouch, Zerdazas, Ouled Hababa, Sisi Mezghiche, Emdjez Edchich, Béni Oulbane, Aïn Bouziane, Béni Bachir, Salah Bouchaour, Tamalous, Ain Kechra, Oum Toub, Bein El Ouiden, Ouldja Boulbalout.

Skikda

Sidi Bel Abbès, Tessala, Sidi Brahim, Amarnas, Sidi Lahcène, Sidi Khaled, Aïn Thrid, Sidi Yacoub, Ain kada, Sehala Thaoura, Telagh, Marhoum, Taffisour, Moulay Slissen, El Haçaiba, Ras El Ma, Sidi Chaïb, Oued Taourira, Aïn Tindamine, Dhaya, Oued Sebaa, Teghaliment, Bir El Hammam, Taoudmout, Redjem Demouche, Merine, Mezaourou, Sfisef, Mostefa Ben Brahim, Makedra, Tilmouni, Tenira, M'Cid, Aïn El Berd, Aïn Adden, Zerouala, Boudjebaa El Bordj, Belarbi, Sidi Hamadouche, Oued Sefioun, Benachib, Chelia, Ben Badis, Boukhenetis, Sidi Ali Boussidi, Hassi Zahana, Tabia, Badredine El Mokrani, Lamtar, Sidi Dahou Dezairs, Sidi Ali Benyoub, Chetouane Belaïla, Hassi Daho, Ain Témouchent, Aghlal, Aïn Kihal, Aïn Tolba, Sidi Ben Adda, Aoubelil, Chentouf, Béni Saf, Oulhassa El Gheraba, Sidi Safi, Tadmaya, El Emir Abdelkader, El Amiria, Bouzedjar, Hassi

El Ghella, El Messaïd, Hammam Bouhadjar, Aïn El Arbaâ, Oued Sabah, Sidi Boumediène, Hassasna, Oued Berkeche, Tamzoura, El Melah, Terga, Chaâbet El Ham, Ouled Kihal, Ouled Boudjemaâ.

Sidi bel abbes

Annaba, Seraïdi, Berrahal, Oued El Aneb, Chetaïbi, Treat, El Hadjar, El Bouni, Sidi Amar, Cheurfa, Ain Berda, Eulma, El Tarf, Bougous, Bouteldja, Lac des Oiseaux, Zitouna, El Kala, El Aioun, Souarekh, Aïn El Assel, Berrihane, Raml Souk, Drean, Chihani, Chebaita Mokhtar, Ben M'Hidi, Asfour, Zerizer, Besbes, Echatt, Bouhadjar, Aïn Karma, Oued Zitoune, Hammam Béni Salah, Chefia.

Annaba

Guelma, Héliopolis, El Fedjoudj, Bouati Mahmoud, Aïn Larbi, Medjez Amar, Hammam Debagh, Guelaat Bou sebaa, Ben Djarah, Béni Mezline, Belkheir, Aïn Hessania, Boumahra Ahmed, Oued Zenati, Ain Makhoulf, Bou Hamdane, Roknia, Selaoua, Announa, Tamlouka, Ras El Agba, Bordj Sabat, Aïn Regada, Boucheghouf, Bou Hachana, Hammam N'Baïl, Khezara, Nechmaya, Oued Cheham, Oued Fragha, Aïn Sandel, Dahouara, Aïn Ben Beïda, Medjez Sfa, Djebala Khemissi, Souk Ahras, Hanancha, Khedara, Mechroha, Ouled Moumen, Ouled Driss, Heddada, Aïn Zana, Sedrata, Oum El Adhaïm, Bir Bouhouche, M'Daourouche, Safel El Ouiden, Ragouba, Khissa, Oued Keberrit, Terraguelt, Zouabi, Aïn Soltane, Taoura, Zaaouria, Dréa, Merahna, Oulien, Sidi Fredj, Tiffech.

Guelma

Constantine, Zighud Youcef, Didouche Mourad, Béni Hamiden, El Khroub, Aïn Abid, Ouled Rahmoune, Aïn Smara, El Haria, Hama Bouziane, Boudjeriou Messaoud, Ibn Ziad, Mila, Sidi Merouane, Aïn Tine, Sidi Khelifa, Oued Endja, Grarem Gouga, Zeghaïa, Hamala, Chigara, Amira Arras, Ahmed Rachedi, Terraï Baïnen, Tessala Lemataï, Ferdjioua, Bouhatem, Tassadane Haddada, Derradji Bousseleh, Minar Zarza, El Ayadi Barbès, Yahia Beniguecha, Aïn Beïda Harriche, Rouached, Tiberquent, Chelghoum Laïd, El Mechira, Oued Athmania, Télerghma, Aïn Mellouk, Oued Seguen, Ben Yahia Abderrahmane, Tadjenanet, Ouled Khalouf.

Costantino

87

CCOOMMMMUUNNEESS

TTRRIIBBUNNAAUUXX

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFS

Médéa, Ouezra, Si Mahdjoub, Ouamri, Bouaïchoune, El Hamdania, Ouled Bouachra, Oued Harbil, Tamesguida, Damiat, Draâ Essamar, Hannacha, Ben Chicao, Berrouaghia, Zoubiria, Ouled Deïde, Rebaïa, Tablat, El Azizia, Aïssaouia, Mezarana, Meghraoua, Deux Bassins, El Guelb El Kbir, Mihoub, Sedraïa, Béni Slimane, Souagui, Djouab, Sidi Errabia, Bouskène, Sidi Zahar, Sidi Ziane, Bir Ben Abed, Ksar El Boukhari, Chahbounia, Ouled Antar, Medjebar, Ouled Hellal, Aziz, Mftaha, Oum El Djalil, Saneg, Boughezoul, Derrag, Bou Aïche, Boghar, Aïn Boucif, Ouled maaref, Tlalet Eddouar, Chelalet El Adhaoura, Kef Lakhdar, Sidi Damed, Tafraout, Cheniguel, Aïn Ou ksir, Seghouane, El Ouinet, El Omara, Ouled Brahim, Sidi Naamane, Khams Djoumaâ, Bouchraïl, Baata.

Medea

Mostaganem, Mezgrane, Hassi Maamèche, Stidia, Fornaka, Aïn Nouissy, El Hassiane, Bouguirat, Sirat, Souafli, Safsaf, Sidi Ali, Hadjadj, Abdelmalek Ramdane, Sidi Lakhdar, Tazgaït, Ouled Maalah, Aïn Tadles, Sour Oued El Kheïr, Sidi Bellater, Kheiredine, Aïn Boudinar, Sayada, Mesra, Aïn Sidi Cherif, Touahria, Mansourah, Achaacha, Nekmaria, Khadra, Ouled Boughalem, Relizane, Yellel, Sidi Saâda, Sidi Khettab, Belaâssel, Bouzegza, El Matmar, Bendaoud, Aïn Rahma, Oued El Djemaâ, Sidi M'Hamed Benaouda, Kalaâ, Oued Rhiou, Merdja Sidi Abed, Djidioua, Hamri, El Hamadna, Ouled Sidi Mihoub, Lahlef Ouarizane, Ammi Moussa, El Ouldja, Aïn Tarek, Had Ech kalla, Ramka, Souk El Haad, Ouled Aïche, El Hassi, Mazouna, Sidi M'Hamed Benali, El Guettar, Mediouna, Béni Zenthis, Zemmoura, Béni Dergoun, Dar Benabdallah, Mendès, Sidi Lazreg, Oued Essalem.

Mostaganem

M'Sila, Maadid, Ouled Derradj, M'Tarfa, Chellal, Ouled Madhi, Soumaa, Boussaâda, Ouled Sidi Brahim, Sidi Ameer, Tamsa, Ben Srour, Ouled Slimane, El Houamed, Zerzour, Oued

Flesh, Oultème, Benzouh, M'Cif, Khoubana, Maarif, Sidi Aïssa, Aïn El Hadjel, Sidi Hadjrès, Bouti sayah, Ben Ilmane, Khetouti Sed El Djir, Aïn El Melh, Bir Foda, El Hamel, Aïn Fares, Sidi M'Hamel, Ouled Atia, Medjedel, Slim Aïn Errich, Djebel Messaâd, Magra, Berthoum, Aïn Khadra, Belaïba, Dehahna, Ouled Addi Guebala, Hammam Dhelaâ, Tarmount, Ouled Mansour, Ouanougha.

M'Sila

Mascara, Aïn Fares, Tizi-El Keurt, El Mamounia, Teghenif, Sidi Abdeldjabar, Sidi Kada, Nesmot, Schailia, Oued El Abtal, El Bordj, Aïn Ferah, El Menouar, El Hachem, Khalouia, M'Hamid, Ghriss, Makdha, Aïn Fekam, Benian, Guerdjoum, Aïn Fares, Matemore, Sidi Boussaid, Maoussa, Oued Taria, Aouf, Gharouss, Froha, Mohammadia, Sidi Abdelmoumène-Ferraguig, El Ghomri, Sedjerara, Bou Henni, Moctadou, Sig, Ras Ain Amirouche, Chorfa, Zahana, El Gaâda, Oggaz, Alaimia, Bouhanifia, Hacine, Guettana.

Mascara

Ouargla, Aïn Beïda, Rouissat, Sidi khouiled, Hassi Ben Abdellah, N'Goussa, Touggourt, Taïbet, Nezla, Tebesbest, Tamacine, M'Garine, Zaouia El Abidia, Sidi Slimane, Balidat Ameur, El Hadjira, El Allia, Benaceur, M'Naguer, Hassi Messaoud, El Borma, Illizi, Djanet, Bordj Haouasse, In Aménas, Debdeb, Bordj Omar Driss.

Ouargla

Orano, Arzew, Bethioua, Marsat El Hadjadj, Aïn Biya, Es Senia, Sidi Chami, El Kerma, Messerghin, Boutlelis, Mers El Kébir, Aïn Turk, El Ançar, Bousfer, Aïn kerma, Oued Tlelat, Taфраoui, Boufatis, El Braya, Benfréha, Gdyl, Hassi Mefsoukh, Sidi Ben Yabka, Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Ben Okba